

ISSN 1825-6678

Rivista di

---

Diritto ed Economia dello Sport

---

Quadrimestrale

Anno Nono

Fascicolo 2/2013







# Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

**Quadrimestrale**

**Anno Nono**

**Fascicolo 2/2013**

## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in* Bracciano

*Redazione:*

Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma

Tel. +39 333-9973267

*Proprietario:* Sports Law and Policy Centre

*Editore:* Sports Law and Policy Centre

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* [www.aruba.it](http://www.aruba.it)

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

### RDES ABBONAMENTO 2013

formato ebook a 90,00 euro

formato cartaceo a 210,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:  
[info@rdes.it](mailto:info@rdes.it)

## **Redazione**

Direttore: Michele Colucci  
Vice Direttore: Nicola Bosio  
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)  
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

### Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)  
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)  
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

### Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela;  
Salvatore Civale; Virgilio D'Antonio; Federica Fucito; Domenico Gullo; Marco Lai;  
Marco Longobardi; Enrico Lubrano; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio  
Monticelli; Lina Musumarra; Alessio Piscini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini;  
Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein



## INDICE

### IL TIFO VIOLENTO E DISCRIMINATORIO IN ITALIA E INGHILTERRA: STRATEGIE DI PREVENZIONE E MISURE DI REPRESSIONE

di <i>Alberto Prati</i> .....	13
Premessa .....	14
1. Analisi del modello inglese .....	15
1.2 <i>Sporting Events Act</i> 1985 .....	18
1.3 La disciplina del <i>Public Order Act</i> 1986 .....	19
1.4 Il Rapporto Taylor del 1989 .....	20
1.5 <i>Football Spectators Act</i> (1989) .....	22
1.6 <i>Football (Offences) Act</i> 1991 .....	24
1.7 <i>Police Act</i> 1997: la nascita del <i>National Criminal Intelligence Service</i> (NCIS) .....	25
1.8 <i>Football (Offences and Disorder) Act</i> 1999 .....	26
1.9 <i>Football (Disorder) Act</i> del 2000 .....	28
2. La legislazione italiana .....	31
2.1 La Legge 13 dicembre 1989, n. 401: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di manifestazioni sportive» .....	33
2.2 Interventi in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa: Legge 205/93 .....	34
2.3 La Legge 24 febbraio 1995, n. 45 .....	36
2.4 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi: il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e successive modifiche .....	37
2.5 Il Decreto Legge 20 agosto 2001 n. 336, «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive» .....	40
2.6 Il Decreto Legge 24 febbraio 2003 n. 28, «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» .....	43
2.7 La Legge 17 ottobre 2005 n. 210 .....	45
2.8 Il Decreto Legge 8 febbraio 2007 n. 8, «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive» .....	47
2.8.1 Le modifiche alla Legge 401/89 .....	47

2.8.2	Le modifiche al D.L. 28/2003 .....	49
2.9	Organizzazione e servizio degli ‘stewards’ negli impianti sportivi: Decreto Ministeriale 8 agosto 2007 .....	49
2.10	Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 agosto 2009: nuove regole per la sicurezza .....	50
2.11	Il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, «Misure urgenti in materia di sicurezza» .....	52
2.12	Il Protocollo di Intesa 21 giugno 2011 tra Ministero dell’interno, CONI, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Leghe di Serie A e B, Lega Pro .....	53
3.	Le direttive emanate dalla <i>Fédération Internationale de Football Association (FIFA)</i> e <i>Union of European Football Associations</i> (UEFA) in materia di lotta alla discriminazione razziale .....	54
	Bibliografia .....	56

## LA DIFFUSIONE DEI SOCIAL NETWORK NELLO SPORT: PROFILI GIURIDICI

di <i>Federico Venturi Ferriolo</i> .....	57
Introduzione .....	57
1. Internet e social network .....	58
2. I social network e lo sport: un binomio vincente .....	59
3. La «censura» olimpica ai social media: la regola n. 40 della Olympic Charter e le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale .....	60
4. L’uso da parte dello sportivo e le problematiche scaturenti. Il potere di un cinguettio: l’esempio inglese .....	63
5. Profili commerciali .....	65
6. Libertà di espressione e interessi correlati allo sport: la responsabilità di Twitter .....	67
7. Ingiuria e diffamazione via social network in Italia: necessità di un intervento legislativo .....	70
Conclusioni .....	71
Bibliografia .....	73

## IL FENOMENO SPORTIVO E LA SUA PRIMA FORMA DI TUTELA: L’ASSOCIAZIONE

di <i>Giuseppe Silvestro</i> .....	75
1. Sport come diritto: lo sport dilettantistico .....	75
2. Sport dilettantistico e istituto associativo .....	76
3. La duplice veste del fenomeno associativo: associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute .....	78
3.1 Il riconoscimento e la condizione giuridica dell’autonomia patrimoniale .....	79

4.	Associazione non riconosciuta: mancanza di autonomia patrimoniale perfetta ed autonomo soggetto di diritto .....	80
5.	La natura del contratto associativo .....	81
6.	L'apertura del contratto associativo .....	82
7.	Le vicende modificative del contratto associativo; l'esclusione ....	84
7.1	Il recesso .....	84
8.	Gli organi dell'associazione; gli amministratori .....	85
8.1	L'assemblea dei soci .....	86
9.	Il vincolo sportivo .....	86
10.	Conclusioni .....	87

#### PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI SUPPORTERS NELLE SOCIETÀ SPORTIVE: UNA NUOVA REALTÀ

di <i>Alfredo de Martini</i> .....	89
Introduzione .....	89
1. Origini e funzionamento dell'azionariato popolare .....	90
2. Il modello tedesco .....	94
3. L'azionariato tradizionale spagnolo .....	102
4. La realtà anglosassone .....	106
5. My Roma e lo scenario in Italia .....	111
6. La situazione in Francia .....	117
7. Il ruolo di Supporter Direct .....	118
8. La normativa federale .....	121
Conclusioni .....	123
Bibliografia .....	126

#### ALLO STADIO COME ALLA GUERRA? OSTILITÀ INTERNAZIONALE E AGGRESSIVITÀ SUL CAMPO DI CALCIO

di <i>Raul Caruso e Marco Di Domizio</i> .....	127
Introduzione .....	128
1. La violenza nel calcio: una breve rassegna .....	129
2. Aggressività sul campo ed ostilità internazionale: il <i>data set</i> .....	131
3. L'analisi empirica .....	137
Conclusioni .....	139
Bibliografia .....	141

#### LA DOMANDA DI SPORT PROFESSIONISTICO NELLE LEGHE MINORI: ANALISI COMPARATA LEGA PRO – FOOTBALL LEAGUE

di <i>Francesco Addesa</i> .....	143
Introduzione .....	143
1. La Domanda di Sport Professionistico .....	145
2. Attendance nei Campionati di Lega Pro: l'Analisi dei Dati .....	147

3. <i>Attendance</i> e bacino di utenza nei campionati di Lega Pro .....	149
4. <i>Attendance</i> e CB nei campionati di Lega Pro .....	153
Conclusioni .....	160
Bibliografia .....	161

### **NOTE A SENTENZA**

<b>EUROPEI E MONDIALI DI CALCIO «IN CHIARO»: FINO A CHE PUNTO?</b>	
<i>Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 18 luglio 2013, causa C 201/11</i>	
<i>Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 18 luglio 2013, causa C 204/11</i>	
<i>Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 18 luglio 2013, causa C 205/11</i>	
di <i>Marco Giacalone</i> .....	165
1. La questione: i principi in gioco ed il contesto normativo .....	166
2. Le vicende oggetto della controversia .....	167
3. La pronuncia della Corte .....	168
3.a Sulla natura del controllo della Commissione .....	169
3.b Sul diritto di proprietà .....	170
4. Le conclusioni .....	171

### **L'AVVOCATO ISCRITTO ANCHE ALL'ALBO RISERVATO AGLI AGENTI DI CALCIATORI DEVE COMUNQUE SOTTOSTARE ALLA DISCIPLINA FEDERALE, ANCHE NELLA REDAZIONE DEL MANDATO**

<i>Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 settembre 2012, n. 15934</i>	
di <i>Alessandro Capuano</i> .....	175
1. I fatti di causa e l'iter processuale nei suoi gradi di giudizio .....	175
2. Le confutazioni degli ermellini ai motivi di ricorso .....	177
3. Individuazione degli istituti sottesi alla fattispecie e primo approccio al problema con il parere del Consiglio Nazionale Forense 27 aprile 2005 .....	178
4. L'inquadramento giuridico della figura del contratto misto e di figure negoziali ad esso analoghe .....	180
5. Conclusioni .....	182

### **GIURISPRUDENZA NAZIONALE**

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 luglio 2013 – causa C 201/11 ....	187
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 maggio – 20 settembre 2012 n. 15934 .....	217

## IL TIFO VIOLENTO E DISCRIMINATORIO IN ITALIA E INGHILTERRA: STRATEGIE DI PREVENZIONE E MISURE DI REPRESSIONE

di *Alberto Prati*<sup>1</sup>

SOMMARIO: Premessa – 1. Analisi del modello inglese – 1.2 *Sporting Events Act* 1985 – 1.3 La disciplina del *Public Order Act* 1986 – 1.4 Il Rapporto Taylor del 1989 – 1.5 *Football Spectators Act (1989)* – 1.6 *Football (Offences) Act 1991* – 1.7 *Police Act 1997*: la nascita del *National Criminal Intelligence Service* (NCIS) – 1.8 *Football (Offences and Disorder) Act 1999* – 1.9 *Football (Disorder) Act* del 2000 – 2. La legislazione italiana – 2.1 La Legge 13 dicembre 1989, n. 401: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di manifestazioni sportive» – 2.2 Interventi in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa: Legge 205/93 – 2.3 La Legge 24 febbraio 1995, n. 45 – 2.4 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi: il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e successive modifiche – 2.5 Il Decreto Legge 20 agosto 2001 n. 336, «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive» – 2.6 Il Decreto Legge 24 febbraio 2003 n. 28, «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» – 2.7 La Legge 17 ottobre 2005 n. 210 – 2.8 Il Decreto Legge 8 febbraio 2007 n. 8, «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive» – 2.8.1 Le modifiche alla Legge 401/89 – 2.8.2 Le modifiche al D.L. 28/2003 – 2.9 Organizzazione e servizio degli 'stewards' negli impianti sportivi: Decreto Ministeriale 8 agosto 2007 – 2.10 Il Decreto del Ministero dell'Interno 15 agosto 2009: nuove regole per la sicurezza – 2.11 Il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, «Misure urgenti in materia di sicurezza» – 2.12 Il Protocollo di Intesa 21 giugno 2011 tra Ministero dell'interno, CONI, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Leghe di Serie A e B, Lega Pro – 3. Le direttive emanate dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) e *Union of European Football Associations* (UEFA) in materia di lotta alla discriminazione razziale – Bibliografia

---

<sup>1</sup> Praticante Avvocato presso il Foro di Reggio Emilia. E-mail: [prati.alberto@live.it](mailto:prati.alberto@live.it).

## Premessa

Sport e violenza – diretta quanto indiretta – potrebbero essere paragonati a due angoli complementari insistenti sulla medesima superficie di spazio.<sup>2</sup>

Come la violenza, anche la pratica sportiva ha accompagnato l'uomo fin dalla sua comparsa sul pianeta.<sup>3</sup> Con il termine violenza s'identifica, in generale, un'azione molto intensa, aggressiva e sopraffattrice, esercitata con mezzi fisici e psicologici, la quale ha come fine quello di recare danno grave a una o più persone o animali.<sup>4</sup> Tale vocabolo è continuamente presente nel linguaggio delle società odierne, catalizzatore di un'attenzione esasperata per gran parte dell'opinione pubblica.

Il diritto pubblico – specialmente quello penale, sia sostanziale che procedurale – riserva al Legislatore il compito di stabilire se esista una differenza tra violenza illegittima e legittima, di stabilirne gli ambiti e i confini, di proporre ai consociati modelli comportamentali ideali.

All'ordinamento giudiziario spetta rieducare gli individui antisociali correggendone l'indole deviante, con maggiore o minore moderazione a seconda del *vulnus* arrecato dal prevenuto.

Attraverso provvedimenti giudiziari e, talvolta, restrittivi della libertà personale, le Forze di polizia possono arrestare chi infranga le leggi dello Stato, al fine di proporre loro percorsi di rieducazione sociale da svolgere in strutture adeguate. Provvedimenti amministrativi emanati dai Prefetti italiani possono inibire l'accesso negli stadi a soggetti acclaratamente turbolenti.

Parrebbe allora necessario, è il modesto parere di chi scrive,<sup>5</sup> che un Legislatore accorto e competente si prefiggesse di veicolare al cittadino modelli etici ed educativi basati, anche ma non solo, sul riconoscimento e sul rispetto della diversità.<sup>6</sup> Da questo punto di vista, una certa componente della società contemporanea manca di osservare le norme dell'ordinamento poste per arginare il fenomeno del tifo violento o discriminatorio.

La deriva antisociale del tifo calcistico è una realtà; un fatto grave e ricorrente,

---

<sup>2</sup> È raro che in occasione di una manifestazione sportiva non si verifichino esternazioni di pubblico dissenso, anche accese; gli spettatori italiani, al confronto degli attuali inglesi o scozzesi soprattutto, paiono carenti dal punto di vista dell'educazione sportiva.

<sup>3</sup> Questa prima considerazione di fondo potrebbe aiutare il lettore a comprendere la reale portata di quella che, ciclicamente, viene propagandata come un'emergenza: la necessità di contenere e reprimere le forme di violenza riprovate dall'ordinamento.

<sup>4</sup> Definizione tratta, in parte, da AA. VV., *Il grande dizionario Garzanti della lingua Italiana*, Garzanti, Milano, 1987.

<sup>5</sup> Un Legislatore non miri al compromesso o ad assicurarsi un ampio consenso elettorale con false promesse; soprattutto, non sostituisca la repressione alla prevenzione. Questa convinzione fa da sfondo all'elaborato finale per mezzo del quale ho ottenuto il titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il giorno 11 marzo 2013. Prati A., *La violenza negli stadi. Analisi criminologica e somministrazione di un questionario*.

<sup>6</sup> Siffatti modelli, se ben ponderati o particolarmente ispirati, potrebbero ampliare il bagaglio culturale di chi, tra i consociati, viola l'ideale patto sociale agendo in modo deviante, potendo risultare utili a prevenire la nascita o l'espressione di istanze tese alla sopraffazione del prossimo.

in patria e all'estero; una realtà che è divenuta, con il passare del tempo e con l'aggravarsi degli episodi devianti, oggetto di continua strumentalizzazione. Supposti stati emergenziali, in diverse occasioni, hanno giustificato l'emissione di provvedimenti poi giudicati affrettati, comunque non consoni a inquadrare e circoscrivere lo stato di allarme sociale.

Le cronache degli atti d'intolleranza compiuti da individui violenti all'interno o nelle immediate vicinanze di un impianto sportivo calcistico, spesso rimbalzano da una piattaforma mediatica all'altra. Al giorno d'oggi la violenza è divenuta argomento di cronaca, assicurando un vasto ritorno di immagine.<sup>7</sup>

Il tifoso che, nel giorno della partita, si agita sulle gradinate, fa suonare i tamburi, sventola bandiere e allestisce coreografie non desterebbe preoccupazioni; al contrario, lo sfilare di una turba di tifosi in corteo per le vie cittadine spesso con il volto coperto o travisato, accompagnato dall'accensione di fumogeni e finalizzato alla ricerca dello scontro fisico con la tifoseria avversaria, è percepito come un pericolo dalla cittadinanza, che dall'occorrere di tali avvenimenti si è dichiarata sensibilmente turbata. Episodi di questo genere, non infrequenti, vengono ampiamente riportati da televisioni e giornali: mezzi di comunicazione di massa che riportano ciò che in altri Paesi viene censurato, sortendo l'effetto di amplificarne la portata e la percezione nel pubblico, anche contribuendo a creare ed alimentare una condizione di allarme sociale diffuso<sup>8</sup> che, talvolta, spinge una parte della società a evitare l'ambiente dello stadio.

Questo elaborato si pone come obiettivo quello di analizzare e descrivere l'atteggiamento tenuto da due organi legislativi, i Parlamenti d'Italia e d'Inghilterra, nei confronti di fenomeni di violenza e intolleranza dei tifosi alle partite di calcio. Da quale punto di vista lo Stato – i Governi soprattutto – hanno inteso affrontare il problema della violenza negli stadi? Razzismo e violenza saranno debellati grazie alle misure oggi in vigore? Qual è la reale portata del fenomeno in oggetto?

Per rispondere a questi interrogativi sarà necessario approfondire le politiche legislative apprestate dai rispettivi ordinamenti, con particolare riguardo per le norme giuridiche operanti in materia.

### *1. Analisi del modello inglese*

Statistiche alla mano, quello inglese parrebbe rappresentare un felice esempio di legislazione ponderata.

La legislazione inglese in materia di contrasto alla violenza negli stadi è al passo con i tempi già da un ventennio, sempre aperta al cambiamento e in costante evoluzione, bilanciata tra esigenze di prevenzione criminale e necessità di reprimere i fenomeni che destano maggiore preoccupazione.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> G. GILI, *La violenza televisiva. Logiche, forme, effetti*, Carocci, Roma, 2006.

<sup>8</sup> Op. ult. cit.

<sup>9</sup> Fenomeni che, a ben vedere, possono tranquillamente essere rappresentati dal comportamento marcatamente antisociale tenuto dagli appartenenti alla sottocultura oggetto del presente elaborato, i tifosi violenti.

Per citare alcuni numeri: dall'introduzione dell'ultimo atto legislativo in materia di violenza negli stadi, il numero di episodi di violenza commessi in occasione o durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è in netto calo;<sup>10</sup> in un solo anno inoltre, dal 2005 al 2006, il numero di arresti per reati commessi in occasione delle manifestazioni sportive stesse è calato circa del 20%.

Quella della violenza allo stadio o nelle sue adiacenze sembrerebbe, in Inghilterra, una pratica caduta in disuso anche nei quartieri storicamente più turbolenti: recarsi alla partita comporta oggi uno sforzo economico non trascurabile;<sup>11</sup> la casistica comportamentale degli atti che le proprietà degli impianti inibiscono all'utenza è ricca e ben nutrita; un comportamento non conforme comporta l'irrogazione di un provvedimento di allontanamento dall'impianto, l'irrogazione di un provvedimento amministrativo di bando (c.d. *banning order*, dalla durata minima di tre anni fino a un massimo di dieci, con validità nazionale ed internazionale), della reclusione ovvero del pagamento di un'ammenda, oltre alla possibile revoca del passaporto.

Dal punto di vista del confort offerto agli spettatori, del sentimento di sicurezza avvertito dall'utenza nel momento in cui si reca allo stadio e della necessità di assicurare agli spettatori un certo grado di *customer satisfaction* all'utenza, in Inghilterra a tutto il 2012 sembra si siano fatti passi da gigante. Se si recasse oggi in un impianto inglese, il lettore avvertirebbe con buona probabilità una sensazione di sicurezza mista a protezione e allo stesso tempo una di libertà.<sup>12</sup>

In tutti gli stadi inglesi delle squadre militanti nelle prime quattro leghe professionistiche le barriere divisorie tra il rettangolo di gioco e le gradinate sono assenti; l'architettura degli impianti è moderna. Gli atleti in campo dimostrano un grande rispetto, per loro stessi in primo luogo e, poi, nei confronti del direttore di gara; i regolamenti d'uso degli impianti sportivi sono chiari e tassativi, ben visibili a chiunque; non si rende necessario l'impiego massiccio delle Forze dell'ordine all'interno degli impianti,<sup>13</sup> salvo casi particolarissimi in cui, comunque, i costi

<sup>10</sup> Sono stati effettuati da parte delle Forze di polizia circa 3000 arresti in occasione di manifestazioni sportive, a fronte degli oltre 3.500 dell'anno prima. P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, Altalex, 2012, articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.altalex.com/index.php?idnot=36665](http://www.altalex.com/index.php?idnot=36665) (Gennaio 2013).

<sup>11</sup> I biglietti per le partite di cartello possono arrivare a costare anche molte sterline. La media dei prezzi dei posti a sedere all'interno degli impianti delle squadre inglesi militanti in Premier League (la massima serie, corrispondente all'italiana Serie A) si aggira intorno alle 40/60 sterline. È molto difficile trovare biglietti (soprattutto per le partite più importanti), poiché la quasi totalità dei posti è riservata ai tifosi abbonati. Il club che emette i biglietti più costosi, stando alle statistiche, è l'Arsenal Football Club (di qui in poi l'Arsenal per brevità) di Londra, con prezzi che variano da 26 a 126 sterline per partita per singolo tagliando, oppure 1.955 sterline per abbonamento stagionale. R. RAZAQ, *Arsenal on top of the league at last...for ticket costs*, Evening Standard, London, 2012.

<sup>12</sup> Le riflessioni che seguono sono frutto di elaborazione personale da parte di chi scrive. Le convinzioni dell'autore sono maturate dopo aver visitato alcuni tra i più famosi impianti sportivi della capitale inglese: Stamford Bridge, struttura che ospita le partite del Chelsea Football Club; Craven Cottage (Fulham Football Club); Wembley Stadium (Stadio della nazionale calcistica inglese e sede della *Football Association*); Emyrates Stadium (Arsenal).

<sup>13</sup> «Sono i comandi di polizia che in Inghilterra valutano il rischio specifico di ogni partita (potendo perfino imporre date di calendario ed orari di inizio degli eventi, magari confinandoli nelle ore mattutine),

economici dell'intervento e della logistica necessaria sono addebitati alla società che ospita la manifestazione. Negli stadi inglesi, inoltre, è proibito consumare bevande alcoliche durante il tempo di gioco,<sup>14</sup> è fatto divieto al pubblico di assistere alla partita in maniera non composta o di tenere comportamenti scalmanati e considerati troppo partecipi.

Le pene irrogate dall'ordinamento sono certe; è forte il valore dissuasivo della sanzione a causa della sua manifesta repressività.<sup>15</sup>

Parrebbe che, in Inghilterra, la violenza si sia spostata verso aree differenti dagli impianti da gioco: il gesto violento non è più accettato dalla stessa tifoseria.

I violenti hooligan d'oltre Manica rimanenti si scontrerebbero, meno casualmente e con maggiore pianificazione, in zone di periferia o in quartieri difficilmente raggiungibili, ciò al fine di non incorrere nella sanzione penale approntata dall'ordinamento.

Per quelli che erano gli obiettivi del legislatore anglosassone,<sup>16</sup> di cui si tratterà ampiamente di seguito, si potrebbe affermare che la questione sia stata fronteggiata e ridimensionata con grande successo. Non sembra un caso che, oltre ai bilanci delle società, anche le sale trofei dei maggiori club calcistici inglesi abbiano tratto un profitto notevole dalle migliorie complessivamente introdotte con il passare del tempo.

Si procederà di seguito a fornire la rassegna della legislazione anglosassone operante in materia di contrasto alla violenza negli stadi.

---

nonché l'eventuale numero di agenti necessari all'interno dello stadio a completamento del servizio di security che, per legge, deve essere garantito da addetti privati, dipendenti formati a spese del club di appartenenza. Quanto a questi ultimi, i cosiddetti stewards, la loro presenza è rafforzata da poteri di intervento a loro assegnati dalla legge; la presenza degli operatori di polizia a tutela dell'ordine pubblico è assicurata solo all'esterno dell'impianto. Essendo prevista una certa percentuale di stewards in rapporto alla capienza dell'impianto, qualora il club interessato (proprietario dello stadio) non sia in grado di garantire la presenza del numero minimo di addetti richiesti per legge, si troverà di fronte a due scelte: ridurre la capienza (e rinunciare ad un introito considerevole); richiedere l'intervento delle forze di polizia all'interno dello stadio, corrispondendo allo Stato il relativo costo». P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, cit.

<sup>14</sup> Prima e dopo la stessa, invece, consumare bevande alcoliche all'interno degli impianti sportivi è considerato perfettamente legale: nella progettazione di diversi stadi le proprietà hanno previsto la costruzione di *pub* ufficiali; le birrerie poste all'interno dell'impianto, anche a partire dalle 3 ore precedenti l'inizio della gara, sono gremite di consumatori. All'esterno degli stadi, invece, diverse società sono solite istituire le cosiddette *alcohol control zones*: zone in cui è proibito consumare qualsiasi tipo di bevanda alcolica, per prevenire il crimine e promuovere la sicurezza pubblica; ai trasgressori è comminata una multa che può arrivare ad ammontare fino a 500 sterline, ed essi possono incorrere nell'arresto e, in ogni caso, nella confisca del corpo del reato.

<sup>15</sup> Tutti questi elementi paiono aver fatto sì che in Inghilterra la sottocultura dei tifosi violenti abbia smesso di usare gli stadi della nazione come veri e propri campi di battaglia.

<sup>16</sup> Garantire la sicurezza dell'utenza all'interno degli impianti sportivi, l'educazione della medesima in prospettiva futura, la sua soddisfazione globale: il tutto per ottenere la fidelizzazione della clientela abituale, ottenuta anche e soprattutto grazie al conferimento di riconoscimenti premiali in base a criteri di meritocrazia.

## 1.2 *Sporting Events Act 1985*

Il primo atto di guerra intrapreso dallo stato inglese alla violenza da stadio ha avuto la forma di una legge ordinaria.

Correva l'anno 1985. L'Inghilterra si trovava a fronteggiare, negli anni di pieno sviluppo, un fenomeno, quello dell'hooliganismo, che, lentamente ma inesorabilmente, stava diventando per le tifoserie continentali un modello da imitare.

In quello stesso anno Elisabetta II, regina oggi come allora, promulgava una legge denominata «*Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985*<sup>17</sup>». La normativa era diretta a contrastare per prima cosa il fenomeno del *binge drinking*,<sup>18</sup> un'usanza quanto mai nociva per la salute del bevitore e per quella di coloro che dallo stesso dovevano subire le molestie; essa introduceva nell'ordinamento anglosassone una casistica di reati penali ideati *ex novo*, strettamente mirati a contrastare il consumo della sostanza su autobus e treni, anche connessi al semplice possesso di bevande alcoliche nella zona limitrofa allo stadio.

Sulla base di elementi indiziari e grazie anche a prove sommarie possono essere sanzionati penalmente, a partire dal 1985: conducenti di mezzi pubblici e controllori che non si attivino per assicurare sui propri mezzi l'osservanza delle prescrizioni in vigore; persone in stato d'intossicazione alcolica all'interno di trasporti pubblici e simili; persone in stato d'intossicazione alcolica all'interno dello stadio, all'esterno e in fase di filtraggio per l'ingresso.

Il Parlamento inglese, probabilmente sfiancato dalle continue e reiterate turbative alla quiete pubblica arrecate da soggetti in stato d'intossicazione alcolica, aveva ritenuto utile sacrificare il diritto di ogni cittadino ad affrontare un processo equo e basato sul contraddittorio tra le parti in causa, l'accusa e la difesa, a favore di un'imputazione di tipo prevalentemente indiziario e che rasenta lo stampo inquisitorio.

Emerge dal testo di legge una forte volontà repressiva delle istituzioni statali inglesi, arrivate al punto di sacrificare diritti fondamentali dei propri sudditi<sup>19</sup> per

<sup>17</sup> Il titolo è programmatico di quella che, da quel momento in avanti, sarebbe stata la prima crociata del Regno inglese nei confronti di soggetti devianti e indesiderati, perlomeno in luoghi pubblici. I lavori preparatori allo *Sporting Events Act* denotavano quale fosse l'obiettivo della legge in esame: «Emanare delle norme che permettano di sanzionare penalmente chi: provoca o permette che sia possibile il trasporto pubblico (mezzi pubblici e trasporto ferroviario) di persone in evidente stato d'intossicazione alcolica e dirette a manifestazioni sportive; trasporta sui suddetti mezzi pubblici sostanze alcoliche; possiede le suddette sostanze o altri artifici in grado di provocare danneggiamenti o turbare il normale svolgimento delle manifestazioni sportive». Il consumo di bevande alcoliche era considerato dai tifosi come una sorta di rito tribale, un modo di reciproco approccio. Il consumo smodato di bevande alcoliche per alcuni *hooligan* trascendeva la valenza tribale del gesto, per poi divenire un mezzo atto a diminuire le inibizioni, utile a lasciarsi trasportare, anche senza freni, dalle emozioni del *frame* rappresentato dalla partita di calcio in programma. La normativa in esame è stata recuperata attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo web [www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/57/contents/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/57/contents/enacted) (agosto 2013). *Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985*, Her Majesty's Stationery Office (di seguito, per brevità, HMSO), London, 1985.

<sup>18</sup> Letteralmente: «bere a dismisura» o «bere smodato».

<sup>19</sup> Appunto il diritto a un equo processo disciplinato da norme di legge e basato sul principio del contraddittorio.

estirpare in modo definitivo la piaga dell'intossicazione alcolica, considerata all'epoca la causa della devianza sotto culturale di tipo *hooligan*.

### 1.3 La disciplina del *Public Order Act 1986*<sup>20</sup>

Promulgata la normativa di cui al paragrafo precedente e in attesa dei risultati auspicati sul campo della prevenzione,<sup>21</sup> nell'anno seguente, il 1986, il Governo inglese sottoponeva al Parlamento una proposta di legge dalla portata generale.<sup>22</sup>

La prima parte della normativa (*Part I*) introduce *ex novo* alcune fattispecie di reato nell'ordinamento penale anglosassone, tra le quali i reati di: sommossa (*Section 2*), disordini violenti (*Section 3*), rissa (*Section 4*), incitamento alla violenza e spaurimento (*Section 5*), molestie, provocazione d'allarme o di disagio (*Section 6*).

La seconda parte del *Public Order Act* detta norme atte a disciplinare lo svolgimento dei cortei e, più in generale, degli assembramenti pubblici di masse: sono fornite prescrizioni atte a regolare il corretto svolgimento di tali manifestazioni; sono dettate condizioni generali affinché le stesse ottengano le autorizzazioni legali necessarie; sono vietate alcune riunioni in pubblico.

La terza parte appare, probabilmente, la più illuminata, poiché tesa a sanzionare le persone colpevoli del reato di discriminazione razziale.<sup>23</sup> Introdotta la definizione e il significato del concetto di "odio razziale", l'*act* elenca una nutrita casistica di «atti destinati, o che possono fomentare, l'odio razziale<sup>24</sup>», disciplinando in maniera contestuale l'apparato sanzionatorio penale introdotto per punire chi

<sup>20</sup> La normativa in esame è stata recuperata, come la precedente, attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo web [www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents/enacted) (agosto 2013). *Public Order Act*, HMSO, London, 1986.

<sup>21</sup> Il governo inglese si era preoccupato di non fare passare inosservata la portata preventiva dello *Sporting Events Act*, una legge alquanto repressiva: sanzioni pecuniarie elevate e decisamente penalizzanti avrebbero scoraggiato quasi sicuramente la pratica del consumo smodato di bevande alcoliche prima, durante e dopo lo svolgimento di manifestazioni sportive.

<sup>22</sup> Le discussioni circa l'opportunità o meno di una legge del genere furono pressoché nulle, essendo ancora viva nella mente di tutti, classe dirigente in particolare, l'immagine dei decessi avvenuti in Belgio, allo stadio Heysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni 1985. Il testo di legge in commento, dalla portata generale, era stato ideato per garantire l'ordine pubblico in qualsiasi situazione, non solamente nelle occasioni di rischio legate allo svolgimento di manifestazioni sportive.

<sup>23</sup> Quella della superiorità di razza è stata una credenza strumentalizzata e cavalcata da diverse correnti di pensiero, anche politiche, che hanno fatto del populismo dilagante uno strumento di raccolta e consolidamento di consenso, elettorale come intellettuale. Particolarmente avvertita, era poi, negli anni in esame, la problematica dell'odio razziale sui campi sportivi, soprattutto in quelli adibiti alla pratica calcistica, odio che investiva tanto i giocatori quanto gli spettatori. Odio razziale che, anche oggi, continua a resistere a ogni tentativo di estirpazione.

<sup>24</sup> Tali sono: l'uso di parole razziste, il comportamento discriminatorio, l'esposizione di materiale razzista in pubblico (*Section 18*); la pubblicità o la distribuzione di materiale scritto incitante o pubblicizzante il razzismo (*Section 19*); la recitazione in pubblico di commedie o opere razziste o discriminatorie (*Section 20*); la distribuzione, la mostra o la riproduzione di registrazioni discriminatorie (*Section 21*); la trasmissione o la programmazione della visione di tali comportamenti discriminatori in servizi via cavo (*Section 22*).

propaganda, inneggia a o fomenta il sentimento di odio.

Infine, la sezione ventiduesima, contenuta nella terza parte della normativa in commento, pone una norma che ha contribuito, in maniera indiretta o meno, a sferzare l'ingrossamento delle fila dei tifosi violenti. In Inghilterra costituisce fattispecie di reato la pubblica diffusione via cavo di programmi che includano scene visive o suoni «minacciosi, abusivi o insultanti<sup>25</sup>». Nel caso in cui tali immagini abbiano comunque diffusione mediatica, in spregio alle regie leggi, è disposto che a farne le spese sia in primo luogo il soggetto addetto alla programmazione della rete via cavo, cioè il direttore o l'editore del servizio televisivo incriminato (Art. 22, lett. a), *Public Order Act 1986*). La responsabilità dell'editore o del direttore dell'emittente comporta la solidarietà passiva di ogni persona che abbia prodotto o diretto il programma abusivo (Art. 22, lett. b)) e di ogni individuo che utilizzi le espressioni ingiuriose o che risulti essere l'autore dei comportamenti vietati immortalati (Art. 22, lett. c)).

Anche in questo caso, con grande lungimiranza, l'ordinamento aveva connotato il proprio intervento repressivo con tratti felicemente preventivi. Di punto in bianco, a causa del bando imposto dalle istituzioni statali, dal 1986 l'opinione pubblica inglese si trovava a occuparsi di cose diverse dalla cronaca giornaliera delle violenze operate dagli *hooligan*.

#### 1.4 Il Rapporto Taylor del 1989

Promulgate in rapida successione due leggi che avrebbero dovuto provocare una netta inversione di tendenza nella commissione dolosa di atti particolarmente molesti e classificati come reato (tra cui intossicazione alcolica dolosa, discriminazione razziale, incitamento alla violenza), la Gran Bretagna si preparava a raccogliere i frutti di un'attività tanto prolifica e ponderata.

Il fato volle che, come un fulmine a ciel sereno, il 1989 segnasse per le istituzioni un punto di non ritorno: a quell'anno risale la tragedia di Sheffield.<sup>26</sup> L'avvenimento aveva colpito duramente tutta la nazione, fungendo anche da monito per le generazioni future: qualcosa andava cambiato, e in maniera radicale.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Dimostrando in tale ambito una grande capacità di previsione, ecco che con un precetto normativo calibrato e mirato il Governo inglese eliminava le possibilità di auto-celebrazione mass mediatica ricercate da buona parte degli *hooligan* inglesi.

<sup>26</sup> Città nel cui stadio, durante una partita di coppa nazionale tra Liverpool Football Club (di qui in poi Liverpool per brevità) e Nottingham Forest Football Club (di seguito Nottingham Forest), erano decedute novantasei persone a causa del sovraffollamento di alcuni settori dell'impianto sportivo.

<sup>27</sup> In seguito ai fatti di Sheffield, su incarico del Governo era stata nominata una commissione governativa, presieduta dal giudice Taylor, al fine di svolgere un'inchiesta diretta ad accertare quali e a chi andassero imputate, se esistenti, le responsabilità dell'accaduto. L'inchiesta venne portata a termine in trentuno giorni; terminava con la redazione di un documento, *Hillsborough Stadium Disaster Inquiry report* (di qui in poi «Rapporto Taylor» o semplicemente «Rapporto» per brevità). Il documento conteneva una lucida analisi di tutto ciò che era accaduto quel giorno: al contrario di quanto avevano ipotizzato giornali e telegiornali attraverso ripetuti servizi che screditavano i tifosi dell'una o dell'altra squadra addossando loro la responsabilità dell'accaduto, Lord Taylor negava una

Ciò è effettivamente avvenuto: oggi gli stadi delle squadre calcistiche iscritte al campionato di massima serie (*Premier League*), insieme a quelli delle altre tre leghe calcistiche professionistiche sottostanti (*Championship*) del Regno Unito, sono dotati di sistemi di sicurezza perfettamente funzionali, altamente efficienti.<sup>28</sup>

Avendo individuato nella prassi degli spettatori di assistere in piedi alle partite un fattore di rischio per la sicurezza dell'utenza in generale, il Rapporto si rivolgeva a tutte le società appartenenti alle prime quattro divisioni professionistiche della lega calcistica inglese con una raccomandazione: il giudice Taylor, dopo l'attenta analisi di *pro* e contro di una prassi del genere, rimetteva alle società il compito di precludere un tale comportamento ai propri sostenitori, con l'invito ad acquisire la proprietà diretta degli impianti (anche a fini commerciali) per dotarli poi di soli posti a sedere.

In seguito a tali raccomandazioni, le società sportive hanno investito milioni di sterline in adeguamenti strutturali rispondenti ai nuovi standard di sicurezza suggeriti.<sup>29</sup>

Riguardo all'utilità del Rapporto Taylor, in un articolo pubblicato sul sito [web.footballnetwork.org](http://web.footballnetwork.org)<sup>30</sup> viene affermato che, mentre alcuni tifosi hanno lamentato che l'eliminazione di settori con posti in piedi abbia rovinato l'atmosfera alle partite, sembra chiaro che impianti con soli posti a sedere siano in primo luogo più sicuri, che in questo modo sarebbe più facile controllare gli spettatori. Sempre secondo il *network* citato, stadi con soli posti a sedere «avrebbero contribuito a far decrescere il numero di casi di teppismo calcistico, e così gli episodi di violenza all'interno dei campi da calcio sarebbero diventati quasi inesistenti; in aggiunta, i provvedimenti di arresto emessi dalla pubblica autorità per crimini collegati al calcio si sarebbero ridotti in maniera sensibile dalla fine degli anni ottanta, e le presenze allo stadio sarebbero aumentate velocemente<sup>31</sup>».

---

qualsiasi responsabilità dei *supporter* e della loro violenza. Il giudice Taylor, in netta contrapposizione con quanto affermavano molti *network* nazionali, asseriva che non si era verificato nessun episodio di violenza tra le due opposte tifoserie. Egli proseguiva affermando che quanto accaduto era dovuto solo e soltanto al sovraffollamento dei settori interessati dal disastro: migliaia di tifosi erano arrivati in ritardo presso l'impianto, a partita iniziata; l'organizzazione, incapace di fronteggiare una simile massa di persone e, oltretutto, non in possesso dei requisiti minimi di sicurezza, aveva aperto tutti i varchi dell'impianto deputati ad ospitare i tifosi del Liverpool. Le persone accalcate nelle prime file dello stadio, fatte di cemento e acciaio, schiacciate dalle spinte provenienti dalle file retrostanti erano morte per asfissia o per le fratture multiple riportate nella calca.

<sup>28</sup> A puro titolo esemplificativo si citano i dati riguardanti il sistema di sicurezza del nuovo *Wembley Stadium* di Londra: tremila *security agents* (*stewards*) impiegati in ogni partita all'interno dell'impianto; 200 telecamere a circuito chiuso. L'impianto non possiede celle di detenzione perché considerate «superflue, inutili» dai vertici della sicurezza dell'impianto. I dati sono stati ottenuti da chi scrive mediante riscontro diretto con l'addetto alla sicurezza dell'impianto di *Wembley*, intervistato nel mese di Ottobre 2012.

<sup>29</sup> Si noti: il Rapporto Taylor non era una legge ma un documento interno di carattere amministrativo.

<sup>30</sup> *Network* molto attivo in Inghilterra per quanto riguarda l'educazione civica degli utenti di impianti sportivi. Il loro motto, presente nell'intestazione del sito web, è il seguente: «*Our goal is education*».

<sup>31</sup> «*While many fans have complained that the elimination of the standing terraces has ruined the atmosphere at matches, it seems clear that all-seater stadiums are far safer as it is easier to*

### 1.5 *Football Spectators Act (1989)*<sup>32</sup>

Nello stesso anno in cui la commissione d'inchiesta presieduta dal giudice Taylor presentava al governo le problematiche riscontrate e sollevava i primissimi interrogativi, insabbiati,<sup>33</sup> riguardo alla non corretta gestione della sicurezza alla partita di Sheffield,<sup>34</sup> la *House of Parliament* si trovava ad approvare, in ossequio ai suggerimenti contenuti nel Rapporto, una legge denominata *Football Spectators Act*: normativa di carattere speciale e ideata per risolvere le molteplici questioni legate al fenomeno *hooligan*, la sottocultura maggiormente pericolosa e violenta nata e proliferata attorno a campi da calcio.

L'Inghilterra di fine XX secolo si era trovata a dover quasi rispolverare vecchi bandi medievali che proibivano il gioco del calcio, arrivando infine a promulgare una normativa che, nelle intenzioni, una volta per tutte avrebbe voluto e dovuto liberare la nazione dalla piaga della violenza degli spettatori alle manifestazioni calcistiche.

Nell'introduzione alla legge in esame, datata 16 novembre 1989, la regina Elisabetta II era riuscita a mantenere tutto il suo *aplomb* definendo il *Football Spectators Act 1989* «una legge che provvederà ad assicurare la sicurezza degli spettatori [...], e a rinforzare la disciplina dei provvedimenti che impongono restrizioni [...]»<sup>35</sup>. Questo nonostante quanto avvenuto all'*Hillsborough Stadium* di Sheffield e nonostante le martellanti campagne mass-mediatiche che addossavano

---

*manage spectators if each ticket sold is for a specific seat. All-seater stadiums have resulted in cases of football hooliganism decreasing significantly, meaning that incidents of violence inside football grounds have become ALMOST NON EXISTENTS. In addition, arrests for football-related crimes have reduced dramatically since the late 1980's whilst attendances have risen steadily».* Lord J. Taylor, *The Hillsborough Stadium disaster – The final report*, HMSO, London, 1989. Tutto il contrario di quanto, a oggi, sembrerebbe accadere in Italia: introduzione della tessera del tifoso, previsione di misure urgenti e certamente repressive, notevole calo delle presenze allo stadio con grave danno per i bilanci di quelle società che non possono usufruire della corresponsione di lauti compensi in forza della cessione di diritti televisivi di sfruttamento della propria immagine. M. DI DOMIZIO, *Misure antiviolenza e presenze allo stadio: una indagine empirica sulla serie A*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 71-82; P. GARRAFA, *Una tormentata vicenda: la tessera del tifoso*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 103-114.

<sup>32</sup> La normativa in esame è stata recuperata attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo web [www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/37/contents/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/37/contents/enacted) (agosto 2013). *Football Spectators Act*, HMSO, London, 1989.

<sup>33</sup> A tale riguardo si noti che l'attuale Primo Ministro inglese, David Cameron, dopo ben ventitré anni trascorsi senza verità ha pubblicamente ammesso le responsabilità degli agenti di polizia intervenuti quel giorno allo stadio di Sheffield; gli agenti di polizia, ha riportato Cameron, modificarono, falsandoli, ben 164 verbali e testimonianze dirette raccolte dai tifosi sopravvissuti alla morte per asfissia o stritolamento. Nei giorni seguenti alla tragedia le maggiori testate giornalistiche della nazione, «*Sun*» *in primis*, si preoccuparono di fornire credibilità ai vertici della polizia inglese, scrivendo di storie di violenza *hooligan* che si rivelarono tutte inventate.

<sup>34</sup> Si trattava della semifinale di coppa di Inghilterra, corrispondente alla nostra coppa Italia.

<sup>35</sup> Letteralmente: «*An act to provide for the safety of spectators [...], in relation to safety certificates for grounds [...], and to provide [...] the enforcement of orders imposing restriction [...]*». *Football Spectators Act 1989*, HMSO, London, 1989, 1.

agli *hooligan* al seguito di una delle due squadre finaliste la responsabilità totale di quanto accaduto. Sebbene, quindi, l'opinione pubblica fosse impegnata nell'opera di stigmatizzazione e criminalizzazione del capro espiatorio di turno, individuato nei teppisti al seguito del Liverpool,<sup>36</sup> la regina inglese riusciva ad anteporre il concetto di prevenzione a quello di repressione. L'*act* in esame non manca di introdurre una disciplina repressiva e nuovamente inasprita, ma il fatto che la prima preoccupazione della massima autorità anglosassone sia stata quella di riportare a un livello almeno tollerabile gli standard minimi di sicurezza degli impianti sportivi inglesi può sicuramente far riflettere su quali fossero le condizioni degli stessi non più tardi di venticinque anni fa.

A ragione si può affermare che la normativa in commento rappresenti la fortuna degli attuali club calcistici d'oltremania. Il legislatore inglese ha operato una suddivisione della materia trattata in quattro macro sezioni: ordine di creazione della *National Membership Scheme*;<sup>37</sup> disciplina delle autorizzazioni necessarie ad ammettere la presenza di pubblico in determinate manifestazioni calcistiche; disciplina delle partite al di fuori dell'Inghilterra e del Galles; disciplina degli ordini di restrizione.

Nella prima parte della normativa si affermava la necessità di creare una tessera – appunto la *National Membership Scheme* – che consentisse l'identificazione certa degli utenti degli impianti sportivi di tutta l'Inghilterra e del Galles.<sup>38</sup> Tuttavia i dati relativi al suo utilizzo,<sup>39</sup> uniti al forte scetticismo espresso tanto dai vertici delle Forze di polizia, quanto dallo stesso giudice Taylor, non hanno permesso di migliorarne ulteriormente la disciplina.

Alla creazione del summenzionato strumento si accompagnava l'introduzione di alcuni reati penali, con le correlate sanzioni, per il caso di «presenza non autorizzata a determinate partite». I nuovi casi di reato sanzionavano l'ingresso e la permanenza all'interno di un impianto sportivo in assenza dell'autorizzazione necessaria.<sup>40</sup> La sanzione principale consisteva in un mese di arresto ovvero in un'ammenda pecuniaria. La legge in esame inoltre, all'Art. 2, comma 4, conferiva agli agenti di polizia la speciale facoltà di arrestare chiunque ragionevolmente sospettassero essere responsabile di «presenza non autorizzata»: l'arresto è eseguibile anche in assenza di un apposito mandato della Magistratura inquirente.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Costoro, peraltro, già responsabili solo quattro anni prima del disastro allo stadio Heysel di Bruxelles.

<sup>37</sup> Una tessera obbligatoria che tutti quelli che erano intenzionati a seguire le partite della propria squadra, in casa o in trasferta, avrebbero dovuto sottoscrivere.

<sup>38</sup> Tale strumento avrebbe dovuto essere creato in tempi brevi grazie alla collaborazione della *Football Membership Authority*, un organismo creato per l'occorrenza, della *Football Association (FA)*, la lega calcistica inglese, e della *Football League*, la lega calcistica delle squadre militanti nella terza e nella quarta serie.

<sup>39</sup> Solo tredici delle novantadue squadre militanti nelle prime quattro serie maggiori inglesi ne fecero uso.

<sup>40</sup> Vale a dire l'introduzione abusiva all'interno dell'impianto sportivo: così, l'atto di scavalcare le recinzioni o l'atto di caricare il personale addetto al filtraggio per entrare in maniera abusiva diveniva un reato.

<sup>41</sup> Scopo principale della legge appena commentata, fortemente voluta e ideata dal primo ministro

### 1.6 *Football (Offences) Act (1991)*<sup>42</sup>

Anno per anno le normative si susseguivano l'una dopo l'altra, senza però produrre effetti tangibili, tali da abbattere il numero di incidenti durante le manifestazioni calcistiche. Un effetto indiretto lo avevano avuto il *Public Order Act* del 1986 e il Rapporto Taylor del 1989.

Il Rapporto in particolare aveva consigliato caldamente alle società calcistiche la revisione completa dei piani di politica aziendale, invitandole a investire somme ingenti di capitali per ottenere l'acquisizione della proprietà privata degli impianti da gioco.

Una tale sorta di controllo è effettivamente avvenuta:<sup>43</sup> insieme alla revisione delle politiche aziendali, i proprietari dei club inglesi si erano trovati d'accordo sulla necessità di re-inventare il concetto di *entertainment*, l'intrattenimento offerto ai propri affiliati.

Per evitare che la violenza rappresentasse l'unico, triste, spettacolo domenicale offerto nel proprio stadio, i padroni avevano incominciato a investire grandi quantità di denaro in ammodernamenti. Architetti a ciò chiamati predisposero la creazione di strutture d'avanguardia architettonica e artistica, confortevoli, polifunzionali. Questo processo ha poi aperto la strada per un imponente sfruttamento commerciale dei nuovi spazi ricavati: le proprietà inglesi guadagnano offrendo in locazione spazi *lounge* in cui trascorrere il tempo prima del fischio d'inizio della partita, concedendo in locazione box privati e separati dal resto delle gradinate, creando *club houses* e negozi all'interno o nelle strette adiacenze dell'impianto stesso.<sup>44</sup>

---

inglese Margaret Thatcher, era quello di rendere possibile l'identificazione di ogni hooligan e, quindi, di impedire agli stessi futuri, nuovi ingressi negli impianti sportivi. Un sistema del genere incontrò tuttavia le resistenze delle Forze di polizia e di buona parte del mondo accademico; per tale motivazione non è mai stato reso completamente operativo, né tantomeno obbligatorio.

<sup>42</sup> La normativa in esame è stata recuperata attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo [web.legislation.gov.uk/ukpga/1991/19/contents/enacted](http://web.legislation.gov.uk/ukpga/1991/19/contents/enacted) (agosto 2013). *Football Offences Act*, HMSO, London, 1991.

<sup>43</sup> Ogni società calcistica inglese militante nelle prime quattro leghe, oggi, è proprietaria del proprio impianto da gioco e dallo sfruttamento commerciale dello stesso riesce a incamerare somme importanti. In Italia la situazione è la seguente: una sola squadra è proprietaria dell'impianto casalingo ("Juventus Stadium" in Torino, di proprietà della Juventus Football Club); un impianto era di proprietà di una squadra dichiarata fallita nel 2005 ("Stadio Città del Tricolore" in Reggio nell'Emilia, gestito da curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Reggio Emilia, in questo momento assegnato in locazione alla Associazione Calcio Reggiana 1919, militante in Lega Pro, e all'Unione Sportiva Sassuolo Calcio, neopromossa in Serie A). Tutti gli altri stadi d'Italia sono di proprietà del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) oppure del relativo Comune di appartenenza. Quasi tutte le squadre italiane, invece che produrre reddito dallo sfruttamento commerciale dell'impianto da gioco, devono pagare canoni di affitto alle amministrazioni pubbliche proprietarie per l'uso del medesimo.

<sup>44</sup> Questi i numeri concernenti lo stadio di Wembley: lo stadio della nazionale inglese possiede 116 *executive boxes* (i corrispondenti italiani sono definiti "palchetti d'onore") di capienza da 5 fino a 20 posti ognuno, 98 postazioni di cucina suddivise tra bar e ristoranti, un ristorante posto a ridosso della tribuna autorità con 19.000 posti a sedere. All'interno dell'impianto sono stati posti anche otto letti d'ospedale per garantire l'attività di pronto soccorso.

Tutto ciò è stato possibile grazie ai ricavi prodotti dalla vendita di prodotti commerciali ufficiali<sup>45</sup> ma, soprattutto, grazie agli introiti generati dall'adeguamento dei prezzi di vendita dei tagliandi necessari ad assistere alle partite:<sup>46</sup> gli adeguamenti vennero pagati, anche e soprattutto, grazie all'aumento dei prezzi. Questo, in maniera parallela, contribuì a determinare l'allontanamento dagli stadi inglesi di una grossa fetta di pubblico, perlopiù appartenente alla *rough working class* meno abbiente che, statisticamente parlando,<sup>47</sup> rappresentava il bacino d'utenza maggiormente colpito dalla deriva violenta del tifo.<sup>48</sup>

A tutto il 1990, ad ogni modo, gli atti d'intemperanza dei tifosi in Inghilterra non erano ancora cessati del tutto. Si rese quindi necessaria, nel 1991, la promulgazione di una legge speciale, *Football (Offences) Act*, con l'introduzione, ancora una volta, di specifici reati da stadio<sup>49</sup> nell'ordinamento inglese.

Le nuove fattispecie di reato introdotte furono: il lancio di missili sul terreno di gioco o sulle gradinate (Art. 2, lett. a) e lett. b), *Football (Offences) Act*); la partecipazione a cori di natura oltraggiosa o a sfondo razziale (Art. 3, lett. a) e lett. b)); l'invasione di campo, o invasione di aree dello stadio presso le quali non si fosse accreditati (Art. 4).

### 1.7 *Police Act 1997: la nascita del National Criminal Intelligence Service (NCIS)*<sup>50</sup>

Dal 1991 a tutto il 1996 non fu necessario introdurre correttivi alle leggi in vigore.

L'anno 1992 aveva salutato la nascita di un nuovo corpo d'*intelligence* al servizio della polizia del Regno Unito, l'«unità nazionale sulle droghe e gli stupefacenti<sup>51</sup>», corpo che, nel 1997, attraverso una legge ordinaria (*Police Act*) veniva rinominato «Servizio nazionale di intelligence contro il crimine» (*National*

<sup>45</sup> Per esempio, gli stadi di Chelsea (*Stamford Bridge*), Arsenal (*Emirates Stadium*), Fulham (*Craven Cottage*), Tottenham Hotspurs Football Club (*White Hart Lane*) possiedono un negozio ufficiale all'interno o nelle immediate vicinanze.

<sup>46</sup> In breve tempo i prezzi dei biglietti quasi quadruplicarono.

<sup>47</sup> Stando alle fonti pubblicate in E. DUNNING, P. MURPHY, J. WILLIAMS, *The roots of football hooliganism. An historical and sociological study*, Routledge & Keagan Paul Ltd. Publishing, London – New York, 1988.

<sup>48</sup> Chi non poteva più permettersi il tagliando di accesso allo stadio semplicemente sarebbe rimasto al bar, o da qualunque altra parte, a seguire la partita dalla televisione. Coincidenza o meno, coloro i quali non potevano più permettersi il biglietto, spesso e volentieri, furono proprio gli *hooligan* più accaniti.

<sup>49</sup> La norma si estendeva ai soli territori di Inghilterra e Galles. In Scozia e Irlanda del Sud, ormai da qualche tempo, l'hooliganismo aveva ceduto il posto a un tifo di deriva pittoresca, dai tratti marcatamente festosi e carnevaleschi; l'Irlanda del Nord non vantava un particolare passato calcistico né una radicata tradizione di spettatori al seguito del gioco del calcio, e non si segnalavano situazioni tali da rendere necessaria l'adozione di prescrizioni simili nel territorio suddetto.

<sup>50</sup> La normativa in esame è stata reperita attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo web [www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/50/contents/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/50/contents/enacted) (agosto 2013). *Police Act*, Her Majesty's Stationery Office, London, 1997.

<sup>51</sup> *National Drugs Intelligence Unit*.

*Criminal Intelligence Service* – NCIS) e dotato di appositi poteri per contrastare il sorgere di svariati reati, tra cui quelli legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti, i reati c.d. da stadio e quelli di natura finanziaria.<sup>52</sup>

Il NCIS era incaricato di ottenere, immagazzinare e analizzare informazioni al fine di operare attività di controspionaggio criminale,<sup>53</sup> supportando le Forze di polizia della Gran Bretagna e il Servizio di polizia nord-irlandese; facilitare alle suddette Forze di polizia lo svolgimento delle rispettive attività di controspionaggio criminale.

Le funzioni attribuite al NCIS erano essenzialmente quelle di porre in essere attività di controspionaggio criminale, di analizzare le informazioni ottenute nell'espletamento delle attribuzioni delegate, di fornire le conoscenze necessarie alle Forze di polizia della nazione, una volta analizzate e verificate le informazioni ottenute. L'organo è stato sciolto nel 2003; le sue funzioni e poteri sono stati parzialmente delegati a un nuovo organismo denominato *Serious Organised Crime Agency* (SOCA).

### 1.8 *Football (Offences and Disorder) Act 1999*<sup>54</sup>

Grazie all'introduzione delle normative analizzate nei precedenti paragrafi, frutto di una sapiente operazione di bilanciamento tra esigenze repressive e necessità di prevenzione, generale e speciale, mutava la fisionomia del pubblico alle partite di calcio, specialmente da un punto di vista sociale. L'obbligo di assistere alle partite in posizione composta e non eretta, il divieto di comportarsi in maniera indecorosa o discriminatoria, il divieto di introdurre all'interno degli stadi bevande alcoliche, uniti ad attenti controlli ai varchi d'ingresso degli impianti, alla minaccia di sanzioni certe, al divieto di divulgare via etere scene di violenza e, soprattutto, a politiche di prezzi sempre meno accessibili alle classi disagiate,<sup>55</sup> tutti questi elementi uniti insieme hanno fatto in modo che la piaga del tifo facinoroso in Inghilterra, da

<sup>52</sup> «An act [...] in the course of the prevention or detection of serious crime; [...] to make provision about the administration and the organization of the police; to repeal certain enactments about rehabilitation of offenders; and for connected purposes». Questo il tenore della relazione introduttiva alla legge in oggetto. Police Act 1997, cit.

<sup>53</sup> Soprattutto tramite la predisposizione e l'utilizzo di agenti infiltrati all'interno delle bande e delle organizzazioni criminali.

<sup>54</sup> La normativa in esame è stata recuperata attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo web [www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/21/contents/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/21/contents/enacted) (agosto 2013). *Football (Offences and Disorder) Act*, HMSO, London, 1999.

<sup>55</sup> L'aumento dei prezzi dei tagliandi necessari ad accedere agli impianti era stato la conseguenza diretta della diminuzione della capienza negli impianti sportivi, dovuta all'adeguamento di ogni impianto alle nuove prescrizioni che richiedevano soli posti a sedere, e delle scelte imprenditoriali finalizzate all'acquisto della proprietà degli stadi da parte delle rappresentanze di vertice dei club calcistici. I finanziamenti pubblici erogati dallo stato inglese si erano infatti limitati a coprire le spese che le squadre avevano dovuto sostenere per adeguare i propri impianti alla normativa vigente, prima tra tutte la necessità di installare costosi sistemi di videosorveglianza (*Closed Circuit Television* - CCTV) e videoregistrazione, sale monitor, celle interne allo stadio atte ad assicurare la pronta detenzione di coloro che venivano arrestati in flagranza di reato.

allarme primario, divenisse un fenomeno percepito dall'opinione pubblica come sporadico, ben controllato dalle autorità e per questo meno allarmante, duramente sanzionato dalle istituzioni statali.

La promulgazione di una nuova legge, *Football (Offences and Disorder) Act 1999*, si rese necessaria all'indomani della chiusura dei campionati mondiali di calcio del 1998 disputati in Francia.

L'introduzione di una legge speciale era parsa doverosa in seguito all'esplosione di nuovi focolai di violenza che avevano avuto come protagonisti i tifosi inglesi al seguito della nazionale in terra transalpina.

Di nuovo, il legislatore inglese accompagnava alla volontà di repressione una spiccata capacità di previsione e prevenzione.<sup>56</sup>

La prima parte della legge in commento ha modificato il precedente *Football Spectators Act (1989)* a dieci anni di distanza dalla sua entrata in vigore: è stata conferita all'autorità giudiziaria la possibilità di emettere un provvedimento di divieto di accesso (anche di portata internazionale) nei confronti dell'autore di reato, su segnalazione anonima da parte degli spettatori vicini o in seguito ad arresto ad opera del personale di polizia presente all'interno e all'esterno dell'impianto. Il provvedimento autoritativo menzionato, *banning order*,<sup>57</sup> può essere emesso dall'autorità giudiziaria anche sulla base del semplice convincimento che la sua adozione faciliterebbe la prevenzione di atti di violenza o disordini connessi alle manifestazioni calcistiche. La durata del provvedimento varia secondo il grado di colpevolezza del reo, accertato con sentenza di condanna passata in giudicato (Art. 4, *Football (Offences and Disorder) Act 1999*); nella migliore delle ipotesi può oscillare da un minimo di tre a un massimo di sei anni.

Per reati più gravi il *banning order* internazionale si estende da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci. L'ordinamento inglese ha fatto della certezza della pena il proprio alfiere.

La normativa ha sostituito il precedente termine di due ore utili ai fini dell'arresto in stato di flagranza c.d. differita con un termine nuovo e dilatato, corrispondente alle ventiquattro ore precedenti l'inizio della gara fino alle ventiquattro successive al termine della medesima.

A ciascun *banning order* l'autorità giudiziaria emittente può aggiungere, allorquando ne ravvisi la necessità, prescrizioni aggiuntive<sup>58</sup> che il condannato è tenuto ad osservare (Art. 3, *Football (Offences and Disorder) Act 1999*).

La seconda parte della normativa in esame disciplina il *banning order* nazionale, quello valido solo all'interno dei confini di Inghilterra e Galles. La durata

<sup>56</sup> La norma in oggetto, promulgata il 27 luglio 1999, si compone di tre macro-sezioni: disciplina dei *banning orders* internazionali; disciplina dei *banning orders* interni; normativa procedurale e di raccordo.

<sup>57</sup> Si tratta, in sostanza, di un provvedimento amministrativo ordinatorio che inibisce al destinatario l'ingresso negli impianti sportivi, in patria o all'estero.

<sup>58</sup> La normativa non precisa quali siano queste prescrizioni aggiuntive; in assenza di precisi riferimenti si potrebbe ipotizzare il conferimento di un potere discrezionale pieno in capo all'autorità giudiziaria nel prevedere ulteriori obblighi a carico del condannato.

del provvedimento di bando interno (Art. 8, comma 2) è stabilita in un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre.

A chiusura dell'impianto globale del *Football (Offences and Disorder) Act 1999* si collocano alcune norme procedurali e d'integrazione, statuizioni tese a modificare, migliorandola, la disciplina sanzionatoria di comportamenti discriminatori o di esternazioni razzialmente discriminatorie.<sup>59</sup> Con l'introduzione dell'Art. 9 all'interno del *Football (Offences and Disorder) Act*, oltre all'attività del «prendere parte», è punito anche l'atto di «istigare» comportamenti indecorosi, discriminatori o violenti. L'art. 9, comma 3, punisce l'offesa razzista perpetrata dal singolo,<sup>60</sup> circostanza fino ad allora irrilevante ai fini dell'imputazione penale del prevenuto.

### 1.9 Il *Football (Disorder) Act del 2000*<sup>61</sup>

L'attenta attività di produzione normativa in terra britannica aveva fatto sì che quello dei tifosi violenti diventasse, a tutto il 2000, un problema considerato risolto, una piaga debellata con il migliore dei vaccini disponibili: una legislazione dura ma, sostanzialmente, equa e bilanciata.

Al di fuori dell'Inghilterra però, era un dato di fatto, turme di hooligan continuavano a offrire il peggiore prodotto che la terra natia potesse vantarsi di esportare. I campionati calcistici europei del 2000 disputati nei Paesi Bassi e in Belgio avevano consegnato al mondo intero, in diretta globale, immagini nitide di quello che, secondo le autorità competenti, era stato definito come un problema risolto, cioè quello dei teppisti inglesi in azione.<sup>62</sup>

Terminata la competizione europea senza particolari glorie per la selezione nazionale inglese e con l'ingombrante realtà del tifo violento da tornare a contrastare, l'Inghilterra avvertiva la responsabilità e la necessità di reprimere la nascita e l'assembramento di gruppi di persone violente intorno ad un evento sportivo di

<sup>59</sup> In particolare, venivano modificati il *Public Order Act* del 1986 e il *Football Spectators Act* del 1989.

<sup>60</sup> La normativa del 1989, infatti, si preoccupava di punire solo la collegialità dei tifosi razzisti, lasciando un vuoto normativo per l'atto compiuto dal singolo in via autonoma.

<sup>61</sup> *Football (Offences and Disorder) Act*, HMSO, London, 2000. La normativa in esame è stata recuperata attraverso il sito internet del Governo inglese, all'indirizzo [web.legislation.gov.uk/ukpga/2000/25/contents/enacted](http://web.legislation.gov.uk/ukpga/2000/25/contents/enacted) (agosto 2013).

<sup>62</sup> Soprattutto nella città belga di Charleroi. Nelle ore immediatamente precedenti la partita Inghilterra – Germania le opposte tifoserie, riunite nella piazza della città belga, erano entrate in contatto. Gli scontri si erano protratti per ore, rendendo necessario l'intervento delle Forze di polizia che, con l'ausilio di carri armati e idranti ad alta potenza, erano riuscite a riportare la situazione sotto controllo solo a notte fonda. In merito, si veda il filmato di cui all'indirizzo [web.youtube.com/watch?v=xtOXiQToz64](http://web.youtube.com/watch?v=xtOXiQToz64) (agosto 2013). Così si esprimeva, in un lapidario commento riguardo a quanto accaduto quel giorno, Roy Hattersley, giornalista del *The Guardian*, in un articolo dal titolo *Catastrophe at Charleroi* pubblicato il 20 giugno del 2000 e reperito all'indirizzo [web della testata www.theguardian.com/football/2000/jun/20/euro2000.sport1](http://web.theguardian.com/football/2000/jun/20/euro2000.sport1) (agosto 2013): «*The sceptred isle has become the home of hooligans - a country which breeds drunken louts who the government is unable or unwilling to control*». R. HATTERSLEY, *Catastrophe at Charleroi*, *The Guardian*, London, (June 2000).

festa. Ancora una volta, alle evidenti mancanze educative sofferte da tifosi devianti l'ordinamento anglosassone aveva risposto attraverso lo strumento legislativo. Il giorno 28 luglio 2000, dopo soli quindici giorni di *iter* parlamentare, era stata approvata una legge denominata *Football (Disorder) Act*.

La normativa introduceva nuove figure di reato in ambito calcistico, imponendo una serie di obblighi in capo alle società sportive indicate come prime responsabili dell'educazione e del buon portamento della propria utenza.

Era così implementata la disciplina dei *banning orders*:<sup>63</sup> da misura sanzionatoria, la natura del provvedimento in questione veniva mutata in quella di misura di prevenzione.<sup>64</sup> Da allora, qualsiasi comportamento deviante attuato all'interno dello stadio o nelle immediate adiacenze, dalle ventiquattro ore precedenti la gara fino alle ventiquattro successive, è considerato un crimine connesso allo svolgimento della manifestazione in programma; in quanto tale, è considerata legittima l'immediata espulsione del colpevole dall'impianto sportivo ad opera degli steward<sup>65</sup> o, nei casi più gravi, la detenzione<sup>66</sup> dello stesso all'interno di apposite celle di pronta reclusione,<sup>67</sup> di cui ogni stadio doveva essere dotato.<sup>68</sup> Un *banning order* può essere emesso anche in caso di denuncia, e a tale scopo i servizi di polizia hanno attivato un "numero verde" a servizio del cittadino e dello spettatore non deviante.<sup>69</sup>

Erano aggravate le pene per alcune figure tipiche di reato, sono state create nuove fattispecie di reato ed è stata modificata, in parte, la disciplina procedurale previgente in materia.

La lista dei comportamenti illeciti a causa dei quali l'autorità giudiziaria competente è legittimata a infliggere il provvedimento del *banning order* è stata ampliata grazie alle previsioni contenute nell'emendamento 21D, che ha sostituito *in toto*, ampliandolo con nuove previsioni di reato (ben nove), il contenuto della

<sup>63</sup> Quei provvedimenti amministrativi che l'autorità giudiziaria era legittimata a emettere nei confronti delle persone fermate per crimini commessi in occasione o durante lo svolgimento di manifestazioni calcistiche.

<sup>64</sup> Art. 14, comma 2, *Football (Disorder) Act 2000*: «If the court is satisfied that there are reasonable grounds to believe that making a banning order would help to prevent violence or disorder at or in connection with any regulated football match, it must make such an order in respect of the offender». *Football (Disorder) Act 2000*, HMSO, London, 2000.

<sup>65</sup> Personale responsabile della gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo.

<sup>66</sup> Emendamento n. 21A, *Football Spectators Act 1989*: «un poliziotto è legittimato a trattenere l'autore del reato in custodia, fornendo allo stesso una motivazione scritta, [...] per un lasso di tempo non maggiore di quattro ore; nel caso in cui al fermo provveda un ispettore o un suo superiore tale periodo di tempo è innalzato fino ad un massimo di sei ore».

<sup>67</sup> Celle, interne all'impianto stesso, che ogni club aveva dovuto costruire per ottenere il certificato di abilitazione a disputare il campionato di calcio.

<sup>68</sup> In caso di arresto con necessità di detenzione il reo può essere trattenuto fino all'arrivo del personale di polizia, che poi lo trarrà di fronte ad un magistrato per sostenere un processo e accertarne le responsabilità, se sussistenti.

<sup>69</sup> Chiunque voglia farlo, può, in maniera totalmente anonima, comporre il numero in questione per segnalare all'autorità competente l'occorrere di comportamenti non consoni o criminali, contribuendo così ad assicurare l'ordine e la correttezza all'interno del proprio stadio.

*Schedule 1*, un'appendice allegata al *Football Spectators Act 1989*.

In particolare è stato considerato reato, da quel momento in avanti: «l'atto di praticare o incitare alla violenza, anche nel momento in cui la persona o le persone coinvolte si trovino in viaggio ovvero durante il trasporto in occasione della partita»; «l'atto di violare la proprietà privata ovvero di danneggiarla, commesso dal reo in occasione dei suoi spostamenti per recarsi alla manifestazione sportiva»; «l'atto di usare, trasportare o detenere in maniera illegale armi, proprie o improprie, e artifici pirotecnici, in occasione degli spostamenti necessari a recarsi al luogo della manifestazione sportiva».

Gli emendamenti da lett. n) a lett. u) riprendevano la casistica dei reati tipici da stadio introducendo il concetto del «periodo rilevante». È ora consentito al personale di polizia l'arresto, e all'autorità giudiziaria la contestuale emissione di un *banning order*, di persone indiziate di aver commesso un reato connesso allo svolgimento di una manifestazione sportiva nelle 24 ore precedenti o successive la stessa, anche in luoghi diversi da quello ospitante la manifestazione.

La normativa in questione ha poi introdotto nuove figure di reato legate agli spostamenti dei tifosi, le cosiddette *trasferte*.

Particolarmente repressiva è risultata la previsione inserita dall'emendamento 14E - 3. Ogni provvedimento di bando, salvo casi particolari in cui l'autorità giudiziaria competente non ne ravvisi l'inutilità, può contenere una prescrizione aggiuntiva limitativa del diritto alla libera circolazione del prevenuto,<sup>70</sup> poiché le persone soggette a provvedimento di bando dagli impianti sportivi sono tenute, in caso di partite programmate all'estero, a consegnare i propri passaporti alla stazione di polizia indicata nel provvedimento medesimo.<sup>71</sup>

All'interno del *Football (Disorder) Act* è stata inserita un'altra previsione, aspramente criticata dall'opposizione di allora ma passata indenne al vaglio parlamentare, approvata dall'assemblea legislativa senza sostanziali emendamenti. Dal giorno 28 luglio 2000 in avanti è legittimo emettere provvedimenti di bando dagli impianti sportivi a carico di persone «genericamente coinvolte in precedenza in manifestazioni di violenza» o le quali abbiano provocato «disordini o incidenti, in qualunque luogo del Regno Unito».<sup>72</sup> Ne discende che anche le persone solo genericamente coinvolte in episodi di violenza ampiamente intesi – anche il comportamento d'incitamento o di apologia è stato ugualmente considerato reato – possono essere colpite dal provvedimento di ritiro temporaneo del passaporto in caso di partite all'estero, e ciò anche nel tutt'altro che infrequente caso in cui al prevenuto non interessi recarsi all'estero per seguire dal vivo la partita programmata.

Il provvedimento di bando, come modificato da ultimo dalla normativa in oggetto, oltre ad essere dotato di efficacia internazionale può essere emesso dalla

<sup>70</sup> Clausola che era risultata particolarmente invisa ai rappresentanti dell'opposizione del tempo.

<sup>71</sup> Così facendo, in maniera probabilmente arbitraria e in contrasto con quanto statuito nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo e del Cittadino, l'ordinamento inglese intendeva interrompere il processo di esportazione del malcostume teppistico *made in U.K.* operato dagli stormi di tifosi violenti che da qualche anno a quella parte avevano eletto l'Europa a terreno di conquista.

<sup>72</sup> Emendamento 14B.

competente autorità giudiziaria anche in assenza di precedente condanna. A tale proposito il *Football (Disorder) Act* ha statuito che il magistrato, nel procedere all'emissione del bando, debba considerare una serie di fattori,<sup>73</sup> potendo comunque emetterlo allorquando ne ravvisi l'idoneità a prevenire episodi di violenza o disordini, durante la partita o nelle sue immediate adiacenze, prima e dopo lo svolgimento della stessa.

L'eventuale condanna penale per reati da stadio può essere impugnata dalla difesa dell'imputato, ma la reiezione del gravame comporta il raddoppio della pena inflitta in primo grado (raddoppio del periodo di reclusione ovvero dell'ammenda).

## 2. La legislazione italiana

L'attività legislativa dei competenti organi istituzionali italiani in materia di contrasto alla devianza sotto culturalmente violenta dei tifosi calcistici si è indirizzata seguendo le linee guida tracciate dal binomio vincente di prevenzione e repressione.<sup>74</sup>

L'esperienza italiana, a differenza di quella inglese, ha però dovuto affrontare la tragicità di alcune emergenze in tempi più recenti rispetto a quelli che hanno portato in Inghilterra alla redazione del Rapporto Taylor e alla decisa volontà d'inversione di rotta manifestata da tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio anglosassone.<sup>75</sup>

Ben diversi sono i risultati ottenuti dai due modelli analizzati, sia da un punto di vista effettivo (efficacia delle norme introdotte nell'ordinamento), sia da un punto di vista economico, in termini, cioè, di sfruttamento monetario del prodotto calcio e di ritorno d'immagine.

Rimaneggiata, modificata, emendata, e, poi approvata; nuovamente, discussa e infine bilanciata, la normativa anti violenza italiana ha introdotto due strumenti indicati come idonei a perseguire il duplice fine della repressione e della prevenzione di fenomeni violenti ricorrenti all'interno degli impianti sportivi italiani e di altri luoghi<sup>76</sup> frequentati dagli ultras calcistici. Si allude alla misura di polizia del Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive (DASPO) e al provvedimento con cui si può disporre l'obbligo di comparizione innanzi ai competenti uffici di pubblica

---

<sup>73</sup> Tra cui per esempio: la precedente presenza del reo davanti ad una corte giudiziaria inglese; l'eventuale esistenza di un provvedimento di esilio o di allontanamento forzato da un qualsiasi paese o stato del Regno; l'evenienza che il reo sia già stato espulso da uno stadio in seguito a comportamento non corretto; l'esistenza di materiale video che testimoni la presenza del reo dentro all'impianto sportivo. *Football (Disorder) Act 2000*, HMSO, London, 2000.

<sup>74</sup> Certezza della pena, accompagnata da misure atte a favorire la creazione e lo sviluppo d'infrastrutture e di modelli sani, che facessero da supporto e da esempio al mondo del pallone e a tutto ciò che attorno ad esso gravitava, non ultimo ai tifosi.

<sup>75</sup> Forse, per tale motivo, la legislazione italiana più recente si caratterizza per un marcato repressivismo e una parallela, seppur scarsa, attività di studio del fenomeno della deriva violenta di alcune frange del tifo; esigenza bilanciata, nelle intenzioni, in nome di una pronta ed efficace risposta offerta alla collettività dalle istituzioni.

<sup>76</sup> Quali ad esempio le piazzole di sosta degli autogrill, le stazioni ferroviarie e le immediate vicinanze degli stadi.

sicurezza (c.d. obbligo di firma) in occasione delle partite della squadra del cuore.<sup>77</sup>

Entrambi i provvedimenti, rientranti nella categoria delle misure di prevenzione,<sup>78</sup> sono diretti a neutralizzare la pericolosità di quei soggetti che, in occasione di manifestazioni agonistiche, si rendono responsabili di turbative dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Insieme alle misure di prevenzione repressive, parallelamente, sono state riconosciute alcune esigenze di prevenzione generale. A tale proposito, il Ministro dell'Interno, nel 2009, ha introdotto la tessera del tifoso (ora Fidelity Card): uno strumento che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto facilitare la fidelizzazione e la progressiva responsabilizzazione dei tifosi ma che, tuttavia, è stato criticato dagli addetti ai lavori<sup>79</sup> e decisamente osteggiato dai gruppi organizzati di tifosi.<sup>80</sup>

Ciò nonostante, se si analizzano i dati statistici<sup>81</sup> in relazione, per esempio, al quadriennio 2004/2005 – 2007/2008,<sup>82</sup> è evidente la progressiva e costante riduzione del numero degli scontri e dei feriti in occasione di manifestazioni sportive. Dai 914 agenti di polizia feriti nel corso della stagione sportiva 2003-2004 si è arrivati ai 200 feriti del campionato 2007/2008, con un sensibile e incoraggiante decremento percentuale del 78% delle situazioni a rischio. Tra le fila dei tifosi si passa dai 338 feriti ufficiali del campionato 2004/2005 ai 161 della stagione 2007/2008: anche in questo caso si evidenziava un buon calo del fenomeno violento, in misura percentuale maggiore al 50%. Da 1.027 incontri con incidenti denunciati nella stagione sportiva 2003/2004 il numero totale calava a 228 nella stagione 2007/2008, il 79% in meno in soli 5 anni.<sup>83</sup>

---

<sup>77</sup> Tale misura ha comportato la necessità di risolvere alcuni problemi interpretativi rilevanti, tra cui quello di individuare un termine entro il quale poter esercitare il diritto di difesa da parte del prevenuto. P. GARRAFA, *Misure anti violenza nello sport e diritto di difesa: nuove sollecitazioni della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol 7, n. 2, 2011, 13-29.

<sup>78</sup> F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione*, Giappichelli, Torino, 2006; F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione personali nel Codice Antimafia, in materia di stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive*, Giuffrè, Milano, 2012.

<sup>79</sup> Contro la tessera del tifoso si sono alzate le voci di allenatori (Marcello Lippi, Renzo Ulivieri, Zdenek Zeman), presidenti (Maurizio Zamparini, Urbano Cairo), calciatori (Daniele De Rossi, Francesco Totti, Fabrizio Miccoli, Angelo Palombo), uomini di spettacolo (Beppe Grillo, Claudio Amendola, Cristiano Militello), giornalisti (Massimo Fini), politici (Paolo Cento) e lo stesso presidente dell'Union of European Football Associations (da qui in avanti UEFA per brevità), Michel Platini. P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, cit.

<sup>80</sup> Molti gruppi organizzati, tra i quali quelli al seguito di Lazio, Atalanta e Ternana, decidevano di sciogliersi come gesto di estrema protesta; il giorno 25 agosto 2010, 500 ultras dell'Atalanta contestavano direttamente il Ministro Maroni, intervenuto personalmente ad un convegno alla "Berghem Fest", Bergamo (BG).

<sup>81</sup> Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, *No alla violenza negli stadi*. Campagna sociale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in tema di violenza negli stadi, e alla diffusione di una sana cultura sportiva, Roma, 4 marzo 2009.

<sup>82</sup> Questi gli ultimi dati statistici ufficiali a disposizione.

<sup>83</sup> Tra i moventi maggiormente ricorrenti nell'ambito del fenomeno deviante in oggetto, la volontà di arrivare allo scontro fisico con la tifoseria opposta (69%); in caso d'impossibilità di contatto, la seconda quota più alta di incidenti si verificava, a tutto il 2008, a causa del forte sentimento di astio sofferto nei confronti delle Forze dell'ordine da una buona fetta di tifosi ultras.

In rapporto al biennio 2006-2008 erano in calo anche i provvedimenti repressivi emessi dall'autorità giudiziaria italiana nei confronti dei tifosi violenti. Le persone sottoposte a provvedimento di arresto convalidato ammontavano a 292, 23% in meno rispetto alla stagione sportiva precedente (che aveva contato 378 individui arrestati).

Il totale delle persone denunciate al termine della stagione calcistica 2007/2008 si è attestato a 999 unità: anche in questo caso, il dato denuncia una leggera diminuzione (-12%) rispetto alla stagione precedente, nel corso della quale le persone denunciate erano state 1.129.

I dati in possesso dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (di seguito, per brevità, ONMS) e pubblicati dallo stesso riportavano che, dalla stagione calcistica 2003/2004 e fino a quella 2007/2008, a più di 10.000 persone appartenenti al mondo ultras è stato notificato un provvedimento di DASPO ex Art. 6, Legge n. 401/1989.

A tutto il 2008 le persone sottoposte al provvedimento succitato erano ben 1.465. Risultati statistici alla mano, tanto è stato fatto – soprattutto sul fronte della repressione – e tanto ancora resta da fare.

In particolare, alcune perplessità sono state sollevate circa la reale utilità della Fidelity Card: la tessera era stata pensata come strumento di fidelizzazione obbligatoria, a disposizione di tifosi dichiaratamente estranei al fenomeno della violenza sotto culturale di tipo ultras e perciò disposti a fornire le proprie generalità alla propria società sportiva ai fini del rilascio della tessera di abbonamento. Una tale forma di fidelizzazione avrebbe dovuto premiare il tifoso virtuoso ma, a tutt'oggi, nel confronto con le iniziative commerciali e premiali adottate in Inghilterra, la realtà italiana potrebbe essere definita gravemente deficitaria.<sup>84</sup>

## 2.1 *La Legge 13 dicembre 1989, n. 401, «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di manifestazioni sportive»<sup>85</sup>*

Sul finire del movimentato ventennio intercorrente tra il 1970 e il 1990 anche l'Italia cominciava ad avere bisogno di maggiore sicurezza alle manifestazioni sportive, calcio in particolare.<sup>86</sup> La domanda fu prontamente veicolata da diversi mass media nazionali e, nel 1989, il legislatore italiano, con lo strumento di una legge ordinaria,<sup>87</sup> per la prima volta intervenne per arginare la pratica del giuoco e delle scommesse clandestine (c.d. totonero), insieme a quella delle continue turbative arrecate al

<sup>84</sup> P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, cit.; P. GARRAFFA, *Una tormentata vicenda: la tessera del tifoso*, cit.; M. DI DOMIZIO, *Misure antiviolenza e presenze allo stadio: una indagine empirica sulla serie A*, cit.

<sup>85</sup> Legge 13 dicembre 1989, n. 401, in Gazz. Uff. n. 294 del 18 dicembre 1989.

<sup>86</sup> M.F. CORTESI, *Misure antiviolenza negli stadi. D.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41*, IPSOA, 2007.

<sup>87</sup> Legge 13 dicembre 1989, n. 401, cit. Tra i firmatari della legge: Giulio Andreotti (Presidente del Consiglio) e Giuliano Vassalli (Ministro di Grazia e Giustizia).

regolare svolgimento delle competizioni agonistiche da parte di alcuni spettatori particolarmente turbolenti.

La normativa antiviolenza vera e propria, prima nel panorama italiano, è quella tratteggiata a partire dall'Art. 6, «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche». Il Parlamento italiano ha conferito all'autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre provvedimenti di divieto d'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche; la sanzione è irrogabile nei confronti di chi si rechi allo stadio in possesso di armi improprie ovvero a carico delle persone condannate o denunciate per aver partecipato, in maniera attiva, a episodi di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive.

A discrezione dell'autorità competente, il provvedimento di divieto di accesso può essere inflitto anche nei confronti di chi inciti o inneggi alla violenza per mezzo di grida o tramite affissione o esposizione di cartelli, scritte e striscioni. La violazione del divieto era punita con l'arresto, da un minimo di tre mesi fino ad un anno.

In caso di arresto in flagranza per reato commesso in occasione di manifestazioni sportive, l'autorità giudiziaria, insieme al provvedimento di remissione in libertà, di concessione della sospensione condizionale della pena o di sentenza, può indicare prescrizioni aggiuntive per integrare il provvedimento di divieto emesso.

Obiettivo prevalente della Legge 401/89 pareva quello di porre un argine, sotto la minaccia di una consistente sanzione penale<sup>88</sup> e del contestuale provvedimento di divieto di accesso, ai reati che tipicamente all'epoca si consumavano all'interno degli impianti sportivi: invasione di campo, scavalco di recinzioni per entrare nell'impianto senza avere acquistato il titolo necessario; reato di porto, introduzione ed esplosione, anche al fine di arrecare danno a terzi all'interno dell'impianto, di materiale pirotecnico; porto abusivo di armi da taglio, da punta o comunque atte ad offendere.

L'apparato normativo in oggetto ha subito di recente diversi adattamenti legislativi, i più importanti dei quali introdotti dal Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8, e dalla sua successiva conversione in Legge 4 aprile 2007, n. 41.

## 2.2 *Interventi in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa: Legge 205/93*<sup>89</sup>

Nel 1993 il Presidente della Repubblica Italiana, a causa della straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa allora vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni d'intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita, procedeva a promulgare la c.d. "Legge Mancino".<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Oltre all'arresto erano previste pene pecuniarie fino trecentomila lire, cifra non corrispondente, in relazione al potere di acquisto, agli odierni 150 euro.

<sup>89</sup> La normativa in esame è stata rinvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 148 del 26.6.1993.

<sup>90</sup> Decreto Ministeriale 27 aprile 1993 convertito in Legge n. 205/93 ("Misure urgenti in materia di

Applicate al mondo del calcio, le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione del decreto, prima, e della legge di conversione, poi, volevano sortire l'effetto di condannare la pratica del razzismo negli stadi, allora piuttosto dilagante: erano all'ordine del giorno e reiterate le condotte di discriminazione xenofoba che avevano come protagonisti alcuni pseudo-tifosi di squadre di calcio, ideologie professate soprattutto dai gruppi politicamente inquadrati nell'estrema destra.<sup>91</sup>

L'Art. 1, L. 205/93, punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonda idee basate sul concetto di supremazia razziale ovvero commetta, o inciti terzi a commettere, atti di discriminazione di stampo xenofobo. La sanzione può essere elevata fino a un massimo di quattro anni nei confronti di chi, per gli stessi motivi o in ossequio alle stesse credenze, ricorra alla violenza, o inciti terzi a ricorrervi, per motivi di odio razziale.

Con la sentenza definitiva di condanna, il reo può essere accessoriamente condannato, in alternativa o cumulativamente:<sup>92</sup> a rientrare nella propria dimora ad un'ora stabilita e a non uscirne prima di una determinata; alla sanzione accessoria della sospensione della licenza di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione, per un periodo massimo di un anno; ad essere impossibilitato ad effettuare attività di propaganda elettorale, oppure può essere costretto a prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.<sup>93</sup>

L'Art. 2 della legge in commento vieta l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche a quelle persone che vi si rechino con emblemi, simboli o scritte inneggianti o incitanti alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. La sanzione comminata ai trasgressori prevede la pena dell'arresto da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.

Sono previste, all'Art. 3, alcune circostanze aggravanti del reato<sup>94</sup> in presenza

---

discriminazione razziale, etnica e religiosa") con il regolamento introdotto dal Decreto Ministeriale 4 agosto 1994 n. 569.

<sup>91</sup> Era ben presente nella mente di tutti, per esempio, l'episodio dell'impiccagione di un fantoccio nero e della contestuale affissione di bandiere con la croce uncinata o il fascio littorio, avvenuto nella curva dei tifosi dell'Hellas Verona Football Club lo stesso anno.

<sup>92</sup> Art. 1 *bis*, L. 205/93.

<sup>93</sup> Tale ultima attività, contenuta nella previsione di cui all'Art. 1 *bis*, lett. a), L. 205/93, è stata regolamentata in un secondo momento per mezzo dell'Art. 1, Decreto Ministeriale 4 agosto 1994, n. 569. L'articolo in esame dispone che l'attività non retribuita a favore della collettività possa consistere in: a) opere di restauro e manutenzione di immobili, anche privati, danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di stampo xenofobo; b) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; c) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile (aiuti in caso di calamità naturali, incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo); d) impiego in opere a tutela di flora e fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; e) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.

<sup>94</sup> Queste le aggravanti: «1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per

delle quali alla sanzione principale è aggiunta la misura di prevenzione prevista dall'Art. 6, L. 401/89, ossia il provvedimento di DASPO per un periodo di cinque anni. Inoltre, in caso d'indagini per tale forma aggravata di reato, è accordato alle Forze di polizia giudiziaria il potere di eseguire perquisizioni e sequestri preventivi su alcuni immobili,<sup>95</sup> oppure nei luoghi usati come deposito o rifugio per attività connesse o funzionali alla commissione del reato aggravato.

Il testo normativo in esame, così come approvato dal Parlamento italiano nel 1993, testimonia la netta opposizione delle istituzioni ai fenomeni del razzismo e della xenofobia, entrambi all'epoca dilaganti. Contro tali pratiche, considerate figlie del malcostume e dell'ignoranza, il Parlamento ha inteso promulgare un *corpus* normativo alquanto repressivo, corredato dalla previsione di pene accessorie obbligatorie che mirino a favorire la rieducazione morale del reo, il suo corretto reinserimento sociale e la sua responsabilizzazione, anche e soprattutto mediante procedimento di avvicinamento e identificazione con le vittime della propria precedente attività discriminatoria. A ciò sono rivolte le attività non retribuite a favore della collettività individuate con il Decreto Ministeriale 4 agosto 1994, n. 569.

### 2.3 *La Legge 24 febbraio 1995, n. 45*<sup>96</sup>

Il giorno 29 gennaio del 1995 trovava la morte a causa di ferita d'arma da taglio, inferta durante alcuni scontri tra tifosi al di fuori dell'impianto sportivo di Marassi in Genova, un giovane tifoso genoano di nome Vincenzo Spagnolo.

Il Decreto Legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche era convertito d'urgenza in legge.

Il Decreto n. 717/94 avrebbe dovuto rappresentare la pronta risposta delle istituzioni italiane alla barbarie praticata da alcuni tifosi soliti recarsi allo stadio armati di tutto punto.

L'Art. 6 della normativa antiviolenza allora vigente, la L. 401/1989, veniva sostituito integralmente<sup>97</sup> da una previsione molto più dettagliata e articolata. Erano mutate le modalità di espressione del fenomeno deviante, e mutava la disciplina legislativa atta a favorirne il contrasto.

---

finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà».

<sup>95</sup> Quegli immobili all'interno dei quali l'autorità giudiziaria ragionevolmente ritenga siano celebrate riunioni a sfondo discriminatorio.

<sup>96</sup> La normativa in esame è stata rinvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 47 del 25.2.1995, all'indirizzo web [www.guritel.it](http://www.guritel.it); ultima consultazione 28 novembre 2012.

<sup>97</sup> Questo il testo del novellato Art. 6, L. 401/1989: «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o

#### 2.4 *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi: il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e successive modifiche*<sup>98</sup>

A quasi tre anni di distanza dall'entrata in vigore della Legge Mancino (L. 205/93), l'allora Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana decideva di sottoporre al vaglio parlamentare un insieme di norme prettamente tecniche, riguardanti le regole di sicurezza da rispettare per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi. In tale prospettiva era promulgato un Decreto Ministeriale, il D.M. 18 marzo 1996.

Privo dei correttivi apportati dai legislatori successivi,<sup>99</sup> il Decreto suddetto mancava di dettare una disciplina specifica e destinata alla regolamentazione degli impianti sportivi adibiti alla pratica calcistica. Alcuni articoli specifici introducevano un insieme di norme dettagliate da osservare affinché fosse assicurato in ogni impianto

---

che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. 2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive. 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione. 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate. 7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche».

<sup>98</sup> Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, in Gazz. Uff. n. 85, supplemento ordinario n. 61, dell'11 aprile 1996.

<sup>99</sup> Su tutti, quelli inseriti dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005, «Modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi».

un sistema di vie di uscita efficiente e anti-panico,<sup>100</sup> insieme alla progettazione di un percorso di vie di fuga e di smistamento.<sup>101</sup>

Al passo con i tempi si era dimostrato, invece, l'Art. 18 («Dispositivi di controllo degli spettatori»). In ogni impianto con capienza superiore a un dato numero,<sup>102</sup> la legge impone l'operatività di un sistema interno di videosorveglianza che consenta, da un locale predisposto e presidiato da addetti interni, l'osservazione della zona adibita al pubblico pagante e della zona dei varchi d'ingresso. Un tale sistema di videosorveglianza a circuito chiuso permette la registrazione d'immagini che, in caso di reati, potranno essere utilizzate dagli inquirenti a scopo probatorio, utili all'arresto in differita.

A fronte della situazione di globale arretratezza in cui versava<sup>103</sup> la maggior parte degli impianti sportivi della penisola italiana, l'Art. 22 del Decreto in commento prevedeva la possibilità di derogare alle prescrizioni in oggetto. Qualora, infatti, a causa di situazioni particolari ed eccezionali, i responsabili degli impianti non avessero avuto la possibilità di adeguarsi agli standard di sicurezza, veniva attribuito al Prefetto del luogo interessato il potere di concedere l'apertura dell'impianto in deroga alla normativa vigente, assumendosi egli le responsabilità di una scelta del genere e, comunque, non senza aver individuato misure alternative, idonee ad assicurare agli impianti un grado di sicurezza almeno equivalente.

Tale facoltà di deroga è stata ampiamente utilizzata e lo è tuttora, stante il persistente, endemico, stato di arretratezza strutturale, architettonico e logistico sofferto dagli impianti sportivi italiani ad eccezione di poche realtà virtuose.<sup>104</sup>

Nel 2005 il Ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu, con Decreto,<sup>105</sup> ha provveduto a mettere mano al D.M. 18 marzo 1996, modificandone sensibilmente la disciplina.

Norme specifiche sono state dettate per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti in cui si disputano incontri di calcio.<sup>106</sup>

Il Decreto «Pisanu» impone in primo luogo alle società utilizzatrici dell'impianto di attuare la separazione fisica tra la zona adibita a ospitare gli spettatori e la zona in cui si svolge l'attività sportiva.<sup>107</sup> Prescrive, inoltre, misure atte a

<sup>100</sup> Art. 8, D.M. 18 marzo 1996: «Sistema di vie di uscita».

<sup>101</sup> Art. 9, D.M. 18 marzo 1996: «Distribuzione interna».

<sup>102</sup> Numero elevato a 10.000 unità dal recente D.M. 6 giugno 2005.

<sup>103</sup> E probabilmente, a quasi vent'anni di distanza, versa tuttora.

<sup>104</sup> A. PEDICINI, T. TIANI, *Lo sport e le risorse finanziarie nell'Unione Europea: l'inquadramento della disciplina a favore della costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 8, n. 1, 2012, 53-85.

<sup>105</sup> Decreto Ministeriale 6 giugno 2005, «Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi» (c.d. Decreto «Pisanu»).

<sup>106</sup> Art. 13, il quale inseriva nel D.M. 18 marzo 1996 l'articolo 19 *ter*.

<sup>107</sup> Il nuovo Art. 6 *bis* introdotto dal D.M. 6 giugno 2005 al D.M. 18 marzo 1996 così recita: «La separazione tra la zona spettatori e la zona di attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso: a) installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10m [...]; b) realizzazione di un fossato [...]; c) realizzazione di un dislivello [...] tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva».

produrre la separazione fisica tra i tifosi delle due squadre<sup>108</sup> e istituendo nuove aree di sicurezza e varchi di accesso all'impianto.

Tali modifiche, presentate come innovative, si sono dimostrate non al passo con le misure caldegiate in Inghilterra dal Rapporto Taylor e attuate in maniera solerte dalle maggiori società calcistiche anglosassoni.<sup>109</sup> È singolare il fatto che, avendo a disposizione l'esempio offerto dalla tradizione inglese in tema di sicurezza negli impianti sportivi, soprattutto i risultati ottenuti dalla stessa, il legislatore italiano del 2005 abbia scelto di rimanere ancorato al passato.

Il D.M. in esame detta norme tecniche che, in sostanza, assicurano agli utilizzatori degli impianti sportivi un livello di sicurezza minore rispetto a quello disponibile.<sup>110</sup>

Analizzato dal punto di vista della ricerca di prevenzione generale, il Decreto «Pisanu» si segnala per una positiva novità: la creazione del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS): un organismo coordinato da un funzionario di polizia (nominato dal Questore del luogo in cui l'impianto è ubicato), composto da un rappresentante del corpo dei Vigili del Fuoco, da un dipendente della società calcistica proprietaria o locataria dell'impianto sportivo, addetto alla funzione di «delegato per la sicurezza», da un rappresentante del Servizio Sanitario, da un rappresentante dei vigili urbani e da un dipendente della società calcistica impiegato come responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio. Il Decreto prescrive che il GOS si riunisca periodicamente in composizione collegiale e, comunque, sempre alla vigilia degli incontri casalinghi.<sup>111</sup>

Alle società proprietarie o utilizzatrici dell'impianto è affidato il compito di predisporre locali idonei e ottimali a ospitare la presenza del GOS al fine di permettere, tramite la supervisione dell'ordine e della sicurezza del pubblico, il regolare svolgimento dell'evento.<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Art. 7 introdotto dal D.M. 18 marzo 1996 dal D.M 6 giugno 2005: «[...] gli impianti [...] devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. [...] Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a: a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro; b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie di uscita».

<sup>109</sup> L'esempio offerto dal calcio italiano rendeva ancora necessari, secondo il Ministro, sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività fisica al fine di assicurare la pacifica fruizione dello spettacolo a tutti i presenti.

<sup>110</sup> E raggiungibile, molto probabilmente, con provvedimenti diversamente ponderati.

<sup>111</sup> Queste le attribuzioni riservate al GOS: verificare la predisposizione delle misure organizzative dell'evento (soprattutto se, in relazione all'evento, sono state disposte prescrizioni/limitazioni o previsti particolari accorgimenti); vigilare sulla corretta attuazione di un piano idoneo a mantenere le condizioni standard di sicurezza all'interno dell'impianto sportivo; adottare, in caso di necessità, iniziative necessarie a superare situazioni critiche e di emergenza.

<sup>112</sup> Art. 7, introdotto nel D.M. 18 marzo 1996 dal D.M 6 giugno 2005: «[...] devono essere previsti: a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale

2.5 *Il Decreto Legge 20 agosto 2001 n. 336, «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive»<sup>113</sup>*

Verificatasi, nel 2001, una nuova ondata estiva di fenomeni devianti di matrice ultras, il Governo della Repubblica italiana, in seguito alle delibere adottate in sede di Consiglio dei Ministri, lo stesso anno ha emanato un Decreto Legge (il n. 336/2001) dal titolo programmatico: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive».<sup>114</sup>

Con undici giorni di studio alle spalle, il governo Berlusconi, deciso a reprimere con celerità e fermezza i nuovi episodi di turbativa arrecati all'ordine pubblico dagli ultras italiani,<sup>115</sup> presentava alle camere del Parlamento il Decreto n. 336/2001 per la sua successiva discussione e approvazione. Il provvedimento in esame si componeva di tre articoli.

Il primo articolo proponeva l'introduzione di alcuni correttivi da apportare alla normativa antiviolenza allora in vigore.<sup>116</sup> Era nuovamente modificato l'Art. 6, Legge n. 401/89, e, in particolare, era ampliata la categoria dei possibili destinatari del DASPO: dal 20 agosto 2001 in poi chi avesse ricevuto una denuncia o avesse subito una condanna per determinati reati,<sup>117</sup> ovvero chi avesse preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze avesse incitato, inneggiato o indotto

---

di P.S. designato [...]; b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate; c) spazi idonei per l'informazione degli spettatori al fine di garantire la conoscenza del "Regolamento d'uso" [...].».

<sup>113</sup> Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito in Legge 19 ottobre 2001, n. 377, in Gazz. Uff. n. 245 del 20 ottobre 2001.

<sup>114</sup> Decreto poi convertito nella Legge 19 ottobre 2001, n. 377.

<sup>115</sup> Così recitava il preambolo della legge in commento: «Il presidente della Repubblica [...] ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, particolarmente nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di calcio previsto per la fine del mese di agosto, all'adozione di misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi che hanno determinato, nella scorsa stagione sportiva ed anche in recenti competizioni agonistiche, gravi e ricorrenti episodi di violenza [...]». Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito in Legge 19 ottobre 2001, n. 377, in Gazz. Uff. n. 245 del 20 ottobre 2001.

<sup>116</sup> E cioè la Legge n. 401/1989.

<sup>117</sup> Art. 4, commi 1 e 2, L. 110/75: «[...] non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona»; Art. 5, Legge n. 152/75: «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino»; art. 6 *bis*, introdotto dalla normativa in seguito.

alla violenza, avrebbe potuto essere sanzionato con provvedimento di divieto di accesso negli impianti sportivi, provvedimento valido per un periodo massimo di tre anni.<sup>118</sup> Nei casi più gravi il Questore poteva corredare il provvedimento di un'altra prescrizione: il destinatario del divieto di accesso avrebbe potuto vedersi imposto il gravoso onere di comparire, una o più volte ed in orari indicati, in un ufficio di polizia contestualmente allo svolgimento della manifestazione vietata, al fine di dimostrare la propria corretta osservanza al divieto ricevuto. Tale prescrizione,<sup>119</sup> una volta proposta dal pubblico ministero entro 48 ore dall'accaduto, sarebbe stata sottoposta a ordinanza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte avrebbero cessato di avere efficacia nel caso in cui il pubblico ministero non avesse avanzato la richiesta di convalida, oppure nel caso in cui il giudice non avesse concesso la stessa nei termini di legge.

Fissata la durata massima del provvedimento di DASPO in tre anni, esso sarebbe stato prontamente revocato o almeno modificato nel caso in cui fossero mutate le condizioni che ne avevano giustificato l'emissione.

Il provvedimento di urgenza intendeva predisporre una sanzione penale per coloro i quali avessero trasgredito al precetto contenuto nel provvedimento di divieto di accesso: arresto da tre a diciotto mesi e possibile applicazione di misura coercitiva implicante obbligo di comparizione personale, *ex artt.* 282 e 283 c.p.p. davanti all'autorità di pubblica sicurezza, in determinati giorni della settimana e in determinate ore, per un periodo non superiore a tre anni.

Il decreto n. 336/2001 ha aggiunto un articolo, il n. 6 *bis*, alla Legge n. 401/89. L'Art. 6 *bis*, L. 401/89, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche, essendo questi i comportamenti che arrecavano il maggior disturbo al regolare svolgimento delle gare.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque lanci verso il terreno di gioco oggetti o corpi contundenti, di qualsiasi sorta e idonei ad arrecare offesa alla persona, sarà punito con la reclusione da un minimo di sei mesi fino a un massimo di tre anni. La pena della reclusione, per i medesimi motivi, sarà comminabile anche nei confronti di chi ponga in essere il comportamento in oggetto nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano a competizioni agonistiche.

A chiusura delle modifiche apportate dal Decreto n. 336/2001 all'impianto globale della Legge n. 401/89, l'Art. 1, lett. g), stabilisce la procedibilità con rito direttissimo per ogni reato commesso in occasione, a causa o nelle immediate vicinanze di manifestazioni agonistiche, evitando in tal modo la congestione

---

<sup>118</sup> La legislazione precedente puniva solo chi si fosse recato allo stadio in possesso di armi improprie, ovvero le persone condannate o denunciate per aver partecipato, in maniera attiva, a episodi di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive. Il divieto di accesso poteva essere inflitto, a discrezione dell'autorità competente, anche nei confronti di chi avesse incitato, o inneggiato, alla violenza, per mezzo di grida o tramite affissione o esposizione di cartelli e scritte.

<sup>119</sup> Fortemente limitante il diritto alla libera circolazione del cittadino.

burocratica dei tribunali penali ordinari.

Il successivo Art. 2, D.M. n. 336/2001, provvede ad aggravare la pena prevista dall'Art. 4, comma 3, L. n. 110/75 per i reati di porto abusivo di armi proprie o improprie.<sup>120</sup> L'aumento di pena è giustificato dall'aver commesso il fatto nel corso o in occasione di competizioni agonistiche, quelle che dovrebbero rappresentare un momento di aggregazione spontanea e non un'occasione per dare sfogo a sentimenti bellicosi.

A un mese e ventinove giorni esatti dalla sua approvazione, nuovamente sul presupposto di una straordinaria necessità e urgenza, il Decreto Legge n. 336/2001 era convertito in Legge con alcuni emendamenti.

In sede di conversione è stato ampliato ulteriormente il novero dei potenziali destinatari del DASPO: la Legge n. 377/2001 indica ora come tali anche le persone condannate, pur con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, non più, quindi, solo le persone denunciate o condannate con sentenza passata in giudicato per particolari reati legati alla turbativa di manifestazioni sportive.

Sulla base di una discussione circa l'esattezza e la portata del termine competizione agonistica, questa espressione è stata sostituita dai membri del Parlamento con la più precisa definizione di manifestazioni sportive.

Sono state riconosciute eventuali esigenze lavorative del prevenuto. Nell'irrogare la misura coercitiva della comparizione personale, il giudice competente dovrà tenere conto dell'attività lavorativa dell'invitato al fine di non rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'espletamento della stessa.

Senatori e Deputati hanno concordato sulla necessità di inasprire la pena prevista in caso d'inosservanza al provvedimento di divieto di accesso: all'arresto è stata sostituita la pena della reclusione, sempre da tre a diciotto mesi, insieme a una multa fino a tre milioni di vecchie Lire.

La previsione di cui all'Art. 6 *bis*, L. 401/89, è stata cambiata radicalmente: è considerato reato il porto, l'utilizzo e il lancio sul terreno da gioco di materiale pirotecnico, razzi e bengala; chiunque infranga la norma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto derivi un qualsiasi danno alle persone – anche di lieve entità – oppure se il fatto causi la sospensione, il ritardo nell'inizio della competizione agonistica o la cancellazione della medesima.

---

<sup>120</sup> La Legge n. 110 del 1975 prevede l'arresto da un mese ad un anno, e l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila per chiunque, senza autorizzazione, porti fuori dalla propria abitazione armi, mazze ferrate, bastoni, sfollagente, noccoliere. Il nuovo articolo 6*bis*, l. 401/89, punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono [...] lanci o utilizzi, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala [...] ovvero bastoni, mazze, [...] oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. È previsto un generico aumento di pena per il trasgressore che, con il suo comportamento antisociale, causi un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è invece aumentata fino alla metà (e quindi fino ad un massimo di 6 anni di reclusione) se dal fatto derivi un danno alle persone. M.F. CORTESI, *Misure antiviolenza negli stadi. D.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41*, op.cit., 9; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, Bologna, 2009.

Il possesso di razzi o bengala è sanzionato con l'arresto da tre a diciotto mesi e con un'ammenda fino a un milione di Lire. Il reato che sanziona l'invasione di campo genericamente intesa<sup>121</sup> comporta al trasgressore colto in flagranza l'arresto fino a sei mesi, ovvero il pagamento di un'ammenda fino a due milioni di Lire.

2.6 *Il Decreto Legge 24 febbraio 2003 n. 28, «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»<sup>122</sup>*

Il legislatore, nel 2003, doveva constatare il fallimento del proprio progetto.

Si rendeva quindi, nuovamente, necessario il ricorso allo strumento del Decreto Legge; presentato dal governo Berlusconi sul presupposto di una straordinaria necessità e urgenza, stante la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il Decreto Legge n. 28/2003 riordinava la disciplina procedurale dell'arresto eseguibile in flagranza di reato e introduceva il concetto di flagranza «differita».

Il D.L. 28/2003 andava a modificare la disciplina del previgente Art. 8, L. 401/1989, prevedendo l'introduzione del comma 1 *ter*: a partire da quell'anno, quando non sia possibile procedere all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, è comunque considerato in flagranza di reato chi, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerga con evidenza il fatto commesso, ne risulti l'autore; ciò a condizione che l'arresto non sia compiuto, stando al testo originario poi emendato, oltre il tempo necessario alla sua identificazione o, comunque, non oltre le trentasei ore dall'accaduto.

Il giorno 24 aprile del 2003 il Decreto n. 28 era presentato alle camere e, con alcune integrazioni ed emendamenti, era convertito nella Legge n. 88/2003.

Introdotta l'Art. 6 *ter*, «Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive<sup>123</sup>», all'interno dell'impianto della Legge n. 401/89, la disciplina sanzionatoria di comportamenti penalmente rilevanti in occasione di manifestazioni sportive risultava integrata e inasprita ulteriormente.

L'Art. 7 *bis*, comma 1, L. 401/89, conferisce ai Prefetti d'Italia, in caso di urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il potere di disporre il differimento ad altra data della manifestazione programmata al fine di assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.<sup>124</sup>

<sup>121</sup> Come tale la normativa intende il superamento indebito di una recinzione o separazione dell'impianto.

<sup>122</sup> La normativa in esame è stata rinvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 95 del 24.4.2003, all'indirizzo internet [www.guritel.it](http://www.guritel.it), ultima consultazione 28 novembre 2012.

<sup>123</sup> Questo il dettato normativo dell'articolo in questione: «Art. 6 *ter*: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 a 500 euro».

<sup>124</sup> Nel caso in cui opti per il differimento, il Prefetto deve consultarsi con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e con i rappresentanti del CONI e del Ministero per i beni e le attività culturali.

I commi da 1 a 7 dell'Art. 1 *quater* dettano, invece, alcune norme tecniche la cui osservanza è demandata alle società sportive calcistiche dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del Decreto. Si prevede in capo alle stesse, qualora la capienza dell'impianto sia maggiore alle diecimila unità, l'obbligo di dotare i tagliandi di accesso all'impianto di numeri identificativi. L'inosservanza a tale disposizione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo variabile da un minimo di euro 2.582 ad un massimo di 10.329. Il comma 2, in particolare, impone la realizzazione di varchi per l'ingresso dotati di *metal detector* utili a individuare strumenti atti a offendere; i varchi di accesso, dotati dei c.d. tornelli, sono presidiati da personale qualificato incaricato di vigilare sul rispetto delle norme.

Le società che non si conformino al dettato normativo possono essere sanzionate amministrativamente con un'ammenda oscillante da un minimo di 5.164 euro a un massimo di 25.822. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, in caso d'inosservanza agli obblighi di legge alle società utilizzatrici dell'impianto possono essere revocate le concessioni per l'utilizzo e lo sfruttamento commerciale degli stadi.

All'interno e all'esterno degli impianti le società utilizzatrici, di concerto con le varie proprietà, hanno dovuto installare strumenti di registrazione video-fotografica delle aree riservate al pubblico.<sup>125</sup>

Negli stessi impianti, a norma dell'Art. 1 *quater*, comma 4, va assicurata la separazione fisica dei sostenitori delle rispettive squadre, al fine di prevenire eventuali contatti o tentativi di invasione del terreno di gioco.

Nel caso in cui le società emettano un numero di biglietti superiore alla capienza massima dichiarata dell'impianto o del singolo settore interessato da sovraffollamento è elevata sanzione amministrativa pecuniaria a loro carico, oscillante tra un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 150.000.

Nuove sanzioni sono previste (Art. 1 *quinquies*) anche a carico di chi occupi indebitamente percorsi di smistamento del pubblico creando pericolo per la sicurezza, ovvero a carico di chi si introduca in maniera indebita all'interno dell'impianto, sprovvisto di regolare tagliando di accesso.

A tutto il 2005, tuttavia, si doveva registrare la perdurante situazione d'inadeguatezza sofferta dalla maggior parte degli impianti calcistici della penisola italiana. Per tale motivo, all'interno della Legge 17 agosto 2005, n. 168, era introdotta una deroga fino al giorno 30 giugno 2007. Entro tale data le società utilizzatrici si sono dovute adeguare, in maniera definitiva, a tutte le prescrizioni imposte per assicurare un livello soddisfacente di fruibilità dell'impianto in condizioni di sicurezza.

---

<sup>125</sup> In caso d'inosservanza alla suddetta disposizione, prevista dall'Art. 1 *quater*, comma 3, Legge n. 88/2003, è elevata sanzione amministrativa a carico della società utilizzatrice: da 10.329 a 51.645 euro. La medesima sanzione è prevista in caso d'inosservanza alle prescrizioni di cui al successivo comma 4.

## 2.7 *La Legge 17 ottobre 2005 n. 210*<sup>126</sup>

Nel 2005, a fronte di nuovi e reiterati episodi di tifo violento,<sup>127</sup> il Governo Berlusconi ha emendato ulteriormente la disciplina della Legge n. 401/89. Dapprima per mezzo di un Decreto Legge (D.L. 17 agosto 2005 n. 162); poi con la successiva Legge di conversione (L. 210/2005), che ha stravolto quasi completamente il contenuto del precedente decreto.<sup>128</sup> Molte previsioni sono rimaste inapplicate, nell'immediato e anche a lungo termine.<sup>129</sup>

In primo luogo la normativa in oggetto ha modificato, ampliandole, le previsioni di cui all'Art. 6, L. 401/1989. È stata conferita all'autorità giudiziaria la facoltà di irrogare nei confronti del condannato, del denunciato o del beneficiario di sospensione condizionale della pena, un provvedimento di divieto di accesso negli impianti sportivi anche di natura internazionale.<sup>130</sup> Il catalogo dei reati il cui addebito avrebbe comportato anche l'irrogazione di tale provvedimento rimaneva sostanzialmente intatto. Le modifiche integratrici apportate al quinto comma dell'Art.6, L. 401/89, hanno invece reso possibile l'addebito di responsabilità nei confronti del prevenuto non solo sulla base di documentazione video fotografica anche successiva al fatto, ma anche grazie ad altri elementi oggettivi.<sup>131</sup>

L'ultima modifica apportata all'Art. 6 della legge 401/1989 conferisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di richiedere al pubblico ministero l'irrogazione di DASPO, in caso di reati connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, anche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

La Legge n. 210 ha modificato in parte anche la disciplina dell'Art. 6 *bis*, L. 401/89. È stata prevista l'aggravante dell'aver provocato – attraverso il lancio di materiale pericoloso, lo scavalco e l'invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive – un danno alle persone, reato punito con la previsione di un generico aumento di pena base; la pena aumenta fino alla metà quando, posto in essere il fatto tipico, il comportamento dell'agente abbia causato il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva programmata.

<sup>126</sup> Legge 17 ottobre 2005, n. 210, in Gazz. Uff. n. 242 del 17 ottobre 2005.

<sup>127</sup> P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, cit..

<sup>128</sup> Il Decreto Legge 162/2005 si componeva di quattro articoli; l'intestazione della legge di conversione (L. 210/2005) così recitava: «Gli articoli nn. 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente [...]».

<sup>129</sup> «In particolare, quelle in materia di videosorveglianza analiticamente dettate dal Ministero dell'interno con D.M. del 6 giugno 2005 (che prevedeva, per gli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori, l'installazione di sistemi di ripresa a circuito chiuso all'interno degli stadi e nelle aree circostanti, la predisposizione di un apparato di regia ed una sala di controllo, la dotazione di strumentazioni varie e sofisticate, etc.)». P. CALABRÒ, op. ult. cit..

<sup>130</sup> Parallelamente è stata prevista una condizione di reciprocità, la cui validità è estesa a tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea: le stesse disposizioni si applicano a quelle persone che, diffuse all'estero con validità internazionale del provvedimento di divieto, avessero violato tale prescrizione in Italia.

<sup>131</sup> Una previsione piuttosto generica e quanto mai soggetta al potere discrezionale degli inquirenti.

Già all'epoca cominciava a essere utilizzato lo strumento del Regolamento d'uso dell'impianto sportivo,<sup>132</sup> della cui effettiva osservanza è incaricato il personale privato a servizio della società calcistica. Il legislatore del 2005 si è preoccupato di fornire protezione agli steward. L'aggiunta di un nuovo articolo, n. 6 *quater*, alla legge n. 401/89 ha allargato al personale privato addetto alla sorveglianza del pubblico e dell'impianto la tutela offerta ai pubblici ufficiali dagli Artt. 336 e 337 c.p..<sup>133</sup>

La disciplina contenuta nella L. 210/2005 ha parzialmente modificato anche la disciplina del D.L. 28/2003,<sup>134</sup> al fine di contrastare il fenomeno del c.d. bagarinaggio e assicurare la pronta e certa identificazione di tutti gli spettatori degli impianti sportivi nel caso in cui si renda necessario. A tale proposito, l'Art. 1 *sexies*, D.L. 28/2003, dispone che a chiunque, non appartenente alla società organizzatrice dell'evento e quindi in maniera abusiva, sia sorpreso nell'atto di cedere a terzi o vendere titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione, nelle sue immediate vicinanze ovvero nei luoghi interessati alla sosta, al trasporto o al transito degli spettatori, sia comminata sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra i 2.500 e i 10.000 euro. Tale sanzione è aumentata fino alla metà, fino ad un massimo di euro 15.000, se il «bagarino» sia sorpreso nell'atto di vendere i titoli abusivi a un prezzo maggiore rispetto a quello praticato dalla società organizzatrice. Anche nei confronti di questi soggetti, infine, è possibile ottenere l'irrogazione di un DASPO, anche di natura internazionale.

Ultima integrazione alla disciplina normativa di cui al D.L. 28/2003 e alla Legge di conversione n. 88/2003, la previsione del nuovo Art. 1 *octies*, attraverso il quale è stato creato in seno al Ministero dell'interno l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (di qui in poi ONMS o Osservatorio per brevità).

All'Osservatorio è demandata l'attività di monitoraggio di fenomeni di violenza, l'esame delle problematiche connesse alle manifestazioni programmate, il compito di valutare e attribuire livelli di rischio a eventi specifici; lo stesso organo promuove iniziative coordinate per prevenire e contrastare gli episodi di violenza e d'intolleranza sportiva.

All'Osservatorio è richiesta la pubblicazione di un rapporto annuale che illustri l'andamento dei fenomeni di violenza e di intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Un insieme di norme di carattere interno che fungono da condizioni del contratto di acquisto del biglietto stipulato tra società sportiva e spettatore: clausole obbligatorie la cui osservanza è necessaria al fine del rilascio del tagliando d'ingresso, accettata espressamente al momento dell'acquisto.

<sup>133</sup> Chiunque usi violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ovvero opponga resistenza agli stessi, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli: reclusione da sei mesi a cinque anni.

<sup>134</sup> Introdotta per mezzo della legge n. 28/2003 l'obbligo per le società calcistiche di numerare i biglietti in caso di affluenza maggiore alla 10.000 unità, rimaneva il problema del mercato nero dei biglietti, naturalmente sprovvisti di matrici numerate in serie.

<sup>135</sup> A tutto il 2012, l'unico volume pubblicato dall'ONMS è il «Rapporto 2004» (F. TAGLIENTE, *Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Rapporto annuale 2004*, Laurus-Robuffo, Roma, 2004). Al perché di tale situazione può, forse, rispondere la previsione della gratuità totale dell'incarico di membro dell'Osservatorio, così come previsto dall'Art. 1 *octies*, comma 5,

2.8 *Il Decreto Legge 8 febbraio 2007 n. 8, «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive»<sup>136</sup>*

Il susseguirsi di episodi di violenza in occasione di avvenimenti sportivi, uno dei quali culminato nel tragico evento occorso all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, deceduto in servizio d’ordine all’esterno dello stadio Massimino di Catania, ha determinato la necessità e l’urgenza di intervenire con l’ennesimo Decreto Legge.<sup>137</sup>

Il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, denota una discreta portata innovatrice, non limitandosi a emendare o abrogare il precedente tessuto normativo operante in materia. Sul fronte della prevenzione e della repressione dei focolai di violenza all’interno degli stadi, l’Art. 2 *bis*, D.L. 8/2007, vieta l’introduzione o l’esposizione all’interno degli impianti sportivi di striscioni o cartelli che, in qualunque modo, incitino alla violenza o contengano frasi oltraggiose, ingiuriose, offensive. La violazione del divieto comporta l’arresto da tre mesi fino a un anno. L’art. 3 *bis* introduce una circostanza aggravante del reato di danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi, per poter punire prontamente con sanzioni corporose chi intenda turbare o interrompere le sorti della competizione arrecando danno all’impianto sportivo.

2.8.1 *Le modifiche alla Legge 401/89*

Una serie di interventi di carattere prettamente amministrativo contenuti nell’Art. 1, D.L. 8/2007, mirano ad adeguare le strutture destinate a ospitare le competizioni agonistiche; lo stesso articolo detta regole per la vendita dei titoli di accesso. In particolare, è proibito alle società organizzatrici dell’evento di disputare gare in presenza di pubblico fino a quando non si siano adeguate al dettato dell’Art. 1 *quater*, D.L. 28/2003, provvedendo a emettere tagliandi con posti numerati, a creare una zona di filtraggio dotata di tornelli elettronici, ad assicurare la separazione fisica tra spettatori e tra gli stessi e il campo.

---

L. 88/2003: «All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Ai membri dell’Osservatorio non spettano né compensi né retribuzioni». A distanza di cinque anni l’Osservatorio ha divulgato alcuni dati statistici durante lo svolgimento di un convegno tenuto a Roma in data 4 marzo 2009, ma nessun altro volume è stato edito ad opera del suddetto Osservatorio. Fonte: Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, *No alla violenza negli stadi*. Campagna sociale finalizzata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in tema di violenza negli stadi, e alla diffusione di una sana cultura sportiva.

<sup>136</sup> Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2007, n. 41, in Gazz. Uff. n. 80 del 5 aprile 2007.

<sup>137</sup> M.F. CORTESI, *Misure antiviolenza negli stadi. D.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, cit.*

Miracolosamente, nel giro di pochi giorni diverse società sportive riuscirono a fare in breve tempo ciò che, a detta loro, per anni non era stato possibile fare, adeguandosi al dettato normativo e ottenendo l'autorizzazione a disputare le partite casalinghe in presenza di pubblico pagante.<sup>138</sup>

L'art. 2 del decreto in commento modifica in parte gli Artt. 6 e 6 *quater*, L. 401/1989. Il DASPO, dal 2007 in poi, può essere irrogato anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle medesime.<sup>139</sup> Viene contestualmente modificata la durata dello stesso, innalzata nel minimo, un anno, e nel massimo, cinque anni. Destinatari della misura in esame possono essere anche i soggetti minori di età, purché ultraquattordicenni: in questo caso il provvedimento è notificato ai soggetti esercenti la potestà genitoriale.

In caso di violazione del DASPO è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni; a carico del trasgressore è elevata una multa di importo oscillante tra 10.000 e 40.000 euro.

L'Art. 2, D.L. 8/2007, introducendo all'art. 6 *quater* della legge n. 401/89 il comma 1 *bis*, stabilisce, per le società organizzatrici che demandino il compito di controllo dei titoli di accesso all'impianto a persone prive dei requisiti morali e fisici necessari,<sup>140</sup> il pagamento di una somma variabile, oscillante tra i 20.000 e i 100.000 euro.<sup>141</sup>

Risultano ampliate, sia da un punto di vista spaziale che temporale, le previsioni di cui all'Art. 6 *bis*,<sup>142</sup> L. 401/89 (flagranza differita); l'operatività dell'istituto in esame è stata estesa alle ventiquattrore precedenti e successive l'inizio della manifestazione.

Sensibile anche l'aumento di pena disposto per il reato d'invasione di campo: arresto fino a un anno e ammenda da mille a cinquemila euro; se dall'invasione derivi un ritardo rilevante dell'inizio della gara, ovvero la sua sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione, la pena è della reclusione da

<sup>138</sup> M.F. CORTESI, op. cit.; P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, cit..

<sup>139</sup> Si registra, in generale, un ampliamento dei soggetti potenziali destinatari della misura: l'ampliamento interessa pure i soggetti denunciati o condannati nel corso degli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. M.F. CORTESI, op. cit..

<sup>140</sup> E cioè i requisiti indicati dall'Art. 11, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. M.F. CORTESI, op. cit..

<sup>141</sup> Tale previsione è diretta a ottenere, dal punto di vista preventivo, un controllo attento e mirato dei tagliandi ai varchi di ingresso dello stadio, in grado di impedire l'accesso all'impianto alle persone non in regola.

<sup>142</sup> Così recita l'Art. 6 *bis*: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti a offendere [...]».

sei mesi a quattro anni.

È stata ridisegnata in maniera più dettagliata la condotta penalmente rilevante di cui all'Art. 6 *ter*, L. 401/89 (possessione di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive), reato che da contravvenzione muta in delitto.<sup>143</sup> Sono variate, contestualmente, anche le pene previste per il reato in oggetto: non più arresto e ammenda bensì reclusione e possibile multa.

Il legislatore del 2007, infine, si è adoperato per precisare il concetto di flagranza «differita». Abrogato il precedente riferimento ad altri generici elementi oggettivi da cui emergesse il fatto, il reato può ora essere addebitato sulla base di documentazione video-fotografica.

### 2.8.2 *Le modifiche al D.L. 28/2003*

L'istituto della c.d. flagranza differita avrebbe dovuto cessare di operare, stando al dettato normativo introdotto dal d.l. 28/2003, il giorno 30 giugno 2007.

Il legislatore ha ritenuto opportuno salvaguardare l'istituto, prorogandone la durata per tre anni, fino al giorno 30 giugno 2010. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, ne ha prorogato ulteriormente la durata, aumentandola fino al 30 giugno 2013. Il Governo Letta, nella persona del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, ha recentemente reso nota la volontà di prorogare fino a giugno 2016 l'arresto differito per le violenze negli stadi.<sup>144</sup>

Sono stati apportati alcuni correttivi all'architettura complessiva del decreto, al fine di promuovere e favorire l'accesso dei minori in condizioni di sicurezza all'interno degli stadi: gli Artt. 11 *bis*, *ter* e *quater*, D.L. 28/2003, rispettivamente riguardanti le iniziative per promuovere i valori dello sport, il rilascio di biglietti gratuiti per minori e l'estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori, sono stati completamente riscritti.

### 2.9 *Organizzazione e servizio degli 'stewards' negli impianti sportivi: Decreto Ministeriale 8 agosto 2007*<sup>145</sup>

A tre mesi dall'entrata in vigore della L. 41/2007, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 [...]», il Ministro dell'interno Giuliano Amato, con decreto, dettava norme tecniche atte a disciplinare il reclutamento e la formazione del personale privato – c.d. steward – da impiegare nei controlli all'ingresso e nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi. Le disposizioni (Art. 1) si applicano agli impianti, destinati ad ospitare gare professionistiche di calcio, con capienza superiore alle 7.500 unità.

<sup>143</sup> Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da 1.000 a 5.000 euro. M.F. CORTESI, op. cit..

<sup>144</sup> «Una norma che, finora, non solo ha diminuito gli eventi in cui vi sono state vittime di tali fenomeni (-29,3%) ma ha visto anche un significativo incremento del numero degli autori di episodi di violenza denunciati (+44%) e arrestati (+30%)». Si veda il sito web [www.iltempo.it/politica/2013/08/09/reati-da-stadio-prorogata-di-altri-tre-anni-la-flagranza-differita-1.1162906](http://www.iltempo.it/politica/2013/08/09/reati-da-stadio-prorogata-di-altri-tre-anni-la-flagranza-differita-1.1162906) (agosto 2013).

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2007 attribuisce alle società organizzatrici di competizioni sportive professionistiche del gioco del calcio la responsabilità dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori (c.d. filtraggio), alla vigilanza sulla corretta osservanza del Regolamento d'uso dell'impianto. Le società sportive a tal fine possono reclutare o assumere alle proprie dipendenze personale qualificato. Gli operatori sono denominati appunto steward, della loro direzione e del loro controllo si occupa il "Delegato per la sicurezza responsabile".<sup>146</sup>

Il decreto enuncia le modalità di selezione e formazione del personale (Art. 3), i motivi per i quali può essere pronunciata la decadenza dall'incarico ricevuto (Art. 4) e le disposizioni generali sul servizio di «stewardato» (art. 5). Particolarmente dettagliate risultano le modalità di svolgimento del servizio disciplinate dall'Art. 6, che affida agli steward: l'espletamento delle c.d. attività di bonifica,<sup>147</sup> di prefiltraggio,<sup>148</sup> di filtraggio,<sup>149</sup> instradamento all'interno dell'impianto sportivo, e di altre generiche attività,<sup>150</sup> l'assistenza a persone diversamente abili.

Contestualmente, la norma stabilisce il comportamento da tenere nel caso in cui gli operatori riscontrino violazioni del Regolamento d'uso dello stadio.

Le disposizioni del decreto in oggetto sono operanti dalla stagione calcistica 2007/2008, così come previsto dall'Art. 7 («disposizioni finali»).

## 2.10 *Il Decreto del Ministero dell'Interno 15 agosto 2009:<sup>151</sup> nuove regole per la sicurezza*

Nel 2009 il Ministro Maroni, mediante una Direttiva<sup>152</sup> e un successivo Decreto Ministeriale, ha provveduto ad autorizzare le Questure d'Italia a verificare la sussistenza di eventuali requisiti ostativi al rilascio di titoli di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

La Direttiva, suggerendo ambiti di vigilanza, detta ai Prefetti italiani alcune raccomandazioni valide dalla stagione calcistica 2009/2010. Le società di Serie A,

<sup>145</sup> Decreto Ministeriale 8 agosto 2007, in Gazz. Uff. n. 195 del 23 agosto 2007.

<sup>146</sup> Figura introdotta dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996.

<sup>147</sup> Verifica di stabilità e ancoraggio delle strutture mobili; rimozione di oggetti illeciti o proibiti; adozioni di iniziative utili a evitare ostacoli o intralci, tanto sugli spalti quanto sulle vie di fuga e di sicurezza; verifica della perfetta funzionalità dell'impianto antincendio. Art. 6, lett. a), D.M. 18 agosto 2007.

<sup>148</sup> Attività di presidio dei varchi di accesso; verifica del possesso dei titoli di accesso; conformità dell'intestazione del biglietto al documento di identità esibito; controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto; accoglienza e instradamento degli spettatori. Art. 6, lett. b), D.M. 18 agosto 2007.

<sup>149</sup> Per "filtraggio" il Ministro Amato intendeva le attività di regolamentazione dei flussi di ingresso, il presidio dei varchi di sicurezza all'ingresso dell'impianto, e l'assistenza al momento della verifica elettronica del tagliando di accesso. Art. 6, lett. c), D.M. 18 agosto 2007.

<sup>150</sup> Quali, ad esempio, la vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dello stadio, l'osservazione e la vigilanza del comportamento degli spettatori, finalizzate anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti, o, comunque, pericolosi, la custodia di oggetti eventualmente lasciati in consegna, se possibile, e simili. Art. 6, lett. e), D.M. 18 agosto 2007.

<sup>151</sup> Decreto Ministeriale 15 agosto 2009, in Gazz. Uff. n. 199 del 28 agosto 2009.

Serie B e Lega Pro devono rilasciare a chiunque ne faccia richiesta la Fidelity Card. A partire dal giorno 1 gennaio 2010 la vendita di tagliandi di accesso per i settori ospiti è possibile solo in seguito ad esibizione del suddetto strumento, e lo stesso vale per chi intenda abbonarsi. Il rilascio della card è subordinato alla verifica di alcuni requisiti: richiesta esplicita dell'interessato, assenza di denunce o condanne, anche non definitive, per reati da stadio,<sup>153</sup> assenza di precedenti provvedimenti di DASPO a carico. Il rilascio della Fidelity Card (ex tessera del tifoso) fino al mese di dicembre 2011 è stato realizzato per mezzo di abbinamento obbligatorio a una carta di credito ricaricabile su circuito telematico appositamente predisposto dai vari istituti emittenti. Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima tale prassi con un'ordinanza, la n. 5364 del 7 dicembre 2011.<sup>154</sup>

Le disposizioni del Decreto Ministeriale 15 agosto 2009 si applicano alle società sportive che provvedano all'emissione di sovvenzioni, contributi, facilitazioni, oppure erogino biglietti o abbonamenti, in tutti gli impianti con capienza dichiarata superiore alle 7.500 unità.

Gli allegati A e A1 che accompagnano il D.M. assicurano la creazione di un sistema telematico di supporto collegato tra Questura locale e società emittente il tagliando, al fine di verificare in tempo reale la sussistenza di eventuali requisiti ostativi all'emissione del biglietto.<sup>155</sup> Le società possono provvedere alla cessione dei titoli di accesso solo nel momento in cui la Questura, mediante il sistema telematico dedicato, riscontri l'assenza d'impedimenti.

Nel caso in cui un tifoso decida abbonarsi alle partite casalinghe della propria squadra, il rilascio dell'abbonamento non è più consentito nei confronti dei destinatari dei provvedimenti di cui all'Art. 6, Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Le società calcistiche per non infrangere il dettato normativo e non incorrere nella sanzione, sono tenute a rifiutare l'emissione dell'abbonamento a chiunque risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni, per uno dei reati di cui: all'Art. 4, comma 1 e 2, Legge n. 110/75;<sup>156</sup> all'Art. 5, Legge n. 122/75;<sup>157</sup> all'Art. 2, comma 2, del D.L. n. 122/1993;<sup>158</sup> all'Art.

<sup>152</sup> Direttiva 14 agosto 2009. P. GARRAFFA, *Una tormentata vicenda: la tessera del tifoso*, cit.

<sup>153</sup> Per tali s'intendono tutte le fattispecie di reato disciplinate dalla Legge 401/1989 e successive modificazioni.

<sup>154</sup> P. GARRAFFA, op.ult.cit..

<sup>155</sup> Le società devono comunicare alla Questura, per via telematica e attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del richiedente. L'utilizzo di tale sistema informatico è finalizzato a registrare la richiesta della società di verifica dei requisiti ostativi gravanti sui nomi comunicati, e a bloccare, in caso di sussistenza degli stessi, la vendita del biglietto o dell'abbonamento. Art. 3, Decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2009.

<sup>156</sup> Reato di porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bastoni, armi, mazze ferrate, sfollagente e noccoliere; bastoni con puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento [...] chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. Art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

<sup>157</sup> Divieto di prendere parte a pubbliche manifestazioni, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto, mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

<sup>158</sup> Divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, con emblemi o simboli non ammessi.

6 *bis*, comma 1 e 2, e 6 *ter*, Legge n. 401/1989.<sup>159</sup> Lo stesso vale nei confronti di chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o, ancora, di chi, nelle medesime circostanze, abbia incitato, inneggiato, indotto alla violenza; da ultimo, anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.<sup>160</sup>

## 2.11 *Il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, «Misure urgenti in materia di sicurezza»<sup>161</sup>*

Nel 2010, ancora non del tutto estirpata la piaga della violenza negli stadi, nuovamente ritenuto esistente il presupposto delle straordinarie necessità e urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, si sono rese necessarie misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi.

Le misure<sup>162</sup> sono confluite nel testo del Decreto Legge n. 187/2010, un provvedimento di carattere emergenziale convertito con modificazioni sostanziali nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

La Legge 217/10 introduce nell'ordinamento italiano un pacchetto di misure finalizzate a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Il Governo ha ritenuto necessario tenere in vita l'istituto della flagranza differita, e ciò nonostante le forti perplessità<sup>163</sup> sollevate dall'opinione pubblica e dalla dottrina.<sup>164</sup> La durata dell'istituto è stata prorogata fino al giorno 30 giugno 2013, e recentemente prorogata nuovamente fino al mese di Giugno 2016.

<sup>159</sup> Art. 6 *bis*, L. 401/89: reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Art. 6 *ter*, L. 401/89: reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

<sup>160</sup> Come si può evincere dall'elenco citato, ampie sono le categorie di soggetti ai quali può essere rifiutata l'emissione dell'abbonamento alla squadra del cuore. Questa misura, la più discussa da tutto il mondo ultras, ha provocato e provoca tuttora lo scioglimento di diversi gruppi storici quale atto di estrema protesta.

<sup>161</sup> Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, in Gazz. Uff. n. 295 del 18 dicembre 2010.

<sup>162</sup> Ideate di concerto dai Ministri Maroni, Alfano, Tremonti, Matteoli, Romani e Brunetta, e dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

<sup>163</sup> Le perplessità riguardavano, soprattutto, i rischi insiti nel ricorso ad una flagranza di tipo "fotografico", al fine della ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti; la principale obiezione che veniva mossa si ravvisava nella circostanza per cui la dilatazione temporale del concetto di flagranza costituiva, di per sé, la negazione obiettiva della sussistenza della eccezionale urgenza del provvedere, non potendo – le ragioni di un arresto urgente ma differito – dirsi sussistenti "se non si conoscono con precisione né gli elementi costitutivi del reato, né il suo autore". G. FRIGO, *Tutti i rischi delle ricognizioni fotografiche*, in "Guida al Diritto", 2003, 9, 26-27; P. GARRAFFA, *Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi*, cit.

<sup>164</sup> «[...] la presente legge ben si colloca come valido ed efficace strumento di intervento. Essa, con

Sono state apprestate alcune misure per sanzionare le società che impieghino personale addetto alla sicurezza in numero inferiore a quello indicato dal Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per la specifica manifestazione.

Disposizioni altrettanto urgenti sono state dettate per tutelare giuridicamente il personale privato addetto alla sorveglianza negli impianti sportivi. Agli steward, già equiparati a pubblici ufficiali,<sup>165</sup> sono stati affidati servizi ausiliari dell'attività di pubblica sicurezza nell'ambito dei controlli all'interno dell'impianto sportivo. Ulteriormente, è stato stabilito un numero minimo di steward da impiegare all'interno dell'impianto.<sup>166</sup> In capo agli stessi è stato individuato un triplice ordine di mansioni,<sup>167</sup> consistenti nel richiamo dei trasgressori all'osservanza delle regole contenute nel Regolamento d'uso dell'impianto, nell'accertamento dell'identità e del possesso del titolo di accesso nel caso in cui qualcuno abbia rifiutato di adeguarsi all'osservanza del Regolamento, nella facoltà di sollecitare il pronto intervento delle Forze dell'ordine.<sup>168</sup>

## 2.12 *Il Protocollo di Intesa 21 giugno 2011 tra Ministero dell'interno, CONI, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Leghe di Serie A e B, Lega Pro*

Il giorno 21 giugno 2011 ha rappresentato il momento di maggiore celebrità per lo strumento introdotto dalla normativa del 2009, la Fidelity Card. Ministero dell'interno da una parte e, dall'altra, i dirigenti di Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Leghe di serie A e B, Lega Pro (le ex serie C1 e C2), hanno stipulato un protocollo di intesa per promuovere e implementare il ricorso allo strumento di fidelizzazione da parte degli utenti degli stadi.<sup>169</sup>

---

ogni evidenza, presenta ben chiari due aspetti: [...] e quello relativo all'introduzione, nel nostro ordinamento, di un istituto di arresto che io definirei, credo in maniera finalmente tecnica, né di flagranza, né di quasi flagranza, ma di fuori flagranza, che verosimilmente integra il momento tecnicamente e praticamente più rilevante ed incisivo della nuova normativa». Senatore Bobbio L., XIV legislatura, 3 ottobre 2001. P. GARRAFA, op.ult.cit., 13-33.

<sup>165</sup> Art. 339 c.p., «Circostanze aggravanti: [...] Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione [...]. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone».

<sup>166</sup> Non inferiore a uno ogni 150 spettatori effettivi, o a uno ogni 250 spettatori in relazione alla capienza dell'impianto dichiarata per legge.

<sup>167</sup> E ciò, in netta tendenza verso il modello inglese, modello in cui il numero degli steward da impiegare in ogni manifestazione viene indicato in rapporto percentuale alla capienza dell'impianto per singola competizione. P. GARRAFA, op. cit..

<sup>168</sup> P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, cit..

<sup>169</sup> Le parti coinvolte hanno stabilito che alcuni tagliandi di accesso agli impianti, e cioè quelli riservati alla tifoseria al seguito della squadra ospite, possano essere acquistati solamente dai possessori della Fidelity Card, ed è stata contestualmente proibita la vendita di tagliandi per il settore ospite a quelle

La Fidelity Card avrebbe dovuto consentire la progressiva nascita di una nuova categoria di tifosi, i tifosi «ufficiali», favorendo l'aggregazione degli stessi in dipartimenti di tifosi ufficiali.<sup>170</sup> Fortemente voluta dalle istituzioni, la Card non è stata accolta con favore dal mondo delle società sportive, primi soggetti che, dall'uso massiccio della stessa e dal suo miglioramento progressivo, potrebbero trarre consistenti profitti economici.

All'inizio del campionato 2009/2010 solo le squadre di Juventus, Milan e Inter avevano predisposto gli strumenti necessari al rilascio della medesima; è così accaduto che il ministro Maroni si sia trovato a dover rinviare la concreta entrata in funzione delle prescrizioni alla stagione sportiva successiva, 2010/2011.<sup>171</sup>

### 3. *Le direttive emanate dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e Union of European Football Associations (UEFA) in materia di lotta alla discriminazione razziale*

A tutto il 2013 pare che violenza e discriminazione razziale ancora resitano a ogni tentativo di estirpazione,<sup>172</sup> nonostante le ferme prese di posizione di giocatori di calcio, dirigenti di club e organismi internazionali. FIFA e UEFA in particolare hanno avuto modo di esternare, con parole e fatti, il loro fermo dissenso alla violenza dei tifosi e al razzismo.

In seno alla FIFA è sorto il *FIFA Task Force Against Racism and Discrimination*.<sup>173</sup> L'organismo, nella sua prima riunione tenutasi in Zurigo il giorno 6 maggio 2013, si è occupato di studiare sanzioni da infliggere ai colpevoli di azioni discriminatorie o razziste. La *task force* ha sollecitato in particolare la necessità di dotare gli stadi di un delegato, incaricato di identificare possibili occasioni di discriminazione. Il delegato dovrebbe poter collaborare con il direttore di gara assicurandogli sufficienti elementi probatori utili a giustificare le sanzioni successivamente disposte; tali sanzioni, secondo l'organismo, andrebbero applicate

---

persone che, ugualmente sprovviste della tessera, risultino residenti nella regione che origina la trasferta. In assenza della tessera è inoltre esclusa la possibilità di sottoscrivere qualsiasi abbonamento. Per i possessori della tessera nulla osta al rilascio di tagliandi per uno qualsiasi dei settori dello stadio.

<sup>170</sup> Strutture che, ricalcando in tutto e per tutto il modello inglese, avrebbero dovuto coinvolgere i veri appassionati del gioco del calcio nella gestione dei metodi di sicurezza dei club di appartenenza.

<sup>171</sup> P. CALABRÒ, op. cit..

<sup>172</sup> Da ultimi si segnalano: i persistenti episodi di discriminazione razziale di cui si sono resi autori (in maniera tra l'altro reiterata) i supporter estremisti al seguito della nazionale serba, colpevoli di aver intonato canti discriminatori allo stadio Marassi di Genova in occasione della partita Italia – Serbia disputata il giorno 12 ottobre 2010, o in occasione della partita Serbia – Inghilterra, 16 ottobre 2012, valida per la qualificazioni al campionato europeo di categoria “Under 21”, cori intonati per discriminare il giocatore di colore Danny Rose; i cori di scherno indirizzati al giocatore rossonero Kevin Prince Boateng da alcuni spettatori presenti a una partita amichevole disputata tra Associazione Sportiva Varese 1910 e Milan.

<sup>173</sup> Si veda l'articolo *FIFA task force requests stronger sanctions against racism and discrimination*, apparso sul sito internet della Federazione e reperibile all'indirizzo web [www.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/news/newsid=2074776/index.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/news/newsid=2074776/index.html) (agosto 2013).

tenendo conto del grado di offensività dell'atto discriminatorio: dagli avvertimenti, ammende o una partita a porte chiuse si passerebbe, in caso di recidiva o atti particolarmente gravi, alle sanzioni massime, consistenti in punti di penalizzazione, espulsione dalla competizione internazionale in corso, squalifica del campo o del giocatore.

Il Comitato Esecutivo della UEFA, dal canto suo, ha approvato sanzioni maggiormente repressive per scoraggiare le condotte razziste, sanzioni che entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2013.<sup>174</sup> Le nuove regole prevedono, se il comportamento discriminatorio o offensivo è posto in essere dal pubblico, dapprima una parziale chiusura del settore di stadio interessato per la prima offesa; quindi, in caso di offesa reiterata, la totale chiusura dell'impianto e una multa di 50.000 euro. Se la discriminazione è operata da giocatori, tecnici o dirigenti, la squalifica minima per dieci partite. Recentemente, il Giudice Sportivo italiano, applicando alla lettera le nuove regole UEFA, ha comminato la prima maxi squalifica per dieci giornate a carico di Gaetano Iannini, calciatore in forza al Football Club Matera, espulso dal terreno di gioco il giorno 4 agosto 2013 per aver insultato il giocatore di colore Caleb Ekuban, in forza agli avversari del Football Club Sud Tirol Alto Adige, durante la partita valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Alcune Linee Guida appositamente studiate dal Comitato Esecutivo UEFA prescrivono agli arbitri europei l'osservanza di un procedimento a tre fasi che può portare alla sospensione della manifestazione sportiva. Il Comitato ha anche innalzato la durata della squalifica comminata a tecnici e giocatori in caso d'insulti al direttore di gara: da due a tre giornate. Per quanto riguarda il caso di *combine*, il Comitato ha garantito più potere agli organismi disciplinari UEFA rimuovendo anche la prescrizione per i casi di corruzione; ciò permetterà di intraprendere azioni disciplinari indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il fatto illecito.

---

<sup>174</sup> A tale riguardo si veda l'articolo *Stronger disciplinary regulations approved*, pubblicato sul sito internet dell'UEFA e recuperabile all'indirizzo web [www.uefa.com/uefa/mediaservices/mediareleases/newsid=1955393.html](http://www.uefa.com/uefa/mediaservices/mediareleases/newsid=1955393.html) (agosto 2013).

## Bibliografia

- P. CALABRÒ, *La violenza negli stadi tra cronaca e diritto*, Altalex, 2012.
- M.F. CORTESI, *Misure anti violenza negli stadi. D.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41*, Ippsoa, 2007.
- M. DI DOMIZIO, *Misure anti violenza e presenze allo stadio: una indagine empirica sulla serie A*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 71-82.
- E. DUNNING, P. MURPHY, J. WILLIAMS, *The roots of football hooliganism. An historical and sociological study*, Routledge & Keagan Paul Ltd. Publishing, London – New York, 1988.
- N. ELIAS, E. DUNNING, *Sport e aggressività*, il Mulino, Bologna, 1989. Edizione originale: *Quest for excitement. Sport and Leisure in Civilizing process*, Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1986.
- FIFA.COM, *FIFA task force requests stronger sanctions against racism and discrimination*, (Maggio 2013).
- P. GARRAFFA, *Una tormentata vicenda: la tessera del tifoso*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 103- 114.
- P. GARRAFFA, *Misure anti violenza nello sport e diritto di difesa: nuove sollecitazioni della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 13-29.
- A. GHIRELLI, *Storia del calcio in Italia*, Einaudi, Torino, 1954.
- G. GILI, *La violenza televisiva. Logiche, forme, effetti*, Carocci, Roma, 2006.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, Bologna, 2009.
- F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione*, Giappichelli, Torino, 2006.
- F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione personali nel Codice Antimafia, in materia di stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive*, Giuffrè, Milano, 2012.
- G. FRIGO, *Tutti i rischi delle ricognizioni fotografiche*, Guida al Diritto, 2003, 9, 26-27.
- R. HATTERSLEY, *Catastrophe at Charleroi*, The Guardian, London, (June 2000).
- R. MOTTI, *Le mistificazioni di massa. Estetica dell'industria culturale*, Mimesis Edizioni, Milano – Udine, 2013.
- A. PEDICINI, T. TIANI, *Lo sport e le risorse finanziarie nell'Unione Europea: l'inquadramento della disciplina a favore della costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 8, n. 1, 2012, 53-85.
- R. RAZAQ, *Arsenal on top of the league at last...for ticket costs*, Evening Standard, London, 2012.
- M. STEFANINI, *Ultras. Identità, politica e violenza nel tifo sportivo da Pompei a Raciti e Sandri*, Boroli, Milano, 2009.
- F. TAGLIENTE, *Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Rapporto annuale 2004*, Laurus-Robuffo, Roma, 2004.
- TAYLOR LORD JUSTICE, *The Hillsborough Stadium disaster – Final report*. Her Majesty's Stationery Office (di seguito HMSO), London, 1989.
- UEFA MEDIA SERVICES, *Stronger disciplinary regulations approved*, (May 2013).

## LA DIFFUSIONE DEI SOCIAL NETWORK NELLO SPORT: PROFILI GIURIDICI

di *Federico Venturi Ferriolo\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Internet e social network – 2. I social network e lo sport: un binomio vincente – 3. La «censura» olimpica ai social media: la regola n.40 della Olympic Charter e le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale – 4. L'uso da parte dello sportivo e le problematiche scaturenti. Il potere di un cinguettio: l'esempio inglese – 5. Profili commerciali – 6. Libertà di espressione e interessi correlati allo sport: la responsabilità di Twitter – 7. Ingiuria e diffamazione via social network in Italia: necessità di un intervento legislativo – Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

Un recente fenomeno legato alla comunicazione di massa sta sconvolgendo le abitudini sociali di gran parte della popolazione globale. È il fenomeno dei social network, strumenti di comunicazione basati su una rete sociale digitale, che permettono agli utenti che vi appartengono di scambiare tra loro informazioni, opinioni oltre che file multimediali quali fotografie o video.

Le reti virtuali hanno rivoluzionato l'informazione. Se internet con il suo avvento l'ha resa digitale, queste la plasmano a liquida, in grado di raggiungere in tempo reale qualunque cerchia di utenti, di sostenitori e nel caso di specie, di fan.

Le recenti Olimpiadi di Londra 2012 sono state soprannominate «Socialolympics»,<sup>1</sup> non per alcun impegno sociale nel significato più comune, bensì per il piglio estremamente social-mediatico che hanno avuto, segno incontrastabile

---

\* LL.M. in International Sports Law ISDE, Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l'Università Degli Studi di Milano, Trainee presso Squire Sanders LLP Londra, Praticante Avvocato abilitato presso il foro di Milano. E-mail: venturiferriolo@gmail.com.

<sup>1</sup> *Socialolympics: how sports Organizations and Athletes used socialMedia at london 2012*, Arnoldi-Mcpherson- si veda [www.sportlaw.ca/wp-content/uploads/2013/01/Social-Media-and-the-Games.pdf](http://www.sportlaw.ca/wp-content/uploads/2013/01/Social-Media-and-the-Games.pdf) (dicembre 2012).

di quanto il suddetto fenomeno sia permeato anche nel mondo dello sport. Durante gli scorsi Giochi Olimpici vi è stato un continuo *tam-tam* di informazioni, costantemente aggiornate, che circolavano per la prima volta tra tutti i soggetti orbitanti intorno all'olimpiade, organizzatori, atleti, sponsor, federazioni e soprattutto pubblico.

Tale popolarità, nell'universo sportivo, è dovuta all'intenso utilizzo di social network da parte dei fan e, soprattutto degli atleti, durante le competizioni e nella vita privata. L'influenza che gli atleti hanno grazie a questi strumenti, sia all'interno di internet che all'infuori, è estremamente diffusa, da ciò deriva il crescente sfruttamento dei social media digitali a fini commerciali.

L'interazione creata dalla comunicazione digitale istantanea, d'altra parte, coinvolge positivamente e negativamente una serie di diritti ed interessi con molteplici abusi e violazioni derivate da un uso avventato e pregiudizievole.

Molti sono stati i casi di cronaca in cui un atleta è stato coinvolto sia attivamente che passivamente in dichiarazioni offensive, omofobe, razziste. Gli episodi sono sempre più frequenti, i meccanismi interni di tutela, se previsti dal social network, spesso non bastano e le incertezze che accompagnano un possibile sviluppo giudiziario sono infinite.

Mentre in Italia si guarda ancora con un po' con diffidenza ad un uso profittevole di Facebook e Twitter, nei Paesi anglosassoni l'utilizzo dei social network è assai diffuso e molti sono i precedenti giurisprudenziali in merito e i casi che coinvolgono personaggi sportivi sono all'ordine del giorno.

Nel bel Paese, invece, emerge sempre di più la necessità di una tutela giuridica *ad hoc* e di un apposito impianto normativo idoneo a contrastare i reati che posso discernere da un uso scellerato di questi strumenti di comunicazione.

### 1. *Internet e i social network*

Il progresso tecnologico ha reso la comunicazione eterogenea e distante dalla fisicità della carta stampata. La libertà d'opinione è senza frontiere,<sup>2</sup> l'informazione tramite internet è liquida e, allo stato naturale, non soggiace a nessun controllo. Questa evoluzione ha scatenato un'inversione di tendenza nel concepire l'informazione, il pubblico non ha più voglia di cercare la notizia, l'aspetta, attende che gli arrivi direttamente.

Negli ultimi anni vi è stata una vera e propria esplosione dei social media, a partire dal milione di utenti raggiunto nel 2004, l'ascesa di Facebook, non si è più arrestata, fino a toccare l'attuale traguardo del bilione. Twitter, invece, dai 19 milioni di utenti del 2011 è giunto agli odierni 500 milioni ed è, infatti, il social che ha registrato la maggiore crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con il + 44% di utenti attivi al mese.<sup>3</sup> Segue poco distante Facebook, che segna un

<sup>2</sup> Questo non avviene però in alcuni Paesi, come ad esempio la Cina, dove l'utilizzo di internet è soggetto a censura.

<sup>3</sup> Nonostante la crescita internazionale nell'uso di Twitter, nel nostro Paese si registra una discreta

+ 35% di utenti attivi e come già anticipato vanta il primato assoluto sia in termini di numero di account a livello globale sia di utenti attivi.<sup>4</sup>

Facebook è oramai uno strumento noto ai più e coinvolge la gran parte della popolazione, esso ha più che altro finalità pratiche personali, anche se questa generale tendenza può essere integrata per scopi commerciali grazie alle così dette “pagine” multifunzionali, alcune delle quali a pagamento. Twitter<sup>5</sup> è differente, è uno strumento più eclettico, basato sul concetto di micro blogging, ossia pubblicare contenuti di massimo 140 caratteri. Tali mini dichiarazioni vengono chiamati tweet, letteralmente cinguettii e possono essere diretti ad utenti definiti grazie alla direzione @ seguita dallo pseudonimo dell’user, mentre per raggiungere gruppi più estesi si utilizza l’hashtag cancelletto, #, prima di una parola chiave, in maniera tale da raggruppare tutti i post in cui è evidenziato il termine.

L’utilizzo di Twitter è molto diffuso non solo in ambito giovanile ma anche in quello adulto e professionista, molti sono i personaggi pubblici che hanno aderito a questo nuovo fenomeno di costume e tra questi una discreta parte è occupata da sportivi, che utilizzano i cinguettii per dialogare con i propri sostenitori.

## 2. *I social network e lo sport: un binomio vincente*

Fanno riflettere, a questo proposito, i dati pubblicati dal report dell’agenzia americana GMR marketing, dai quali emerge che il 41% dei fan viene a conoscenza di risultati sportivi grazie proprio ai social network Twitter e Facebook, mentre un altro 40% fa affidamento ai siti internet di informazione sia sportiva che tradizionale, comparato al 13% che segue i risultati in televisione e il restante 2% via radio.<sup>6</sup>

Per dare un risvolto pratico, si paragonino i dati relativi al sito d’informazione più seguito in Italia quale è Repubblica.it, che ospita una media di 1.453.000 utenti giornalieri mentre le pagine visitate sono 10.365.000,<sup>7</sup> alle cifre da capogiro che riguardano gli account di noti atleti.

Il profilo Twitter più seguito in ambito sportivo è attualmente quello di Cristiano Ronaldo con più di 20 milioni di *followers*, seguono Kakà (16,219,967) e il cestista Le Bron James (9,340,137).

Si può superficialmente opinare che il paragone viene proposto tra una testata nazionale ed atleti di fama mondiale, ma non è scontato affermare che un giornale abbia una maggiore visibilità quando le cifre parlano di milioni di persone che seguono un singolo individuo.

---

perdita di posizione, questo a causa nella difficoltà di interazione dovuta alla lingua., Stream Social Global Report, giugno 2013.

<sup>4</sup> Fonte Globalwebindex, [www.globalwebindex.net](http://www.globalwebindex.net) (giugno 2013).

<sup>5</sup> Twitter, che può essere inquadrato quale un soggetto *provider*, all’interno di internet, ha la sua sede legale a San Francisco, California. Il simbolo che caratterizza il sito web e l’applicazione per smartphone è rappresentato da un uccellino.

<sup>6</sup> *Sports and Social Media Infographic*, <http://blog.gmrmarketing.com> (aprile 2013).

<sup>7</sup> Fonte Audiweb, maggio 2013.

Se ci soffermiamo attentamente sulla potenzialità mediatica, infatti, si scorge un'enorme influenza che giace nel pieno ed esclusivo controllo del personaggio pubblico, dell'atleta.

Un altro elemento molto importante da segnalare è l'immediatezza con cui la propalazione di contenuti, tramite social media, raggiunge gli utenti legati alla propria cerchia, particolarità distintiva dal resto dei media tradizionali.<sup>8</sup>

Per fare un paragone e per evidenziare la peculiarità di questo fenomeno nell'ambito dello sport, basta citare che, durante il discorso alla Convention Democratica del 2012, il Presidente USA Barack Obama ricevette 52,000 tweet per minuto, mentre, durante le scorse Olimpiadi di Londra, Usain Bolt, quando vinse la corsa dei 200 metri, ricevette più di 80,000 tweet al minuto.

Sport e social media è un binomio perfetto anche in termini di sincronicità con l'evento. Da un altro studio della società GMR Marketing, emerge che l'80% dei fan, sono connessi ed attivi tramite social network allorché seguono una manifestazione in televisione mentre un 63% lo è allo stadio.<sup>9</sup>

Alla luce degli elementi menzionati, affiora quanto sia debito l'interesse verso questo fenomeno ormai di costume, che fa degli atleti esimi protagonisti di un enorme business dai bilanci vertiginosi, ove si pensi alle interconnessioni commerciali di sponsor, pubblicità e diritti d'immagine.

### 3. *La "censura" olimpica ai social media: l'art. 40 della Olympic Charter e le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale*

Come accennato nell'introduzione, le ultime Olimpiadi sono state contraddistinte dall'ascesa e affermazione dell'utilizzo di questi strumenti di comunicazione di massa, più di 306 milioni di contenuti sono stati condivisi durante i 17 giorni della manifestazione.

Atleti e pubblico hanno, infatti, *tweettato* e postato prima, durante e dopo i Giochi, i fan che hanno avuto la fortuna di assistere personalmente, hanno interagito continuamente tramite i propri profili virtuali, pubblicando e commentando in una maniera mai avvenuta prima in riferimento alle cifre coinvolte, come 100 bilioni di post tramite Facebook<sup>10</sup> (tra cui aggiornamenti di stato, like, commenti, condivisioni, etc.), 5 bilioni di tweet su Twitter e più di 650,000 fotografie condivise su Instagram.

Ma l'utilizzo di codesti mezzi durante le Olimpiadi risente di alcune importanti restrizioni. Il Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO) ha delle regole assai ferree riguardo alla partecipazione degli atleti qualificati ai giochi olimpici, che si sono evolute al passo coi tempi ed attualmente ricomprendono anche l'utilizzo dei social network. Prima dei giochi olimpici di Londra, a questo riguardo, il CIO

<sup>8</sup> *Olympic and Twitter records*, <http://blog.twitter.com/2012/08/olympic-and-twitterrecords.html> (dicembre 2012).

<sup>9</sup> *Sports and Social Media Infographic*, cit.

<sup>10</sup> *Infographic by RadiumOne*, [www.jeffbullas.com/2012/08/15/staggering-socialmedia-statistics-from-the-olympics-infographic/](http://www.jeffbullas.com/2012/08/15/staggering-socialmedia-statistics-from-the-olympics-infographic/) (agosto 2012).

ha inviato ad ogni Comitato Olimpico Nazionale delle linee guida<sup>11</sup> riguardanti gli obblighi e requisiti relativi all'uso dei social media in relazione all'articolo 40 della Carta Olimpica.<sup>12</sup>

Questa direttiva poneva in particolare rilievo il tipo di utilizzo cui erano autorizzati gli atleti partecipanti meritatamente all'uso dei social media.

L'art. 40 dell'Olympic Charter,<sup>13</sup> riguarda generalmente i requisiti di selezione degli atleti per i Giochi Olimpici che sono direttamente assoggettati al rispetto dello spirito olimpico e introduce inoltre alcune misure volte a contrastare il c.d. ambush marketing.

Sebbene il CIO incoraggi e supporti l'utilizzo dei social network da parte degli atleti e di tutte le persone accreditate all'interno delle proprie manifestazioni, pone tuttavia dei vincoli molto severi e relative aspre sanzioni per evitare l'uso che possa sconfinare in una proflazione di informazioni non autorizzate.

Durante le Olimpiadi agli atleti è generalmente concesso esprimere le proprie esperienze olimpiche attraverso tweet, post su Facebook e blog. Tale attività però deve assolutamente rispettare la Carta Olimpica ed è vincolata a molteplici requisiti.

Innanzitutto, tale espressione è permessa purché non sia di carattere commerciale o pubblicitario, né comprenda un'associazione non autorizzata di una terza parte con il CIO stesso, i Giochi Olimpici o il Movimento Olimpico.

Le linee guida sono molto rigorose e si applicano a qualunque partecipante o persona accreditata durante il periodo dei Giochi Olimpici.

Tali raccomandazioni stabiliscono che la pubblicazione di commenti, sulle piattaforme social o su siti internet, blog e Twitter, è permessa a patto che sia fatta

---

<sup>11</sup> Comitato Olimpico Internazionale, *IOC Social Media, Blogging and Internet Guidelines for participants and other accredited persons at the London 2012 Olympic Games.*, [www.olympic.org](http://www.olympic.org) (2013).

<sup>12</sup> I social network influiscono sensibilmente nell'attività mediatica dell'atleta partecipante alle Olimpiadi. Tale uso potrebbe sfociare in implicazioni di carattere commerciale come ad esempio comunicazioni volute dagli sponsor o che contengano riferimenti espliciti o impliciti a questi ultimi. La R. 40 è volta a contrastare ogni diffusione contraria alle norme poste olimpiche in materia di *ambush marketing*.

<sup>13</sup> Art. 40 Carta Olimpica: «*Eligibility Code: To be eligible for participation in the Olympic Games, a competitor, coach, trainer or other team official must comply with the Olympic Charter, including the conditions of eligibility established by the IOC, as well as with the rules of the IF concerned as approved by the IOC, and the competitor, coach, trainer or other team official must be entered by his NOC. The above-noted persons must: – respect the spirit of fair play and non violence, and behave accordingly; and – respect and comply in all aspects with the World Anti-Doping Code. BYE-LAW TO RULE 40: 1. Each IF establishes its sport's own eligibility criteria in accordance with the Olympic Charter. Such criteria must be submitted to the IOC Executive Board for approval. 2. The application of the eligibility criteria lies with the IFs, their affiliated national federations and the NOCs in the fields of their respective responsibilities. 3. Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, coach, trainer or official who participates in the Olympic Games may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games. 4. The entry or participation of a competitor in the Olympic Games shall not be conditional on any financial consideration*». Versione in vigore dall'8 luglio 2011.

esclusivamente in prima persona e in un tipo di formato a modello di diario personale, per cui non deve essere assolutamente di stampo giornalistico.

Per fare un esempio, gli atleti non hanno il diritto di riportare notizie riguardanti competizioni né possono fare commenti riguardo alle attività di altri partecipanti o persone accreditate né possono rivelare alcuna informazione che sia confidenziale o privata, relativa ad altre persone o organizzazioni.

Ogni tweet, blog o più generalmente post, deve essere conforme allo spirito olimpico ed ai principi fondamentali dell'olimpismo così come contenuti nella Carta Olimpica. Ossia ogni esternazione degli atleti deve essere dignitosa, di buon gusto e non deve contenere parole o immagini volgari né oscene.

Per quanto riguarda le immagini fotografiche ottenute all'interno delle sedi olimpiche, gli atleti possono pubblicarle, ma non a scopo commerciale né possono distribuirle tramite condivisioni a terzi.

Se da una parte le regole olimpiche cercano di vincolare l'attività comunicativa degli atleti, dall'altra in alcuni casi la vietano del tutto o meglio per utilizzare un termine più polemico, la censurano.

Si legge, infatti, nelle linee guida, che i partecipanti o le persone accreditate non possono pubblicare alcuna registrazione video né audio di eventi, competizioni o altre attività avvenute nei luoghi olimpici.

Chi pubblica materiale a dispetto di tale regolamento, viene ritenuto personalmente responsabile. In pratica gli atleti partecipanti postando e commentando tramite social network si assumono la piena responsabilità per ogni danno e violazione che possa scaturire, inteso che ogni attività è ritenuta proveniente dalla propria autonomia.

A tutela delle regole suesposte, il CIO durante le Olimpiadi compie un'attività di monitoraggio volta ad indagare su eventuali abusi nell'utilizzo dei social media.

Nel qual caso l'attività di un atleta o di una persona accreditata venga ritenuta in violazione di codeste regole, il colpevole viene sanzionato senza alcun preavviso e a libera discrezione del CIO le sanzioni possono comprendere il ritiro dell'accredito, la sospensione dai giochi nonché azioni legali per la rifusione del danno.

Non pochi sono gli episodi che hanno coinvolto gli atleti partecipanti a Londra 2012, controverso, ad esempio, fu il caso del britannico David Greene<sup>14</sup> che utilizzò il termine «*gayest*» in uno scambio via Twitter con il corridore Martyn Rooney. Il tweet dopo poco fu cancellato e nonostante l'atleta fosse stato posto sotto indagine, egli poté partecipare e concludere la manifestazione.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> L'ex campione in carica dei 400 metri ad ostacoli nonché capitano della squadra britannica di atletica scrisse «*gayest tweet of the day*» in replica al tweet di Martyn Rooney, corridore dei 400m, che scriveva: «*Oh no instagram is down, how will I express my inner beauty by changing the filter on a sunset picture... Jokkess I love #instagram*».

<sup>15</sup> A tal proposito il Comitato Olimpico Britannico (BOA) dichiarò: «*Ci siamo messi in contatto con la dirigenza della nostra delegazione di atletica, e gli abbiamo pregato di ricordare ai propri atleti l'importanza di un utilizzo prudente e responsabile dei social media*» Traduzione a cura dell'autore. «*Greene faces no sanction for 'gayest' Twitter post*» The Independent, 16 Luglio 2012.

Diverso, invece, fu il caso riguardante la due volte campionessa europea Under 23 di salto triplo, Paraskevi “Voula” Papachristou. L’atleta aveva dichiarato via Twitter che: «*Con tanti africani in Grecia, le zanzare che arrivano dal Nilo occidentale almeno mangiano il cibo come a casa.*», a seguito di quest’affermazione di evidente stampo razzista, il Comitato Olimpico Greco decise di espellere la ginnasta dai Giochi Olimpici e deferirla.<sup>16</sup>

Un altro grave caso accaduto a Londra, riguardò il calciatore svizzero, che gioca nell’U.S. città di Palermo Michel Morganello, il quale fu espulso dai Giochi e l’accredito ritirato per merito di una propalazione estremamente razzista e offensiva verso i sudcoreani. Egli scriveva tramite un cinguettio d’immensa crudeltà e ferocia: «*Voglio abbattere tutti i coreani, andate a darvi fuoco banda di handicappati mentali*».<sup>17</sup>

Se è evidente la necessità di estinguere il problema dell’odio razziale e della diffamazione all’interno delle manifestazioni olimpiche, d’altra parte si deve notare che gli atleti a causa di queste norme tessute in maniera così fitta possono incappare in squalifiche anche per motivi assai banali. Tra le attività vietate ad esempio, vi è quella di non utilizzare se non previamente autorizzati nelle loro pubblicazioni, alcun simbolo olimpico o che rimandi all’olimpismo, nemmeno per ipotesi, la foto con la mascotte.

#### 4. *L’uso di Twitter da parte dello sportivo e problematiche scaturenti. La potenza di un cinguettio: l’esempio inglese*

L’atleta social è colui che si è dotato di un profilo virtuale e lo alimenta costantemente, egli si trova a detenere un mezzo mediatico efficace più di una testata giornalistica. Tale potere però non è a volte accompagnato ad una degna proprietà d’uso, infatti, sovente accade che un cinguettio pubblicato da uno sportivo contenga una dichiarazione pregiudizievole.

Degni di nota sono alcuni casi, avvenuti nel Regno Unito dove Twitter è lo strumento social più utilizzato dalla massa e coinvolgenti per lo più giovani calciatori.

A tal proposito la Football Association (di seguito FA) ha pubblicato ed inviato a tutti i partecipanti lo scorso gennaio 2013, delle linee guida,<sup>18</sup> volte a proteggere il sistema calcistico da un uso smodato dei social.

Queste norme frenano principalmente la diffusione di affermazioni che possano gettare in cattiva reputazione il gioco del calcio.<sup>19</sup> Altro elemento importante, ai fini dell’individuazione del soggetto trasgressore, (che spesso si cela dietro fantasiosi

<sup>16</sup> *Razzista su Twitter? Esclusa la greca Voula*, Corriere.it, 25 luglio 2012.

<sup>17</sup> Il messaggio era scritto in Verlain, slang basato sull’inversione delle lettere delle parole: «*le fonsde out les coreen allez sout lebru. Ahahahahaha*», *Razzista su Twitter, il calciatore Morganello espulso dalle Olimpiadi*, Corriere.it, 30 luglio 2012.

<sup>18</sup> Reperibile on line all’indirizzo web [www.thefa.com/~media/Files/TheFAPortal/governance-docs/analysis/media-comments-and-social-media-guidelines.ashx](http://www.thefa.com/~media/Files/TheFAPortal/governance-docs/analysis/media-comments-and-social-media-guidelines.ashx).

<sup>19</sup> FA, *Social Media Guidance Note*: «*Any comments which are improper, bring the game into disrepute*». Rules of the Association 2013-2014, Art. E. 3.1, [www.thefa.com](http://www.thefa.com). (giugno 2013).

pseudonimi) è il concetto di responsabilità oggettiva, per cui ciascun individuo è direttamente responsabile per qualunque pubblicazione tramite il proprio account. I partecipanti, infatti, devono avere assoluta premura che nessun terzo possa aver accesso al proprio profilo.<sup>20</sup>

Nel sistema anglosassone vengono emanate non solo precipe raccomandazioni ufficiali, ma anche prese forme concrete di tutela per i club. Il contratto standard della Premier League, difatti, prevede una clausola di genere, in cui viene stabilito che il calciatore acconsente a non dichiarare, consapevolmente o negligenemente, alcunché possa ledere la reputazione del club o il gioco del calcio.<sup>21</sup>

Se tale intervento endogeno al sistema sportivo inglese è stato assai rapido e mirato, agisce per lo più a posteriori imponendo multe e sospensioni agli atleti responsabili, mentre, non riesce ancora a reprimere a priori il verificarsi dei fatti dannosi.

Differenti sono gli episodi celebri, degni di essere annoverati in questa sede e che appartengono alla sfera calcistica. Tra i primi quello che ha coinvolto Suso,<sup>22</sup> che all'epoca era la giovane stella del Liverpool FC, multato di 10.000 sterline per aver chiamato gay, a mezzo di un *tweet*, il suo compatriota e compagno di squadra Jose Enrique, e a seguito di ciò, ufficialmente redarguito e avvertito da parte della FA a non ripetere l'accaduto in futuro, pena una severa sospensione.<sup>23</sup> Segue, non di certo per notorietà, dato che è il *leading case* sia per la celebrità del protagonista, che per l'attenzione che ha avuto sulla stampa mondiale, il cinguettio del difensore della nazionale inglese Ashley Cole, con cui definiva la FA «*a bunch of twats*».<sup>24</sup> Cole rese questa controversa dichiarazione a seguito delle polemiche che scaturirono in merito al cambio della propria testimonianza nel procedimento a carico del suo compagno di squadra John Terry, per affermazioni razziste verso il giocatore Anton Ferdinand.<sup>25</sup> All'indignazione del mondo del calcio seguì una forte presa di posizione della FA che lo sanzionò per l'astronomica cifra di 90.000 sterline.

<sup>20</sup> «*An individual is strictly responsible for any posting on his account. Participants should take every care to ensure that others do not access their account*». FA, *Media Comment and Social Network Cases* – Charging Guidelines, [www.thefa.com](http://www.thefa.com). (luglio 2013).

<sup>21</sup> Standard Premier League contract, clausola n. 3.2.5: «*The Player agrees that he will not... knowingly or recklessly do or say anything which is likely to bring the Club or the game of football into disrepute*».

<sup>22</sup> Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, nato il 19 novembre del 1993, conosciuto come Suso, è un centroavanti spagnolo di proprietà del Liverpool FC, attualmente in prestito al club spagnolo UD Almería.

<sup>23</sup> *What a Twit: Liverpool starlet Suso fined £10k for calling Jose Enrique 'gay' on Twitter*, [www.mirror.co.uk](http://www.mirror.co.uk), 18 dicembre 2012.

<sup>24</sup> *What a twit: Ashley Cole brands FA a 'bunch of t\*\*ts' on Twitter after John Terry evidence is released*, <http://www.mirror.co.uk> del 5 ottobre 2012.

<sup>25</sup> John Terry fu messo sotto indagine per l'offesa diretta al giocatore Anton Ferdinand durante la partita Chelsea contro Queens Park Rangers. Da un video circolante su internet emergeva che Terry, durante l'incontro del 23 ottobre 2011, aveva apostrofato Ferdinand una «*fucking black cunt*». In relazione a ciò la FA decise il 27 luglio 2012 di punire il giocatore del Chelsea F.C. con una squalifica di 4 giornate più una multa di 220.000 sterline per la violazione della FA Rule E3 [2], [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) (settembre 2012).

Nonostante, come precedentemente menzionato, siano state prese delle misure a prevenzione di tali *exploit*, continuano a registrarsi casi di affermazioni omofobe e razziste.<sup>26</sup>

Difatti, nelle Corti anglosassoni la materia di specie è diventata ordine del giorno, le ingiurie e diffamazioni via Twitter sono in continuo aumento, tanto che il governo inglese sta varando una normativa *ad hoc* per punire i reati che si verificano a mezzo social media, nel frattempo però sono state pubblicate delle linee guida da parte del Crown Prosecution Service, su come perseguire gli episodi implicanti comunicazioni via social media.<sup>27</sup>

Sulla scorta di queste vicende anche altre federazioni sportive si sono munite di regolamenti volti a scoraggiare un uso improprio dei mezzi di comunicazione in oggetto da parte dei loro atleti, quali la federazione inglese di cricket<sup>28</sup> e di rugby.<sup>29</sup>

A differenza dell'attenzione che riceve il fenomeno di specie oltre Manica, nel sistema sportivo italiano non vi è un interesse generale verso tale circostanza e benché meno vi sono strumenti volti alla persecuzione di reati a mezzo social media, tutto è lasciato all'annosa normativa nazionale sull'ingiuria e diffamazione.

Se, infatti, in Inghilterra come si è visto, quella di apporre regole di policy interna ai club e di pubblicare linee guida sull'uso di queste reti è una pratica affermata, così non è in Italia, dove solo alcuni club hanno recepito l'importanza di questi strumenti.

Vincoli all'utilizzo di Twitter & co. sono stati imposti ad esempio dall'Iter con la decisione di limitare al massimo la libertà dei giocatori di twittare notizie inerenti alla loro vita professionale, emblematico è il caso che ha coinvolto l'ex interista Wesley Sneijder.<sup>30</sup>

## 5. Profili commerciali

Lo sport è uno scenario perfetto per le imprese, poiché interessa seriamente il consumatore finale, lo intrattiene, lo diverte e lo emoziona. Lo sport crea un vincolo quasi familiare tra il club o lo sportivo, idolo ed il tifoso, una sorta di legame unilaterale tra il supporter che conosce ogni piccola vezzo della vita dell'atleta e quest'ultimo che ignora totalmente la sua esistenza. L'atleta è un vip a tutti gli

<sup>26</sup> Non per ultimo, il recente caso riguardante il giocatore del West Ham Ravel Morrison, sotto indagini per avere diffuso dichiarazioni omofobe attraverso Twitter in violazione della FA Rule E3: «...for use of abusive and/or insulting words including a reference to a person's sexual orientation». The Telegraph, domenica 11 agosto 2013.

<sup>27</sup> Normativa del Crown Prosecution Service, accessibile tramite il seguente indirizzo: [www.cps.gov.uk/legal/a\\_to\\_c/communications\\_sent\\_via\\_social\\_media/](http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/communications_sent_via_social_media/).

<sup>28</sup> Regola 3.3 della England and Wales Cricket Board; «No [player] may conduct himself in a manner ... which may be prejudicial to the interests of cricket or which may bring the game of cricket or any Cricketer or group of Cricketers into disrepute». [www.ecb.co.uk/ecb/rules/](http://www.ecb.co.uk/ecb/rules/) (giugno 2013).

<sup>29</sup> England Rugby Football Union, Rule 5.12 Player policy, «any conduct which is prejudicial to the interests of the Union or the Game». <http://www.rfu.com/thegame/regulations> (giugno 2013).

<sup>30</sup> Inter-Sneijder, cala il gelo per 'colpa' di Twitter, La Repubblica, 9 novembre 2012.

effetti protagonista di quel grande circo mediatico che è divenuto lo sport, appartenente oramai al grande settore dell'*entertainment* dove la comunicazione è parte integrante.<sup>31</sup>

Nonostante ciò anche il sostenitore svolge un ruolo preminente, perché non è solo spettatore ma consumatore attivo che ha un compito fondamentale nel sistema in quanto determina gli indici di mercato. Il motivo per cui il marketing sportivo riscuote un così grande successo è molto semplice: le maggiori aziende investono sulla fiducia che gli atleti trasmettono ai consumatori; e spesso di fiducia si tratta, la stessa che ha un cliente affezionato verso il prodotto. Si pensi al ruolo degli sportivi professionisti, la cui fama collegata all'equipaggiamento utilizzato nell'ambito della loro attività sportiva, può influenzare le scelte del consumatore medio che intende acquistare un attrezzo simile, incrementando così le vendite del produttore.<sup>32</sup>

L'atleta ha in effetti un vero e proprio valore di mercato, come qualsiasi altro prodotto. La quotazione dello sportivo dipende da tanti fattori, che non riguardano soltanto le doti agonistiche o il tipo di sport praticato. Tuttavia quello che conta principalmente è la personalità, poiché il fatto di essere adorati dai tifosi, di essere atletici ed esteticamente appetibili accomuna la maggior parte degli sportivi, mentre l'azienda che si pubblicizza attraverso la loro immagine ha intenzioni commerciali molto mirate, tant'è che spesso accompagna la scelta del testimonial attraverso profondi e accurati studi di settore e ricerche di mercato. Vengono persino previsti degli indici per le aziende di notorietà, bravura, simpatia e popolarità dei campioni dello sport.<sup>33</sup>

A tale valore si aggiunga una rete precostituita di milioni di potenziali consumatori che recepiscono direttamente ed istantaneamente ogni comunicazione proveniente dall'atleta.

Se, infatti, l'immagine è un valore prezioso e distintivo della figura dello sportivo a livello commerciale, non lo è meno la popolarità, che al giorno d'oggi è facilmente misurabile attraverso la rete sociale.

Se si riflette sulla possibilità di uno sfruttamento commerciale di tali mezzi di comunicazione così come accade con i mezzi di informazione tradizionale, in effetti, emerge *ictu oculi* l'enorme valore commerciale di un bacino di utenza esteso come quello di un atleta affermato, inoltre, tale bacino, grazie all'analisi di agenzie specializzate, risulta suscettibile di settorializzazione in base al sesso, orientamento sessuale, fasce d'età, di reddito, cultura, appartenenza politica, orientamento religioso, gusti commerciali, etc. tale da risultare un target

<sup>31</sup> S. CHERUBINI, *Il marketing sportivo: analisi, strategie, strumenti*, F. Angeli, 2000, 127 ss.

<sup>32</sup> Quando nel 1981 il tennista John McEnroe vinse a Wimbledon utilizzando una racchetta Dunlop Maxply Fort, la Dunlop, alla fine dell'anno, incrementò le vendite di quella racchetta del 170%. L'anno successivo la Dunlop concluse un contratto di endorsement con McEnroe per il corrispettivo di \$ 600.000,00 all'anno affinché quest'ultimo usasse una Maxply McEnroe ogni volta che avrebbe giocato in pubblico o si sarebbe allenato. A. Tim, *Essere Jhon Mcenroe*, Mondadori, 2005.

<sup>33</sup> B. RICCI, M. UGLIANO, *Campione farò di te una star. La gestione professionale dei campioni dello sport*, Franco Angeli Editore, 2004.

potenzialmente perfetto per qualunque azienda interessata.

Oltre al valore commerciale appena dimostrato, appare pleonastico affermare che i fan sono direttamente e integralmente influenzati dalle interazioni degli atleti via social media.

Il rapporto atleta-sostenitore si trasforma in questo modo in atleta-consumatore, inficiando spesso la stabilità di accordi di sponsorship tradizionalmente redatti e privi di alcun adattamento confacente a un testimonial apparentemente libero di dichiarare qualsiasi cosa, purché non sfoci in una dichiarazione legalmente perseguibile. Tale possibilità, se non regolata, reca una grave instabilità al rapporto tra lo *sponsee* e lo *sponsor*. Alla luce di ciò i contratti di sponsorizzazione, se sottoscritti dall'atleta social, richiederanno opportune e specifiche negoziazioni in tema di clausole morali, affinché siano tutelati i diritti e interessi delle parti, suscettibili di essere pregiudicati a seguito di dichiarazioni via social media.

Molte sono ultimamente le società legate al mondo sportivo, brand, media, etc., che avendo inteso il fenomeno, interagiscono tramite social network, lo stesso vale per molte tra le stelle del firmamento sportivo, dello spettacolo e della televisione.

Per fare un esempio, l'attaccante del Manchester United F.C. Wayne Rooney ha recentemente pubblicato su Twitter una propria immagine con in mano una nuova mazza da golf firmata Nike.

Il post di Rooney, diretto ai suoi 6 milioni di fan, recava le seguenti parole: «*Just got my @NikeGolfEU Covert driver. Can't wait to get out & testit. #getcovert*».<sup>34</sup>

L'utilizzo del social media, oltretutto, può portare anche ad una inosservanza delle normative poste a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, problemi di copyright legati al nome registrato degli atleti, come ad esempio il famoso acronimo CR7 di Cristiano Ronaldo, sono molto diffusi. Infatti, se per ipotesi, in un *hashtag*, cioè una parola preceduta dal simbolo #, tipico del linguaggio di Twitter, si scrive un nome coperto da trademark senza il permesso del detentore dello stesso, si ha violazione di copyright.

## 6. *Libertà di espressione e interessi correlati allo sport: la responsabilità di Twitter*

I social media si sono sviluppati autonomamente in uno spazio originariamente avulso da norme. Questa mancanza di regole ha fatto sì che si alimentasse un'autonomia di sopravvivenza prima che si rendesse necessario adattare la normativa a livello nazionale e internazionale, per contrastare i comportamenti illeciti che possono originarsi.

Se da un lato emerge la necessità di tutelare diritti ed interessi generalmente riconosciuti, dall'altro è evidente come sfugga da ogni logica progressista e culturalmente evoluta l'apporre barriere alla libera espressione del pensiero. Un sistema normativo che aggiudichi un potere discrezionale di controllo a priori ai

<sup>34</sup> Tweet del 13 marzo 2013 @wayneRooney., [www.twitter.com](http://www.twitter.com).

social network stessi, risulterebbe estremamente restrittivo rispetto ad una tutela *ad hoc* perfezionata tramite strumenti di diritto o contrattuali limitatamente ai casi specifici.

Di certo, in relazione al tema trattato, è senz'altro necessario proteggere il supremo interesse all'integrità dello sport, la reputazione del sistema sportivo nonché la stessa immagine degli atleti.

Twitter offre solo rimedi a posteriori, ossia quando il pregiudizio causato da un cinguettio si è già diffuso. Tali rimedi si concretizzano principalmente nella richiesta di cancellazione dei contenuti e nell'eventuale sospensione o soppressione dell'account.

La società di San Francisco, infatti, pone una speciale attenzione al tema della legalità dei contenuti, nel caso specifico, dedica un'intera sezione del sito web a questioni di tutela della privacy, diritti e responsabilità individuali, riservandosi, in alcuni casi il diritto di censura.

Alla luce della moltitudine delle propalazioni illecite avvenute, Twitter ha recentemente pubblicato un report sulla trasparenza,<sup>35</sup> dove emerge la numerosità delle istanze ad oggetto la rimozione di contenuti.

Negli ultimi mesi tali richieste sono cresciute enormemente ed hanno registrato un aumento del 76% rispetto al semestre scorso, tra queste occupano una gran parte quelle fatte a tutela del diritto d'autore<sup>36</sup> e quelle ricevute per la rimozione di propalazioni ritenute offensive, di stampo diffamatorio, razzista e omofobo.

Stando a tale report, la maggior parte di richieste sarebbe proveniente dalle pubbliche amministrazioni le quali domandano la rimozione di contenuti che nelle proprie giurisdizioni sono ritenuti illegali, tra queste istanze, molte sono quelle pervenute da organi giudiziari nazionali richiedenti la rimozione di dichiarazioni diffamatorie.

Twitter soggiace giurisdizionalmente alle leggi nazionali dei Paesi in cui sceglie di operare commercialmente,<sup>37</sup> nel caso in cui venga emanato un ordine di comunicazione di dati da una Corte nazionale è tenuto, come verrà esaminato innanzi, al fine di non incorrere in alcuna responsabilità, alla comunicazione dei dati richiesti.

Nel tentativo di semplificare questo complesso meccanismo di tutela degli illeciti, l'azienda californiana ha recentemente aggiornato la propria policy, comprendendo nella classica interfaccia un pulsante per la segnalazione di abusi.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Vedi <https://transparency.twitter.com/> (agosto 2013).

<sup>36</sup> Segmento che riceve una protezione assai più concreta rispetto alla materia oggetto del presente studio, grazie ai molti accordi internazionali in materia di diritto d'autore, quali ad esempio il Digital Millennium Copyright Act degli Stati Uniti, la Direttiva 2001/29/CE che in Italia è stata attuata mediante l'articolo 26 del d.lgs. n.68/2003 integrando la legge sul diritto d'autore (L.633/41), per non dimenticare le modifiche apportate alla stessa dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

<sup>37</sup> Qualsiasi paese tranne la Cina, per i motivi già menzionati.

<sup>38</sup> Tale modifica è stata attuata come risposta alla petizione suffragata da più di 60.00 firme su Change.org. e portata avanti dalla blogger inglese Caroline Criado-Perez, in seguito alle innumerevoli

Gli utenti, al momento di iscriversi al sito concludono un contratto, tale contratto include l'obbligo di adempiere ai termini e condizioni nelle quali espressamente si statuisce la non responsabilità della piattaforma in relazione ad un uso da parte dell'utente contrario alla legge.<sup>39</sup>

Sorge il dubbio, a questo punto, se Twitter possa essere ricompreso in una categoria di *internet provider*, e se si, quale tra il c.d. *host provider* o il c.d. *content provider*, differenza che rilevarebbe ai fini dell'inquadramento della responsabilità per i contenuti immessi dagli utenti.<sup>40</sup>

Da qui sorge la necessità di comprendere se un *provider* quale Twitter o un'altra piattaforma sociale che metta a disposizione al pubblico, servizi di social media possa avere un obbligo nella prevenzione e repressione delle attività illecite commesse attraverso internet. Tale responsabilità si aggiungerebbe a quella contrattuale delimitata poc'anzi. Nonostante in passato la giurisprudenza abbia esaminato tematiche non del tutto afferenti in tema di responsabilità del provider, è da rilevarsi pacifica l'applicazione al caso di specie dei principi generali della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c., e la susseguente distinzione caso per caso.

Un prezioso contributo all'inquadramento della fattispecie viene dato, a parere dell'autore, sebbene in un ambito distinto, dalla direttiva comunitaria 2000/31 CE in tema di commercio elettronico e «servizi della società dell'informazione» (recepita in Italia con il d.lgs. n. 70 del 2003), che circoscrive la responsabilità del *provider* al caso in cui questo venga a conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione veicolata attraverso il proprio sito ma non agisca tempestivamente al fine di rimuovere le informazioni e disabilitare l'account.

Alla luce di ciò e dalla lettura degli articoli 16 e 17<sup>41</sup> del decreto legislativo di recepimento della direttiva in oggetto, per analogia, pare escludersi un dovere di controllo da parte del social network e conseguentemente una situazione di responsabilità oggettiva.

---

offese e minacce ricevute sul social network a causa di una sua proposta, accettata dalla Banca d'Inghilterra, di dedicare una banconota ad un personaggio femminile, nel caso di specie, Jane Austen al posto di Charles Darwin sulle 10 sterline. [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com) (agosto 2013).

<sup>39</sup> Condizioni di servizio, punto 4. Contenuti sui Servizi, consultabile su <https://twitter.com/tos> (agosto 2013).

<sup>40</sup> Tale differenziazione tra i tipi di Internet Service Provider (ISP) è stata a lungo oggetto di discussione dottrinale in merito alla responsabilità dello scambio di contenuti attraverso queste piattaforme, si veda S. SIC, ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, Giurisprudenza e Dottrina nel diritto dell'informatica*, Bologna 2010, 377 ss.

<sup>41</sup> Secondo il d.lgs. n. 70 del 2003, adottato in base alla delega contenuta nell'art 31 della L. n. 39 del 2002, infatti, il prestatore di un servizio che ricomprenda la memorizzazione delle informazioni fornite dall'utente non è responsabile, a meno che «non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione» e che lo stesso, venuto a conoscenza di tali fatti «su comunicazione delle autorità competenti» è tenuto ad attivarsi immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso al sito.(art 16) e nello stesso senso si esclude che il prestatore di servizi possa essere assoggettato « ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza» o «ad un obbligo generale di ricercare

Ci si chiede a questo punto se, dato che Twitter ha un meccanismo basato sul *retweet*,<sup>42</sup> sia illecito ripetere o meglio, riportare un'affermazione diffamatoria, e se da questa propagazione ne derivi la responsabilità del gestore. A parere dell'autore, tale fattispecie si concretizzerebbe nel caso in cui la piattaforma non si adoperi celermente nel prevenire il diffondersi del danno. Tale responsabilità dovrebbe discernersi anche dall'art 21 Cost. che al primo comma, pone chiaramente il principio secondo cui ciascuno deve assumersi la responsabilità per i contenuti che diffonde «con qualsiasi mezzo».

In un recente caso la Corte Europea di Giustizia, anche se in materia di proprietà intellettuale, si è avvicinata molto alla questione in esame, rilevando che «il gestore di un social network non è tenuto a predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni per prevenire la violazione dei diritti d'autore».<sup>43</sup>

In ultima analisi appare necessario discostarsi da quella parte di dottrina e di giurisprudenza che tenta di applicare ad internet ed ai media, che nella rete adempiono le proprie funzioni, la disciplina sulla stampa.

#### 7. *Ingiuria e diffamazione via social network in Italia: necessità di un intervento legislativo*

Le tematiche in esame appartengono tanto alla società quanto al sistema sportivo, nel quale molti atleti si sono resi, tramite post pubblicati via Twitter o altri social, tristemente protagonisti di atti cosiddetti di *hate speech*, di razzismo e di omofobia.

Se nel nostro paese casi del genere possono essere inquadrati nelle fattispecie dell'ingiuria e diffamazione,<sup>44</sup> perseguibili sia penalmente che civilmente per il risarcimento del danno, non vi è a sostegno di teorie dottrinali, la stessa mole giurisprudenziale rispetto a Paesi quale l'Inghilterra nel quale oramai questi episodi sono divenuti un fenomeno di costume.

Se si deve escludere, quindi, la responsabilità diretta del social network; a conferma della responsabilità dell'utente e vi è una recente pronuncia del tribunale di Monza,<sup>45</sup> nella quale si stabilisce che «in caso di messaggio dal contenuto ingiurioso, inviato tramite un social network da un utente al medesimo registrato e riferibile ad una persona non espressamente citata, ma identificabile con altro utente appartenente al gruppo dei suoi amici su quel network, le affermazioni lesive, ove non si possa configurare un furto di identità, devono ritenersi provenienti dal soggetto a cui nome era stata effettuata la registrazione, il quale è obbligato a risarcire il danno morale subito dalla persona offesa».<sup>46</sup>

attivamente fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite». (art 17).

<sup>42</sup> Letteralmente ri-cinguettare, ossia ritrasmettere l'informazione previamente pubblicata da qualcun altro.

<sup>43</sup> Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 16/02/2012, n. 360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV, in *Giornale Dir. Amm.*, 2012, 4, 404.

<sup>44</sup> Rispettivamente agli artt. 594 e 595 c.p..

<sup>45</sup> Trib. Monza, 3 marzo 2010, in *Foro It.*, 2010, 5, 1, 1622.

<sup>46</sup> Trib. Monza, *Ibidem*.

La Corte lombarda Inoltre stabilisce che: «deve affermarsi la responsabilità extracontrattuale di chi, sul social network Facebook, pubblici e divulghi ai terzi affermazioni lesive dell'onore e della reputazione di un utente».<sup>47</sup>

Riguardo ai profili penalistici un'altra pronuncia assai recente ha posto le basi per inquadrare armonicamente la fattispecie. In tale sentenza della corte di Livorno il pubblico ministero ha messo sullo stesso piano, la capacità di diffusione e di danno all'immagine di un social network a quella di un giornale oppure di una televisione in relazione alla pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo del social network Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo della reputazione di un soggetto, inoltre, integra il delitto di diffamazione aggravata, l'utilizzo di altro mezzo di pubblicità, contemplata nel comma 3 dell'art. 595 c.p..

Tale pronuncia segna un passo importante giacché inquadra chiaramente la fattispecie di diffamazione via social network, difatti, non vi dovrebbero essere dubbi se l'utilizzo di internet integri o meno l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, co. 3, c.p., poiché la particolare diffusività del social media utilizzato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Tutto ciò emerge chiaramente dalla disamina degli elementi che contraddistinguono la propalazione di dichiarazioni illecite dalle piattaforme in esame, tali per cui il soggetto offeso è precisamente individuabile, vi è una diffusione della dichiarazione all'interno della rete sociale, che ha incondizionatamente un carattere pubblico, verso un numero potenzialmente indeterminato di utenti, a cui segue una propalazione incontrollata e incontrollabile.

Proprio in questi giorni è in discussione in Parlamento una proposta generale di modifica delle norme sull'ingiuria e diffamazione, inserendo, tra i mezzi attraverso i quali il reato viene commesso anche la comunicazione telematica, quindi qualsiasi scritto on line.

### *Conclusioni*

Nonostante l'influenza dei social media sia in continua crescita, in Italia, il regime normativo in materia è inesistente; di conseguenza, a tutela dei diritti delle persone interessate, vengono applicate leggi obsolete ed antiquate.

Risulta evidente, infatti, l'estrema necessità di regole che aderiscano al meglio alla fattispecie pratica, oggetto della presente riflessione. Norme intese a reprimere gli abusi e perseguire gli illeciti, ma che contengano precisi riferimenti ad internet ed alle sue peculiarità, alla responsabilità dei gestori, degli operatori e degli utenti.

A tale adeguamento del sistema dovrebbero partecipare, inoltre, i soggetti dell'ordinamento sportivo, i quali appaiono ingiustificatamente e illogicamente incuranti del fenomeno.

<sup>47</sup> Trib. Monza, 3 marzo 2010, in *Resp. civ.*, 2010, 5, 394.

Molte sono stati gli appelli volti da parte di alcune note istituzioni per porre l'attenzione sulla necessità e urgenza di un controllo su tali strumenti e sul modo in cui trattano i dati personali e rispettano la privacy dei soggetti utenti.<sup>48</sup>

Ma vi è di più, bisogna anche riflettere sulla questione della permanenza delle informazioni nella rete, infatti, i contenuti una volta pubblicati, perdurano nel limbo digitale e possono essere ripescati in continuazione, volontariamente o casualmente a mezzo motori di ricerca come google.

In assenza ancora di una previsione sul diritto all'oblio e nella speranza che il nuovo progetto di Regolamento Europeo a tutela dei dati personali venga approvato in breve tempo, colmando alcune delle lacune sulle materie trattate, il mondo dello sport italiano deve prendere coscienza della rivoluzione apportata dai social media adeguandosi e partecipando attivamente nella rete.

---

<sup>48</sup> Garante della Privacy, comunicato 20 marzo 2013. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

*Bibliografia*

- M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione: profili costituzionali e pubblicistici*, Milano 2008.
- S. RUSCICA, *I diritti della personalità*, CEDAM, 2013.
- AA.VV., *Le nuove frontiere del marketing*, , IPSOA, giugno 2013.
- AA.VV., *Socialympics: how sports Organizations and Athletes used socialMedia at london 2012*, Arnoldi-Mcpherson- Sept 2012.
- M. UGLIANO, *Campione farò di te una star. La gestione professionale dei campioni dello sport*, Franco Angeli Editore, 2004.
- A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore*, Maggioli 2012.
- P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna 2009.
- M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Internet e i confini del diritto*, AA.VV. (a cura di) in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli 2012.
- S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, in *Dir. informazione e informatica*, 2010, 277 ss.



## IL FENOMENO SPORTIVO E LA SUA PRIMA FORMA DI TUTELA: L'ASSOCIAZIONE

di *Giuseppe Silvestro*\*

SOMMARIO: 1. Sport come diritto: lo sport dilettantistico – 2. Sport dilettantistico e istituto associativo – 3. La duplice veste del fenomeno associativo: associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute – 3.1 Il riconoscimento e la condizione giuridica dell'autonomia patrimoniale – 4. Associazione non riconosciuta: mancanza di autonomia patrimoniale perfetta ed autonomo soggetto di diritto – 5. La natura del contratto associativo – 6. L'apertura del contratto associativo – 7. Le vicende modificative del contratto associativo; l'esclusione – 7.1 Il recesso – 8. Gli organi dell'associazione; gli amministratori – 8.1 L'assemblea dei soci – 9. Il vincolo sportivo – 10. Conclusioni

### *1. Sport come diritto: lo sport dilettantistico*

Lo sport inteso come diritto, rappresenta una delle accezioni del diritto alla salute, che per espressa previsione costituzionale<sup>1</sup> viene definito come fondamentale<sup>2</sup> e di

---

\* Avvocato, Cultore della materia in Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi di Salerno, Dottorando di Ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno, dipartimento di Studi Internazionali, Diritto ed Etica dei Mercati, dottorato di ricerca Diritto Internazionale e diritto interno in materia internazionale: Public Ethics, Person, Stakeholders and CSR (Corporate Social Responsibility) (PESPECO).

<sup>1</sup> Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

<sup>2</sup> Cort. Cost., 26 luglio 1979, n. 88 «Poiché la lesione al diritto alla salute, che è tutelato direttamente dalla Costituzione non solo quale interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale e assoluto dell'individuo, comporta l'obbligo della riparazione anche delle conseguenze a contenuto essenzialmente non patrimoniale corrispondenti alla menomazione dell'integrità fisica in sé considerata, e poiché, nel caso che questa sia derivata da illecito penale, esse rientrano nell'ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. è, in tale ipotesi, infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2043 c.c. sollevata sull'assunto che esso non comprenderebbe la risarcibilità del danno alla salute, autonomamente considerato rispetto alle conseguenze economiche del fatto lesivo e al danno morale puro».

conseguenza di primaria importanza per lo sviluppo della persona umana.

Una simile qualificazione richiede che il diritto a praticare lo sport riceva adeguata tutela sin dalla sua forma embrionale, quella dilettantistica, che rappresenta il settore con il maggior numero di addetti e molto spesso passa in secondo piano rispetto allo sport professionistico, pur costituendo il volano per lo sviluppo dell'intero fenomeno.

Con lo sviluppo dello sport professionistico si è avuta una parallela attenzione degli studiosi verso il fenomeno dilettantistico e più precisamente verso la figura dello sportivo dilettante, ossia colui che per mero e piacere e distrazione, benessere morale o fisico, pratica sport senza avere in cambio alcun profitto materiale.<sup>3</sup>

Molto spesso lo sport dilettantistico non assolve solo ed esclusivamente un fine ludico, ma presenta un'organizzazione tipica dello sport professionistico, con una pratica sportiva dal carattere oneroso che molto spesso elude gli scarni meccanismi di controllo con la conseguente carenza di tutela nei confronti dello sportivo dilettante.

Scopo di questa breve trattazione è quello di delineare gli aspetti puramente civilistici dello sport esercitato in forma dilettantistica, ai fini di identificare la tutela predisposta dal legislatore nei confronti dello sportivo dilettante.

## 2. *Sport dilettantistico e istituto associativo*

La struttura organizzativa per elezione che consente l'esercizio dello sport in forma dilettantistica è l'associazione, un'istituzione<sup>4</sup> composta da individui stabilmente organizzati al fine di perseguire e realizzare interessi comuni, attinenti a scopi non economici.

Le fonti del fenomeno associativo sono da rinvenirsi nelle fila della nostra Carta Costituzionale avendo come punto di partenza la tutela dei diritti inviolabili di cui all'art. 2,<sup>5</sup> che da un lato si presta a preservare le associazioni come centro d'interessi in cui trovano realizzazione ed evoluzione i singoli soggetti facenti parte dell'aggregazione, e dall'altro quale baluardo dei diritti fondamentali dei singoli nei confronti delle associazioni stesse.

Il principio costituzionale testé richiamato è dotato di un'apertura tale da ricomprendere al proprio interno anche nuovi diritti inviolabili,<sup>6</sup> di conio post

<sup>3</sup> AA. VV., *Vincolo Sportivo e indennità di formazione*, SLPC, Roma, 2010, 15-21.

<sup>4</sup> Ogni manifestazione di natura sociale, e non puramente individuale, dell'uomo; ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali. Una duplice concezione della personalità umana, individuale e collettiva, a cui fa riferimento l'art. 2 Cost. quando prescrive alla Repubblica il severo compito di garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

<sup>5</sup> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

<sup>6</sup> I caratteri riconosciuti dalla dottrina ai diritti inviolabili sono quelli di essere: assoluti, esercitabili, cioè, nei confronti di tutti; inalienabili, non suscettibili, cioè, di alienazione per atto di volontà del

repubblicano, e come tali non esplicitamente menzionati.<sup>7</sup>

Si tratta di diritti riconosciuti a tutti, anche ai nascituri, che competono oltre che ai singoli anche alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, il quale oltre ad essere tutelato nei confronti dello Stato riceve protezione anche nei confronti delle stesse formazioni sociali.

Altra disposizione sulla quale si edificano i presupposti di legge del fenomeno associativo, è rappresentata dalla libertà di associazione di cui all'art. 18,<sup>8</sup> una forma di tutela per quelle formazioni sociali, stabili, fondate su di un vincolo giuridico che tiene uniti i soggetti che ne fanno parte.

La grande attenzione dei Costituenti alla libertà di associazione, è rappresentata dall'equiparazione tra il singolo e le formazioni sociali nelle quali l'individuo sviluppa la propria personalità.

Inoltre, c'è da sottolineare, che durante il regime fascista, tale libertà era stata quasi totalmente offuscata<sup>9</sup> e il notevole interesse che ad essa dedicarono i padri costituenti, volle soprattutto significare volontà di reagire all'oblio del regime, con la promozione dell'associazionismo in ogni campo, che diede vita a strutture snelle, sganciate da rigidi formalismi e pronte a recepire al meglio le istanze della collettività.

Libertà di associazione va intesa sia come libertà all'interno e nei confronti dell'istituzione,<sup>10</sup> sia come libertà di non associarsi, prerogativa quest'ultima che riceve significative compressioni laddove c'è bisogno di associarsi per esercitare delle attività, come accade nel mondo dello sport, anche dilettantistico, ove per poter partecipare a delle competizioni è necessario far parte di determinate associazioni.

La questione è stata chiarita dalla Giurisprudenza Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 16 febbraio 1982, che ha riconosciuto piena legittimità alle

---

titolare; irrinunciabili e indisponibili, cioè non rinunciabili né disponibili con atti di diritto privato; imprescrittibili, cioè il mancato esercizio da parte del titolare anche per lungo tempo non ne comporta la perdita. G. AMATO, A. BARBERA, *Manuale di Diritto Pubblico*, Quinta edizione, il Mulino, Bologna 2000.

<sup>7</sup> Alcuni diritti fondamentali come il diritto ad ottenere la correzione della trascrizione anagrafica per effetto del mutamento dei caratteri sessuali prevalenti, il diritto dell'operatore sanitario di essere esentato dal servizio militare per imprescindibili motivi di coscienza, hanno ottenuto protezione e rilevanza di rango Costituzionale grazie alla formula aperta dell'art. 2.

Si tratta ad ogni modo di diritti riconosciuti a tutti, anche ai nascituri, che competono oltre che ai singoli anche alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo il quale oltre ad essere tutelato nei confronti dello Stato riceve protezione anche nei confronti delle stesse formazioni sociali.

<sup>8</sup> I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

<sup>9</sup> L'avversione del regime nei confronti delle associazioni lascia ancor oggi degli strascichi, facilmente rinvenibili nella farraginoso procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica che pare voglia quasi porsi a mo di disincentivo.

<sup>10</sup> Chiara esplicitazione di tale accezione è rappresentata dall'art. 24 c.c. che disciplina il diritto del singolo di recedere dall'associazione.

associazioni imposte per legge «L'art. 18 Cost. garantisce, certo, la libertà di associazione nel suo duplice aspetto, positivo e negativo: il cittadino deve invero poter scegliere se far parte di una associazione, oppure no. L'esercizio di tale diritto è, tuttavia, circondato da vincoli. Lo stesso testo fondamentale pone infatti limiti alla libertà di associarsi: e d'altra parte la Corte ha con varie pronunzie enucleato dal sistema della Costituzione quei limiti, che vengono in rilievo, come nella specie, con riguardo alla libertà di non soggiacere al vincolo associativo. Alla stregua di questa pregressa giurisprudenza, vien prima di tutto fugato il dubbio che la libertà di non associarsi sia necessariamente vulnerata, ogni qualvolta si configuri come obbligatorio l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati. Una tale previsione trova invero il suo titolo giustificativo nel nostro ordinamento, purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi), e risulti al tempo stesso che essa assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati. Si tratta allora di vedere come siffatti requisiti siano soddisfatti nel caso in esame».

### 3. *La duplice veste del fenomeno associativo: associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute*

L'esigenza di tutela delle associazioni, come istituzioni nelle quali trovano affermazione e realizzazione la personalità dei singoli, ha reso possibile che l'esistenza delle stesse non sia soggetta ad alcun formalismo,<sup>11</sup> con la conseguenza della non necessaria adozione di un atto pubblico per la loro costituzione.<sup>12</sup>

Una simile interpretazione, che attiene al dato sostanziale piuttosto che all'aspetto puramente formale, non ha mancato di influire anche in altre fasi della vita dell'ente come per esempio sul piano concorsuale, con la possibilità di ritenere assoggettabili a fallimento enti di fatto, privi di personalità giuridica e che per loro stessa definizione estranei all'esercizio di un'attività di matrice commerciale.<sup>13</sup>

Riguardo la figura delle associazioni il legislatore all'interno del codice civile tende ad operare una distinzione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, a seconda che le stesse abbiano o meno personalità giuridica, e quindi che siano state costituite o meno per atto pubblico.

I due tipi sono ad ogni modo informati allo stesso paradigma contrattuale, e ciò ha portato la Giurisprudenza a ritenere valida la prassi legislativa di applicazione della normativa (che prescinde dal riconoscimento) delle associazioni riconosciute

<sup>11</sup> Pret. Bisceglie, 8 marzo 1980.

<sup>12</sup> Trib. Palermo, 01 febbraio 1985 «All'esistenza di un'associazione non riconosciuta non è necessaria una pluralità di organi - ossia, quanto meno, l'assemblea e un amministratore - bastando alcuni soggetti che abbiano manifestato la volontà di associarsi e l'attività, anche occasionale, di persone che agiscano in nome e per conto dell'associazione».

<sup>13</sup> App. Palermo, 07 aprile 1989.

anche per quelle prive di personalità giuridica,<sup>14</sup> così da adottare il medesimo metro normativo.

A questo punto è d'obbligo chiarire che i due tipi di associazione restano comunque caratterizzati da una diversa condizione, la personalità giuridica, che assolutamente non si traduce in assenza o meno di soggettività.

Tale assunto è stato peraltro ampiamente chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha posto fine ad ogni dubbio riconoscendo piena ed autonoma soggettività anche per le associazioni non riconosciute.<sup>15</sup>

### *3.1 Il riconoscimento e la condizione giuridica dell'autonomia patrimoniale*

Il riconoscimento della personalità giuridica si traduce con l'attribuzione di autonomia patrimoniale perfetta, ossia la reciproca indifferenza tra il patrimonio degli associati e quello dell'associazione.

È interessante notare come per indicare le sostanze economiche dell'associazione il legislatore usi termini differenti, ossia patrimonio per quelle riconosciute e fondo comune per quelle prive di personalità giuridica.

La diversa terminologia non implica una diversa condizione giuridica,<sup>16</sup> ma ad avviso dello scrivente debbono necessariamente operarsi delle distinzioni, pur se i due tipi di associazioni sono pacificamente informati al medesimo archetipo contrattuale e conoscono la medesima strategia operativa.

Lo schema causale dell'associazione non riconosciuta, benché sia pacificamente assimilato all'associazione riconosciuta, non si identifica in un pieno ed autonomo soggetto di diritto in grado di legittimare la separazione dei patrimoni dei singoli associati dalle sostanze della società. La richiamata assenza di separazione assume connotati chiari e tangibili in maniera di responsabilità per le obbligazioni assunte dall'ente. Nel caso dell'associazione riconosciuta, per le obbligazioni risponde solo ed esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio, mentre in caso delle associazioni non riconosciute la responsabilità si estende anche nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'istituzione, con l'applicazione dell'istituto civilistico della responsabilità solidale.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Trib. Milano, 10 aprile 1972.

<sup>15</sup> Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1979, n. 3448 «L'associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalità giuridica, è tuttavia considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di interessi, di situazioni di rapporti giuridici e, quindi, come soggetto di diritti distinto dagli associati, essendo dotata di una propria organizzazione interna ed esterna, di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, e di una propria capacità sostanziale, esplicita mediante persone fisiche che agiscono in base al principio dell'immedesimazione organica, e non in base a un rapporto di rappresentanza volontaria degli associati. Ne consegue che il difetto di legittimazione processuale dell'associazione non riconosciuta - alla stregua di qualsiasi soggetto di diritti - è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, inerendo alla valida costituzione del rapporto processuale e alla regolare instaurazione del contraddittorio, salvo il limite della formazione del giudicato».

<sup>16</sup> F. GALGANO, *Trattato di Diritto Civile*, Cedam, Padova, 2010, 230.

<sup>17</sup> Cass. civ. sez. trib. 10 settembre 2009, n.19486 «La responsabilità personale e solidale, prevista

È proprio sotto il richiamato versante che è verificabile la diversità dell'istituto del patrimonio da quello del fondo comune, laddove il primo gode di un'autonomia tale da non necessitare di apporti esterni in situazioni patologiche, come la responsabilità per le obbligazioni assunte dall'ente.

Malgrado all'interno della disciplina codicistica il legislatore tenda ad operare una distinzione tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta, con l'elemento di discriminazione fissato nella costituzione delle stesse per atto pubblico o meno, l'esigenza di tutela costituzionale dei diritti dell'uomo all'interno delle formazioni sociali, porta al fisiologico appiattimento delle differenze tra i due tipi qualora si tratti delle garanzie previste per i componenti di dette istituzioni.

#### 4. *Associazione non riconosciuta: mancanza di autonomia patrimoniale perfetta ed autonomo soggetto di diritto*

Il dato normativo fornito dall'art. 36 c.c. in materia di associazioni non riconosciute, riguardo alla circostanza che il loro ordinamento e la loro amministrazione trovino regolamentazione in base agli accordi degli associati, non vuole tradursi nell'assoluta autonomia dell'ente e del conseguente disinteresse dello Stato, ma rappresenta una delle tante accezioni della libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost., che sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza aver bisogno di alcuna autorizzazione.

Detta spiccata autonomia organizzativa non vuole tradursi nell'anarchia delle associazioni non riconosciute, e laddove esse si presentino prive delle embrionali e necessarie componenti organizzative, l'interprete è tenuto ad attingere dalla normativa in materia di associazioni riconosciute.<sup>18</sup>

---

dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente».

<sup>18</sup> Cass. civ. sez. I, 3 novembre 1981, n. 5791 «Nonostante la disposizione contenuta nell'art. 36 c.c. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall'esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni non riconosciute in particolare (art. 20 e 21 c.c.), a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo in sede di modifiche apportate allo statuto originario dell'associazione non riconosciuta. In tal caso, però, qualora si accerti che la trasformazione

L'associazione non riconosciuta, anche se non equipaggiata della personalità giuridica, viene ugualmente considerata dall'ordinamento come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive distinto dagli associati.<sup>19</sup>

È interessante notare come la Giurisprudenza abbia contribuito in maniera significativa a colmare gli apparenti vuoti normativi della codificazione civile, che non opera alcun espresso rinvio alla più corposa ed analitica disciplina in materia di associazioni riconosciute.

La mancanza di una norma che operi un espresso rinvio, è senza dubbio da attribuirsi allo scarso interesse del legislatore corporativo all'esercizio di diritti e libertà dei quali cominciò a parlarsi solo nel 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana; nemmeno lo sport poté all'epoca contribuire allo sviluppo del fenomeno, in quanto non conosceva la pratica diffusa che viviamo oggi, essendo considerato come una prerogativa per pochi.

##### 5. *La natura del contratto associativo*

L'adesione ad un'associazione si basa su di un previo accordo tra le parti, che verte sullo scopo dell'ente e sulla condivisione del regolamento interno, sul quale trova fondamento la struttura e il funzionamento dell'intera istituzione.<sup>20</sup>

Ciò fa sì che la formazione sociale possa essere giuridicamente considerata come un regolamento, espressione non solo delle libertà Costituzionali innanzi citate, ma dell'autonomia privata che porta alla nascita di un contratto consensuale, il contratto di associazione.

Un contratto plurilaterale con comunione di scopo ove la compagine contrattuale, di numero superiore a due, pone in essere delle prestazioni tutte egualmente dirette al perseguimento dello scopo comune. In particolare, il dato rilevante per l'individuazione dei contratti plurilaterali non attiene al numero dei partecipanti, bensì dall'essere le prestazioni di ciascuno di essi dirette al conseguimento di un unico fine, *mettendo capo alla costituzione di una comunione di interessi*.<sup>21</sup>

Lo scopo comune al quale sono informate le prestazioni delle parti, si traduce nella destinazione dell'insieme delle stesse allo svolgimento dell'attività, alla quale sono preposti gli organi dell'associazione: sotto questo aspetto si parla di contratto di organizzazione.

Il concetto di associazione e lo scopo ideale al quale la stessa è, o almeno dovrebbe essere, naturalmente informata, rende possibile tracciare delle differenze

---

sia stata deliberata da organi dell'associazione non riconosciuta, dei quali venga fondatamente contestata la legittimità rappresentativa e risulti che la delibera di trasformazione non è mai stata approvata dall'assemblea, deve ritenersi la giuridica inesistenza della nuova associazione, il cui ordinamento, per difetto di presupposti essenziali richiesti dalla legge, si ponga in aperto contrasto con questa».

<sup>19</sup> Cass. civ. sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1476.

<sup>20</sup> Cass. civ. sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244.

<sup>21</sup> Cass. civ. sez. II, 10 marzo 1980, n. 1592.

tra il contratto di associazione e un'altra forma di contratto plurilaterale con comunione di scopo presente all'interno dell'ordinamento, il contratto di società.

Concentrando l'attenzione sullo scopo a cui è destinata l'organizzazione dell'associazione, ossia uno scopo meramente ideale, appare di facile intuizione carpire la differenza rispetto al contratto di società ove le prestazioni delle parti sono legislativamente orientate<sup>22</sup> alla produzione e / o scambio di beni o servizi.

Tale distinzione poteva essere sicuramente più netta in passato, ove si credeva o meglio si usava far rientrare lo scopo lucrativo come requisito delle società disciplinate all'interno del codice civile.

Con il passar degli anni e con l'evoluzione della contesto socio-culturale si è giunti ad una rilettura dell'art. 41 Cost.,<sup>23</sup> norma capofila in materia di diritto commerciale, giungendo alla conclusione che lo scopo di lucro non appare come elemento organizzativo necessario per potersi procedere all'applicazione della normativa sulle società, bastando a tal fine che la struttura sia votata al rispetto del metodo economico, il pareggio dei costi con i ricavi.

Dubbi interpretativi non sono mancati anche in seguito all'adozione di alcune discipline come la legge sull'impresa sociale,<sup>24</sup> ove le prestazioni delle parti oltre che all'organizzazione sono indirizzate al perseguimento di fini di utilità sociale.

Ed è interessante apprezzare che il provvedimento che ha portato al riconoscimento dell'impresa sociale, arriva in seguito all'evoluzione normativa che ha caratterizzato il terzo settore.

Tutto ciò per significare che anche il fenomeno associativo, al pari di altri numerosi istituti del nostro ordinamento, è interessato dalla «globalizzazione del diritto» che, sulla scorta di nuove esigenze sociali, conduce all'uniformazione di fenomeni un tempo differenti ma, che grazie alle loro peculiarità strutturali e funzionali, tendono ad assolvere le medesime funzioni.

## 6. *L'apertura del contratto associativo*

Al fine di ultimare la mappatura giuridica dell'istituto associativo, dopo aver chiarito la natura di contratto consensuale dell'atto costitutivo dell'associazione, bisogna

<sup>22</sup> Art. 2082 c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2247 c.c. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

<sup>23</sup> V. BUONOCORE, *Giurisprudenza Commerciale*, 2006, n. 6 «Non è opportuno ricordare che da qualche tempo è in atto una rilettura dell'art. 41 Cost. tendente a riconoscere all'impresa un ruolo positivo non consistente solo nella produzione e nella distribuzione della ricchezza, ma soprattutto nella costruzione di una società più giusta e vivibile: si pensi al ruolo dell'impresa nel miglioramento del tenore di vita dei lavoratori o nella difesa dell'ambiente».

<sup>24</sup> Disciplinata dal d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155 rappresenta una qualificazione che può essere attribuita a «tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (...)».

concentrare l'indagine sulle vicende modificative ed evolutive della fattispecie in esame.

Riguardo la forma da utilizzarsi per l'atto costitutivo vige la massima libertà, tranne che: a) per le associazioni che intendano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica alle quali è fatto obbligo di adottare la forma dell'atto pubblico; b) per quelle associazioni, anche non riconosciute, che siano interessate da apporti di beni per il cui trasferimento è richiesta la forma dell'atto pubblico.<sup>25</sup>

Al contrario della forma, l'atto costitutivo deve avere un contenuto ben preciso in modo da preservare i diritti e gli interessi sottesi al fenomeno associativo, che non possono prescindere da una regolamentazione certa dell'ordinamento interno, dei meccanismi per l'ingresso di nuovi membri e di una chiara definizione dello scopo dell'istituzione.<sup>26</sup>

L'ingresso di nuovi componenti non conosce limiti temporali, nel senso che anche dopo la costituzione dell'associazione possono entrare a far parte nuove persone che acquistano, relativamente a quel regolamento contrattuale, la stessa posizione giuridica dei precedenti iscritti, con la conseguente classificazione giuridica del contratto di associazione come contratto aperto ove si realizza, da parte degli associanti, la ricezione del regime legale e delle vicende dell'ente.

La regolamentazione dei meccanismi di ammissione di eventuali nuovi associati, non suole tradursi in un obbligo a carico dell'associazione di accogliere le domande di adesione di volta in volta presentate in quanto l'ammissione resta, per l'associazione e per l'associato, un atto di autonomia contrattuale che non manca di sottrarsi all'accordo e quindi all'incontro dei consensi delle parti.

Malgrado tale normativa trovi riscontro in altre istituzioni regolamentate sulla base del contratto aperto, come le società cooperative, non sono espressamente

---

<sup>25</sup> Cass. civ. sez. II, 18 luglio 1984, n. 4199 «L'art. 2603, comma 1, c.c., che prevede la forma scritta, a pena di nullità, per il contratto di consorzio, si riferisce ai consorzi tra imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi e, pertanto, non è applicabile al consorzio costituito tra proprietari d'immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, il quale, non rientrando in nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice o dalle leggi speciali, configura un'associazione non riconosciuta, che - costituita sul presupposto di un'obiettiva coincidenza di determinati bisogni o interessi ed allo scopo di provvedere con organizzazione comune al loro migliore soddisfacimento - è regolata dagli accordi degli associati e dagli art. 36 ss. c.c., nonché da ogni altra norma applicabile alle associazioni prive di personalità giuridica. Ne consegue che, per quanto riguarda i requisiti di forma dell'atto costitutivo di tale associazione, la necessità, per legge, della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) sussiste, ai sensi dell'art. 1350 n. 9 c.c., solo quando sia conferito il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato».

<sup>26</sup> Cass. civ. sez. I, 26 luglio 2007, n. 16600 «La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione».

previste analoghe cautele<sup>27</sup> all'eventuale abuso del diniego di ingresso di nuovi membri.

### 7. *Le vicende modificative del contratto associativo; l'esclusione.*

Una volta acquistato lo status di associato vi sono alcune vicende modificative dello stesso che possono scaturire o meno dalla volontà del singolo soggetto.

L'esclusione rappresenta il diritto dell'associazione di risolvere il contratto nei confronti del singolo membro, il quale soggiace ad un'interruzione dell'affectio societatis avulsa alle proprie volontà. È ovvio che tale diritto è condizionato alla presenza di gravi motivi che debbono essere preventivamente contestati all'interessato, e non consentono più di tenere in essere il rapporto associazione-associato.

La gravità dei motivi sui cui trova fondamento la delibera di esclusione, rappresenta un concetto relativo la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui le parti hanno inteso tale concetto nell'ambito della loro autonomia associativa. Tale circostanza costituisce il faro per la successiva indagine giudiziale, la cui operatività è connessa al diritto di impugnazione dell'escluso della delibera interruttiva del sodalizio associativo. In alcuni casi l'atto costitutivo prevede già una specifica descrizione dei motivi di esclusione, relegando così la successiva indagine giudiziale alla verifica della ricorrenza o meno dei fatti indicati dall'atto costitutivo come causa di esclusione.

Nell'ipotesi in cui manchi una preventiva descrizione delle cause di cessazione del rapporto, vuoi perché del tutto assente, vuoi perché indicate in maniera molto vaga, il vaglio del giudicante deve confluire in un accertamento post factum «che postula comunque una valutazione di proporzionalità tra l'entità della lesione posta in essere dall'associato e la radicalità della sanzione irrogata dall'associazione» Cass. civ. sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907.

#### 7.1 *Il recesso*

Il recesso rappresenta la facoltà riconosciuta all'associato di esprimere la volontà di uscire dalla compagine associativa, costituendo una delle accezioni della libertà di associazione, ed a tal riguardo sono da intendersi nulli sia la clausola statutaria che esclude la facoltà di recesso o la rende troppo difficoltosa, sia il patto con il quale ci si impegna restare nell'associazione a tempo indefinito.

Anche nell'ipotesi in cui l'associato si sia vincolato per un tempo definito, qualora le modalità operative dell'associazione siano incompatibili con quanto precedentemente cristallizzatosi all'atto dell'adesione, è sempre ritenuto ammissibile un recesso per giusta causa, atto a salvaguardare eventuali modificazioni dell'atto

<sup>27</sup> Nel caso delle società cooperative ai sensi dell'art. 2528, ultimo comma, gli amministratori nella relazione al bilancio debbono illustrare e quindi motivare l'eventuale diniego di ammissione di nuovi soci.

costitutivo comportanti una violazione sistematica dei diritti associativi.

La dichiarazione di recesso rappresenta un negozio unilaterale e recettizio, che deve essere indirizzata per iscritto agli amministratori<sup>28</sup> e la cui efficacia è rimessa solo alla mera comunicazione, non essendo richiesta alcuna accettazione per la produzione degli effetti interruttivi dell' affectio societatis.

La facoltà di recedere non può essere esercitata in maniera incondizionata in quanto gli effetti si verificano allo scadere dell'anno sociale in corso, purché la comunicazione sia stata proposta almeno tre mesi prima.

Oltre a manifestarsi a mezzo una esplicita comunicazione, la volontà di recesso può anche essere esternata in maniera tacita, come nell'ipotesi del mancato rinnovo della quota annuale di iscrizione.<sup>29</sup>

Infine, l'aspetto comune ad entrambe le ipotesi di cessazione del legame associativo, è rappresentato dall'irripetibilità dei contributi versati dall'associato che trova una duplice giustificazione sia con riguardo alla tutela dei creditori dell'associazione, che in questo modo vedrebbero sottrarsi parte del patrimonio su cui far valere eventuali pretese, sia in conformità agli scopi ideali dell'ente che giustificano una versamento a «fondo perduto» della quota associativa.

A differenza che nelle società, ove i conferimenti a titolo di capitale rappresentano un investimento votato alla massimizzazione del profitto, nelle associazioni i contributi assurgono alla funzione di realizzazione dello scopo associativo che, per definizione, attiene a finalità non economiche.

## 8. *Gli organi dell'associazione; gli amministratori*

Il funzionamento dell'associazione avviene per mezzo di un'organizzazione corporativa che prevede al proprio interno la presenza, nonché la convivenza, di due organi necessari, l'assemblea dei soci e gli amministratori, ad ognuno dei quali sono attribuite competenze specifiche proprie.

Detta organizzazione costituisce espressione del principio della divisione dei poteri, che funge da contrappeso all'irresponsabilità degli associati per le obbligazioni sociali.<sup>30</sup>

L'amministrazione rappresenta l'attività di gestione dell'ente che si manifesta attraverso il potere di amministrare, ossia il compimento di atti necessari alla realizzazione dello scopo associativo. Nonostante la presenza all'interno del codice civile di norme regolanti in maniera dettagliata funzioni tipiche dell'amministrazione dell'associazione, come la responsabilità e la rappresentanza,<sup>31</sup> è assente una specifica

<sup>28</sup> Trib. Catania, 12 febbraio 1991 «Laddove la comunicazione sia indirizzata ad un organo diverso da quello deputato a riceverlo essa è da intendersi priva di efficacia».

<sup>29</sup> Cass. civ. sez. I, 26 gennaio 1993, n. 952. Detta anche quota associativa, rappresenta un elemento fondante del vincolo associativo dal cui versamento scaturisce l'acquisto dei diritti della qualità di associato. Il mancato rinnovo della tessera associativa costituisce una tacita manifestazione di volontà di recedere dall'associazione.

<sup>30</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, Padova, Utet Giuridica, 2008.

<sup>31</sup> Art. 18 c.c. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però

disposizione atta ad inquadrare in maniera esaustiva il potere gestorio<sup>32</sup> dell'organo amministrativo, analogamente a quanto accade in materia di società di capitali, ove l'art. 2380 bis affida in via esclusiva la gestione dell'ente agli amministratori.

Nell'associazione, analogamente a quanto accade nelle società, i poteri degli amministratori sono di carattere necessario, in quanto la loro investitura non costituisce il risultato di un atto di autonomia privata, ma avviene in via necessaria in base alla legge che caratterizza anche l'inderogabilità delle funzioni, che deve avvenire in posizione di autonomia rispetto all'assemblea dei soci.

### 8.1 *L'assemblea dei soci*

L'assemblea è la riunione di tutti gli associati, organo di maggioranza dell'ente al quale sono attribuite in via inderogabile competenze in materia di modificazione di atto costitutivo e statuto, nomina e revoca di amministratori, approvazione del bilancio e scioglimento dell'ente.

La convocazione è rimessa ad un atto di impulso degli amministratori i quali, oltre all'obbligo di convocazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, possono convocarla ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Tale assunto è espressione di una formula legislativa estremamente ampia, che rappresenta una facile elusione del diritto-dovere di amministrare da parte dell'organo amministrativo che, alla presenza di questioni delicate, ben può convocare l'organo di maggioranza e rimettere un atto gestorio alla volontà degli associati, con una conseguente elusione della normativa sulla responsabilità.

### 9. *Il vincolo sportivo*

La disciplina civilistica del fenomeno associativo va integrata con la normativa sportiva regolante il legame dell'atleta con l'ente di appartenenza.

Detto legame è meglio conosciuto come vincolo sportivo, basato sul tesseramento che l'atleta sottoscrive, per il tramite dell'associazione, con la Federazione sportiva di appartenenza.<sup>33</sup>

Il legame sportivo, a differenza di quello civilistico, non può essere sciolto con la mera uscita dell'atleta dalla compagine associativa, ma necessita del

---

esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19 c.c Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 22 c.c Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

<sup>32</sup> Il potere gestorio degli amministratori consiste nella capacità di deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'ente.

<sup>33</sup> AA. Vv., *Vincolo Sportivo e indennità di formazione*, SLPC, Roma, 2010, 97-101.

nulla osta della società che detiene il tesseramento.

Un atleta che decida di intraprendere lo svolgimento dell'attività sportiva in maniera agonistica, prendendo parte a competizioni organizzate sulla base di regole certe e precise, deve far parte di un'associazione che a sua volta deve essere affiliata alla relativa federazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale; di qui la necessità del tesseramento.

Esso rappresenta un atto predisposto dalla relativa Federazione che prevede la necessaria presenza di tre soggetti: atleta, associazione sportiva e Federazione.

Il tesseramento è spesso rappresentato dal cosiddetto cartellino, di proprietà esclusiva della società sportiva senza il cui consenso l'atleta non può tesserarsi con altra società.

Ciò si traduce in un ostacolo alla libera circolazione dell'atleta, il quale non può decidere di cambiare squadra senza il preventivo consenso del titolare del tesseramento, che ha diritto all'indennità di formazione.

La scarsa regolamentazione del trasferimento dell'atleta porta ad un uso distorto del vincolo sportivo e della relativa indennità di trasferimento, causando un'ingiustificata compressione alla libera circolazione degli individui.

Nello sport esercitato in maniera professionistica l'istituto del vincolo sportivo è caduto in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, meglio conosciuta come sentenza Bosman, in virtù della quale i calciatori professionisti aventi cittadinanza dell'Unione Europea, alla scadenza di contratto, possono liberamente trasferirsi ad altro club senza dover essere soggetti ad alcuna indennità di formazione.

È d'obbligo chiarire che i presupposti giuridici tra sport professionistico e sport dilettantistico sono di gran lunga differenti e distanti tra loro, in quanto ai fini dell'esercizio del primo c'è bisogno di un contratto di lavoro e la società sportiva deve assumere le vesti o della S.p.a. o della S.r.l., con la conseguente assenza dello status di socio in capo all'atleta, cosa che non accade nello sport dilettantistico ove nella maggior parte dei casi la prestazione dell'atleta è gratuita o remunerata attraverso la pratica dei rimborsi spesa.

Certo è che nel caso dello sport dilettantistico la libera circolazione degli atleti risulta fortemente compromessa da una serie di istituti quali il vincolo sportivo e l'indennità di formazione che, a causa di una scarsa normativa e di una limitata attività di controllo da parte degli organi di vigilanza sportiva, vanno ben oltre l'intento di salvaguardare le società dilettantistiche da una fuga di atleti creando un sistema chiuso di trasferimenti, condizionato al libero arbitrio dei titolari del tesseramento.

## *10. Conclusioni*

Lo strumento associativo è senza dubbio il campo di elezione per la nascita e lo sviluppo dello sport dilettantistico in quanto, sotto un profilo meramente civilistico, rappresenta l'istituzione principe per fenomeni di aggregazione di massa quali lo

sport, che necessitano di una notevole duttilità delle forme al fine di aderire nella maniera più consona possibile alla diversità di interessi presenti nella massa.

È chiaro come il legislatore, affiancato dal vigile e quanto mai sporadico intervento della Giurisprudenza, abbia fatto il possibile per dare un'adeguata forma di tutela sia all'individuo che alla formazione sociale all'interno della quale il singolo si sviluppa, ma l'impossibilità, aggiungerei oggettiva, di classificare a priori le possibili manifestazioni del fenomeno associativo-sportivo, deve indurre l'interprete a vigilare costantemente sui diritti presenti in modo da intuirne in anticipo i risvolti patologici sì da predisporre idonei meccanismi di tutela.

Il tutto diviene assai più difficile in considerazione del peculiare legame che lo sportivo dilettante ha con la propria squadra, il vincolo sportivo; negli ultimi anni il trend della Giurisprudenza Comunitaria<sup>34</sup> pare essere indirizzato verso una maggior tutela dello sportivo dilettante, e il fatto di aver eliminato l'obbligo di risarcimento danno in virtù dell'indennizzo per il calciatore che non sottoscriva il primo contratto da professionista con la società con la quale ha militato da dilettante, ne è un chiaro esempio, ma da qui ad eliminare il vincolo sportivo c'è ancora tanta strada da fare.

---

<sup>34</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa 325/08, *Olympique Lyonnais Sasp C. Oliver Bernard e Newcastle Ufc*.

## PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI SUPPORTERS NELLE SOCIETÀ SPORTIVE: UNA NUOVA REALTÀ

di *Alfredo de Martini\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Origini e funzionamento dell’azionariato popolare – 2. Il modello tedesco – 3. L’azionariato tradizionale spagnolo – 4. La realtà anglosassone – 5. My Roma e lo scenario in Italia – 6. La situazione in Francia – 7. Il ruolo di Supporter Direct – 8. La normativa federale – Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

*“Mi piace l’idea che i tifosi investano nel proprio club perché in un certo senso ne difendono l’identità. Ci sono club in cui il presidente, l’allenatore o i giocatori non appartengono a quella nazione. L’unica identità rimasta è rappresentata dai tifosi”*<sup>1</sup>

Con queste parole, rilasciate nel maggio 2010 al quotidiano inglese The Guardian, Michel Platini, Presidente dell’UEFA, sottolineava l’importanza per i club di calcio di dotarsi di progetti di azionariato popolare, stringendo forti e nuovi rapporti con le tifoserie.

Il desiderio dei fans di una partecipazione più attiva nella gestione delle società – in un momento in cui il mondo del calcio necessiterebbe forse di profondi cambiamenti strutturali – può delineare nuovi scenari verso l’adozione di un sistema di gestione cooperativo e partecipato dei club sportivi.

Alla luce della crisi economica, che mette a repentaglio la sopravvivenza di club storici, l’azionariato popolare potrebbe rappresentare una valida alternativa alla tradizionale gestione aziendale, in conformità alle direttive UEFA sul fair play finanziario.

---

\* Dottore in Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Camerino, Dottore in Management dello sport e delle Imprese Sportive – Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Teramo, Dottorando in “Critica storica, giuridica ed economica dello sport” Università degli Studi di Teramo. E-mail: a.de.martini@alice.it.

<sup>1</sup> Dichiarazione rilasciata da Michel Platini a seguito della proposta del governo inglese di destinare una fetta (fino al 25%) di quote dei club ai tifosi associati.

## 1. *Origini e funzionamento dell'azionariato popolare*

L'azionariato popolare rappresenta, nel mondo sportivo internazionale, una forma attiva di partecipazione dei tifosi alla vita di un club professionistico, attraverso l'acquisto di quote azionarie e pacchetti societari ad essi destinati.

La situazione di grave crisi economica in cui versa non solo il mondo del calcio, sta spingendo sempre più i tifosi a diventare protagonisti nella realizzazione di progetti aziendali in tema di azionariato popolare.<sup>2</sup>

Il calcio italiano ha ottenuto i suoi principali successi, anche a livello internazionale, quando ha potuto contare sulla forza economica d'imprenditori pronti a investire sul club parte delle loro ingenti fortune: basti pensare alla famiglia Moratti, a Gianni e Umberto Agnelli, a Silvio Berlusconi.

Ma le evoluzioni che hanno investito il sistema calcio negli ultimi anni, stanno mandando in crisi un modello così congeniato: ormai i costi sopravanzano i ricavi quasi a tutti i livelli, non soltanto nei top club, e in molti casi, cause come crisi economica generale, disaffezione personale, successione familiare, inducono il presidente a disimpegnarsi, con conseguenze dirette per la vita della società, che rischia l'immediato fallimento.

E, come abbiamo potuto vedere, in Italia negli ultimi dieci anni sono sparite oltre 80 società professionistiche tra cui alcune dal prestigioso blasone sportivo come la SSC Napoli o l'ACF Fiorentina.<sup>3</sup>

In una spirale economica internazionale così delicata, è necessario favorire modelli di *governance* che diano una maggiore stabilità economica e sociale ai club.

Tramite l'azionariato popolare, si ottiene una capillare diffusione della proprietà delle quote della società, che anziché essere possedute da un numero limitato di soci, sono invece in mano ad un numero il più elevato possibile di soggetti, soprattutto investitori non istituzionali.

Le società sportive potranno così contare su un afflusso costante e diretto di capitali, attraverso le quote sociali e, in maniera indiretta, attraverso il processo di fidelizzazione del tifoso/azionista che sarà più coinvolto nelle sorti societarie.

*“By putting supporters and community at the heart of our club, we're showing that fans can have a powerful say in the way football should be run”*,<sup>4</sup> questa frase sintetizza alla perfezione il concetto di azionariato: mettendo i fan e la comunità al centro della vita del club, si dimostra che i supporter possono rivestire un ruolo fondamentale nel modo in cui il calcio è governato.<sup>5</sup>

Attualmente il tifoso viene chiamato in causa dalle società per mere pratiche commerciali, come nel caso di rinnovo dell'abbonamento allo stadio e alla pay tv e

<sup>2</sup>A. SANGES, *Fair play finanziario: fuori i cattivi*, Pubblicazioni Sporteconomy 2012, 209 – 214.

<sup>3</sup>G. TEOTINO E M. UVA, *Il calcio ai tempi dello spread*, Edizioni AREL Il Mulino 2012, 87 – 95.

<sup>4</sup>Dal sito [www.fc-utd.co.uk](http://www.fc-utd.co.uk) (consultato il 4 aprile 2013).

<sup>5</sup>Dal sito [www.marketingarena.it](http://www.marketingarena.it) – *Il crowdfunding nel calcio e la nascita del tifoso 2.0* (consultato il 4 aprile 2103).

nell'acquisto di merchandising.

In tale ottica, il tifoso viene visto esclusivamente come un consumatore finale del prodotto calcio, e non come colui che contribuisce a sostenere economicamente l'azienda calcio.<sup>6</sup>

Gradualmente si sta comprendendo che la vera risorsa economica per un club di calcio, nasce dalla fidelizzazione dei tifosi verso la propria squadra del cuore: l'azionariato popolare, grazie ad una sinergia tra club e tifosi, riesce a creare un equilibrio territoriale, soddisfacendo obiettivi economici, sociali e politici.

E' una metodologia di *governance* che si sta diffondendo in Europa grazie anche al sostegno delle federazioni sportive e dei governi nazionali.

Alcuni dei principali club europei, come avremo modo di vedere nei paragrafi successivi, vengono gestiti con la formula dell'azionariato popolare.

Il fenomeno dell'azionariato popolare nasce in Spagna, quando i club in tutta Europa rivestivano la forma giuridica di associazioni sportive.

Negli anni ottanta, tali associazioni sono state trasformate in società di capitali proprio al fine di facilitare l'accesso al credito verso un sistema calcio sempre più improntato al business.

Alcune società, nel delicato passaggio da società semplici a più strutturate S.p.a., adottarono all'epoca una struttura che comprendesse anche una serie di pacchetti azionari da destinare ai tifosi.

L'Udinese ad esempio, oggi società modello nel calcio italiano (una delle poche con i conti non in rosso), nel 1976 ristrutturò la propria forma sociale destinando parte del pacchetto azionario proprio ai tifosi. Il progetto, purtroppo, ebbe vita breve.

Unico paese a livello europeo che ha consentito il mantenimento di una forma giuridica associativa per quei club che potessero vantare una solida struttura finanziaria è stata la Spagna.<sup>7</sup>

Dalla fine degli anni novanta però – con lo sviluppo soprattutto in Germania dei primi concetti di fair play finanziario – accanto ad una regolamentazione più rigorosa della gestione economico/patrimoniale delle società di calcio si è affacciata l'idea della costituzione di *Supporters trust* (fondi di tifosi) che potessero partecipare direttamente all'azionariato dei club.

Il nome *Supporters trust* non indica una categoria giuridica, ma è l'espressione utilizzata nella “*Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa*”, nella “*Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport*” e nello stesso Libro Bianco sullo sport, per indicare i gruppi di tifosi che si organizzano democraticamente per gli scopi e le modalità indicate.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> A. SANGES, op. cit.

<sup>7</sup> L'azionariato popolare spagnolo è definito “*tradizionale*”. Ciò che caratterizza la forma societaria di clubs come Real Madrid, Barcellona, Atletico Bilbao e Osasuna è una partecipazione diretta dei cosiddetti socios al club secondo logiche associative (prima fra tutte “*una testa un voto*”).

<sup>8</sup> Le Risoluzioni sono consultabili sul sito [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).

Il Centro Studi della Federcalcio italiana ha individuato due macro modelli di *governance* all'interno dei quali collocare le varie esperienze: il modello chiuso e il modello aperto.<sup>9</sup>

Il modello chiuso, tipico dello scenario italiano e inglese, si caratterizza per il fatto che la composizione degli organi di governo della società è totalmente appannaggio degli azionisti di controllo.

Come nelle normali società non calcistiche, il potere è tutto nelle mani dei soggetti che apportano il capitale di rischio.

Le motivazioni che – in molti casi – spingono a investire risorse finanziarie anche ingenti in una società di calcio sono:

- appagamento personale: è il modello imperniato sul proprietario/mecenate, mosso da motivazioni prevalentemente extraeconomiche (successo sportivo, prestigio, visibilità sociale);
- ritorno economico diretto: l'attività calcistica è intesa come un business che deve generare ritorni al capitale investito;
- ritorno economico indiretto: è il modello che si basa su un proprietario mosso da motivazioni economiche che non riguardano però l'attività calcistica diretta, ma le altre attività imprenditoriali in cui egli è impegnato, e rispetto alle quali la visibilità calcistica può generare sinergie significative e positive.

Al contrario, negli organi di governo del modello aperto sono coinvolti anche soggetti diversi dall'azionista di maggioranza.

Nelle società così organizzate le motivazioni che guidano le varie scelte non sono di natura strettamente economica, ma rimandano alla rappresentazione d'interessi collettivi di tipo sportivo o anche socio - culturale.

Sono modelli di *governance* tipici soprattutto del calcio tedesco e del calcio spagnolo e si possono identificare a grandi linee con l'espressione di "*azionariato popolare*", in quanto il capitale sociale è detenuto, interamente o comunque in misura rilevante, da tifosi che diventano, con lo status di socio, anche investitori e dirigenti.

Attualmente in Europa molti dei principali club calcistici hanno già un'anima popolare, avendone compreso l'evidente risorsa economica e sociale che può derivare da un coinvolgimento diretto e partecipativo con la propria base sociale.<sup>10</sup>

La diffusione del fenomeno dell'azionariato popolare ha comportato una serie di vantaggi, così riassumibili:

1. sviluppo d'infrastrutture sportive di proprietà: l'evoluzione delle attività sportive è stata sostenuta dalla creazione di vere e proprie Città dello Sport, con l'obiettivo di costituire un punto di aggregazione per l'intera comunità, capace di generare importanti ricavi per i clubs sportivi;

<sup>9</sup> Per un maggiore approfondimento si veda: G. TEOTINO E M. UVA, op. cit..

<sup>10</sup> Esempi maggiormente rappresentativi a livello europeo sono: Barcellona, Real Madrid, Atletico Bilbao e Osasuna in Spagna, Bayern Monaco, Werder Brema, Amburgo, St Pauli in Germania, Sporting Lisbona e Benfica in Portogallo, Arsenal, FC United of Manchester, AFC Wimbledon, Swansea City FC in Inghilterra, Nantes in Francia, Aris Salonico, Panathinaikos in Grecia.

2. dimensione sociale: i Clubs hanno sviluppato un forte legame con il territorio, promuovendo iniziative di sostegno e sviluppo della comunità locale;
3. dimensione multidisciplinare e sostegno al settore giovanile: i Clubs sono caratterizzati da una connotazione polisportiva, promuovendo lo sviluppo anche di differenti discipline sportive, oltre al calcio, e una particolare attenzione alla valorizzazione del settore giovanile;
4. partecipazione dei soci: i Clubs hanno sviluppato forme di rappresentanza e partecipazione diretta dei soci alla vita e al governo del Club, divenendone parte attiva nella definizione delle sue scelte;
5. benefici per i soci: i Clubs hanno ideato e sviluppato una serie di accordi/convenzioni con aziende/enti per garantire ai soci condizioni vantaggiose in differenti settori.<sup>11</sup>

All'interno della *governance* dei Clubs troviamo una serie ricorrente di organi:

- Assemblea Generale, che è l'organo cui è demandata la funzione di deliberare sulle materie d'interesse dei Clubs. Si riunisce una sola volta l'anno per approvare il bilancio, il budget per l'anno successivo e le quote annuali dei soci. Sono previste sessioni straordinarie, per deliberare su materie di una certa rilevanza.
- Comitato Direttivo, è organo di governo del Club ed ha funzione di dirigere e amministrare le attività della società. Contribuisce a promuovere e dirigere le attività sociali, attraverso gli atti di amministrazione, gestione, rappresentanza e di attuazione che si rendono necessari per l'espletamento delle finalità del Club.
- Presidente rappresenta il Club nei rapporti con i terzi. Dirige le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo e promuove l'immagine del Club verso l'esterno.

Accanto a questi tre organi principali, in alcuni casi ne abbiamo degli altri che ricoprono funzioni di supporto all'attività di governo del Club:

- Commissioni economiche o di altra natura che svolgono funzioni consultive e che sono costituite appositamente dal Comitato Direttivo,
- Commissioni disciplinari con la funzione di deliberare in merito alle azioni contrarie alle norme generali che regolano la disciplina sportiva e associativa, commesse dai soci.

Una struttura societaria di questo tipo garantisce una minore volatilità di ricavi, rendendole decisamente più solide rispetto alle società italiane talvolta proprietarie esclusivamente del marchio sportivo, e di molti *asset* intangibili come ad esempio il capitale umano rappresentato dagli atleti, elemento ovviamente di difficile determinazione di valore economico.

In questo tipo di società i tifosi si aggregano in una forma di public company o di cooperativa, vanno a comporre l'assemblea generale che esprime il consiglio

---

<sup>11</sup> Per un maggiore approfondimento si veda F. CASAROLA, *Azionariato popolare*, pubblicato su [www.iusport.it](http://www.iusport.it) (consultato il 4 Aprile 2013).

direttivo del club, al vertice del quale vi è il presidente, che – in alcune realtà – ha funzioni di garanzia nel caso in cui il bilancio dovesse chiudersi in disavanzo.

E' possibile distinguere due strutture diverse, non necessariamente alternative ma che possono coesistere nello stesso sistema.

Una, che prevede l'acquisto diretto di una quota azionaria: in questo caso il soggetto assume direttamente tutti i rischi di un normale investimento azionario e ha tutti i diritti previsti dal possesso di un titolo rappresentativo di capitale (voto nelle assemblee, dividendi), situazione da cui si parte in Italia data la struttura dei club sotto forma di società di capitali (S.p.A. o s.r.l.), come richiede la regola per l'ammissione ai campionati nazionali professionistici.

La seconda modalità prevede, invece, il pagamento di una quota associativa (modello applicato in Spagna), tale struttura garantisce l'uguaglianza dei soci in sede decisionale e amministrativa, generalmente lo status di socio garantisce il coinvolgimento nei destini societari attraverso la partecipazione alle varie assemblee con modalità di selezione che variano da società a società (sorteggio, rappresentanti delegati, ecc.), inoltre garantisce agevolazioni varie e vantaggi legati al club e alle iniziative da questo poste in essere in riferimento a manifestazioni sportive, iniziative commerciali o sociali.

Non essendo un investimento diretto il socio non subisce il rischio d'impresa, né è obbligato a rinnovare la propria partecipazione (il rinnovo in linea di massima è a carattere annuale), può partecipare alle assemblee societarie in maniera diretta o attraverso sistemi di deleghe di gruppi di tifosi dato l'elevato numero di soci, oppure a sorteggio come avviene in alcune realtà.

Indubbiamente la prima struttura lega e coinvolge maggiormente gli investitori nei progetti e nelle attività societarie poiché detenendo delle quote di capitale societario sono direttamente interessati anche alla valorizzazione delle stesse quindi a una gestione corretta e efficiente, si unisce in questo caso l'interesse economico a quello sportivo.

Non essendo esclusivi spesso si possono trovare entrambi i modelli nella medesima società.

I migliori club a livello europeo hanno investitori istituzionali con forti capitali affiancati da un gran numero di soci che potremmo definire minori.

## 2. *Il modello tedesco*

Nel corso dell'ultimo mezzo secolo, la Germania è stata caratterizzata da una società che ha valorizzato la cooperazione e il consenso, che contraddistingue anche il suo tipico sistema di *corporate governance*.

La Germania ha una forte tradizione di associazioni di utenti, sulla base di valori comunitari e sociali, conosciuti come *eingetragener Verein* (eV).<sup>12</sup>

Le *Eingetragener Verein* sono associazioni di interesse collettivo con finalità

---

<sup>12</sup> Per un maggiore approfondimento si veda [www.infoazionariatopopolare.blogspot.it](http://www.infoazionariatopopolare.blogspot.it) (visitato il 4 Aprile 2013).

di pubblica utilità, che si traduce attraverso la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, nella sola Bundesliga se ne contano 15 su 18 che controllano i rispettivi Clubs.

Questa tradizione di cooperazione ha esercitato una forte influenza sullo sviluppo del calcio tedesco.

Fino al 1998, tutti i club di calcio sono stati strutturati come *e.Vs*, di proprietà dei loro soci e gestiti da rappresentanti democraticamente eletti, erano ammesse soltanto associazioni in genere polisportive senza fini di lucro (e cioè con obbligo di reinvestire nell'attività sportiva eventuali utili di bilancio) e composte dai supporter disposti a entrare nel programma di *membership*, pagando una quota associativa annuale.

Dal 1998, i club hanno permesso di integrare le loro sezioni calcistiche professionistiche in società per azioni esterne a responsabilità limitata, separate dal Clubs sponsor.

Le entrate generate dalle *e.Vs* devono, per legge, essere investite nuovamente dentro l'organizzazione.

Molte squadre di calcio tedesche sono state create come sezioni di club polisportivi, come avviene in molti paesi europei; nel 2011/12 nella Bundesliga sette Clubs (Friburgo, Amburgo, Kaiserslautern, Mainz, Nürnberg, Schalke 04 e Stoccarda) sono stati strutturati come *e.Vs*.

La Germania attualmente può essere considerato un punto di riferimento nel contesto europeo dei Trust sportivi.

Il fatto che la proprietà dei Clubs sia di tipo cooperativo è ciò che ha permesso al calcio tedesco di essere il campionato europeo più redditizio e uno di quelli di maggiore successo.

Questo tipo di organizzazione imposta dalle istituzioni rappresenta il contesto ideale per lo sviluppo di modelli gestionali a proprietà diffusa.

Nel 1998 in Germania veniva ufficialmente inserita nello statuto della DFB (*Deutscher Fußball Bund*, la Federazione calcistica tedesca) la regola che avrebbe mitigato questa svolta e assicurato un inatteso benessere al calcio tedesco: le società affiliate devono essere composte per almeno il 50%+1 del capitale da associazioni sportive; e, in ogni caso, il 50%+1 dei diritti di voto nelle Assemblee sociali deve rimanere all'associazione sportiva di riferimento.

L'unica eccezione valeva per quei Clubs che, al primo Gennaio 1999, avessero dimostrato di avere avuto una proprietà fissa da più di vent'anni.

Due soli i casi in questione: Wolfsburg e Bayer Leverkusen, rimasti così interamente di proprietà di grandi gruppi industriali come la Volkswagen o la Bayer, la cui struttura è stata avallata dagli stessi tifosi.

Tale regola impone ai Clubs di avere come azionista di maggioranza un'associazione di tifosi e quindi impedisce, di fatto, ad un unico soggetto privato di controllare direttamente un club.

Attualmente la regola del 50%+1 è registrata negli statuti della DBF e della DFL, e rappresenta la migliore forma di coinvolgimento dei tifosi garantendo

rappresentatività attraverso la possibilità di eleggere i membri del consiglio di amministrazione dei rispettivi Clubs, la possibilità di organizzazione di progetti comunitari e l'opportunità per un coinvolgimento significativo in ogni aspetto del club.

Tra gli esempi più concreti vi è il St. Pauli F.C., società nata nel cuore di un quartiere popolare di Amburgo, dove non esiste la figura di un presidente mecenate che spende i suoi soldi per la squadra.

Al contrario se la dirigenza non si comporta in modo gradito ai proprietari (gli stessi tifosi azionisti), può essere sfiduciata.

Dopo l'introduzione della *Regel 50%+1* sono state consentite anche altre tipologie societarie: non più solo associazioni sportive pure, ma gruppi con facoltà di creare società controllate, sotto forma di srl o spa, purché sia rispettato il criterio del 50+1.

Tutto ciò ha portato a modelli di *governance* misti in cui la filosofia precedente della "*special interest organisation*" si fonde con una "*business organisation*" validamente strutturata.

In questo contesto il potere dei tifosi non è più assoluto come prima, ma il loro ruolo resta determinante nelle decisioni strategiche.

Anche laddove essi non fanno più parte dei Consigli di gestione, il loro parere è maggioritario nelle assemblee e la loro presenza determinante nei Consigli di sorveglianza.

Il gruppo vive in un contesto di piena democrazia, in cui vige un dialogo aperto e continuo tra membri, dirigenti ed azionisti della squadra.

Sulla falsariga di quanto avviene nel resto d'Europa, analoghi sono i principi ispiratori dei Trust tedeschi:<sup>13</sup>

- democraticità: i meccanismi interni, certificati dallo statuto dell'associazione/cooperativa, garantiscono la massima democraticità con il principio "*una testa un voto*", a prescindere dalla quota di adesione versata che varia da gruppo a gruppo;
- assenza di scopo di lucro (no profit): gli eventuali utili realizzati dalle associazioni vengono costantemente reinvestiti o portati a riserva, l'utilizzo e la destinazione di tali fondi è spesso soggetto a votazione, a meno di deleghe particolari a membri del direttivo dell'azionariato popolare/Supporters Trust;
- proprietà e gestione diretta dei tifosi: nascono da un'iniziativa dal basso dei tifosi e sono gestiti attivamente dagli stessi attraverso le votazioni, la partecipazione agli eventi e i contributi in termini di idee, proposte e suggerimenti;
- sono focalizzati sulla comunità: l'attività dell'azionariato popolare/Supporters Trust non riguarda solo i rapporti con il Club ma sviluppa una fitta rete di interazione con la comunità di riferimento, facendosi promotore di iniziative volte all'integrazione sociale e alla potenziale creazione di sinergie economiche che valorizzino, sfruttando l'effetto mediatico dei Clubs, l'economia e le tradizioni locali;

<sup>13</sup> Informazioni tratte dal sito [www.infoazionariatopopolare.blogspot.it](http://www.infoazionariatopopolare.blogspot.it) (visitato il 4 Aprile 2013).

- giuridicamente riconosciuti e a responsabilità limitata: forme principali sono l'associazione, la cooperativa o il comitato;
- non esclusivi: le quote di adesione sostenibili sono strutturate per consentire l'accesso all'Assemblea dell'azionariato popolare/Supporters Trust a tutti indipendentemente dalla condizione economica del socio, per il quale esistono anche delle agevolazioni in funzione del proprio status sociale.
- potenti abbastanza da influenzare e perfino aiutare la gestione dei Clubs: indubbiamente il numero elevato di soci può incidere sulla forza con cui le proposte effettuate possano essere prese in considerazione, anche se, è bene ricordarlo, piccoli gruppi con grandi idee e proposte riescono a fare la differenza, il successo dell'azionariato popolare/Supporters Trust in larga parte deriva dall'attività dei suoi membri;
- flessibilità tale da poter operare con un numero molto elevato di membri: le strutture associative presentate garantiscono il principio della "porta aperta", non hanno limiti di presenze (che in alcune forme societarie richiedono la variazione di norme statutarie) e sono flessibili al punto di poter operare anche con un elevato numero di soci, grazie soprattutto allo sviluppo delle interazioni sui social network che consentono un contatto costante tra i membri.

L'effetto del coinvolgimento attivo dei tifosi nei Clubs ha nelle presenze negli stadi tedeschi la sua maggiore espressione; tralasciando il Bayern Monaco, che ormai dal 2006 registra il continuo sold-out del proprio impianto, l'intera Bundesliga ha fatto registrare nella stagione 2011/2012 il maggiore afflusso medio allo stadio d'Europa con 45.114 spettatori per match.

Il potente e numeroso seguito ha inoltre effetti estremamente positivi sui ricavi delle attività commerciali del club che incidono su quasi la metà dei ricavi complessivi e consentono alle società di dipendere in misura minore dai diritti TV.

Sebbene il modello tedesco sia il riferimento, è dalla stessa esperienza che emerge l'assenza di un modello unico, ogni realtà e il successo di ogni iniziativa dipendono dal contesto in cui prende vita, in funzione della situazione economica, del seguito del club e dall'attività stessa che svolge il Trust.

In un'ottica rivolta all'austerità derivante dal *fair play finanziario* - si può spendere quanto si incassa - è evidente che attivare circoli virtuosi legati alla comunità è il fattore principale su cui operare.

Esempio virtuoso è rappresentato dall'azionariato realizzato dal FC Bayern München e.V., associazione sportiva fondata nel 1900.<sup>14</sup>

Il Bayern Monaco rappresenta probabilmente il miglior esempio di organizzazione aziendale a livello planetario.

L'amministrazione delle attività sportive professionistiche è affidata al FC Bayern Munich AG, società di capitali partecipata al 90% dal FC Bayern München e.V..

<sup>14</sup> Convegno organizzato dalla Fondazione Roma Europea in collaborazione con KPMG Advisory e Studio legale Tonucci and Partners: "L'azionariato popolare nel calcio: dalle esperienze europee un modello per i club italiani?", 21 Aprile 2006 – Roma.

Il capitale sociale è composto per l'81,8% (lo Statuto fissa il limite minimo di partecipazione nel FC Bayern München AG alla metà delle azioni complessive più un'azione), dall'Associazione sportiva Fc Bayern Munchen e.V. (oltre 185.000 Soci nel 2012), per il 9,1% dall'Adidas (che ha acquistato le sue quote nel 2002 per 77 milioni di euro) e per un altro 9,1% dall'Audi (che ha acquistato le sue quote nel 2009 per 90 milioni).

L'iniezione di capitale privato è stata fondamentale per il finanziamento dell'Allianz Arena, il nuovo stadio costato circa 340 milioni e inaugurato nel 2005.

L'Associazione persegue finalità di pubblica utilità, attraverso la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, anche presso i giovani.

Il FC Bayern München e.V. ha sviluppato una dimensione multidisciplinare, attivo non solo nel mondo del calcio ma anche in altri settori, quali basket, pallamano, ginnastica, ping-pong.

Gli organi societari principali sono:

- l'Assemblea Generale,<sup>15</sup>
- la Presidenza,<sup>16</sup>
- l'*Advisory Board*,<sup>17</sup>
- il Consiglio di Divisione,
- il Consiglio d'Onore.<sup>18 19</sup>

<sup>15</sup> L'assemblea generale è l'organo cui è demandata la funzione di deliberare su tutte le materie d'interesse dell'Associazione, deve essere convocata almeno una volta l'anno, dopo la conclusione dell'esercizio sociale.

Ha la funzione di:

- eleggere/nominare i membri della Presidenza, del Consiglio d'Onore e della società di revisione,
- deliberare in merito alle relazioni della Presidenza,
- deliberare su istanze di modifica dello Statuto.

<sup>16</sup> La Presidenza, composta da un Presidente, un Primo Vice-Presidente e un Secondo Vice-Presidente, è l'organo di governo, con funzione di dirigere e amministrare le attività dell'Associazione. Viene eletta ogni tre anni dall'Assemblea Generale. In particolare la presidenza deve:

- amministrare il Club,
- affidare al Consiglio di Divisione alcune attività, escluse quelle attinenti al settore calcio, che spettano esclusivamente alla Presidenza,
- rappresentare il Club di fronte alle autorità giudiziarie, amministrative e nei rapporti con i terzi.

<sup>17</sup> L'*Advisory Board* è l'organo di supporto alle attività della Presidenza; è composto da un numero di membri non inferiore a 7, di cui 2 con funzione di Presidente il cui mandato ha una durata di 3 anni. Le principali funzioni sono le seguenti:

- operare, in qualità di commissione elettorale, per l'elezione della Presidenza, sottoponendo all'Assemblea Generale le relative candidature,
- nominare uno dei due Presidenti quale membro del *Supervisory Board* del FC Bayern München AG e tutti gli altri membri del *Supervisory Board*,
- supportare la Presidenza in tutte le questioni di maggiore rilevanza, in particolare nelle questioni economiche, come le acquisizioni, le cessioni, e costituzioni di gravami su terreni/immobili e diritti immobiliari,
- costituzione di fidejussioni (come al punto precedente),
- impegni finanziari che annualmente gravano sul Club, nello specifico, per importi superiori al milione di Euro,
- curare le pubbliche relazioni, come la richiesta di collaborazione con soggetti esterni.

<sup>18</sup> Il Consiglio d'Onore si compone di 5 membri, di età superiore ai 40 anni, eletti dall'Assemblea Generale, su proposta della Presidenza, tra i Presidenti onorari, membri onorari o membri con

La società è in utile da 19 anni, primeggia in Europa per ricavi commerciali e da sponsor e, secondo Forbes, si posiziona al quinto posto in Europa per valore complessivo (oltre 1,2 miliardi di dollari), ed è salito al dodicesimo posto della classifica Top 50 tra i Clubs sportivi di maggiore valore al mondo.

Il club oltre ai successi sportivi, ha vissuto una stagione da incorniciare, in quanto secondo i dati della Deloitte Football Money League 2013, è il marchio sportivo (brand) con maggiore appeal e valore sul mercato del calcio globale.

Ed è anche, sportivamente parlando, al vertice in Europa.<sup>20</sup>

Il Bayern Monaco tra i tanti ottimi risultati raggiunti nella stagione scorsa, su tutti la vittoria nella finale di Champions League, mette in archivio un altro significativo record: l'associazione di tifosi di pubblica utilità FC Bayern München e.V., che controlla il FC Bayern München AG con l'81,8% delle quote, è la prima associazione di tifosi che supera i 200.000 associati in Germania raggiungendo i 217,241 membri.

Il club bavarese, secondo in Europa per membri solo al Benfica che conta circa 224.000 soci, ha visto incrementare rispetto all'anno passato il numero degli affiliati di quasi 30.000 unità passando dai circa 187.000 della stagione 2011/12 agli oltre 217.000 di quella attuale.

L'aumento conseguito è il più ampio della storia dell'associazione che è passata dai 90.000 membri del 2000/01 agli attuali 217.000 (+140%) in 12 anni.

Il club conta inoltre oltre 3200 fanclubs in rappresentanza di quasi 250.000 supporters che vanno ad aggiungersi all'associazione.

L'importante seguito che riscuote il club è anche uno dei principali fattori che garantisce la sostenibilità economica alla società che nell'ultimo bilancio (2011/12) ha chiuso in attivo di 11,1 milioni rispetto ai 1,3 della stagione 2010/11.

La presenza massiccia di spettatori nelle partite casalinghe all'Allianz Arena e la grande diffusione del merchandising del materiale tecnico, sono elementi che garantiscono un flusso costante e diversificato di ricavi, e i grandi numeri del seguito garantiscono un grande potere contrattuale al club in sede di discussione con gli sponsor permettendogli di sottoscrivere importanti accordi economici.<sup>21</sup>

---

un'anzianità di socio di almeno 20 anni. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente il cui mandato ha una durata di 3 anni.

Le principali funzioni demandate al Consiglio d'Onore sono le seguenti:

- deliberare su controversie tra i soci,
- deliberare, congiuntamente alla Presidenza, sui ricorsi presentati dai soci esclusi, mediante decisione della Presidenza,
- emanare provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri degli organi del Club, in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

<sup>19</sup> Il Consiglio ha facoltà di deliberare qualora intervengano almeno due membri e il Presidente. I soci sono distinti in tre tipologie:

soci effettivi, soci promotori, soci onorari (nominati dalla Presidenza, per particolari riconoscimenti conseguiti all'interno del Club o nello sport in generale). L'ingresso dei nuovi soci è regolato dalla Presidenza.

<sup>20</sup> Per un maggiore approfondimento sul modello tedesco si veda G. TEOTINO E M. UVA, op. cit..

<sup>21</sup> Informazioni tratte dal sito [www.infoazionariatopopolare.blogspot.it](http://www.infoazionariatopopolare.blogspot.it) (visitato il 25 agosto 2013).

Un altro esempio altrettanto significativo viene da Amburgo e dall'associazione di tifosi, l'HSV Supporter Club, che riunisce i tifosi dell'Amburgo, la squadra di calcio più antica della Bundesliga (è stata fondata nel 1887).

Adesso sono più di 70.000 soci, all'inizio, quando si sono costituiti come associazione nel 1993, erano appena in 36.

Pagano una quota di 48 euro l'anno, con cui entrano nel programma di *membership* del club, ma soprattutto acquisiscono tutta una serie di diritti tali da renderli protagonisti assoluti.

A differenza dell'Italia, non si tratta di un semplice centro di coordinamento dei vari club locali di sostenitori, ma di uno degli elementi centrali della struttura organizzativa e della *governance* della società.

Il Supporters Club ha la sua sede ad Amburgo, ma ha delegazioni rappresentative in tutte le principali città tedesche.

La sua caratteristica primaria è appunto quella di essere una sorta di organo del club: si incontra regolarmente con il *Board of Directors* dell'Hamburger SV, che è una polisportiva per discutere di tutto quanto accade dentro e intorno alla società.

Nessuna decisione che coinvolga direttamente i tifosi come ad esempio, i prezzi dei biglietti può essere presa senza una consultazione ufficiale e un parere espresso dal Supporters Club.

Addirittura, quando alla fine degli anni Novanta fu proposto il progetto per il nuovo stadio, si arrivò a una sua modifica per l'insistenza dei tifosi di mantenere qualche spazio per posti in piedi - la *standing area* - in modo da avere almeno una categoria di biglietti a bassissimo costo.

Ogni membro del Supporters Club ha diritto di voto nell'Assemblea generale della società, e il suo status gli consente di essere eletto o nominato nello stesso *Board of Directors* (il Consiglio di gestione) e nel *Supervisory Board* (il Consiglio di sorveglianza).

Il Supporters Club, oltre ad avere un ruolo importante nella gestione stessa della società, svolge anche altre attività più direttamente operative come la vendita diretta, attraverso un sistema centralizzato, dei biglietti per le partite in trasferta, offrendo anche pacchetti viaggio per i tifosi.

È stato parte attiva nel progetto di sviluppo del museo della società, gestisce e commercializza il proprio merchandising ufficiale, pubblica una rivista bimestrale, possiede una televisione tematica e intrattiene rapporti con la polizia e le istituzioni locali.

A tal proposito può essere utile ricordare una partnership di collaborazione stretta con il comune di Amburgo chiamata "*la Via Amburgo*", con cui sono state attivate una serie di iniziative sociali proposte direttamente dai cittadini.

Recentemente sono stati organizzati tornei sportivi, che hanno coinvolto oltre 800 bambini nel parco comunale e che hanno visto la partecipazione diretta, in qualità di organizzatori o arbitri, dei dirigenti della società e dei giocatori della prima squadra, con quota di partecipazione devoluta a finanziare le attività sportive

di un'associazione che riunisce bambini e ragazzi di famiglie a basso reddito; un torneo di calcio Under 19, nel quale sono stati coinvolti, sempre con la partecipazione di giocatori della prima squadra, anche ragazzi con problemi di handicap.

Un insieme di politiche di *Corporate Social Responsibility* talmente coinvolgenti da avere riscosso notevoli successi anche a livello di sponsor (vi hanno partecipato brand come Audi, Deutsche Telekom ed Emirates).

Il caso Amburgo rappresenta naturalmente ancora un'eccezione, in quanto porta alle estreme conseguenze un approccio che nella maggioranza dei Paesi non è preso in considerazione se si esamina l'intero panorama europeo.<sup>22</sup>

Tale esperienza porta questo modello a conseguenze estreme, anche se il sistema di *governance* di riferimento è comunque quello della rappresentazione ai massimi livelli degli interessi degli appassionati e conseguentemente dell'applicazione di criteri di gestione che consentono un equilibrio economico e finanziario pressoché sconosciuto nel resto d'Europa.

La sfida europea tra Premier e Bundesliga per il campionato più ricco del mondo, ha posto in risalto la positività del modello gestionale teutonico.

Un modello che sembra funzionare perfettamente, al punto che oggi non solo la Federcalcio tedesca è la più grande Federazione sportiva del mondo, con quasi 26.000 società, più di 177.000 squadre e quasi 7 milioni di tesserati, ma anche a livello di singoli club, la Germania è assolutamente all'avanguardia.

Lo sviluppo del calcio tedesco ha molte analogie con quanto successo in Inghilterra. Entrambe le realtà sono rinate alla fine degli anni ottanta, in Inghilterra dopo il disastro di Hillsborough, in Germania quando l'accesso medio agli stadi era sceso a poco meno di ventimila spettatori per gara.

Il calcio tedesco ha visto un'ascesa simile a quello inglese senza però cedere le più importanti tradizioni popolari, come i posti in piedi allo stadio e biglietti a prezzi abbordabili.

Nel Novantatre, a seguito di disordini e atti di teppismo sui campi della Bundesliga, la *Deutscher Fussball Bund*, la Lega nazionale tedesca, ha introdotto obbligatoriamente settori con posti in piedi negli stadi.

Tutt'ora persegue questa linea e ciò è apprezzato dalla stessa Inghilterra che attraverso la *Football Supporters Federation* (FSF) ha dichiarato: *“Il calcio è lo sport del popolo, non dovrebbe allontanare dagli stadi le persone socialmente più svantaggiate e non dovrebbe porre la sua funzione sociale in dubbio”*.

Se da un lato l'Inghilterra prosegue sulla strada del libero mercato, in Germania i Clubs della Bundesliga sono associazioni di proprietà controllate dai tifosi nonostante il contesto volto ad una commercializzazione del calcio in generale.

Le modalità di lavoro di queste associazioni sono varie, ma condizionate al principio cardine della democrazia nei processi decisionali.

Sono strutturati come grandi imprese con un consiglio di amministrazione che segue le attività giornaliere, un consiglio di sorveglianza che vigila sull'operato.

<sup>22</sup> Per un maggiore approfondimento sul modello tedesco si veda G. TEOTINO E M. UVA, op. cit..

I supervisori sono eletti annualmente. In questo modo i supporters esercitano la loro influenza diretta sulla *governance* del club, i soci delegano il consiglio nell'amministrazione del club il quale si occupa della gestione corrente lasciando nelle mani qualificate di allenatori e staff la gestione tecnica del club, senza perciò influenzare le scelte legate strettamente al campo.

Dalla sua fondazione, nel 1963, la Bundesliga ha sempre perseguito regolamentazioni volte a invitare i club a vivere con i propri mezzi.

Il modello pur rimanendo fedele ai suoi principi tradizionali quali la stabilità, la continuità e la vicinanza ai tifosi, negli anni si è evoluto divenendo non solo la base per l'elaborazione del *fair play finanziario* della UEFA, ma riuscendo a mantenere il calcio tedesco ai livelli più alti in Europa senza però cedere alle regole del libero mercato.

### 3. *L'azionariato tradizionale spagnolo*

Anche in Spagna nel 1990 è stata introdotta una nuova forma giuridica societaria in grado di superare l'associazione sportiva pura.

Un tentativo di dare una mano a un settore sull'orlo del collasso, tanto che alla fine degli anni Ottanta erano dovuti intervenire numerosi, e assai discutibili, finanziamenti di enti pubblici per evitare il fallimento di alcuni club.

Fu individuata la figura della *Sociedad Anonima Deportiva* (Sad), per la quale la responsabilità dei soci proprietari veniva limitata al capitale posseduto all'interno del club, in modo da tutelare i soci dal rischio di vedere intaccati i propri asset.

Una riforma che però non ottenne i risultati auspicati, tanto che oggi la maggioranza delle società della Liga versa in situazioni finanziarie davvero preoccupanti.

La clamorosa e già ricordata differenza di entrate fra Barcellona e Real Madrid e le altre ha provocato, oltre ad alcuni fallimenti, uno stato di diffusa insolvenza: solo negli ultimi anni è maturato un debito di oltre 50 milioni di euro nei confronti di 200 calciatori, ci sono casi di atleti che non ricevono lo stipendio da più di un anno.

E probabilmente non è un caso che a stare meglio, oltre alle due grandi, siano le altre due società che hanno mantenuto lo status originario di associazione sportiva: l'Athletic Bilbao e l'Osasuna.<sup>23</sup>

L'azionariato popolare spagnolo è definito tradizionale. Ciò che caratterizza la forma societaria di club come Real Madrid, Barcellona, Atletico Bilbao e Osasuna è una partecipazione diretta dei cosiddetti *socios* alla gestione del club secondo logiche associative (prima fra tutte "*una testa un voto*").

Basti pensare al club, attualmente, più celebre al mondo, F.C. Barcelona, retto da una base di circa 170.000 soci<sup>24</sup> tutti titolari di una quota di proprietà,

<sup>23</sup> G. TEOTINO E M. UVA, op. cit.

<sup>24</sup> Dati tratti dal sito [www.sporteconomy.it](http://www.sporteconomy.it) (visitato il 6 aprile 2013).

nonché parte in causa principale nei processi decisionali del club.

Sulla stessa falsariga del club catalano, anche Real Madrid e Osasuna fanno parte di quelle società attualmente organizzati con un solido azionariato popolare.

Differisce dai modelli citati l' Athletic Club de Bilbao. La squadra basca è un caso unico nella storia del calcio mondiale perché da sempre formata esclusivamente da calciatori originari della regione spagnola che da decenni rivendica la propria indipendenza.<sup>25</sup>

Appartenere a una realtà di questo genere è qualcosa in più di una semplice adesione ad un progetto azionario dedicato ai tifosi: è appartenenza, orgoglio, militanza; concetti che trascendono dal mero aspetto calcistico.

Il Futbol Club Barcelona,<sup>26</sup> che costituisce il più grande esempio di azionariato popolare nel mondo, è un' associazione sportiva di persone fisiche, senza fine di lucro costituita nel 1899.<sup>27</sup>

Negli ultimi cinque anni i soci sono cresciuti di quasi 20.000 unità, superando quota 176.000. Il costo associativo è oggi di circa 170 euro per adulto (quota ridotta per bambini e soci anziani), per un' entrata annuale complessiva di circa 20 milioni di euro.

Ogni membro è direttamente coinvolto nella gestione del club: ha diritto di partecipare all' Assemblea e vota per le elezioni presidenziali.

Il Club ha sviluppato una connotazione multidisciplinare, attivo non soltanto nel mondo del calcio, ma anche in tante altre discipline sportive tra cui il basket, la pallavolo, il ciclismo, il rugby.

Inoltre, promuove eventi, progetti e attività a carattere sociale, culturale e scientifico, volti a creare un forte radicamento nel territorio tale da essere considerato la realtà maggiormente rappresentativa della Catalogna.

Gli organi di governo del Club sono l' Assemblea Generale,<sup>28</sup> il Comitato

---

<sup>25</sup> Oltre ai citati club di Madrid e Barcellona sono diverse le realtà che si stanno organizzando per permettere ai supporters di entrare nelle gestioni societarie: *Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza*, *Asociación Por Nuestro Betis*, *Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC*, *SAD*, *Asociación Señales de Humo (Atlético de Madrid)*, *Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF*, *Béticos por el Villamarin*, *Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l' Espanyol*.

<sup>26</sup> Per un approfondimento del modello organizzativo del club catalano si veda F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC*, *MES QUE UN CLUB*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 3, 2007, 27-44.

<sup>27</sup> Convegno organizzato dalla Fondazione Roma Europea in collaborazione con KPMG Advisory e Studio legale Tonucci and Partners: "L' azionariato popolare nel calcio: dalle esperienze europee un modello per i club italiani?" , 21 Aprile 2006 – Roma.

<sup>28</sup> L' Assemblea Generale rappresenta l' organo supremo di governo; è convocata dal Comitato Direttivo, su propria iniziativa o su iniziativa di almeno il 10% dei soci del Club o il 30% dei soci delegati. È composta da delegati, scelti tra chi presenta determinate caratteristiche: età maggiore di diciotto anni e acquisizione della posizione di socio da almeno un anno.

I membri designati, il cui incarico dura due anni, sono i seguenti: selezione mediante sorteggio di un numero di rappresentanti dei soci pari all' 1,5% del numero dei soci complessivi più ottocotcinquanta soci, tra coloro che risultano registrati alla fine del precedente anno fiscale, i membri del Comitato Direttivo, gli ex Presidenti del Club, i membri della Commissione Disciplinare.

Direttivo,<sup>29</sup> il Presidente del Comitato Direttivo<sup>30</sup> e, con mere funzioni di amministrazione, gestione e consultazione, abbiamo altri organi di supporto alle attività del Club, il Senato,<sup>31</sup> il Sindacato dei Soci,<sup>32</sup> la Commissione economica e disciplinare.<sup>33</sup>

L'ingresso dei nuovi soci è regolato dal Comitato Direttivo che può stabilire limitazioni temporali, numero massimo di soci e condizioni generali per l'ammissione.

La sospensione, fino al massimo di un anno, può ricorrere in caso di violazioni gravi della condotta associativa ed è stabilita dalla Commissione Disciplinare.

I soci possono partecipare all'Assemblea Generale secondo quanto stabilito dallo Statuto, eleggere il Presidente, eleggere o essere eletti nel Comitato Direttivo, o altro organo (amministrativo, gestionale o di consultazione) previsto dallo Statuto, partecipare alle attività sportive, sociali e culturali organizzate dal Club a favore dei soci e fruire dei benefici previsti per i soci.

La perdita della condizione di socio ricorre nei seguenti casi: decisione volontaria del socio, decesso, motivi disciplinari.

Se da una parte la gestione corrente del club è appannaggio dei vertici

---

Le sue principali funzioni che vengono demandate all'assemblea Generale – ordinaria o straordinaria a seconda delle materie trattate – sono quelle di approvare il bilancio annuale e il budget per l'anno successivo predisposti dal Comitato Direttivo, determinare le quote ordinarie e di ingresso dei soci, determinare le spese straordinarie ed eventuali ulteriori versamenti, autorizzare l'acquisizione o la vendita dei beni materiali del Club, autorizzare il Comitato Direttivo a stipulare contratti per lo sfruttamento dei diritti derivati (marchio e immagini del Club) e per la pubblicità negli eventi ufficiali, modificare lo statuto del Club.

<sup>29</sup> E' l'organo collegiale di governo del Club, con la funzione di promuovere e dirigere le attività sociali, attraverso gli atti di amministrazione, gestione e rappresentanza. Sarà necessaria acquisizione della posizione di socio da almeno un anno. Le principali funzioni del Comitato Direttivo sono quelle di deliberare sull'ammissione dei soci, convocare l'Assemblea Generale, predisporre il bilancio e il budget da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, definire la politica e gli obiettivi del Club.

Il Comitato Direttivo si compone di un numero di membri – di età maggiore di diciotto anni - compreso tra quattordici e ventuno, il cui mandato ha una durata di quattro anni e si ritiene validamente costituito con la presenza di almeno 51% dei membri e delibera a maggioranza semplice.

La nomina dei membri avviene all'interno del processo di elezione del Presidente a suffragio universale: ogni candidato a Presidente si presenta alle elezioni con una propria lista di candidati per un numero compreso tra quattordici e ventuno.

<sup>30</sup> Rappresenta il Club nei rapporti con i terzi, può essere eletto per due mandati consecutivi - viene nominato ogni quattro anni mediante elezioni a suffragio universale da parte dei soci che hanno raggiunto la maggiore età e con l'anzianità di almeno un anno), ha le funzioni di presiedere e guidare le riunioni dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e di ogni altra sessione o Commissione di cui fa parte, dirimere i casi di votazione in pareggio del Comitato Direttivo, rappresentare il Club nei rapporti con i terzi.

<sup>31</sup> Organo collegiale di carattere consultivo, composto dai soci più anziani del Club. La sua funzione è di supporto alle attività del Presidente e del Comitato Direttivo, su materie di qualsiasi natura.

<sup>32</sup> Organo indipendente dal Comitato Direttivo, con la funzione di supportare e difendere i diritti dei soci e fornire assistenza nei rapporti tra soci e Club.

<sup>33</sup> Organo collegiale, di carattere consultivo, composto dai soci con esperienze in campo economico e finanziario, che ha anche la funzione di deliberare in merito alle azioni commesse dai soci, giocatori e tecnici, contrarie alle norme generali di comportamento e allo Statuto.

manageriali, dall'altra, ogni cittadino, catalano o straniero, formalmente affiliato, può partecipare alle principali decisioni di funzionamento della società.

Le forme di partecipazione garantite dallo Statuto ai soci (*comprimisarios*) sono molteplici: ogni quattro anni votano per le elezioni del Presidente, a cui sono conseguentemente conferiti forti poteri decisionali, approvano il bilancio e partecipano alle decisioni dell'Assemblea Generale.

La differenza più lampante rispetto ai Clubs italiani è rappresentata dal processo democratico per cui ogni cittadino-socio può partecipare alla vita societaria esercitando i propri diritti ed entrando, così, attivamente nei processi strategici e nelle decisioni della gestione.

La possibilità per i cittadini di diventare soci del Barcellona esiste fin dai primi anni della storia del club e ha da sempre contribuito ad aumentare l'importanza politica, sociale e simbolica del Barcellona FC, creando cioè una relazione intima e senza eguali con la società civile locale.

La stessa struttura organizzativa prevede una chiara distinzione tra i ruoli manageriali e quelli sportivi in funzione delle competenze: i ruoli manageriali sono ricoperti da persone che non provengono dal mondo del calcio e con una formazione economica adeguata alle spalle.

L'organigramma individua chiaramente due aree organizzative che sottintendono l'importanza dei legami con il territorio e delle sue rappresentanze: l'area sociale e quella delle relazioni sociali e istituzionali.

Tali funzioni hanno il compito di sviluppare in modo strutturato e costante nel tempo, rapporti, collaborazioni e azioni finalizzate alla soddisfazione dei diversi *stakeholders* locali.

Quotidianamente i soci sono fidelizzati attraverso una serie di servizi esclusivi, che rappresentano al più alto livello possibile il *Customer Relationship Management*: sono automaticamente abbonati alle news sulla telefonia mobile, alla newsletter mensile e al magazine ufficiale; partecipano a concorsi con premi di grande prestigio, come ad esempio la possibilità di vedere una partita nel box presidenziale proprio accanto al presidente, hanno ingresso gratuito al tour dello stadio e al museo del club; godono del 10% di sconto su tutti i prodotti dello store on line e del 5% su tutti i prodotti dello store ufficiale, hanno diritto di iscriversi al torneo calcistico annuale riservato ai soci che si disputa al Camp Nou; godono di agevolazioni per biglietti d'ingresso a cinema e musei; vantano prelazioni e sconti sulla biglietteria dello stadio.

I soci e la comunità catalana, oltre a partecipare attivamente alle numerose occasioni di coinvolgimento e partecipazione offerte dalle numerose attività sportive, culturali e sociali realizzate dal club, continuano a dare, come in passato, il loro personale e incondizionato supporto ai diversi progetti che si rivolgono alla comunità.

La Fondazione Barcellona (*Fundació*) è l'organo che principalmente si occupa di sviluppare le iniziative di tipo sociale e che riflette una forma avanzata di gestione delle attività che attengono alla sfera sociale, a iniziare dalla promozione delle iniziative del Barcellona stesso, fino alla collaborazione con altre istituzioni

culturali, sportive, artistiche e di carità e alla promozione e gestione di musei, fiere, biblioteche e progetti rivolti agli amanti dello sport ed ai giovani.

*Mas que un club*, si legge spesso quando si parla dei blaugrana: essere parte del Barcellona significa obbedire a motivi di natura non esclusivamente sportiva, ma soprattutto al carattere rappresentativo che, per molti appassionati, il club possiede su un piano sociale e politico.<sup>34</sup>

#### 4. *La realtà anglosassone*

Una situazione simile a quella che sta attraversando il calcio italiano, anche se per ora con esiti meno rilevanti, la possiamo ritrovare in Inghilterra, dove la forma societaria maggiormente utilizzata è quella della *limited liability company*, una società a responsabilità limitata, comparandola con il nostro ordinamento.<sup>35</sup>

Una scelta adottata per evitare che i proprietari dei Clubs rischiassero il proprio patrimonio personale in caso d'insolvenza o fallimento.

La situazione è addirittura peggiorata da quando, alla fine degli anni Novanta, è stata introdotta la possibilità del fine di lucro: a fronte di un continuo aumento dei fatturati, avvenuto fra l'altro con crescita quasi esponenziale, sulla base degli ultimi dati disponibili risalenti alla stagione 2010/2011 ben 11 società su 20 di Premier League hanno chiuso in perdita i propri bilanci e l'indebitamento complessivo del sistema ha raggiunto cifre record.

Il paradosso è che il calcio inglese continua ad attrarre investitori da ogni parte del mondo, tanto che nel 2012/2013 sono addirittura 12 su 20 le società di Premier League ad essere di proprietari stranieri.

I nuovi proprietari tuttavia, anche a causa di operazioni finanziarie del tutto spregiudicate e finalizzate alla conquista di successi sportivi ad ogni costo, non hanno portato benefici alla stabilità dei club acquisiti, tutt'altro, e in qualche occasione anche hanno causato fenomeni di disaffezione fra i tifosi, come nel caso del Manchester United, che approfondiremo successivamente.

Scenario che sembra trovare un supporto prestigioso nelle dichiarazioni del Presidente dell'UEFA, M. Platini, quando affermava che *“Preferisco club che appartengono ai soci che restano e non a proprietari che vanno via. Preferisco Agnelli, Berlusconi, Moratti che investono nella loro città, a chi arriva dall'America...”*.<sup>36</sup>

Concetto che riprende le risultanze della ricerca effettuata da All Party Parliamentary Group sui sistemi di governance nel calcio inglese.<sup>37</sup>

Infatti, nel capitolo *“Club Governance”*, viene espressamente indicato come

<sup>34</sup> Per un approfondimento del modello organizzativo del club catalano si veda F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, op.cit.

<sup>35</sup> G. TEOTINO E M. UVA, op.cit..

<sup>36</sup> Dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport del 27 agosto 2011, 23.

<sup>37</sup> A. PARISI E M. ROSSETTI, *L'impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore*, Tempesta Editore 2012, 138 – 143.

i Clubs dovrebbero essere posseduti da soggetti che condividano la storia ed i valori del football, dichiarando pubblicamente le loro strategie e le motivazioni che hanno porto all'acquisto del club.<sup>38</sup>

Nel modello di azionariato ideale devono essere presenti, oltre all'azionariato diffuso tra i supporter, le Istituzioni pubbliche e private, le imprese del territorio di riferimento dei Clubs; in una parola, l'economia locale che ne costituirebbe il volano anche finanziario, con l'attivazione di un circuito virtuoso in termini di domanda di produzione d'investimenti strutturali e di consumo, insomma di valorizzazione di una community.

In questo modello societario, il supporter verrebbe ad essere presente, sia come attore, partecipando direttamente al capitale azionario, sia indirettamente, attraverso propri rappresentanti professionalmente qualificati e democraticamente eletti, alla funzione di controllo, incrementando, quindi, nel contempo, i mezzi di tutela dei propri investimenti.

Nel mondo del calcio inglese le problematiche di rappresentatività dei supporter nei Clubs sono state affrontate da tempo nella consapevolezza che proprio "chi paga" è escluso dalle decisioni strategiche, non solo dei club, ma anche delle stesse Istituzioni che regolano il mondo del calcio.

La recente ricerca effettuata dall'All Party Parliamentary Football Group evidenzia che in 19 dei 92 club sono presenti rappresentanti della tifoseria, che il 65% dei Clubs hanno, con varie modalità, coinvolto nella gestione i supporter, ritenendoli elemento essenziale per lo sviluppo della loro attività, non solo sportiva, e infine che il 28% dei Clubs hanno nel consiglio di amministrazione o nel comitato di gestione rappresentanti dei tifosi.<sup>39</sup>

Questo percorso di coinvolgimento della rappresentanza della tifoseria si muove lungo l'attuazione del principio culturale che il calcio, o meglio i suoi interpreti, i Clubs, sono soprattutto istituzioni sociali e culturali.<sup>40</sup>

Questa presenza nel governo del calcio va considerata, per essere efficace e valida, a più livelli, dal singolo club, alle Istituzioni che governano il Settore.

I Supporters Trust sono delle organizzazioni formali, democratiche e senza profitto, create dai tifosi che vogliono aumentare l'influenza sulla conduzione della propria squadra attraverso la partecipazione al capitale sociale del club di riferimento.

Il Trust di solito ha la forma dell'associazione o della cooperativa senza fini di lucro, alle quali, tramite una speciale procedura, viene riconosciuta la personalità giuridica.

Solitamente negli Statuti Britannici si prevede che nel consiglio di amministrazione nei primi 1 o 2 anni siedono anche i soci fondatori dell'iniziativa, i quali poi, salvo diversa volontà dei tifosi/soci, devono andare via dal consiglio di

<sup>38</sup> All Party Parliamentary Football Group - Thales, "English football and its Governance", aprile 2009.

<sup>39</sup> Per maggiori chiarimenti [www.allpartyfootball.com](http://www.allpartyfootball.com) (consultato il 20 luglio 2013).

<sup>40</sup> All Party Parliamentary Football Group - Thales, "English football and its Governance", aprile 2009.

Amministrazione che si rinnova ogni anno per il 30 per cento dei suoi componenti a partire da chi è stato eletto da più tempo, garantendo così un continuo ricambio ai vertici decisionali.

In Inghilterra dal 1997 ad oggi sono nati già oltre centosessanta Supporters Trust che collaborano direttamente con Supporters Direct e l'UEFA al fine di sviluppare questa forma di gestione democratica delle società in un momento storico in cui il sistema calcio locale appare in particolare difficoltà.

Di questi più di un centinaio hanno una partecipazione nel capitale del proprio club, mentre, per quanto riguarda l'organizzazione interna, quasi sessanta hanno almeno un rappresentante all'interno del proprio club, di cui, più del 50% sono direttamente eletti dai membri del rispettivo Supporters Trust.

Uno dei motivi per cui il Governo spinse la nascita di questi enti, fu il tentativo di salvare le squadre di calcio dall'ingente mole di debiti che le avevano ricoperte in quel periodo.

È lo sconosciuto nome di Northampton Town a segnare la genesi di progetti di questo tipo. Una crisi economica dei vertici societari portò i tifosi a creare la prima cooperativa di supporters nei primi anni novanta, tramite la quale rilevarono una quota nel loro club.

Ad oggi, due rappresentanti di questa cooperativa siedono in pianta stabile attorno al tavolo degli azionisti.

L'iniziativa ebbe un'eco tale da generare la nascita di realtà simili: Swansea City, Exeter City, AFC Wimbledon, F.C. United Of Manchester ma anche Arsenal F.C. in Premier League (dove una cooperativa di tifosi detiene il 3% delle azioni del glorioso club londinese, stagliandosi tra i principali partner del club) hanno seguito la strada del trust.

In tantissimi altri casi queste cooperative di tifosi hanno aiutato i Clubs coinvolti a diventare più stabili, spesso ricostruendoli dopo che avevano a lungo contato sui finanziamenti di singoli individui.

Questi gruppi hanno portato quasi trenta milioni di euro di nuove risorse finanziarie nel calcio solo attraverso le quote sociali.

Quindici Clubs sono di proprietà o sotto il controllo dei rispettivi Supporters Trust, e per capire la portata di questo fenomeno, è importante evidenziare che i tifosi di quasi il 70% dei Clubs nelle prime cinque categorie del calcio inglese e delle prime quattro del calcio scozzese, hanno fondato un Trust, segno che il pubblico è seriamente intenzionato a entrare da protagonista nella vita dei Clubs.<sup>41</sup>

Significativa è la vicenda relativa alla nascita del Trust del Manchester United.<sup>42</sup>

Nel 2005 un gruppo di tifosi dei Red Devils stanchi dei continui aumenti dei prezzi dei biglietti (cresciuti dall'arrivo del magnate statunitense Malcolm Glazer del 42%) ha fondato una propria società di calcio, l'Fc United of Manchester, club con gli stessi colori del Manchester United e militante nelle serie inferiori inglesi.

<sup>41</sup> Per un maggiore approfondimento [www.supporter-direct.org](http://www.supporter-direct.org) (visitato il 6 aprile 2013).

<sup>42</sup> G. TEOTINO E M. UVA, op.cit..

Dopo tre promozioni consecutive dall'anno della fondazione, dal 2008 il club milita nella Northern Premier League Division (6 divisioni sotto la Premier League), disputa gli incontri casalinghi presso il Gigg Lane (11.840 posti) e si è contraddistinto sia per l'ottimo seguito di pubblico (una media di circa 2.000 spettatori a partita con, nel corso degli anni, picchi anche di 10.000), sia per il modello di *governance* fortemente aperto e democratico: l'Fc United è infatti interamente posseduto dai propri fan.

Il costo di affiliazione per ottenere la tessera di socio è di 12 sterline (3 per i bambini), e ogni *member* ha diritto di voto per eleggere gli 11 consiglieri del Board, il più importante organo decisionale del club.

La società, infine, prevede la possibilità della sponsorizzazione (ad esempio nel 2006/2007 lo sponsor ufficiale è stato Williams Bmw Group) ma non permette che i loghi degli sponsor possano essere impressi sulla divisa ufficiale.

Il club nell'ottobre 2011 ha inoltre ottenuto dal Manchester City council l'approvazione per la costruzione del nuovo stadio, il Moston Community Stadium, che verrà inaugurato per l'inizio della stagione sportiva 2013/2014, a fronte di un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

Un altro esempio – rappresentativo della valenza strategica del socio/sostenitore nella *governance* di una società sportiva – proviene da Londra e ha riguardato il progetto di ristrutturazione dello stadio di Stamford Bridge del Chelsea.<sup>43</sup>

La squadra londinese adotta un modello societario, in cui gli elementi strutturali dello stadio e la sua gestione sono nettamente separati dalla gestione della squadra.

Lo strumento societario costituito dal *Chelsea Pitch Owners Plc*, non profit company che coinvolge come azionisti n. 15.117 sostenitori (censiti al settembre 2011), è il *Chelsea Stadium Limited* che nel 1993 acquistò il terreno su cui sorgeva lo stadio dopo un'aspra e dura battaglia con la Società Immobiliare che ne deteneva la proprietà, con il preciso obiettivo di proteggere il terreno di Stamford Bridge da speculazioni.

Nel contempo sottoscriveva con il Chelsea F.C. un contratto di affitto dell'impianto per 99 anni: “...to prevent the next generation of property speculators getting another planning consent to build flats and houses in the stadium itself in a fresh attempt to throw the Club out of Stamford Bridge”.

L'ingresso dell'attuale proprietario del Club Roman Abramovic, e la consolidata presenza del club ai più alti livelli nazionali e internazionali, renderebbe necessario un ampliamento dello stadio che, nell'ambito di una classifica della capacità di accoglienza degli impianti sportivi in Inghilterra, si posizionarla solo all'ottavo posto (ed al 61 nella graduatoria europea).

Peraltro, l'attuale localizzazione dello Stamford Bridge non permette interventi strutturali di ampliamento.

Così il Chelsea F.C., confermando l'atteggiamento di grande attenzione e di rispetto per i propri sostenitori, ha presentato una proposta per subentrare nella

<sup>43</sup> A. PARISI E M. ROSSETTI, op.cit..

proprietà del terreno e, nel contempo, costruire un nuovo impianto (entro il 2020) che consentisse la permanenza della storica localizzazione (il nuovo impianto non potrà sorgere ad una distanza superiore a 3 miglia dall'attuale stadio).

Impianto che avrebbe visto, tra l'altro, destinato il 10% della propria capacità esclusivamente alle famiglie e minori di 21 anni.

L'operazione, per poter trovare attuazione, avrebbe dovuto essere approvata da almeno il 75% degli azionisti del *Chelsea Pitch Owners Plc* (di seguito *CPO Plc*) presenti all'assemblea convocata per il 27 ottobre 2011.

Pur con tutte le garanzie di localizzazione e di attenzione sociale, la proposta avanzata dal Club di Abramovich, avendo ottenuto solo il 61,6% dei voti, è stata respinta.

La volontà degli azionisti di *CPO Plc* ha difeso, con caparbietà, la storia del suo stadio che occupa quello spazio sin dal 1905.

L'aver illustrato, sia pure sinteticamente, l'esperienza Chelsea permette di evidenziare due aspetti strategicamente rilevanti nel rapporto Società e Tifosi.

Anzitutto, la presenza costante dei supporter a fianco del loro Club, in modo concreto, organizzato e trasparente, con un impegno anche di forte matrice sociale e di conservazione della loro storia.

Significativa resta, comunque, la relazione del Club con i propri Sostenitori, non solo in termini di riconoscenza per quello che avevano fatto dal 1993 ad oggi, ma, in particolare, *“per il rispetto del loro ruolo e l'attenzione alla loro volontà ed alle loro esigenze, da coniugare con un futuro che non disperda il passato e con attenzione alle categorie di sostenitori, famiglie e giovani, dalla cui passione passa la strada per uno sport senza violenza.”*

Caratteristica essenziale del modello è la netta separazione gestionale tra FC Chelsea e *CPO Plc*; infatti, nessun dirigente della prima può assumere ruoli gestionali e/o dirigenziali nella seconda.

Tale autonomia permette, altresì, la massima indipendenza delle due componenti il modello, con le relative e diversificate responsabilità, e, nel contempo, il coinvolgimento della tifoseria che si ritrova a sostenere i propri colori a casa sua, in un ambiente dove gli stessi sostenitori sono tutori della sicurezza e della vivibilità dell'ambiente e della valorizzazione del patrimonio sportivo e prima ancora culturale e sociale.

Né è secondaria l'iniziativa del *CPO Plc* di sostenere una scuola calcio per disabili.

La frase con la quale vengono accolti i sottoscrittori delle azioni della *CPO Plc* è significativa dell'orgoglio di essere protagonista della propria storia: *“You are now a shareholder for life... You will therefore now have a vote on decision made regarding the future of the pitch...”*

Questa è la fidelizzazione vera dei propri tifosi, che non passa attraverso forme di ritorno consumistico, come effetto della singola capacità di spesa effettuata dal tifoso consumatore.

Anche il Governo britannico sembra essere favorevole ad una soluzione partecipativa dei supporter nella *governance* del club.

Nel report presentato il 29 Gennaio 2013 dalla Commissione Sport, Media e Cultura inglese si invita la FA ad approfondire, entro 12 mesi, la regolamentazione di modelli applicativi che prevedano la presenza dei supporter nei consigli di amministrazione delle società calcistiche.

Il governo inglese ha voluto dare un *ultimatum* alla Football Association per le riforme necessarie a migliorare la sostenibilità economica, la trasparenza e il coinvolgimento dei tifosi nei processi decisionali dei club del Regno Unito.

Le raccomandazioni elaborate nel documento coprono un ampio raggio di problematiche emerse negli ultimi anni nel calcio inglese, in particolare, emerge la necessità di realizzare un sistema di licenze che sia strutturato in modo tale da garantire la sostenibilità finanziaria dei Clubs nel medio/lungo periodo, implementando le rappresentanze dei tifosi nella proprietà dei club attraverso i Supporters Trust e altre forme organizzative.

## 5. *My Roma e lo scenario in Italia*

In Italia, analogamente a quanto accade in tutta Europa, il calcio subisce gli effetti negativi di modelli finanziari non sostenibili, debole *governance* e mancanza di responsabilità democratica degli assetti proprietari e della disciplina normativa, indebolendo così la funzione sociale dello sport stesso.

Nonostante sia una tendenza ormai seguita in gran parte dell'Europa, in Italia questo tipo di gestione alternativa, sta incontrando una serie di difficoltà nel diffondersi in maniera adeguata, legate soprattutto alla mancanza di conoscenza del fenomeno.

In Italia i supporters non sono coinvolti in alcun processo decisionale dalle società sportive o dalle istituzioni sportive.

Il problema principale è che in Italia la cultura del tifoso non è riconosciuta come un fenomeno sociale e, di conseguenza, non è trattata come tale dalle istituzioni e dalle società sportive.

I supporters sono tenuti isolati (come anche a volte sono, invece, i supporters a volersi isolare) e sono considerati come una parte secondaria del gioco del calcio.

Nondimeno, nel corso degli anni si sono segnalate una serie d'iniziative dei supporters volte al salvataggio delle società di calcio, in situazione di crisi finanziaria.<sup>44</sup>

Si è trattato, tuttavia, di sforzi isolati in cui non è stata posta l'attenzione sul cuore della discussione, ossia la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei supporters.

Generalmente, la forte concentrazione proprietaria che caratterizza le società italiane hanno reso difficile, sinora, l'affermazione dell'istanza di modelli proprietari e di *governance* che bilancino in maniera opportuna le dimensioni culturali, sportive ed economiche dello sport, di tutti gli *stakeholders* coinvolti, ivi inclusi, e prima di tutti, il valore e la centralità dei supporters.

<sup>44</sup> Si fa riferimento ad esperienze quali, "Lazio Family" nel 2004, "Proebolitana", nel 2004, AC Prato nel 2005, "CompriamoLa" – Bari, nel 2007, "Lo Spezia siamo noi" nel 2008.

L'affermazione del tema della *governance* e del coinvolgimento, proprietario e rappresentativo, dei supporters è, invece, il tratto comune delle esperienze che vanno affermandosi in Italia a partire dal 2009/2010.

La caratteristica comune di tali esperienze, infatti, è radicalmente diverso dai tentativi di salvataggio intrapresi nelle passate stagioni attraverso forme di collette di denaro, sostanzialmente a fondo perduto.

Alcuni gruppi di sostenitori, difatti, hanno avuto l'occasione di approfondire le forme di partecipazione ai processi decisionali delle società di calcio e di condividere le esperienze con sostenitori europei che da decenni supportano le società sportive (delle più differenti leghe e categorie).

I cardini di tale modello sono il senso di appartenenza dei supporters rispetto alla propria società sportiva, la rappresentazione democratica dei tifosi e un forte radicamento della società sportiva nella comunità territoriale di riferimento, per raggiungere una sostenibilità e un'ordinata gestione nel lungo termine.

Tale modello si declina variamente secondo le circostanze locali (storia, tradizioni, ruolo sociale dello sport in contesti che sono sempre differenti l'uno dall'altro, quali ad esempio il campionato in cui milita la società sportiva, le dimensioni della stessa), ma l'istanza di fondo è identica.<sup>45</sup>

In Italia l'azionariato popolare si presenta come uno strumento di partecipazione chiaramente innovativo, in un sistema calcistico ancora legato alla figura del presidente mecenate.

Attualmente anche in Italia le iniziative dei tifosi, verso il modello dell'azionariato popolare, risultano essere molteplici.<sup>46</sup>

Tali organizzazioni sono tipicamente costituite in forma di associazioni di persone o di cooperative (ossia forme giuridiche che riflettono il principio "*una testa, un voto*" come ampiamente illustrato), in base alle circostanze e alle sensibilità locali.

Le organizzazioni partecipative di tifosi hanno origini differenti e riflettono le specificità e caratteristiche di ciascuna situazione: possono sorgere da organizzazioni esistenti di tifosi, come organizzazione che unisce esistenti gruppi di tifosi organizzati, oppure da associazioni esistenti di azionisti già presenti nella società sportiva, oppure ancora alcuni supporters trusts sono nati dove non esisteva alcun gruppo organizzato di tifosi.

Il supporters trust, come anticipato, non è un club organizzato di tifosi, non si sovrappone alle diverse attività e finalità dei club organizzati e dei gruppi ultras.

Obiettivo dell'associazione è la rappresentanza democratica dei supporters nei meccanismi decisionali della società sportiva e all'iniziativa può partecipare qualsiasi sostenitore della società sportiva, tifosi militanti e non, famiglie,

<sup>45</sup> [www.supporter-in-campo.org](http://www.supporter-in-campo.org) "*Il calcio senza i tifosi perde la sua anima: una guida informativa e pratica per la partecipazione dei supporters nei meccanismi decisionali delle società sportive*" (consultato il 15 Luglio 2013).

<sup>46</sup> Altri progetti importanti sono quelli dei tifosi granata del Torino (Toromio), Verona (Veronacolcuore), Ancona (Sosteniamolancona), ma iniziative analoghe sono presenti anche a Rimini, Salerno, Venezia, Como, Gallipoli, Potenza e Genova (sponda Sampdoria).

organizzazioni territoriali, mondo imprenditoriale di riferimento.

A prescindere dalle origini, dalle specificità locali e dalla forma giuridica che si vuole adottare è fondamentale assicurare in tutta la vita del supporters trust i principi di democraticità e “non esclusività”.<sup>47 48</sup>

Uno schema che, in termini operativi, si basa sulla fattibilità teorica, giuridica e finanziaria dello stesso.<sup>49</sup>

La fattibilità teorica deve soddisfare i seguenti presupposti:

- validità del bacino d’utenza (i tifosi);
- diffondere la filosofia dell’azionariato popolare;
- volontà dei tifosi a partecipare all’iniziativa.

La fattibilità giuridica identifica la migliore figura societaria che possa rappresentare i tifosi nel progetto dell’azionariato popolare.

Mentre, la fattibilità finanziaria individua le fonti di finanziamento del tifoso per il progetto dell’azionariato popolare.

Con l’azionariato popolare, il tifoso diventa attore principale dello sviluppo e della valorizzazione della propria squadra del cuore.

La ricchezza in termini economici, che i Clubs ricevono dai propri tifosi riguarda:

- il numero di abbonati e le presenze allo stadio;
- la partecipazione attiva e l’interesse per la vita societaria;
- l’impatto mediatico;
- gli indici di ascolto per le tv a pagamento;
- ricavi derivanti dal merchandising ufficiale della società;
- le sponsorizzazioni.

Considerato che lo sport è cultura e tradizione, in Italia l’azionariato popolare può diventare una strategia vincente, solo se si attiva sul territorio un progetto condiviso tra tifosi, club ed istituzioni.

---

<sup>47</sup> [www.supporter-in-campo.org](http://www.supporter-in-campo.org) “*Il calcio senza i tifosi perde la sua anima: una guida informativa e pratica per la partecipazione dei supporters nei meccanismi decisionali delle società sportive*” (consultato il 25 Agosto 2013).

<sup>48</sup> A tal proposito può risultare utile un esempio: le società professionistiche italiane hanno l’obbligo di legge di essere costituite in forma di società per azioni o in forma di società a responsabilità limitata. Detenere una quota del capitale sociale significa poter esprimere, nell’assemblea della società sportiva, la propria “volontà” collettiva (che di norma si esprime attraverso gli organi sociali del supporters trust che potranno essere l’assemblea generale dei soci oppure il direttivo del supporters trust, a seconda di quanto previsto nello statuto). Ad esempio, sarà possibile prevedere che in occasione dell’approvazione del bilancio della società sportiva da parte dell’assemblea, si riunisca previamente l’assemblea generale di soci del supporters trust per deliberare sul bilancio della società sportiva, dando così un forte mandato al rappresentante del supporters trust nell’esprimere le esigenze dei tifosi nell’assemblea della società sportiva. Oppure, per esigenze di snellezza operativa tale previa delibera del supporters trust, potrà essere adottata dal direttivo del supporters trust. In entrambi i casi, è realizzato, in diversa misura, il principio di democraticità e di partecipazione e coinvolgimento dei tifosi. Non vi è una soluzione standard per tutte le situazioni. È, invece, importante curare i meccanismi di interrelazione con lo statuto della società sportiva, quale che sia la scelta adottata a livello di supporters trust.

<sup>49</sup> A. SANGES, op.cit..

A Modena è nata nel 2008 la Società Cooperativa Modena Sport Club che ha come unico obiettivo quello di acquisire il 100% del pacchetto azionario del Modena FC, consegnando così nelle mani dei tifosi che aderiranno al progetto la proprietà della loro squadra del cuore.

Nel luglio 2011 i sostenitori gialloblù si sono assicurati l'1% delle quote della società entrando formalmente a far parte del club.

Interessante anche il caso del Mantova United: il 29 giugno 2010 il fallimento dell'AC Mantova costrinse la società dell'ex patron Lori a ricominciare dalla Serie D.

Grazie alla volontà e alla determinazione di un gruppo di tifosi, nell'agosto dello stesso anno, nasce una Cooperativa denominata Mantova United, con il chiaro obiettivo di gestire l'azionariato popolare per conto del club biancorosso.

Nel giro di cinque mesi, la compagine capeggiata da Alberto Castagnaro – ex presidente del Mantova prima dell'era Lori – ha raccolto grazie a 150 tifosi divenuti soci ed a 7 sponsor 100.000 euro, serviti per acquisire azioni pari al 25% del capitale sociale del club.

MyRoma è il primo modello associativo di azionariato popolare nella Serie A italiana, e prende spunto dalle esperienze europee di costituzione di Supporters Trust direttamente coinvolti nell'azionariato dei propri club.<sup>50</sup>

E' un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, che nasce nel Settembre 2009, con la volontà di studiare prima, e informare poi, la comunità dei tifosi giallorossi sulla realtà dell'azionariato popolare.

Il 28 ottobre 2010, per la prima volta nella storia della Serie A italiana, un'associazione di azionariato popolare ha partecipato all'assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio sociale.

Dopo una prima fase di analisi di tutte le diverse forme di Azionariato Popolare esistenti oggi in Europa (modello spagnolo *“tradizionale”*, modello tedesco e inglese) e sviluppando rapporti diretti e contatti con tutti i principali soggetti di azionariato popolare (Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Amburgo, ecc.) si è voluta creare una realtà democratica che potesse rappresentare i sostenitori all'interno del club, consentendone un maggiore radicamento all'interno del suo tessuto sociale.

MyRoma ha l'obiettivo di operare quale entità rappresentativa degli interessi dei sostenitori dell'A.S. Roma S.p.A., collaborando strettamente con il club e cercando di favorirne, anche attraverso la partecipazione diretta al capitale sociale, la crescita economica e sportiva negli anni.

Nasce secondo i dettami dell'azionariato popolare europeo, ovvero massima democraticità (una testa, un voto), assenza dello scopo di lucro (associazione), vasta partecipazione popolare (assenza di limiti all'ingresso di natura soggettiva) e sostenibilità (quota di adesione impegnativa ma accessibile a tutti).

Attualmente MyRoma rappresenta in Italia – come già avviene diffusamente fuori dai confini nazionali – uno strumento innovativo di trust (fondo fiduciario) con una partecipazione seppur di minoranza nel capitale del proprio club.

<sup>50</sup> Informazioni tratte dal sito [www.MyRoma.it](http://www.MyRoma.it) (consultato il 4 aprile 2013).

Sono organi principali di MyRoma l'Assemblea Generale,<sup>51</sup> l'Assemblea dei Delegati,<sup>52</sup> il Consiglio Direttivo,<sup>53</sup> il Presidente,<sup>54</sup> il Collegio Sindacale,<sup>55</sup> il

<sup>51</sup> L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati - persone fisiche maggiori di diciotto anni - e dagli Associati diversi dalle persone fisiche.

In sede ordinaria ha le seguenti competenze:

- approva il bilancio consuntivo;
- nomina il Presidente e il Presidente Onorario;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Proviviri e il Presidente Onorario;
- delibera su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri organi.

L'Assemblea Generale in sede straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Codice Etico e sulla trasformazione dell'associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio

L'Assemblea Generale degli associati è chiamata ad esprimersi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di aprile, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richiama il Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli associati legittimati al voto.

Le decisioni dell'Assemblea Generale sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate.

<sup>52</sup> Organo rappresentativo della totalità dei componenti dell'Assemblea Generale, è composta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, comunque fino ad un massimo di 2.000 associati, nominati mediante sorteggio, come espressione della massima neutralità nelle scelte, per contrastare ogni forma di concentrazione di potere nell'associazione mantenendo il più alto livello di democraticità ed operatività.

La Commissione è composta da cinque membri, eletti dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo, tra i soci con almeno cinque anni di anzianità. I Delegati restano in carica per tre esercizi e scadono al trentuno dicembre dell'ultimo esercizio della loro carica; entro la medesima data il Consiglio Direttivo determina il numero dei Delegati da nominare ed individua i nuovi mediante sorteggio effettuato secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo medesimo, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Fino al raggiungimento di 2.000 associati, aventi diritto di voto, l'Assemblea dei Delegati è corrispondente della totalità dei componenti dell'Assemblea Generale con diritto di elettorato attivo. Non possono essere nominati Delegati gli associati che hanno ricoperto la carica di Delegato nella composizione precedente.

All'Assemblea dei Delegati compete la nomina del Consiglio Direttivo, la nomina del Collegio Sindacale, la nomina del Collegio di Proviviri.

Le decisioni dell'Assemblea dei Delegati sono sempre assunte con metodo referendario; le modalità di votazione sono determinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità per garantire che il voto sia effettivamente espresso da chi ne ha il diritto.

Delle operazioni di spoglio deve essere redatto verbale a cura di uno o più Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio Direttivo.

L'indizione delle votazioni sugli argomenti di competenza dell'Assemblea dei Delegati è effettuata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito internet dell'associazione almeno trenta giorni prima, e nel caso di nomina del Consiglio Direttivo pubblicata comunque in data antecedente a quella prevista per la votazione dell'Assemblea Generale per la nomina del Presidente.

<sup>53</sup> Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari e compie tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati tra gli associati eleggibili che siano stati iscritti nei due anni precedenti a quello di svolgimento delle votazioni.

<sup>54</sup> Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo risulta

Segretario,<sup>56</sup> il Tesoriere,<sup>57</sup> il Collegio dei Probiviri.<sup>58</sup>

eletto Presidente quello tra i Consiglieri che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Il Presidente vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito agli esiti delle votazioni delle Assemblee, esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio.

Se questi non dovesse accettare la carica di Presidente, verrà nominato Presidente il seguente Consigliere in graduatoria che accetta la carica.

Il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte ed ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma in tal caso, impegna comunque l'associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti.

Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Viene automaticamente eletto Vicepresidente il secondo membro del Consiglio Direttivo per preferenze espresse dall'Assemblea Generale in sede di votazione del Presidente.

Se questi non dovesse accettare la carica di Vicepresidente, verrà nominato Vicepresidente il seguente Consigliere in graduatoria che accetta la carica.

<sup>55</sup> Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Delegati tra gli associati eleggibili ed è composto da tre membri effettivi.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea dei Delegati per il rinnovo del Collegio Sindacale e comunque sino al momento in cui il nuovo Collegio Sindacale sia stato nominato e possono essere rieletti consecutivamente per massimo due mandati.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice civile per la società per azioni.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto verbale. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di candidature presentate dal soggetto interessato – a pena di inammissibilità – almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, con la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti.

<sup>56</sup> Viene nominato dal Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e custodisce il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

<sup>57</sup> Viene nominato dal Consiglio Direttivo, dal punto di vista contabile, il rendiconto finanziario, accompagnandolo da idonea relazione, e richiede al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio e la convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge.

<sup>58</sup> Il Collegio è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Delegati, tra gli associati eleggibili di età superiore a trentacinque anni e durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. La nomina dei membri del Collegio dei Probiviri avviene sulla base di candidature presentate dal soggetto interessato – a pena di inammissibilità – almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, con la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti.

Ogni Associato è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'associazione che sono definitive e immediatamente efficaci.

Possono fare parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri, nonché enti e persone giuridiche italiane e straniere, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal

Prerogative di MyRoma sono fra gli altri, l'investimento nel settore giovanile attraverso la realizzazione di programmi formativi, di concorsi e la concessione di borse di studio; sostiene inoltre una politica di coinvolgimento dei bambini e delle famiglie alla vita dello stadio e soluzioni per disabili e anziani; il supporto e confronto diretto per una gestione ottimale e condivisa delle politiche sociali e delle strategie di marketing e merchandising, sfruttando al meglio la significativa economia indotta generabile, come già avviene con successo in altre realtà europee (soprattutto in Spagna e Germania).

Indubbiamente l'attività di MyRoma, al pari delle altre associazioni, è volta a creare i presupposti e a sviluppare le informazioni necessarie per lo svolgimento di un'attività sportiva che colleghi le società di calcio con il territorio e la sua base sociale senza perdere i vista i valori educativi che lo sport sa trasmettere.

Anche in Italia il numero di associazioni di tifosi che intendono assicurare che la propria società di calcio abbia un futuro sicuro e sostenibile, ben radicata sul territorio di riferimento, è in continua crescita.

Tale crescita rispecchia senza dubbio un chiaro bisogno di coinvolgimento dei supporters nei processi decisionali delle società al fine di contribuire alle buone pratiche di governo e incrementare l'impegno sociale delle comunità di riferimento.

## 6. *La situazione in Francia*

Nonostante le difficoltà, anche in Francia, grazie al contributo delle Istituzioni, inizia a diffondersi il tema dell'azionariato popolare.<sup>59</sup>

Il 7 Luglio 2013 è stata presentata all'Assemblea Nazionale francese la relazione informativa con cui la Commissione per gli Affari Culturali e l'Istruzione raccomanda il coinvolgimento dei tifosi nella *governance* dei Clubs di calcio attraverso la partecipazione azionaria al capitale delle società e alla nomina di consiglieri di

---

presente Statuto, sia stata accettata.

Il Collegio dei Probiviri adotta le sanzioni disciplinari a carico degli associati, decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, è competente, come amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli Associati e tra questi e gli organi associativi.

L'Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o comunque si renda colpevole di azioni disonorevoli o immorali, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano gli interessi dell'associazione o siano d'ostacolo o turbativa al buone andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un associato sono i seguenti: ammonizione, censura, sospensione e l'esclusione dell'associato.

L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità. Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare l'irrogazione della sospensione.

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi mentre la perdita della condizione di socio ricorre nei casi di recesso dell'associato, decesso, per decadenza per morosità dell'Associato, deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo.

<sup>59</sup> Per un maggiore approfondimento sulla diffusione dell'azionariato popolare in Francia [www.infoazionariatopopolare.blogspot.it](http://www.infoazionariatopopolare.blogspot.it) (visitato il 15 luglio 2013).

amministrazione nel quadro dirigenziale.

Il rapporto presentato all'assemblea analizza la situazione del calcio francese con particolare attenzione ai dettami del Fair Play Finanziario e alla sua possibile estensione a tutto il calcio professionistico francese per preservarne la stabilità economica nel medio lungo periodo e individua nelle iniziative delle associazioni dei tifosi un valido sostegno per il raggiungimento di questo obiettivo.

Nel documento in particolar modo si evidenzia la necessità di:

- approfondire una normativa che sostenga e incoraggi le iniziative di azionariato popolare per una rappresentanza democratica delle associazioni di tifosi all'interno degli organi decisionali dei Clubs,
- migliorare le regolamentazioni da parte della *Fédération française de football* e della *Ligue de Football Professionnel*, con incentivi per i Clubs che possano favorire il maggiore coinvolgimento dei supporters nei processi gestionali della società di calcio,
- sviluppare un programma di ricerca approfondito sul valore sociale e culturale dello sport in Francia.

L'associazione di tifosi del Nantes FC, "*A la nantaise, l'association des amoureux du FC Nantes*", rappresenta la prima iniziativa di azionariato popolare nel calcio francese.

Le attività dell'associazione sono iniziate informalmente nella seconda metà del 2009, con la costituzione di un gruppo di lavoro che riuniva tifosi del club esperti in diverse campi (giuridici, economici, politici, sociali) con l'obiettivo di valutare la costituzione di un'associazione rappresentativa per la tutela degli interessi dei tifosi nei confronti del club e della comunità di Nantes.

Alla costituzione informale nel maggio 2010 seguì un intenso percorso di dialogo con tifosi e istituzioni per verificare la fattibilità tecnica dell'iniziativa, nel corso del 2011 fu realizzato un sondaggio tra gli appassionati del club e i risultati vennero poi discussi alla facoltà di Giurisprudenza di Nantes davanti ad oltre 300 spettatori interessati.

L'associazione è quindi diventata una "*Société par Actions Simplifiée*" (SAS, società semplificata per azioni) pur mantenendo per statuto il principio di una testa, un voto e massima accessibilità garantita da quote di adesione contenute, in linea con le esperienze europee con cui il gruppo di tifosi collabora da anni.

Il gruppo, che a poco più di un anno e mezzo dall'inizio delle attività, conta oltre 2000 soci e circa 20 aziende associate, ha appena lanciato la sua campagna di adesioni per la raccolta dei fondi con cui è intenzionata nel prossimo futuro ad entrare nell'azionariato del club francese che attualmente milita in *Ligue 2*.

## 7. *Il ruolo di Supporter Direct*

Tra gli enti e i governi che supportano l'aggregazione di tifosi al fine di entrare attivamente nella gestione dei Clubs sportivi va sottolineato il lavoro svolto da *Supporter Direct*.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Per un maggiore approfondimento [www.supporter-direct.org](http://www.supporter-direct.org) (visitato il 6 aprile 2013).

E' un'associazione inglese che nasce nel 1992, finanziata dal governo britannico, che aiuta i tifosi ad aggregarsi, a formare dei trust per far sentire la propria voce nella gestione dei Clubs.

Nata con l'obiettivo di dare un supporto ai numerosi Clubs che negli anni novanta si trovarono in difficoltà economiche, lavorando con gruppi di tifosi in tutta Europa che cercano supporto e consulenza sulle possibili modalità di coinvolgimento dei tifosi nella gestione dei rispettivi Clubs.<sup>61</sup>

L'obiettivo è di collegare le società di calcio alle comunità di provenienza e di promuovere pratiche di corretta *governance* e sostenibilità all'interno dei Clubs stessi.

Supporter Direct Europe attualmente sta assistendo Supporters' Trust e club di proprietà dei tifosi in sedici nazioni diverse tra le quali Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia ed Israele, per aiutarli nel promuovere il coinvolgimento dei tifosi nelle loro nazioni.

Su questi temi, Supporters Direct ha specifica esperienza, avendo fornito consulenze su misura per i gruppi interessati e dispone di un ampio patrimonio di informazioni e competenze.

Il successo di queste iniziative è stato talmente eclatante che anche la UEFA si è interessata finanziando uno studio di fattibilità a livello europeo, iniziato nel 2007, che ha portato al rinnovo dei finanziamenti e ad una più stretta collaborazione tra federazioni internazionali e Supporter Direct.

La creazione di un "*modello di azionariato popolare*", basato sulla trasparenza e sostenibilità, rappresenta l'obiettivo primario cui tendono, attualmente, Parlamento Europeo e UEFA.

Su questa via, nel 2009 Supporters Direct ha svolto un'analisi su calcio europeo "*What is the feasibility of a Supporters direct Europe?*".<sup>62</sup>

Da questo studio, la UEFA ha rinnovato la collaborazione con Supporters Direct finanziando nel periodo Marzo 2012 - Giugno 2013 il progetto "*Improving Football Governance through Supporter Involvement and Community Ownership*" il cui obiettivo è migliorare la situazione complessiva del calcio europeo attraverso il coinvolgimento *attivo* delle tifoserie nei processi decisionali dei Clubs.

In un arco di tempo che va da marzo 2012 a giugno 2013 saranno individuate e condivise *best practice* ad oggi sviluppate e saranno prodotti dei "*toolkit*" su misura per i vari Paesi coinvolti, strumenti pratici che forniranno in futuro una risorsa fondamentale per i supporters trust, altri gruppi e Clubs di proprietà collettiva dei tifosi.<sup>63</sup>

In ambito comunitario le analisi sull'importanza e il ruolo chiave dei tifosi nel calcio partono nel 2007 con il "*Libro bianco sullo sport*" e con "*Comunicazione*

<sup>60</sup> Per un maggiore approfondimento [www.supporter-direct.org](http://www.supporter-direct.org) (visitato il 6 aprile 2013).

<sup>61</sup> Informazioni tratte dal sito [www.azionariatopopolareitalia.it](http://www.azionariatopopolareitalia.it) (visitato il 6 aprile 2013).

<sup>62</sup> Per un maggiore approfondimento [www.supporter-direct.org](http://www.supporter-direct.org) (visitato il 6 aprile 2013).

<sup>63</sup> Supporter Direct, insieme a otto organizzazioni di tifosi di altrettante nazioni e a Cooperatives Europe, ha ottenuto dalla Commissione Europea il finanziamento di un progetto nell'ambito dell'Azione preparatoria nel settore dello sport (EAC/18/2011).

sullo sport” del 2011, emessi dalla Commissione Europea, che esprimevano il loro sostegno al cammino verso una *governance* nel calcio che coinvolgesse i tifosi.

L’Unione Europea si è dimostrata un alleato prezioso in questo percorso.

Il Parlamento Europeo ha adottato a inizio febbraio 2012 il “*Rapporto sullo sport*”, che delinea la Dimensione Europea dello Sport e che comprende affermazioni dagli effetti potenzialmente rivoluzionari:

*“L’Unione europea chiede agli Stati membri e agli organi di governo del calcio di promuovere attivamente il ruolo sociale e democratico dei tifosi di calcio, sostenitori dei principi del fair play, favorendo la creazione e lo sviluppo di fondi fiduciari in riconoscimento della loro responsabilità, gestiti dai tifosi stessi, che potrebbero partecipare alla proprietà e alla gestione delle società, nominando un difensore civico per il calcio e in modo specifico estendendo a livello europeo il modello del movimento britannico di «Supporters Direct»”.*<sup>64</sup>

In particolare si afferma:

- emendamento 45: *“premesso che trasparenza e responsabilità democratica dei club sportivi possono essere migliorate grazie al coinvolgimento dei tifosi nella proprietà e nella struttura di governance dei loro club”*,
- emendamento 238: *“raccomandiamo agli Stati Membri e agli organi di governo dello sport di stimolare il ruolo sociale e democratico dei tifosi che sostengono i principi del fair play, promuovendo il loro coinvolgimento nella proprietà e nella struttura di governance dei loro club e quali importanti stakeholder degli organi di governo dello sport”.*<sup>65</sup>

Entrambi gli emendamenti sono stati ratificati con la votazione del 2 febbraio 2012, da parte di tutti i principali partiti del Parlamento Europeo, il che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto da Supporters Direct Europe e dai gruppi che ne fanno parte in tutto il continente europeo e si appella ai governi europei e alle federazioni calcistiche nazionali affinché prestino il loro supporto a questi gruppi ogni volta che sia possibile.

Tale collaborazione è stata spinta da una delle direttive dell’Unione Europea: *“L’esperienza insegna che il modo in cui il calcio si è spostato verso il denaro e lontano dai tifosi è stata una delle ragioni per cui troppi club in Europa si sono ritrovati con significativi problemi finanziari, con proprietari per i quali è sempre più difficile proseguire per questa strada”.*

*“In Germania, il fatto che la proprietà dei club sia di tipo cooperativo è ciò che ha permesso al calcio tedesco di essere il campionato europeo più redditizio e anche uno di quelli di maggiore successo. E’ il modo in cui è strutturato il Barcellona – e di diversi altri in Spagna compreso il Real Madrid – ed è qualcosa che sia la Commissione europea sia l’Unione Europea hanno sostenuto costantemente così come l’UEFA che lo ha definito recentemente come il proprio*

<sup>64</sup> Parlamento Europeo, *Rapporto Fisas sullo sport*, pubblicato 2 febbraio 2012.

<sup>65</sup> Parlamento Europeo, *Rapporto Fisas sullo sport*, pubblicato 2 febbraio 2012, Emendamenti 45 e 238.

“modello proprietario preferito”.

“Così come il capitale finanziario che i tifosi ed altri soggetti apportano, ogni club ha un enorme riserva di capitale sociale ed umano, apportato da generazioni di sostenitori nella comunità di riferimento. Questo è il vostro club, perché non dovrete poter dire la vostra?”.

Parole completamente condivisibili e intenzioni assolutamente auspicabili se si vuole dare una svolta importante alla gestione dello sport, in particolare in Italia.

L'Unione Europea prosegue così nel cammino tracciato nel 2007 dal Libro Bianco sullo Sport e nel 2011 dalla Comunicazione sullo Sport pubblicati dalla Commissione europea, che esprimevano il sostegno al cammino verso le corrette pratiche di *governance* nel calcio e, in particolare, il coinvolgimento dei tifosi.

#### 8. *La normativa federale*

Ciò che maggiormente interessa capire è se nella realtà del calcio italiano si può adottare il modello partecipativo di “*corporate governance*”, e se le nostre Carte Federali prevedono la possibilità di tale assetto organizzativo.<sup>66</sup>

Un primo scoglio sembra essere di natura normativa, in quanto secondo la legislazione italiana in materia di diritto commerciale, l'azionariato popolare potrebbe trovare il suo corrispondente nelle società cooperative.

In ambito sportivo - al fine di garantire un'adeguata stabilità economica - secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 91/1981<sup>67</sup> e dall'articolo 7 dello Statuto Federale “*le Società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente*”.<sup>68</sup>

Le ragioni di tale requisito sono collegate alla verifica di un'adeguata solidità economica e gestionale, peraltro dimostrato dalle recenti modifiche delle Norme organizzative interne della Federcalcio (NOIF) nella parte relativa ai controlli della COVISOC sull'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche.

Al di là del caso giudiziario, incentrato sugli adempimenti formali, ciò che maggiormente interessa è capire se nella realtà del calcio italiano si può adottare il modello partecipativo di “*corporate governance*”.

Secondo le osservazioni dell'avvocato Musumarra contenute nell'approfondimento dal titolo “*I tifosi nel governo del calcio*” pubblicato sul sito “*Persona e danno*”, un tale modello partecipativo, non appare esportabile in

<sup>66</sup> Si veda M. LAI, *Dal fair play finanziario all'azionariato popolare*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 8, n. 2, 2012, 101-128.

<sup>67</sup> L'articolo disciplina i rapporti tra società sportive e sportivi professionisti. Per l'iscrizione ai massimi campionati organizzati dalla FIGC è necessario che la squadra sia costituita nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, come ribadito dalla stessa giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, 6 maggio 2009 n. 4642, in tema di ripescaggi nel campionato di Lega Pro).

<sup>68</sup> Si veda anche [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it) - L. MUSUMARRA “*I tifosi nel governo del calcio*”.

Italia, nonostante l'avvio di alcune iniziative che da un punto di vista giuridico sono comunque ben diverse.<sup>69</sup>

In particolare si fa riferimento allo statuto dell'Associazione MyRoma, che sembra porsi come un'entità autonoma e distinta rispetto al club calcistico, la cui finalità è quella di *“collaborare con la AS Roma S.p.A., favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati e degli associati”*.

Non si può quindi parlare di esempio di azionariato popolare, anche perché è l'associazione ad essere socia del club calcistico, e non i singoli associati.

Se quindi si volesse adottare il modello presente nel calcio spagnolo, la soluzione giuridica imporrebbe la costituzione di una società sportiva nella forma di cooperativa, la quale è in grado di assicurare una struttura aperta, garantendo a ciascun socio la massima ed effettiva partecipazione alla vita gestionale del proprio club.<sup>70</sup>

Al contempo l'articolo 16 delle NOIF, in materia di affiliazione, sembra escludere, pur non facendolo espressamente, la possibilità di costituire una società di calcio professionistico con la forma di una società cooperativa.

In realtà, pur non riscontrandosi esempi concreti nel panorama professionistico nazionale, si ritiene che debba prevalere la disposizione ex articolo 7 dello Statuto Federale, che parla di società di capitali.

Attualmente, parte autorevole della dottrina inserisce in tale categoria anche le società cooperative.<sup>71</sup>

Secondo quanto disposto dall'articolo 2511 del Codice civile, le società cooperative sono società che realizzano un profitto come fatto eventuale e non essenziale.

Nel corso degli anni, il sistema cooperativo ha subito importanti trasformazioni, stravolgendo l'originaria configurazione e avvicinandolo al modello di società di capitali.

Questo tipo di società, pur esercitando attività d'impresa, perseguono quello che viene definito scopo mutualistico, che si concretizza nel fornire beni o servizi direttamente ai soci della cooperativa a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato.

L'obiettivo del legislatore è stato quello di valorizzare l'aspetto imprenditoriale di tutte le società, e al contempo assicurare per quelle cooperative il perseguimento della funzione sociale e dello scopo mutualistico.

Con la riforma societaria del 2003, il legislatore ha operato una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non, riscontrando tale caratteristica in quelle che operano prevalentemente con i soci, nei cui confronti la legge riserva le

<sup>69</sup> Si veda anche [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it) – L. MUSUMARRA *“I tifosi nel governo del calcio”*.

<sup>70</sup> Per maggiori approfondimenti R. FAVELLA, *“Il modello societario partecipativo del Barcellona FC è esportabile in Italia?”*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 165-174.

<sup>71</sup> Si veda M. LAI, op. cit..

agevolazioni fiscali previste dalle legislazioni speciali.

Il criterio della mutualità prevalente non altera la natura stessa della cooperativa, ma permette – offrendo servizi a terzi, il cui apporto è indispensabile come fonte di finanziamento della società – di migliorare quelli resi ai soci, ottimizzando le potenzialità dell'azienda.

Alla luce di queste considerazioni, in mancanza di una riforma della legge sul professionismo sportivo, e seguendo quelle tesi che riconducono nel novero delle società di capitali anche le società cooperative, è auspicabile concludere in senso favorevole per l'ammissione ai campionati professionistici anche di quelle società sportive caratterizzate da un modello partecipativo simile a quello spagnolo.

### *Conclusioni*

La crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio, è stata generata anche da una crisi di *governance*.

È ampiamente riconosciuto che vi sia un'interrelazione tra modelli di gestione, assetti proprietari e risultati finanziari, e che la buona *governance* sia fondamentale per supportare la sostenibilità finanziaria e realizzare benefici sociali.

La prevalenza di strutture proprietarie a forte concentrazione di capitale ha comportato che le società sportive abbiano dato priorità agli interessi di poche persone anziché di tutti gli stakeholders e in particolare, i tifosi.

La crescita dei ricavi da diritti televisivi e da sponsorizzazioni hanno aggravato questa tendenza, in quanto le decisioni sono prese in modo da massimizzare questi flussi di reddito con l'esclusione di altri interessi ed aspetti.

Gli attuali problemi finanziari – scarsa redistribuzione delle risorse all'interno delle leghe e tra le leghe, spese illimitate delle società sportive, il problema della crisi finanziaria e la mancanza di un equilibrio concorrenziale – possono essere risolti, ma solo creando dei modelli finanziari maggiormente sostenibili, migliorando solidarietà finanziaria e l'equilibrio competitivo.

Un contributo importante può essere dato anche attraverso un incremento del coinvolgimento dei supporters nel sistema e una sua migliore gestione.

Uno studio del 2011 pubblicato da Supporter Direct, ha mostrato come il coinvolgimento dei tifosi consente di instaurare rapporti con partners strategici di lungo termine, limitando l'impegno di ciascuno (autorità locali, sponsor), una gestione maggiormente responsabile delle risorse finanziarie, maggiore trasparenza, forme di finanziamento innovative e, soprattutto, un superiore grado di soddisfazione dei tifosi rispetto alle società in cui i tifosi non sono coinvolti nei processi decisionali e un aumento delle presenze allo stadio.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Supporters Direct, briefing paper No. 4, “*Business Advantages of Supporter Community Ownership in Football*” (I vantaggi economici della proprietà comune nel calcio): “*It is clear that supporter community ownership creates long-term, deep and sustainable partnerships with key strategic partners*” (È chiaro che la proprietà da parte della comunità dei tifosi crea una partnership sostenibile, profonda e di lungo periodo con interlocutori chiave e strategici).

È difficile stabilire se le realtà di azionariato popolare analizzate preannuncino il cambiamento dei modelli di *governance* delle società sportive.

Alcuni esperti esprimono pareri contrastanti sul suo impiego in Italia; i pareri negativi si fondano sulla mancanza di una cultura organizzativa di questo genere, ma che alla luce dei futuri cambiamenti proposti dagli organismi sportivi internazionali può rappresentare un'alternativa alle gestioni attuali i cui ricavi fortemente volatili determinano spesso situazioni di disavanzo di bilancio e che tutt'ora dominano nel panorama nostrano.

Le politiche di spesa e investimento spesso sono superiori agli introiti delle società, ciò comporta gestioni in perdita spesso sanate dall'intervento degli azionisti di riferimento o dei proprietari, pratica che, perpetuata nel tempo, non stimola l'efficienza societaria.

Senza una gestione virtuosa, che si rende necessaria non solo in termini di etica negli affari ma che sarà imposta dagli organi internazionali nei prossimi anni – attraverso il fair play finanziario – i Clubs si troveranno a gestire, in particolare in Italia, una situazione diversa.

Sarà imposta una politica di contenimento delle spese e di ricerca di fonti interne per portare i Clubs verso una gestione che molto si avvicina all'autofinanziamento, con l'obiettivo di stimolare la concorrenza e favorire chi gestisce nel modo migliore il club sotto tutti gli aspetti economico, sociale, tecnico.

Nuove regole che limiteranno gli apporti di capitali per sanare i bilanci, nuovi accordi televisivi che prevedono una redistribuzione collettiva degli incassi, determineranno la necessità di trovare nuove fonti di finanziamento e d'introito.

In quest'ottica l'azionariato popolare si può dimostrare come possa essere una valida alternativa alle attuali strutture, anche nelle sue forme ibride, ovvero un graduale inserimento di enti ad azionariato popolare che affiancheranno le attuali gestioni in modo da avviare un processo di progressiva apertura all'azionariato diffuso con l'obbiettivo della totale apertura della gestione ai supporters.

Per molti altri invece è un modello che sembra funzionare.

Anzitutto perché i Clubs sono obbligati dal proprio statuto nei confronti della comunità dei tifosi e del territorio.

Inoltre, mettendo i tifosi al centro del progetto e responsabilizzandoli nella gestione del Club, si realizza una trasformazione societaria che potremmo definire epocale se comparata con i modelli tradizionali di *governance*.

Si contribuirà alla realizzazione di un club calcistico sostenibile, di successo e democratico, che crea benefici reali ai propri membri e alla comunità locale anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture sportive.

Il panorama è complesso e il calcio sembra ancora indissolubilmente legato alla figura e al portafoglio del presidente mecenate e padrone.

E' opinione dello scrivente un necessario un cambio di mentalità da parte del sistema calcistico in generale, dai dirigenti, fino ai calciatori e ai tifosi.

Occorre una riflessione attenta e un piano di azione deciso verso un calcio moderno e vivibile fondato magari su un nuovo modello di dialogo e di

coinvolgimento con la base dei tifosi.

Le spese e gli investimenti sono spesso superiori agli introiti delle società, ciò comporta gestioni in perdita spesso sanate dall'intervento degli azionisti di riferimento o dei proprietari, pratica che, perpetuata nel tempo, non stimola l'efficienza societaria.

Senza una gestione virtuosa, ora peraltro imposta dagli organi internazionali con il fair play finanziario, i Clubs si troveranno a gestire, in particolare in Italia, una situazione diversa.

Sarà necessaria una politica di contenimento delle spese e di ricerca di fonti interne per portare i Clubs verso una gestione che molto si avvicina all'autofinanziamento, con l'obiettivo di stimolare la concorrenza e favorire chi gestisce nel modo migliore il club sotto gli aspetti economici, sociali, e tecnici.

Nuove regole che limiteranno gli apporti di capitali per sanare i bilanci, nuovi accordi televisivi che prevedono una redistribuzione collettiva degli incassi, determineranno la necessità di trovare nuove fonti di finanziamento e d'introito.

In quest'ottica il Crowdfunding e l'azionariato popolare possono essere delle opportunità da non trascurare, e rappresentare il primo passo verso un maggior coinvolgimento della comunità dei tifosi alla vita della società sportiva.

Grazie alla presenza d'investitori non istituzionali si potrebbe favorire una maggiore stabilità economica e sociale dei Clubs, che potranno contare su un afflusso costante e diretto di capitali, attraverso le quote sociali e, in maniera indiretta, il processo di fidelizzazione del tifoso/azionista più coinvolto nelle sorti societarie.

Un rapporto improntato ad una reale e totale partecipazione del tifoso alla vita del Club attraverso il suo coinvolgimento in una serie molto varia di attività, da quelle più manageriali come la gestione finanziaria a quelle più prettamente di prodotto e marketing.

In base a quanto evidenziato, in tema di calcio austerità, il "tifoso aziendalista" diventa sempre più di fondamentale importanza nella programmazione aziendale della squadra del cuore.

Il Tifoso aziendalista dovrà essere protagonista della programmazione societaria, finalizzata a determinare nuovi ricavi ed obiettivi di management.

Per i tifosi il *brand* costituisce l'identificazione e la fidelizzazione della propria squadra del cuore, per tale motivo, gli stessi devono essere coinvolti nelle campagne di *customer satisfaction*, di marketing e di merchandising che il club intende attivare.

Il riconoscimento della centralità dei supporters è ineludibile per dare stabilità all'intero movimento: i tifosi rappresentano l'anima delle manifestazioni sportive, riavvicinarli e coinvolgerli è un processo chiave affinché i Clubs italiani possano recuperare il terreno perso nei confronti dei maggiori campionati europei.

Per quanto fin qui osservato, quindi, l'affermazione che i tifosi debbano essere coinvolti nei meccanismi decisionali deve essere presa in considerazione e approfondita senza pregiudizi.

*Bibliografia*

- F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC*, *MES QUE UN CLUB*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 3, 2007, 27–44.
- N. CORVACCHIOLA, G. FEBBO, “*Gestione delle società sportive nell’era del calcio business*” CESI Multimedia.
- R. FAVELLA, *Il modello societario partecipativo del Barcellona FC è esportabile in Italia*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 165–174.
- U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKY, *Il business del calcio*, EGEA, 2004.
- M. LAI, *Dal fair play finanziario all’azionariato popolare*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 8, n. 2, 2012, 101–128.
- A. LA LOGGIA, E. ALBANESE, *Titoli di partecipazione nelle società cooperative*, in *Rivista dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente* 1/2003.
- S. LO GIUDICE, *Futuro del calcio*, Edizioni Luperti 2002.
- A. PARISI E M. ROSSETTI, *L’impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore*, Tempesta Editore 2012, 138–143.
- Report KPMG Advisory e Studio legale Tonucci, *L’azionariato popolare nel calcio: dalle esperienze europee un modello per i club italiani?*.
- A. SANGES, *Fair play finanziario: fuori i cattivi*, Pubblicazioni Sporteconomy 2012, 209–214.
- G. TEOTINO E M. UVA, *La ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all’industria del calcio in Italia*, Il Mulino 2010.
- G. TEOTINO E M. UVA, *Il calcio ai tempi dello spread*, Edizioni AREL Il Mulino 2012, 87–95.

**ALLO STADIO COME ALLA GUERRA?  
OSTILITÀ INTERNAZIONALE E AGGRESSIVITÀ SUL CAMPO DI  
CALCIO**

di *Raul Caruso\** e *Marco Di Domizio\*\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La violenza nel calcio: una breve rassegna – 2. Aggressività sul campo ed ostilità internazionale: il *data set* – 3. L'analisi empirica – Conclusioni – Bibliografia

*Abstract*

Il significato di una partita di calcio trascende, spesso, la pura rilevanza sportiva. La storia del *football* è stata segnata da eventi che hanno contribuito ad acuire, se non addirittura a generare, tensioni politiche e crisi diplomatiche. Questa attitudine si spiega con il fatto che lo sport in generale, ed il calcio in particolare, sono spesso percepiti come vera e propria cassa di risonanza finalizzata alla promozione di messaggi politici. Non sorprende, quindi, che l'approccio sociologico allo sport individui nelle partite di calcio una guerra combattuta su un diverso fronte: quello dell'identità e dell'orgoglio nazionale. Su tale approccio si è cercato di interpretare molti fenomeni sportivi correlati al manifestarsi di episodi di violenza, come quelli praticati dai tifosi. Minore attenzione si è posta sul possibile ruolo giocato dai fattori culturali, politici ed economici nel determinare l'aggressività sul campo da gioco. Questo contributo si propone di analizzare se, e quanto, l'ostilità in campo economico, politico e diplomatico si ripercuotono nell'atteggiamento dei calciatori durante le partite. L'analisi empirica si concentra sulle partite disputate dalle squadre nazionali nelle fasi finali del Campionato Europeo e del Campionato del Mondo dal 2000 al 2012. I risultati dimostrano che, una volta depurata dalle componenti tipicamente sportive, l'aggressività sul campo è positivamente correlata con le variabili di ostilità da noi introdotte.

KEYWORDS: calcio, ostilità, aggressività sul campo, ammonizioni ed espulsioni

JEL CODES: L83; F52.

---

\* Ricercatore presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Politica Economica. E-mail: raul.caruso@unicatt.it, tel. +390272342721.

\*\* Ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. E-mail: mdidomizio@unite.it, tel. +390861266783.

## Introduzione

*Hongkou Stadium*, Shanghai – Repubblica Popolare Cinese; è il 10 settembre del 2008. Le nazionali della Corea del Nord e del Sud giocano il loro incontro valevole per il secondo turno del girone di qualificazione al Campionato del Mondo del 2010. Non è la prima volta che le due nazionali giocano in campo neutro. La ragione è solo politica: le autorità della Corea del Nord si rifiutano di suonare l'inno della Corea del Sud e di far sventolare sul proprio suolo la bandiera sud-coreana. Quello appena descritto è solo un piccolo esempio delle tensioni politiche associate ad una partita di calcio. Un caso più eclatante è quello avvenuto nel 1969, quando l'incontro tra le nazionali di El Salvador e dell'Honduras terminò con quella che Kapuściński ha chiamato la *Guerra del Football*.<sup>1</sup> Chi non ricorda, inoltre, l'eliminazione dell'Inghilterra da parte dell'Argentina dai quarti di finale del Campionato del Mondo in Messico nel 1986? Il tocco con la mano di Diego Armando Maradona ha rappresentato, per molti, il giusto risarcimento per l'umiliazione militare che l'Argentina aveva subito nella guerra lampo per il controllo delle Falkland/Malvinas nel 1982.

La capacità del calcio di elevare il proprio significato oltre la valenza puramente sportiva è universalmente riconosciuta; non è irragionevole affermare che l'orgoglio nazionale ed il senso di appartenenza ad una nazione sono associati al successo delle nazionali di calcio durante le più importanti manifestazioni internazionali. Non deve sorprendere, quindi, come in tale sport siano spesso presenti fenomeni di vandalismo e violenza; la motivazione ci è fornita dalla sociologia che vede lo sport, ed il calcio in particolare, come una guerra combattuta su un diverso campo di battaglia, non necessariamente militare.<sup>2</sup> Questo approccio è stato ampiamente utilizzato per spiegare il fenomeno degli *hooligans*.<sup>3</sup> Minore attenzione è stata dedicata al ruolo della cultura, della politica e dell'economia nel definire alcuni comportamenti dei giocatori durante la partita.

Il nostro lavoro si propone di analizzare se e quanto il riconoscimento della leadership economica e militare a livello internazionale, la bontà delle relazioni diplomatiche e l'ostilità commerciale si ripercuotono sul comportamento dei calciatori sul campo. L'analisi empirica si concentra sulle partite giocate dalle squadre nazionali nelle fasi finali dei Campionati Europei e dei Campionati del Mondo a partire dal 2000. La variabile dipendente utilizzata è calcolata tenendo conto del numero dei cartellini, gialli e rossi, distribuiti dagli arbitri durante le partite. Attraverso questa abbiamo cercato di approssimare il livello di aggressività sul campo per stimare un'equazione di regressione che includesse, tra le esplicative, oltre ad un insieme di

<sup>1</sup> R. KAPUŚCIŃSKI, *The Soccer War*, Random House, 1991, New York.

<sup>2</sup> N. ELIAS, E. DUNNING, *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process*, Basil Blackwell, 1986, Oxford.

<sup>3</sup> Si vedano R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Hooliganism and demand for football in Italy – Evidence for the period 1962-2011*, in Catholic University of Sacred Heart – Milan: Institute of Political Economy Working Paper No. 62, 2012 e P.T. LEESON, D.J. SMITH, N.A. SNOW, *Hooligans*, in *Rev. D'Éc. Pol.*, vol. 122, n. 2, 2012, 213-231.

variabili sportive, alcune variabili di ostilità economica e politico/diplomatica. Come suggerito dalla teoria econometrica sui dati di conteggio, abbiamo sviluppato modelli di Poisson e NegBin I/II utilizzando tecniche di massima verosimiglianza per stimare un'equazione di regressione e, quindi, verificare la significatività statistica delle variabili non sportive sull'aggressività in campo. Dopo aver introdotto diverse variabili di controllo di natura sportiva i risultati della regressione mostrano come i coefficienti associati alle variabili in grado di approssimare la distanza nella *leadership* economica e militare tra Paesi, la problematicità delle relazioni diplomatiche e l'ostilità commerciale sono statisticamente significativi e le nostre ipotesi sul loro segno vanno nella direzione attesa. Da questi risultati si evince che l'aggressività dei calciatori cresce al crescere dell'ostilità commerciale, della distanza nella leadership politica riconosciuta a livello internazionale ed è in qualche misura influenzata anche dalle relazioni diplomatiche. Rispetto alle componenti sportive, inoltre, le variabili esplicative risultano statisticamente significative ed i segni dei coefficienti di regressione associati evidenziano come la distanza nel *ranking* mondiale definito dalla FIFA, la tipologia delle partite disputate (se di qualificazione oppure ad eliminazione diretta) e la competizione osservata (Campionati Europei oppure Campionati del Mondo) sono statisticamente significativi nel determinare l'ampiezza del livello di aggressività calcolato sulla base del numero dei cartellini distribuiti dagli arbitri durante le partite.

Il lavoro è organizzato nel seguente modo: il primo paragrafo descrive il ruolo della violenza nello sport e nel calcio in particolare, evidenziando l'approccio della letteratura sociologica ed economica al riguardo; nel secondo paragrafo viene discusso l'insieme dei dati utilizzati per l'analisi empirica. Il terzo paragrafo descrive il modello econometrico utilizzato ed i risultati ottenuti. L'ultimo paragrafo conclude il lavoro.

### *1. La violenza ed il calcio: una breve rassegna*

La relazione tra sport e violenza è stata ampiamente dibattuta sotto il profilo sociologico, giuridico ed economico; di questa letteratura un posto di primo piano è occupato dal calcio.<sup>4</sup> Diversi sono i fattori che concorrono a fare del calcio un mondo particolarmente esposto a fenomeni di vandalismo e violenza: è uno sport di squadra, è associato allo spirito di appartenenza ad una comunità e prefigura un conflitto.<sup>5</sup> Tale affermazione, che associa il calcio alla guerra, non deve essere considerata come la resa di fronte all'ineluttabilità della violenza, quanto piuttosto la consapevolezza di quanto sia difficile isolare i due contesti. Diverse sono state le interpretazioni per una presenza così rilevante della violenza nello sport e nel calcio in particolare. Bandura, ad esempio, considera la violenza come conseguenza della

<sup>4</sup> R. GIULIANOTTI, N. BONNEY, M. HEPWORTH (a cura di), *Football, Violence and Social Identity*. Routledge, 1994, London; E. DUNNING, *Sport matters. Sociological studies on sport, violence and civilization*, Routledge, 1999, London.

<sup>5</sup> N. ELIAS, E. DUNNING, *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process*, cit..

frustrazione generata da una sconfitta,<sup>6</sup> mentre Dunning spiega che l'aggressività associata al calcio è espressione di mascolinità, lotta per il territorio ed eccitazione.<sup>7</sup> Rispetto a quest'ultima declinazione l'attenzione è stata rivolta in particolare all'analisi del fenomeno dell'*hooliganism*, originatosi nel Regno Unito e diffusosi nel resto d'Europa.<sup>8</sup> Contributi altrettanto interessanti sono stati sviluppati al fine di incorporare tale fenomeno all'interno di una struttura di comportamento razionale, per poter identificare strategie ottimali di contrasto alla violenza poste in essere dai diversi governi.<sup>9</sup>

La connessione tra sport e violenza sembrerebbe contrastare con l'insieme di iniziative poste in essere da istituzioni internazionali, aziende private, organizzazioni governative e non governative, volte al finanziamento di progetti in grado di coinvolgere la pratica sportiva e calcistica dei ragazzi.<sup>10</sup> In realtà, la presenza della violenza in contesti sportivi non è incompatibile con la definizione multi-dimensionale di sport proposta da Caruso<sup>11</sup> basata su un'idea sviluppata inizialmente da Downward e Riordan<sup>12</sup> e da Boulding.<sup>13</sup> In questi contributi lo sport è definito come un bene congiunto indivisibile, prodotto e consumato da agenti differenti in un certo luogo ed in un certo istante del tempo. Lo sport ha, quindi, molteplici dimensioni: è una combinazione di un «bene di mercato», di un «bene relazionale» ed è al contempo «espressione di minacce, potere e coercizione». In particolare, quando la natura relazionale dello sport prevale, la relazione con la violenza può invertirsi generando esternalità di consumo positive. Questo aspetto è confermato dal ruolo che la pratica sportiva svolge rispetto alla criminalità, confermando l'idea di quanto importante possa essere considerato il ruolo dello Sport per prevenire comportamenti violenti e promuovere lo sviluppo personale e sociale all'interno di una comunità.<sup>14</sup>

L'attenzione della letteratura economica sullo sport circa le sue relazioni con la violenza era inizialmente indirizzata all'osservazione dei fenomeni «intorno» al campo di gioco; in tempi più recenti questa si è spostata all'«interno» del campo. In particolare, lo sport è divenuto un interessante laboratorio di verifica empirica del ruolo della cultura, delle istituzioni e della povertà nel determinare gli atteggiamenti di violenza degli atleti. Ad esempio Miguel et al. hanno analizzato la relazione tra comportamenti violenti dei singoli calciatori sul campo e la storia dei conflitti civili nei Paesi di origine degli stessi.<sup>15</sup> Concentrando l'analisi sulle sei maggiori leghe

<sup>10</sup> S. BARLETT, S. STRAUME, *Sports-for-development monitoring and valuation consultancy – Final Report*, Inter-American Development Bank Washington, 2007.

<sup>11</sup> R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazione e coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.

<sup>12</sup> P. DOWNWARD, J. RIORDAN, *Social Interactions and the Demand of Sport: An Economic Analysis*, in *Cont. Ec. Pol.* vol. 25, 2007, 518-537.

<sup>13</sup> K. E. BOULDING, *The Economy of Love and Fear*, Wadsworth Publishing Company, 1973, Belmont (CA); K.E. BOULDING, *Ecodynamics: a New Theory of Societal Evolution*, Sage Publications, 1978, Beverly Hills.

<sup>14</sup> R. CARUSO, *Crime and Sport Participation, Evidence from Italian regions over the period 1997-2003*, in *J. of Socio-Ec.*, vol. 40, n. 5, 2011, 455-463.

<sup>15</sup> E. MIGUEL, S. SATYANATH, S.M. SAIEGH, *National cultures and soccer violence*, in NBER Working Paper 13968, Cambridge (USA), 2008.

calcistiche europee ed utilizzando come variabile dipendente il numero dei cartellini gialli e rossi ricevuti quale *proxy* del comportamento violento, e considerando il numero di anni di conflitti civili dal 1980 al 2005 nei rispettivi paesi come variabile esplicativa associata alla «cultura della violenza», gli autori sostengono che, al netto delle variabili sportive e geografiche, la prima è statisticamente significativa e positivamente correlata con il comportamento aggressivo sul campo. Risultati diversi sono stati ottenuti da Cuesta e Bohórquez<sup>16</sup> che hanno analizzato dati basati sulla Coppa Libertadores.<sup>17</sup> Gli autori partono da una diversa visione di cultura violenta e respingono l'idea che il numero di anni di conflitti civili all'interno di un Paese possa caratterizzare la sua attitudine violenta. Per questo motivo includono nella regressione il tasso di omicidi, il numero di anni di conflitti armati in ogni nazione con il numero delle vittime ad essi associato e gli anni di dittatura. Dal loro lavoro empirico emergono risultati contrastanti rispetto a quelli precedenti, dove le uniche variabili rilevanti sono quelle tipicamente calcistiche, mentre la nazionalità dei calciatori non è statisticamente significativa.

Entrambe le analisi si concentrano sull'attitudine aggressiva in campo del singolo giocatore; il nostro sguardo è rivolto al comportamento aggressivo che scaturisce nell'ambito del match. L'attitudine di gioco durante una partita, infatti, non dipende necessariamente dal comportamento del singolo giocatore, ma essendo uno sport di squadra, spesso alcuni atteggiamenti sono legati ad un comune sentire del gruppo. Per questo motivo abbiamo cercato di analizzare quelli che possono essere i fattori che alimentano l'aggressività durante una partita, cercando di valutare se esiste una possibile correlazione tra alcune variabili politiche, diplomatiche ed economiche e le sanzioni distribuite dagli arbitri.

## 2. *Aggressività sul campo ed ostilità internazionale: il data set*

L'analisi empirica considera il periodo 2000-2012 e si concentra sulle partite delle fasi finali dei Campionati Europei e dei Campionati del Mondo. Abbiamo preferito soffermarci sulle fasi finali, trascurando i gironi di qualificazione nelle singole confederazioni, per evitare problemi legati a potenziali distorsioni della variabile dipendente (il numero dei cartellini) determinate dall'influenza che sugli arbitri ha il contesto «casalingo».<sup>18</sup> Le partite osservate sono 316, di cui 192 dei Campionati del Mondo e 124 dei Campionati Europei. Abbiamo considerato sia le partite dei gironi di qualificazione (240) che quelle ad eliminazione diretta e le finali (76). Nel complesso sono coinvolte 62 nazioni Europee ed Extra-Europee.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> J. CUESTA, C. BOHÓRQUEZ, *Soccer and national culture: estimating the impact of violence on 22 lads after a ball*, in *App. Ec.*, vol. 44, n. 2, 2012, 147-161.

<sup>17</sup> Questa competizione è l'equivalente della *Champions League* giocata dalle squadre di club del Sud-America e del Messico.

<sup>18</sup> A proposito del ruolo giocato dall'*home field advantage* sul comportamento degli arbitri si veda A.M. NEVILL, N.J. BALMER, A.M. WILLIAMS, *The influence of crowd noise and experience upon refereeing decision in football*, in *Psych. of Sport and Ex.*, n. 3, 2002, 261-272.

<sup>19</sup> Abbiamo considerato la nazionale della Jugoslavia che ha partecipato agli Europei del 2000

I dettagli delle partite sono illustrati nella tabella 1.

Tabella 1: Composizione del set dei dati				
Competizione	Anno	Paese ospitante	Partite dei gironi	Partite ad eliminazione diretta e finali
Campionati Europei	2000	Belgio/Olanda	24	7
Coppa del Mondo	2002	Giappone/Corea del Sud	48	16
Campionati Europei	2004	Portogallo	24	7
Coppa del Mondo	2006	Germania	48	16
Campionati Europei	2008	Austria/Svizzera	24	7
Coppa del Mondo	2010	Sudafrica	48	16
Campionati Europei	2012	Polonia/Ucraina	24	7

La variabile dipendente è definita come *Aggressività* ed il suo conteggio si basa sul numero delle ammonizioni e delle espulsioni attribuite dagli arbitri durante la partita.<sup>20</sup> Il dato sulla *Aggressività* è stato calcolato come segue:

$$\text{Aggressività} = \text{Cartellino giallo-1} + \text{Secondo cartellino giallo-2} + \text{Cartellino rosso Diretto-3.}$$

La metodologia di calcolo della variabile dipendente necessita di alcune spiegazioni. Intanto la scelta è caduta sul numero dei falli o dei comportamenti non regolamentari sanzionati dagli arbitri con ammonizioni ed espulsioni, piuttosto che sui falli commessi; questo perché i dati su questi ultimi sono disponibili solo per le ultime competizioni. Allo stesso tempo pensiamo che il numero dei cartellini gialli/rossi sia in forte correlazione con il numero dei falli commessi, tanto da poterne rappresentare una buona approssimazione. Inoltre, abbiamo preferito ponderare il numero dei cartellini gialli e rossi, distinguendo tra primo e secondo cartellino giallo e rosso diretto, in quanto il secondo cartellino giallo viene solitamente attribuito al giocatore che commette un fallo più serio di quello che ha causato la prima sanzione, seppure meno grave di quello che causerebbe l'espulsione diretta.<sup>21</sup>

L'insieme delle variabili esplicative include dati sia di natura politica ed economica che di natura sportiva. Nel primo gruppo abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle variabili in grado di approssimare l'ostilità tra i Paesi. La nostra idea di ostilità è stata sviluppata sia in termini commerciali che politico-diplomatici. Per quanto riguarda il primo aspetto consideriamo l'ostilità commerciale come

---

diversamente rispetto alle successive partecipazioni di Serbia e Montenegro.

<sup>20</sup> I dati sui cartellini gialli e rossi sono stati ricavati dai siti ufficiali della FIFA e dell'UEFA nelle sezioni dedicate alle statistiche di ogni singola competizione.

<sup>21</sup> Questo punto di vista è confermato dal fatto che un calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione non è costretto a saltare la partita successiva, come invece avviene per un giocatore espulso direttamente con un cartellino rosso. Si noti che la nostra analisi non tiene conto della motivazione associata ai cartellini ricevuti dai calciatori, se per comportamento antisportivo o violento. Ad esempio, è possibile che un calciatore abbia ricevuto un'ammonizione per un eccesso di esultanza piuttosto che per aver commesso un fallo. Questa situazione non è contemplata nel calcolo della variabile dipendente.

l'attitudine della economia di un Paese *A* nel penetrare nell'economia di un Paese *B*. Per questo motivo abbiamo calcolato, per ogni partita osservata, due indici in grado di catturare questa caratteristica per ognuno dei Paesi considerati. Il primo, associato al Paese *A*, è il rapporto tra le esportazioni del Paese *A* nel Paese *B* ed il totale delle importazioni del Paese *B*. Lo stesso, ovviamente con dati invertiti, abbiamo fatto per calcolare l'indice di penetrazione del Paese *B* in *A*.<sup>22</sup> Una volta calcolati i due indici abbiamo scelto il maggiore fra i due e considerato lo stesso come *proxy* della *Ostilità Commerciale*. Tale variabile è compresa tra 0 ed 1, è crescente nell'ostilità e il segno atteso nella relazione con l'*Aggressività* è positivo. Tale aspettativa è fondata sull'idea proposta da Hirschmann<sup>23</sup> per la quale il commercio internazionale può essere interpretato come una fonte di potere e di influenza tra due Paesi. Nel gruppo delle variabili in grado di catturare il livello di ostilità tra Paesi abbiamo inserito una *dummy*, *Ostilità Diplomatica*, attraverso la quale abbiamo provato a ricostruire la bontà delle relazioni diplomatiche tra i Paesi coinvolti nelle partite. Questa *dummy* è costruita sfruttando il *Correlates of War* (da ora in avanti *COW*) – *Diplomatic Exchange data set*.<sup>24</sup> L'insieme dei dati descrive il livello di scambio diplomatico tra i paesi membri *COW* in termini di *chargé d'affaires*, ministri ed ambasciatori.<sup>25</sup> La *dummy* è pari ad 1 quando il livello delle relazioni diplomatiche nei periodi considerati registra un valore inferiore a 3 (il livello massimo di rappresentazione diplomatica nell'altro Paese), nel qual caso possiamo ipotizzare delle relazioni «problematiche» tra i Paesi, mentre è 0 quando nessun problema nelle relazioni emerge rispetto a quanto riportato nel *data set* di *COW*. Il periodo di riferimento dei dati è quello che copre gli anni 1995, 2000 e 2005. All'interno del primo gruppo abbiamo infine inserito una variabile attraverso la quale si è cercato di valutare il differente livello di *leadership* dei Paesi utilizzando i dati sul *National Material Capability*.<sup>26</sup> In questo *data set* viene fornito il

<sup>22</sup> I dati sui flussi commerciali sono quelli indicati dal Fondo Monetario Internazionale – Direction of Trade – nel maggio 2013. I dati sono espressi in dollari statunitensi e le importazioni includono costi di trasporto, assicurazione e conservazione. Si noti che i dati relativi alla Serbia sono quelli riferiti alla voce *Republic of Serbia*, ad eccezione del 2000 riferito alla voce *Serbia and Montenegro*.

<sup>23</sup> A.O. HIRSCHMAN, *National Power and the Structure of Foreign Trade*, University of California Press, 1945/80, Berkeley (CA).

<sup>24</sup> I dati sono disponibili nel sito ufficiale di *Correlates of War* ([www.correlatesofwar.org/](http://www.correlatesofwar.org/)) nella sezione «*Diplomatic Exchange, 1871-2005*» (versione 2006.1).

<sup>25</sup> Per i dettagli sul *data set* e sul suo utilizzo nella letteratura sulle relazioni diplomatiche internazionali si vedano M. SMALL, *Doing Diplomatic History by the Numbers: a Rejoinder*, in *J. of Conflict Res.*, n.21, 1977, 23-34; M. SMALL, J.D. SINGER, *The Composition and Status Ordering of the International System: 1815-1940*, in *World Pol.*, vol. 18, 1966, 236-282; M. SMALL, J.D. SINGER, *The Diplomatic Importance of States, 1816-1970: an Extensions and Refinement of the Indicator*, in *World Pol.*, n.25, 1973, 577-599.

<sup>26</sup> Il *data set* è fornito dal *COW* sul proprio sito ufficiale (*NMC* versione 4) e fa riferimento ai pionieristici contributi di J.D. SINGER, S. BREMER, J. STUCKEY, *Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820-1965*, in B. RUSSETT (eds) *Peace, War, and Numbers*, Sage Publications, Beverly Hills, 1972, 19-48 e di J.D. SINGER, *Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816-1985*, in *Int. Interactions*, n.14, 1987, 115-132.

*Composite Index of National Capability (CINC)* che misura, secondo l'idea dei suoi ideatori, il prestigio internazionale di ogni singolo Paese utilizzando dati sulla popolazione totale, su quella urbana, sulla produzione di ferro e acciaio, sul consumo energetico, sul numero del personale militare e sulla spesa militare relativa.<sup>27</sup> La variabile inclusa nella regressione è il valore assoluto della differenza del *CINC* registrato dalle due nazioni nelle partite oggetto di indagine (*Differenza nel CINC*). L'aspettativa è per un segno positivo del coefficiente di regressione associato, in quanto possiamo ipotizzare che la partita di calcio può essere vista come un'opportunità di rivincita per i Paesi con una minore *leadership* politica, economica e militare, riconosciuta a livello internazionale, così come misurata dal *CINC*. Questa opportunità di riscatto potrebbe essere instillata nelle rappresentative nazionali spingendo i giocatori ad un atteggiamento più aggressivo.

Il secondo gruppo include variabili tipicamente sportive. Intanto abbiamo considerato l'incertezza del risultato come possibile variabile in grado di influenzare il livello di aggressività e, quindi, il numero dei falli sanzionati dagli arbitri. Per valutare l'incertezza della partita abbiamo utilizzato la *Differenza nel Ranking FIFA*, calcolata come valore assoluto della differenza nel *ranking* attribuito dalla FIFA ad ogni squadra nazionale.<sup>28</sup> Nel calcolo delle variabili di incertezza abbiamo preferito affidarci al *ranking* FIFA piuttosto che a quello proposto da Torgler,<sup>29</sup> basato sulle *performance* storiche delle squadre dalla istituzione del Campionato del Mondo fino al 2002, per catturare le caratteristiche correnti della partita, non sempre ben definite dall'*excursus* storico delle nazionali. Rispetto alla variabile di incertezza non siamo in grado di definire *a priori* delle aspettative sul segno del relativo coefficiente; seppure sia plausibile che una partita più equilibrata possa essere caratterizzata da una maggiore aggressività, è altrettanto vero che, al crescere della distanza nei valori tecnici delle due squadre, la squadra meno dotata tecnicamente può provare a compensare questo *gap* con la fisicità, rischiando quindi maggiori sanzioni disciplinari. Alla variabile associata all'incertezza abbiamo due *dummy*: *Campionato del Mondo* e *Eliminazione Diretta*. Attraverso queste abbiamo identificato le partite di Coppa del Mondo e quelle ad eliminazione diretta, includendo in queste anche le finali per il 3° e 4° posto e per la vittoria finale. L'aspettativa è per un segno positivo dei coefficienti di regressione associati. Ancora, una variabile *dummy* (*Paese Ospitante*) è stata inserita nella lista delle variabili esplicative per

<sup>27</sup> Per i dettagli sul metodo di calcolo del *CINC* e sul cambiamento della sua struttura nella versione 4.0 si veda la sezione «*National Material Capabilities*» nel sito ufficiale del *COW*. Si noti che la versione 4.0 ha esteso i dati al 2007, mentre per il periodo 2008-2012 i dati non sono ancora disponibili. Per questo motivo per il periodo in questione abbiamo utilizzato i dati correnti del *CINC* per il periodo 2000-2007, mentre per il periodo 2008-2012 abbiamo usato i dati riferiti al 2007.

<sup>28</sup> I dati sul *ranking* di ogni squadra sono quelli indicati sul sito della FIFA all'inizio della competizione di riferimento alle seguenti date: 7 giugno 2000, 15 maggio 2002, 9 giugno 2004, Campionato del Mondo 17 maggio 2006, 4 giugno 2008, 26 maggio 2010, 6 giugno 2012. I dati possono essere recuperati al seguente link: [www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html](http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html) (maggio 2013).

<sup>29</sup> B. TORGLER, 'Historical Excellence' in soccer World Cup tournaments: empirical evidence with data from 1930-2002, in *Riv. Dir. ed Ec. Sport*, vol. 2, n.1, 2006, 101-117.


identificare le partite giocate dalla squadra della nazione che ospita la competizione. Tale variabile tiene conto sia della potenziale distorsione nella distribuzione dei cartellini prodotta da un comportamento non obiettivo degli arbitri,<sup>30</sup> sia dell'eccessiva dose di aggressività dei giocatori della nazionale di casa motivati dalla spinta del proprio pubblico. Infine, l'osservazione della distribuzione della variabile dipendente all'interno del nostro set di partite, ci ha suggerito di aggiungere altre due variabili *dummy*: la prima *Tempi Supplementari* che segnala le partite ad eliminazione diretta non concluse alla fine dei tempi regolamentari; la seconda *Squadre Africane* che segnala le partite nelle quali hanno giocato squadre provenienti dalla *Confederation of African Football (CAF)*. La variabile *Tempi Supplementari* considera il potenziale effetto positivo sul numero dei cartellini sanciti dagli arbitri indotto sia dal maggior numero dei minuti giocati, sia dalla maggiore stanchezza dei calciatori durante i tempi supplementari, che spesso determina minore lucidità e quindi una maggiore fallosità. La variabile legata alle squadre africane prova a catturare la maggiore attitudine fisica delle squadre provenienti dalla *CAF* rispetto a quelle provenienti da altre federazioni, e quindi il maggior rischio delle squadre africane a veder sanzionati i propri giocatori con dei cartellini. La tabella 2 riassume le principali caratteristiche delle variabili utilizzate nella regressione.

**Tabella 2. Statistiche descrittive per Aggressività e per le variabili esplicative**

<i>Variabili</i>	<i>Oss.</i>	<i>Media</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Err. Std.</i>	<i>Fonte</i>
<i>Aggressività</i>	316	5,022	0	24	3,11	<i>Elaborazioni su dati FIFA ed UEFA</i>
<i>Differenza nel Ranking FIFA</i>	316	18,56	1	104	16,8	<i>FIFA World Ranking</i>
<i>Ostilità Commerciale</i>	316	0,047	0	0,526	0,069	<i>Elaborazioni su dati IMF Direction of Trade</i>
<i>Differenza nel CINC</i>	316	0,0184	1,4 e-005	0,167	0,029	<i>Elaborazioni su dati Correlates of War</i>
<b><i>Dummies</i></b>	<b><i>Oss</i></b>	<b>0</b>		<b>1</b>		
<i>Ostilità Diplomatica</i>	316	230		86		<i>Elaborazioni su dati Correlates of War</i>
<i>Eliminazione Diretta</i>	316	240		76		
<i>Campionato del Mondo</i>	316	124		192		
<i>Paese Ospitante</i>	316	269		47		<i>FIFA e UEFA</i>
<i>Tempi Supplementari</i>	316	292		24		
<i>Squadre Africane</i>	316	270		50		

<sup>30</sup> Si veda P. DAWSON, S. DOBSON, J. GODDARD, J. WILSON, *Are football referees really biased and inconsistent?: evidence on the incidence of disciplinary sanction in the English Premier League*, in *J. of Royal St. Soc.*, vol. 170 n. 1, 2007, 231-250.

Insieme alla tabella delle variabili descrittive la figura 1 illustra la funzione di densità della variabile *Aggressività*.



Prima di iniziare con l'analisi econometrica è opportuno concentrarci sulla distribuzione della variabile dipendente. Come illustrato nella figura 1, la distribuzione di frequenza della variabile *Aggressività* non può certo definirsi normale, così come questa è molto lontano dall'essere log-normale. A conferma di quanto affermato la tabella 3 riporta alcuni test di ipotesi per la verifica della distribuzione normale e log-normale per la variabile dipendente. I diversi test descritti nella tabella 3 rifiutano nettamente l'ipotesi nulla.

**Tabella 3. Caratteristiche e test di Normalità per la variabile *Aggressività***

	<i>Aggressività (316 oss.)</i>	<i>Log di Aggressività (306 oss.)</i>
Asimmetria	1,589	-0,352
Curtosi	5,524	0,256
Doornik-Hansen test	86,02 (2,08e-019)	6,271 (0,043)
Shapiro-Wilk test	0,896 (6,87e-014)	0,968 (2,51e-006)
Lilliefors test	0,158 (~0)	0,117 (~0)
Jarque-Bera test	535,046 (6,55e-117)	7,16 (0,028)

Tra parentesi il p-value per il test di distribuzioni normali e log-normali

La funzione di densità di *Aggressività* si adatta meglio ad una distribuzione di Poisson per dati di conteggio. A verifica di quanto affermato, la tabella 4 riporta i dati delle frequenze effettive associate confrontandoli con quelle teoriche calcolate utilizzando come parametro fisso della distribuzione di probabilità di Poisson la media aritmetica di *Aggressività*.

<b>Tabella 4. Valori osservati e valori attesi per la distribuzione di <i>Aggressività</i></b>		
<i>Aggressività</i>	Partite osservate	Partite attese
0	10	2,08
1	12	10,46
2	36	26,26
3	48	43,97
4	49	55,20
5	52	55,44
6	33	46,41
7	20	33,30
8	20	20,91
9	10	11,67
≥10	26	10,24
Total	316	316

### 3. *L'analisi empirica*

Le caratteristiche della variabile dipendente risultanti dalla analisi riportata nelle tabelle 3 e 4 ci hanno suggerito di utilizzare un modello di regressione Binomiale Negativo I e II in luogo di un modello di Poisson. Questo anche alla luce del fenomeno di sovra-dispersione caratterizzante la variabile *Aggressività*.<sup>31</sup> I risultati della stima sono riportati in tabella 5.

I risultati ottenuti sono simili per entrambi i modelli, ma il valore della Log-verosimiglianza suggerisce di preferire il modello NegBin I al modello NegBin II; per questa ragione commentiamo i soli risultati del primo. Se consideriamo le variabili associate all'ostilità politica e commerciale notiamo che tutte sono statisticamente significative ed impattano positivamente (accrescendola) l'*aggressività*. Per quanto riguarda *Ostilità Commerciale*, essendo una variabile continua compresa tra 0 ed 1, dal valore del coefficiente di regressione possiamo valutare come un aumento di un punto percentuale in tale variabile accresce la media condizionale dell'*Aggressività* di due punti percentuali. Lo stesso discorso può essere ripetuto per la variabile *Differenza nel CINC*; rispetto ad un aumento di un punto percentuale di questa, la

<sup>31</sup> W. GREENE, *Functional Forms for the negative binomial model for count data*, in *Ec. Letters*, vol. 99, 2008, 585-590; M. VERBEEK, *A Guide to Modern Econometrics* – 2nd edn., John Wiley and Sons, 2004, Chichester (UK).

media condizionale della variabile dipendente aumenta di circa il 4%. Per quanto riguarda *Ostilità Diplomatica*, essendo una variabile *dummy*, possiamo affermare che, quando emergono difficoltà nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi, secondo quanto riportato dai dati *COW*, la media condizionale del livello di aggressività sul campo aumenta del 59%.

**Tabella 5. Stime di Massima Verosimiglianza – Modelli NegBin I e II**  
**Errori Standard robusti. 316 osservazioni per il periodo 2000-2012**  
**Variabile dipendente: *Aggressività***

<b>Explanatory variables</b>	<b>NEG BIN I</b>	<b>NEG BIN II</b>
	Coefficient	Coefficient
<i>Ostilità Commerciale</i>	<b>2,013***</b> (0,502)	<b>3,694***</b> (1,003)
<i>Ostilità Diplomatica</i>	<b>0,466***</b> (0,113)	<b>0,522***</b> (0,127)
<i>Differenza nel CINC</i>	<b>4,043***</b> (1,069)	<b>6,128***</b> (1,867)
<i>Differenza nel Ranking FIFA</i>	<b>0,008***</b> (0,002)	<b>0,017***</b> (0,004)
<i>Eliminazione Diretta</i>	<b>0,431***</b> (0,139)	<b>0,488***</b> (0,156)
<i>Campionato del Mondo</i>	<b>0,939***</b> (0,127)	<b>0,756***</b> (0,107)
<i>Paese Ospitante</i>	<b>0,454***</b> (0,138)	<b>0,461***</b> (0,144)
<i>Tempi Supplementari</i>	0,092 (0,184)	0,089 (0,189)
<i>Squadre Africane</i>	-0,017 (0,121)	-0,06 (0,168)
$\text{Alpha}^2$	<b>1,611***</b> (0,185)	<b>0,521***</b> (0,064)
<i>Log-Verosimiglianza</i>	-894,42	-896,9
<i>LR-test</i> ( $\chi^2_3$ )	65,9	60,9
<i>Wald-test</i>	17,76	17,16
<i>Robust F</i> (3; 306)		

I test LR e di Wald considerano come modello alternativo quello che esclude le variabili di ostilità.

Errori standard in parentesi. Significatività statistica:\*\*\*>99%, \*\*>95%, \*>90%.

Le variabili sportive sono anch'esse statisticamente significative, come era nelle aspettative. In particolare sia il coefficiente di regressione associato alle partite dei campionati del mondo, sia quello legato alle partite ad eliminazione diretta (e alle finali) sono statisticamente significativi e positivi. Per le due variabili l'aumento percentuale nella media condizionale di *Aggressività* può essere fissato intorno al 155% e al 54%, rispettivamente per le *dummies* *Campionato del Mondo* ed *Eliminazione Diretta*. Una correlazione negativa emerge invece per quanto riguarda l'effetto dell'incertezza del risultato sull'aggressività. In particolare, il coefficiente

di regressione associato a *Differenza nel Ranking FIFA* è positivo (maggiore distanza nel *ranking* delle squadre indica una minore incertezza del risultato); questo risultato potrebbe essere spiegato con il fatto che le squadre sfavorite tendono a mantenere un atteggiamento più aggressivo sul campo per ridurre il gap tecnico, seppure l'effetto, in termini di impatto sulla media condizionale della variabile dipendente, è marginale. Il valore stimato del coefficiente di regressione associato a *Differenza nel Ranking FIFA* implica che l'aumento di un'unità nella differenza di *ranking* tra le due squadre accresce la media condizionale di *Aggressività* di 0,008. Rispetto alla variabile *Paese Ospitante*, il coefficiente di regressione associato è statisticamente significativo e positivo. La nostra stima quindi supporta l'idea che le partite in cui gioca la squadra rappresentativa della nazione che ospita l'evento sono caratterizzate da un maggior numero di cartellini; la media condizionale della variabile dipendente aumenta, infatti, del 57%. Rimane il dubbio della motivazione relativa a tale fenomeno, ovvero se il numero dei cartellini attribuiti dagli arbitri aumenta in conseguenza di una possibile distorsione nella attribuzione degli stessi a sfavore della squadra avversaria della nazionale del Paese ospitante, oppure se è la maggiore foga della squadra di casa, alimentata dal tifo, a determinare un maggior numero di sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda le ultime due *dummies*, *Tempi Supplementari* e *Squadre Africane*, dalla nostra regressione non emerge alcuna correlazione statisticamente significativa.

### *Conclusioni*

Il risultato del presente lavoro sul quale vogliamo porre maggiore attenzione è che l'ostilità politica tra i Paesi può influenzare il comportamento sul campo dei calciatori. In particolare, dalla nostra analisi empirica, emerge che l'aggressività dei giocatori, misurata attraverso il numero dei cartellini gialli e rossi estratti dagli arbitri, è positivamente correlata con alcune variabili esplicative che approssimano l'ostilità diplomatica e commerciale, insieme alla differenza nel prestigio politico, economico e militare riconosciuto a livello internazionale.

L'analisi si è concentrata sulle partite delle fasi finali dei Campionati Europei e del Mondo disputati tra il 2000 ed il 2012; essendo la dipendente una variabile di conteggio, abbiamo utilizzato come modello di regressione la Binomiale Negativa I e II. I risultati confermano la significatività statistica congiunta delle variabili di ostilità, tutte di segno positivo, a conferma di come un aumento dell'ostilità commerciale, della difficoltà nelle relazioni diplomatiche e della distanza nella leadership riconosciuta in ambito politico, economico e militare, determina un aumento della aggressività sul campo. In sintesi, l'ostilità internazionale si riverbera sul campo attraverso un atteggiamento più aggressivo da parte dei giocatori. Tali risultati arricchiscono quelli evidenziati in altri contributi sul tema,<sup>32</sup> ma introducono

---

<sup>32</sup> In particolare quelli di E. MIGUEL, S. SATYANATH, S.M. SAIEGH, *National cultures and soccer violence*, cit. e di J. CUESTA, C. BOHÓRQUEZ, *Soccer and national culture: estimating the impact of violence on 22 lads after a ball*, cit..

una prospettiva differente spostando l'attenzione sulle relazioni internazionali piuttosto che su aspetti culturali, di conflitti interni o di violenza. Attraverso il nostro approccio è possibile supportare l'ipotesi che il calcio è «altro» rispetto ad un semplice sport e, tra le diverse declinazioni che possiamo dargli, una possibile è quella di rappresentare un possibile terreno per il riscatto sociale e di orgoglio nazionale per le nazioni considerate marginali rispetto al *core* economico, politico e militare del nostro pianeta. I nostri risultati, inoltre, possono essere valutati anche in termini politici e sportivi. Intanto, l'idea che il calcio possa rappresentare una guerra combattuta con altri strumenti e in altri terreni, è confermata dalla nostra analisi empirica; in particolare questo è vero per le più importanti competizioni internazionali giocate dalle squadre nazionali. In secondo luogo possiamo ipotizzare una possibile riduzione del numero delle sanzioni disciplinari nelle future competizioni internazionali determinate dal processo di globalizzazione del calcio per il quale le differenze tecniche tra le diverse squadre tenderanno a ridursi.<sup>33</sup> Per concludere è possibile formulare anche dei suggerimenti per le federazioni calcistiche internazionali di tenere conto anche delle questioni politiche e delle relazioni diplomatiche nel momento della compilazione dell'agenda calcistica, in particolare rispetto ai calendari delle partite di qualificazione e nella distribuzione delle squadre nazionali nei diversi gironi eliminatori, in modo da minimizzare la probabilità di avere partite con un numero di sanzioni disciplinari esagerato.

---

<sup>33</sup> B. MILANOVIC, *Globalization and goals: does the soccer show the way?*, in *Rev. of Int. Pol. Ec.*, vol.12, 2005, 829-850.

*Bibliografia*

- A. Bandura, *Aggression: A social learning analysis*, Prentice-Hall, 1973, Englewood Cliffs (NJ).
- S. Barlett, S. Straume, *Sports-for-development monitoring and valuation consultancy – Final Report*. Inter-American Development Bank, Washington, 2007.
- K.E. Boulding, *The Economy of Love and Fear*, Wadsworth Publishing Company, 1973, Belmont (CA).
- K.E. Boulding, *Ecodynamics: a New Theory of Societal Evolution*, Sage Publications 1978, Beverly Hills.
- R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazione e coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- R. CARUSO, *Crime and Sport Participation, Evidence from Italian regions over the period 1997-2003*, in *Journal of Socio-Economics*, vol. 40, n. 5, 2011, 455-463.
- R. Caruso, M. Di Domizio, *Hooliganism and demand for football in Italy – Evidence for the period 1962-2011*, in Institute of Political Economy Working Paper No. 62, Catholic University of Sacred Heart – Milan, 2012.
- J. Cuesta, J. Bohórquez, *Soccer and national culture: estimating the impact of violence on 22 lads after a ball*, in *Applied Economics*, vol. 44, n. 2, 2012, 147-161.
- P. Downward, J. Riordan, *Social Interactions and the Demand of Sport: An Economic Analysis*, in *Contemporary Economic Policy*, vol 25, 2007, 518-537.
- P. Dawson, S. Dobson, J. Goddard, J. Wilson, *Are football referees really biased and inconsistent?: evidence on the incidence of disciplinary sanction in the English Premiere League*, in *Journal of Royal Statistic Society*, vol.170, n. 1, 2007, 231-250.
- N. Elias, E. Dunning, *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process*, Basil Blackwell, 1986, Oxford (UK).
- E. Dunning, *Sport matters. Sociological studies on sport, violence and civilization*, Routledge, 1999, London.
- R. Giulianotti, N. Bonney, M. Hepworth (a cura di), *Football, Violence and Social Identity*, Routledge, 1994, London.
- W. Greene, *Functional Forms for the negative binomial model for count data*, in *Economic Letters*, vol. 99, 2008, 585-590.
- R. Kapuœciński, *The Soccer War*, Random House, 1991, New York.
- A.O. Hirschman, *National Power and the Structure of Foreign Trade*, University of California Press, 1945/1980, Berkeley (CA).
- P.T. Leeson, D.J. Smith, N.A. Snow, *Hooligans*, in *Revue D'Économie Politique*, vol. 122, n. 2, 2012, 213-231.
- O. Marie, *Police and Thieves in the Stadium: Measuring the (Multiple) Effects of Football Matches on Crime*, in Maastricht University: Research Centre for Education and the Labour Market Working Paper No. 05, 2011.
- E. Miguel, S. Satyanath, S.M. Saiegh, *National cultures and soccer violence*, in NBER Working Paper 13968, Cambridge (USA), 2008.
- B. Milanovic, *Globalization and goals: does the soccer show the way?*, in *Review of International Political Economy*, vol. 12, 2005, 829-850.

- A.M. Nevill, N.J. Balmer, A.M. Williams, *The influence of crowd noise and experience upon refereeing decision in football*, in *Psychology of Sport and Exercise*, vol. 3, 2002, 261-272.
- P. Poutvaara, M. Priks, *The effect of police intelligence on group violence: Evidence from reassignments in Sweden*, in *Journal of Public Economics*, vol. 93, 2008, 403-411.
- J.D. Singer, *Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816-1985*, in *International Interactions*, vol. 14, 1987, 115-132.
- J.D. Singer, S. Bremer, J. Stuckey, *Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820-1965*, in B. Russett (a cura di) *Peace, War, and Numbers*, Sage Publications, 1972, Beverly Hills, 19-48.
- M. Small, *Doing Diplomatic History by the Numbers: a Rejoinder*, in *Journal of Conflict Resolution*, vol. 21, 1977, 23-34.
- M. Small, J.D. Singer, *The Composition and Status Ordering of the International System: 1815-1940*, in *World Politics*, vol. 18, 1966, 236-282.
- M. Small, J.D. Singer, *The Diplomatic Importance of States, 1816-1970: an Extensions and Refinement of the Indicator*, in *World Politics*, vol. 25, 1973, 577-599.
- R. Spaaij, *Men like us, boys like them*, in *Journal of Sports and Social Issues*, vol. 32, 2008, 369-392.
- B. Torgler, *'Historical Excellence' in soccer World Cup tournaments: empirical evidence with data from 1930-2002*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 1, 2006, 101-117.
- M. Verbeek, *A Guide to Modern Econometrics – 2nd edn.*, John Wiley and Sons, 2004, Chichester (UK).

## **LA DOMANDA DI SPORT PROFESSIONISTICO NELLE LEGHE MINORI: ANALISI COMPARATA LEGA PRO – FOOTBALL LEAGUE**

di *Francesco Addesa\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La Domanda di Sport Professionistico – 2. Attendance nei Campionati di Lega Pro: l'Analisi dei Dati – 3. *Attendance* e bacino di utenza nei campionati di Lega Pro – 4. *Attendance* e CB nei campionati di Lega Pro – Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

La Lega Italiana Calcio Professionistico (di qui in poi Lega Pro per brevità), nata nel 2008 come erede della Lega Professionisti Serie C, è la terza lega professionistica del calcio italiano ed associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che partecipano ai Campionati di Lega Pro e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

La lega organizza i campionati di Prima Divisione (nota come Serie C1 fino alla stagione 2007-2008) e Seconda Divisione (nota come Serie C2 fino alla stagione 2007-2008). Nella stagione 2012-2013 essa ha potuto contare su 69 squadre: 33 partecipanti al campionato di Prima Divisione, suddivise in due gironi secondo criteri prevalentemente geografici, e 36 partecipanti al campionato di Seconda Divisione, anch'esse suddivise in due gironi secondo gli stessi criteri. Fino alla stagione 2009-2010, tuttavia, le squadre partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Pro erano 90: 36 militavano nei due gironi di Prima Divisione e 64 in Seconda Divisione, suddivisa in tre gironi. La riduzione del numero dei club occorsa nelle ultime stagioni rientra nell'ambito della più ampia riforma che porterà alla formazione di un'unica Divisione composta da 3 gironi da 20 squadre a partire dalla stagione 2014-2015.<sup>1</sup>

---

\* Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno. E-mail: francescoaddesa@virgilio.it.

<sup>1</sup> Si veda *Riforma Lega Pro, solo 60 club. E ora tocca alla Serie A e B...*, 21 novembre 2012, [www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2012/11/21/news/riforma\\_lega\\_pro-47133483/](http://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2012/11/21/news/riforma_lega_pro-47133483/) (ultimo accesso giugno 2013).

La Lega Pro si propone, nella sua strategia di comunicazione, come il più grande campionato professionistico di calcio del mondo, basandosi proprio sull'ampio numero di città rappresentate. L'obiettivo del presente articolo è quello di verificare quanto la Lega Pro sia in grado di tradurre questo vasto bacino di utenza potenziale in domanda effettiva del prodotto da essa offerto e quanto quest'ultima sia collegata all'equilibrio della competizione (uno dei temi più dibattuti in letteratura), confrontando le performance della lega italiana con quelle della Football League.

La Football League è la seconda lega professionistica di calcio inglese, che organizza i tre campionati di calcio di rango immediatamente inferiore alla Premier League. È composta da 72 squadre, per la maggioranza inglesi e alcune del Galles, divise in tre campionati da 24 squadre ciascuno che sono stati così ridenominati a partire dal 2004: a) Football League Championship (precedentemente nota come First Division); b) Football League One (precedentemente nota come Second Division); c) Football League Two (precedentemente nota come Third Division). Il confronto con la Football League si basa sulle seguenti motivazioni: a) facciamo riferimento a due Paesi che hanno una popolazione sostanzialmente equivalente (Italia 61.950.848,<sup>2</sup> Inghilterra, compreso il Galles, 56.075.900<sup>3</sup>); b) le due leghe che prendiamo in considerazione sono entrambe professionistiche, caratteristica che non riscontriamo nei campionati inferiori alla seconda divisione degli altri principali Paesi Europei, e, se escludiamo dalla Football League la Championship, equivalente alla Serie B italiana, hanno struttura simile, tale quindi da consentire un raffronto significativo tra Lega Pro Prima Divisione e Football League One da un lato, e Lega Pro Seconda Divisione e Football League Two dall'altro; c) numerosi contributi<sup>4</sup> hanno evidenziato come i campionati professionistici di calcio inglesi possano essere considerati un *benchmark*, un modello di riferimento per la capacità di stimolare la domanda di calcio e, più in generale, di implementare l'organizzazione e la gestione del calcio professionistico.

L'articolo è strutturato come segue: nel primo paragrafo viene presentata una rassegna della letteratura che ha affrontato la tematica relativa ai fattori determinanti, in particolare il *competitive balance* (di qui in poi CB per brevità), della domanda di sport professionistico; il secondo paragrafo presenta l'analisi dei dati relativi agli spettatori registrati nelle competizioni organizzate dalla Lega Pro

<sup>2</sup> ISTAT, *Censimento Popolazione e Abitazioni 2011*, si veda <http://dati.istat.it/?lang=it> (ultimo accesso giugno 2013).

<sup>3</sup> OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, *2011 Census, Population and Household Estimates for the United Kingdom*, si veda [www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/population-and-household-estimates-for-the-united-kingdom/index.html](http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/population-and-household-estimates-for-the-united-kingdom/index.html) (ultimo accesso giugno 2013).

<sup>4</sup> Si veda S. SZYMANSKI, R. SMITH, *The English Football Industry: Profit, Performance and Industrial Structure*, in *Int. Rev. of App. Ec.*, vol. 11, n. 1, 1997, 135-153; B. BURAIMO, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *English Football*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 7, n. 1, 2006, 29-46; G.D. TIRRITO, *Il Modello Inglese: Il Calcio Business*, in *An. Giur. dell'Ec.*, vol. 2, dicembre, 2005, 427-440; *Sport e Affari, il Modello del Calcio Inglese Professionistico*, 16 settembre 2009, si veda [www.sportecconomy.it/Sport%26Affari+-+II+modello+del+calcio+inglese+professionistico\\_29544\\_9\\_1.html](http://www.sportecconomy.it/Sport%26Affari+-+II+modello+del+calcio+inglese+professionistico_29544_9_1.html) (ultimo accesso giugno 2013); G.R. DI MAIO, *L'economia del calcio: Una Prospettiva Comparata Italia-Inghilterra*, 2011, [www.rdes.it/TESI\\_DI\\_MAIO.pdf](http://www.rdes.it/TESI_DI_MAIO.pdf) (ultimo accesso giugno 2013).

per le stagioni che vanno dal 2001-2002 al 2011-2012, procedendo anche ad una comparazione con i dati relativi alla Football League per un analogo arco temporale (dalla stagione 2002-2003 alla stagione 2011-2012); il terzo paragrafo è invece dedicato a verificare la possibile correlazione tra l'*attendance* dei campionati della Lega Pro e della Football League e il loro bacino di utenza potenziale, mentre il quarto paragrafo intende sottoporre a verifica la possibile correlazione tra *attendance* e CB.

### 1. *La domanda di sport professionistico*

L'economia dello sport ha studiato il legame tra la domanda di sport ed il CB fin dal contributo seminale di Rottenberg,<sup>5</sup> che evidenziò come l'incertezza del risultato sia il fattore che determina l'interesse del pubblico e lo incentiva alla partecipazione all'evento sportivo. Proprio da questo concetto nasce l'idea di CB: una lega sportiva ha bisogno che la competizione presenti un certo grado di equilibrio, pena l'incapacità di massimizzare il numero di spettatori ed il rischio di una sua diminuzione.

Il CB viene pertanto considerato strettamente correlato alle aspettative che gli spettatori di un evento sportivo hanno riguardo a chi conseguirà il successo: in un contesto di perfetto equilibrio gli spettatori stimano tutti i risultati egualmente possibili, con conseguente completa incertezza del risultato finale. Maggiore è l'equilibrio della competizione, maggiore sarà anche l'interesse del pubblico. L'incertezza del risultato (*uncertainty of outcome*), sebbene concettualmente difficile da misurare negli sport professionistici, è quindi considerata in letteratura una variabile esplicativa fondamentale per la domanda di sport.

Neale<sup>6</sup> definì *peculiare* l'economia delle leghe sportive e, tra le caratteristiche che le distinguono dalle altre industrie, annoverò principalmente il cosiddetto *paradosso di Louis-Schmelling*: con riferimento al match valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi di boxe tra Joe Louis, il campione in carica, e Max Schmelling, Neale argomentò che Louis avrebbe tratto maggiori benefici in termini economici dall'affrontare avversari del suo stesso livello piuttosto che pugili a lui inferiori, così che i suoi profitti sarebbero stati direttamente proporzionali alla forza degli sfidanti. Estendendo tale concetto anche agli altri sport, la domanda di un evento sportivo non dipende semplicemente dalla qualità degli avversari ma anche dal grado di disparità tra loro esistente. Le peculiarità dello sport, in particolare del calcio, come bene di mercato e relazionale allo stesso tempo sono evidenziate anche da Caruso<sup>7</sup> qualche anno più tardi.

<sup>5</sup> S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labour Market*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 64, n. 3, 1956, 242-258.

<sup>6</sup> W.C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A Contribution to the Theory of the Firm in Sporting Competition and in Market Competition*, in *Quart. J. Econ.*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.

<sup>7</sup> Si veda R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazioni e Coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88; R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence From Italian Regions Over the Period 1997 - 2003*, in *The J. of Soc.-Ec.*, vol. 40, n. 5, 2011, 455-463.

El-Hodiri e Quirk<sup>8</sup> rafforzano tale idea sottolineando come la domanda di sport professionistico dipenda in maniera decisiva dall'incertezza del risultato delle partite giocate all'interno della lega e, di conseguenza, gli incassi al botteghino calano sensibilmente quando la probabilità di vittoria di una delle due squadre in competizione si avvicina ad uno.

Sloane<sup>9</sup> ha prodotto un contributo molto interessante in cui si sottolinea il fatto che, oltre all'incertezza del risultato, anche la qualità del gioco suscita interesse nello spettatore; inoltre viene fissata implicitamente una distinzione tra incertezza di breve e lungo periodo nei campionati di calcio: l'incertezza di breve periodo si riferisce al CB tra le squadre all'interno di una stagione, che tende ad incrementare l'afflusso di spettatori; quella di lungo periodo, invece, si riferisce al grado di dominio che esercitano nel tempo una o poche squadre tra quelle partecipanti al campionato, che determina una significativa perdita di interesse da parte del pubblico.

Tuttavia, in letteratura non c'è univocità sul ruolo che il CB riveste nel determinare l'*attendance* di un evento sportivo. Jennet,<sup>10</sup> ad esempio, ha sostenuto che l'incertezza del risultato è una determinante importante del numero di spettatori in determinati match più che del numero di spettatori complessivo di un'intera stagione. E' chiaro quindi che un altro aspetto che incide sulla formazione della domanda di sport è il grado di affezione di tifosi, che in base a tale caratteristica possono essere distinti tra *committed* (tifosi appassionati) e *uncommitted* (tifosi occasionali). Così come determinanti possono essere:<sup>11</sup> a) fattori di natura economica, come il prezzo dei biglietti, il reddito pro-capite, forme alternative di *entertainment*, la trasmissione delle gare in televisione; b) la relazione tra fattori socio-demografici (popolazione, posizione e conformazione geografica, ecc.) e le attività dei «consumatori» di sport; c) l'effetto di promozioni ed eventi di particolare rilievo, della presenza di grandi atleti, della posizione di classifica delle squadre coinvolte e di gare in grado di decidere il risultato finale di un intero campionato sul grado di attrattività della partecipazione ad un evento sportivo; d) gli effetti sul comportamento del «consumatore» di sport derivanti dalla calendarizzazione degli eventi, dalla novità, comodità e fruibilità dell'impianto in cui assistono all'evento e dalle condizioni atmosferiche.

Più in generale, gli studi empirici finalizzati ad indagare la relazione tra domanda di sport e CB hanno dato risultati discordanti: alcuni evidenziano come una maggiore incertezza del risultato incrementi il numero di spettatori, altri come non abbia alcun effetto, altri ancora come essa abbia addirittura un effetto negativo

<sup>8</sup> M. EL-HODIRI, J. QUIRK (1971), *An Economic Model of Professional Sports Leagues*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 79, n. 6, 1971, 1302-1319.

<sup>9</sup> P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football, The Football Club as Utility Maximizer*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 4, n. 2, 1971, 87-107.

<sup>10</sup> N. JENNET, *Attendances, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish League Football*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 31, n. 2, 1984, 176-198.

<sup>11</sup> M.A. McDONALD, G.R. MILNE, J. HONG, *Motivational Factors for Evaluating Sport Spectator and Participant Markets*, in *Sp. Mark. Quart.*, vol. 11, n. 2, 2001, 100-113.

sull'*attendance*.<sup>12</sup> Szymanski<sup>13</sup> evidenzia come, tra 22 articoli presi in considerazione, 10 abbiano offerto evidenza favorevole ad una relazione positiva tra numero di spettatori e CB, 7 abbiano fornito un sostegno molto debole a tale ipotesi e i restanti 5 articoli non ne abbiano fornito alcuno. Anche Buraimo e Simmons,<sup>14</sup> con il loro studio empirico che prende in considerazione le stagioni dal 2000-2001 al 2005-2006 della English Premier League, ottengono risultati che forniscono evidenza contraria all'ipotesi secondo cui un maggiore equilibrio della competizione incrementi la domanda di sport.

## 2. *Attendance nei Campionati di Lega Pro: l'Analisi dei Dati*

Nel presente paragrafo mostreremo ed analizzeremo i dati relativi alle presenze allo stadio nei campionati di Prima e Seconda Divisione della Lega Pro (fino al 2008 C-1 e C-2 della Lega Nazionale Serie C), per le stagioni che vanno dal 2001-2002 al 2011-2012, e di League One e League Two della Football League (fino al 2004 Second e Third Division), per le stagioni che vanno dal 2002-2003 al 2011-2012. Dai dati mostrati nelle Tabelle 1 e 2 emergono i seguenti aspetti significativi:

- i campionati di Lega Pro Prima Divisione registrano un sensibile calo degli spettatori nel corso del periodo considerato, sia in termini assoluti che a livello di media per partita (essendo il numero di squadre partecipanti rimasto sostanzialmente immutato): tra la prima e l'ultima stagione considerate, la media degli spettatori per partita è diminuita del 33,6%, e quattro tra i cinque valori più bassi si registrano nelle ultime quattro stagioni. I dati più elevati vengono registrati nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 e risultano condizionati dalla partecipazione ai campionati di squadre, come Società Sportiva Calcio Napoli e Genoa Cricket and Football Club, che rappresentano due tra le più grandi città d'Italia e che possono contare su un elevato numero di tifosi.
- I campionati di Lega Pro Seconda Divisione registrano un calo nella media degli spettatori per partita ancor più consistente: tra la stagione 2001-2002 e quella 2011-2012 la riduzione del numero medio di spettatori è stata addirittura del 42,3% e irrobustisce la significatività anche della diminuzione degli spettatori totali, condizionata comunque dalla riduzione del numero delle squadre partecipanti ai tornei. I cinque risultati peggiori si registrano proprio nelle ultime cinque stagioni, mentre il risultato migliore, nella stagione 2002-2003, è influenzato dalla presenza della Fiorentina Viola, società che per una stagione ha rappresentato la città di Firenze dopo il fallimento della Associazione Calcio

<sup>12</sup> Si veda J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Ox. Rev. of Ec. Pol.*, vol. 419, n. 4, 2003, 478-502, e S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *J. of Ec. Lit.*, 41, 2003, 1137-1187.

<sup>13</sup> S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, cit., 12.

<sup>14</sup> B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sports Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premier League*, in *Int. J. of Sp. Fin.*, vol. 3, n. 3, 2008, 146-155.

- Fiorentina (la cui denominazione fu riassunta già a partire dalla stagione successiva).
- I dati relativi alla media degli spettatori per partita della Football League One sono notevolmente superiori rispetto a quelli della Lega Pro Prima Divisione: considerando le stagioni che vanno dal 2002-2003 al 2011-2012, la media spettatori registrata nella terza divisione inglese è 7.787,8, quasi tre volte quelli della pari divisione italiana (2.706). Inoltre, tra la prima e l'ultima stagione considerate vi è stato un incremento del 6,8%, in tutte le stagioni il numero di spettatori registrato è stato superiore a quello della stagione 2002-2003 e nelle ultime cinque stagioni possiamo appuntare le tre migliori performance.
  - Anche i dati relativi alla Football League Two sono sensibilmente migliori rispetto alla pari categoria del campionato italiano: la media degli spettatori per partita di tutte le stagioni considerate è stata di 4.407,1, oltre quattro volte superiore a quella della Lega Pro Seconda Divisione (1.056,2). L'incremento nel numero medio di spettatori per partita tra la stagione 2002-2003 e quella 2011-2012 è solo dello 0,4%, però anche in questo caso in tutte le stagioni il numero di spettatori è stato superiore a quello della prima stagione considerata.
  - League One e League Two registrano congiuntamente una media degli 6.100,2 spettatori per partita nelle stagioni considerate, mentre Prima e Seconda Divisione si fermano a 1.881,1.
  - Nonostante il numero di squadre partecipanti ai due campionati organizzati dalla Football League siano circa la metà di quelle che partecipano ai campionati organizzati dalla Lega Pro, il numero assoluto di spettatori è notevolmente superiore nei campionati inglesi: la media calcolata per le stagioni dal 2002-2003 al 2011-2012 è di 4.255.665 per la League One e di 1.657.213 per la Prima Divisione, di 2.421.038 per la League Two e di 947.338 per la Seconda Divisione.

**Tabella 1. Attendace nei campionati di Lega Pro, 2002-2012**

Stagione	Prima Divisione				Seconda Divisione			
	Squadre	Partite	Totale	Media	Squadre	Partite	Totale	Media
2001-2002	36	612	1.832.637	2.994,5	54	918	1.190.507	1.296,8
2002-2003	36	612	1.748.219	2.856,6	54	918	1.777.307	1.936,1
2003-2004	36	611	1.693.497	2.771,7	54	915	1.084.797	1.185,6
2004-2005	37	648	2.155.765	3.326,8	56	979	971.155	992,0
2005-2006	36	611	2.026.049	3.316,0	54	917	1.049.496	1.144,5
2006-2007	36	601	1.493.785	2.485,5	54	909	1.102.701	1.213,1
2007-2008	36	601	1.656.404	2.756,1	54	903	835.925	925,7
2008-2009	36	596	1.491.973	2.503,3	54	911	837.120	918,9
2009-2010	36	612	1.617.584	2.643,1	53	901	719.070	798,1
2010-2011	36	610	1.471.519	2.412,3	49	715	499.759	699,0
2011-2012	36	612	1.217.334	1.989,1	41	796	596.053	748,8

Fonte: [www.stadiapostcards.com](http://www.stadiapostcards.com)

Tabella 2. Attendance nei campionati Football League

Stagione	League One				League Two			
	Squadre	Partite	Totale	Media	Squadre	Partite	Totale	Media
2002-2003	24	552	3.892.152	7.051	24	552	2.461.920	4.460
2003-2004	24	552	4.143.312	7.506	24	552	2.975.280	5.390
2004-2005	24	552	4.275.792	7.746	24	552	2.481.792	4.496
2005-2006	24	552	4.100.256	7.428	24	552	2.315.088	4.194
2006-2007	24	552	4.133.928	7.489	24	552	2.280.864	4.132
2007-2008	24	552	4.587.672	8.311	24	552	2.432.112	4.406
2008-2009	24	552	4.168.344	7.887	24	552	2.399.544	4.347
2009-2010	24	552	5.043.099	9.287	24	552	2.122.816	3.968
2010-2011	24	552	4.150.381	7.645	24	552	2.308.416	4.254
2011-2012	24	552	4.061.717	7.528	24	552	2.432.551	4.477

Fonte: [www.football-league.com.co.uk](http://www.football-league.com.co.uk)

### 3. Attendance e bacino di utenza nei campionati di Lega Pro

Dall'analisi condotta nel paragrafo precedente emerge come la performance in termini di *attendance* della Football League sia significativamente migliore di quella della Lega Pro, nonostante quest'ultima abbia sempre contato su un numero notevolmente maggiore di squadre partecipanti. Ci chiediamo ora quale sia il ruolo rivestito dal bacino d'utenza cui attingono le due leghe, considerando anche come la Lega Pro, nella sua strategia di comunicazione, ponga l'accento sul fatto di essere il più grande campionato professionistico di calcio del mondo, perchè rappresentato dal numero di città più elevato se paragonato con quello di tutte le altre leghe. Però, oltre a considerare il numero di città, sarebbe corretto tenere presente anche il numero di persone potenzialmente coinvolte negli eventi organizzati da una determinata lega. Pertanto, presenteremo un'analisi incentrata sul numero di abitanti delle città le cui squadre partecipano ai campionati organizzati dalle leghe considerate, tenendo comunque presenti le differenze nella struttura urbana tra le città dei due Paesi oggetto di analisi.

Dai dati presentati nelle Tabelle 3 e 4 emergono i seguenti fatti rilevanti:

- Se consideriamo solo gli abitanti dei comuni italiani, e non anche quelli delle province per i comuni capoluogo di provincia, e analogamente non consideriamo gli abitanti dell'area urbana per le città inglesi che su di essa possono contare, il bacino di utenza potenziale della Football League risulta superiore: mediamente, nelle stagioni dal 2002-2003 al 2011-2012, le città rappresentate nella lega inglese contano 7.263.174 abitanti (media di 151.636 per città), quelle rappresentate nella lega italiana 6.053.356 (media di 68.368 per città).

Inoltre, il bacino potenziale della Lega Pro presenta una maggiore variabilità tra le stagioni, toccando un valore massimo di 7.529.173 nella stagione 2005-2006 (che, ricordiamo, vede la presenza contemporanea di due squadre rappresentative di due grandi città quali Napoli e Genova) e un valore minimo di 4.992.295 nell'ultima stagione considerata, laddove lo scarto tra valore massimo (7.875.181, stagione 2007-2008) e valore minimo (6.826.713, stagione 2005-2006) fatti segnare dalla Football League è molto più ridotto.

- Se consideriamo anche le province dei comuni italiani capoluogo e le aree urbane delle città inglesi, i risultati sono opposti: in ogni stagione le città rappresentate nella lega italiana contano mediamente 18.342.898 abitanti (media di 207.399 per città), mentre quelle rappresentate nella Football League contano 9.771.794 (media di 203.963 per città). Ed anche la differenza a livello di variabilità delle performance si riduce notevolmente.

**Tabella 3. Il bacino potenziale di utenza della Lega Pro, 2002-2012**

Stagione	Solo comuni			Comuni e Province		
	Prima Divisione	Seconda Divisione	Totale	Prima Divisione	Seconda Divisione	Totale
2001-2002	3.213.677	2.900.790	6.114.467	12.368.306	10.791.261	23.159.567
2002-2003	3.182.177	3.730.420	6.912.597	10.425.611	10.872.599	21.298.210
2003-2004	3.159.752	2.697.397	5.857.149	10.988.740	6.968.474	17.957.214
2004-2005	3.889.480	2.905.600	6.795.080	13.359.026	6.691.977	20.051.003
2005-2006	4.211.815	3.317.358	7.529.173	13.642.764	8.249.826	21.892.590
2006-2007	3.075.564	2.869.422	5.944.986	10.954.915	7.470.724	18.425.639
2007-2008	3.312.749	2.551.519	5.864.268	10.925.298	7.342.921	18.268.219
2008-2009	3.479.583	2.312.118	5.791.701	10.643.176	6.418.874	17.062.050
2009-2010	3.172.393	2.370.428	5.542.821	10.904.266	4.998.637	15.902.903
2010-2011	3.231.317	2.072.170	5.303.487	11.354.830	5.017.436	16.372.266
2011-2012	3.104.675	1.887.620	4.992.295	10.107.969	6.090.913	16.198.882

Fonte: dati.istat.it

Tabella 4. Bacino potenziale di utenza della Football League, 2003-2012

Stagione	Aree urbane non considerate			Aree urbane considerate		
	League One	League Two	Totale	League One	League Two	Totale
2002-2003	4.182.065	2.901.233	7.083.298	5.817.906	3.797.077	9.614.983
2003-2004	4.345.486	3.061.656	7.407.142	6.117.158	4.428.703	10.545.861
2004-2005	4.452.603	2.882.556	7.335.159	6.455.879	4.248.033	10.703.912
2005-2006	3.797.082	3.029.631	6.826.713	5.622.695	4.689.036	10.311.731
2006-2007	3.882.468	3.191.330	7.073.798	5.571.138	4.578.218	10.149.356
2007-2008	4.568.041	3.307.140	7.875.181	6.137.687	4.343.983	10.481.670
2008-2009	4.086.999	3.081.363	7.168.362	5.485.453	3.704.745	9.190.198
2009-2010	4.214.733	2.977.119	7.191.852	5.461.187	3.386.587	8.847.774
2010-2011	4.696.127	2.765.866	7.461.993	6.069.810	3.148.435	9.218.245
2011-2012	3.579.933	3.628.306	7.208.239	4.337.635	4.316.574	8.654.209

Fonte: [www.ons.gov.uk](http://www.ons.gov.uk)

Quindi, se consideriamo l'area complessiva che fa capo alle città dei due Paesi considerati, effettivamente il bacino di utenza potenziale della Lega Pro, nonostante la riduzione delle squadre partecipanti occorsa a partire dalla stagione 2011-2012 nell'ambito della più ampia riforma che porterà alla formazione di un'unica Divisione composta da 3 gironi da 20 squadre a partire dalla stagione 2014-2015, è più ampio rispetto alla Football League. C'è da precisare che non sempre gli abitanti dei comuni italiani che appartengono ad una determinata provincia possono essere interessati a seguire la squadra del comune capoluogo; ma, d'altra parte, anche in Inghilterra molte squadre fanno capo a sobborghi, per quanto popolosi, di Londra, i cui abitanti possono essere maggiormente interessati a seguire una delle numerose squadre di alto livello che hanno sede nella capitale. Pertanto, se confrontiamo i dati enucleati nel paragrafo precedente con quelli delle Tabelle 3 e 4, possiamo certamente concludere che il bacino di utenza potenziale di cui può disporre la Lega Pro non è adeguatamente sfruttato. Tale conclusione viene ulteriormente confermata se proviamo ad analizzare se, e quanto, il bacino di utenza potenziale sia correlato al numero di spettatori di una lega. A tal fine, utilizziamo il coefficiente di correlazione di Pearson, che consente di quantificare il grado di associazione tra due variabili e la cui espressione è

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}, \quad (1)$$

dove  $X$  e  $Y$  rappresentano le due variabili di interesse (in questo caso il numero complessivo di spettatori e il numero complessivo di abitanti),  $Cov$  è la covarianza tra le due variabili, definita come media dei prodotti degli scostamenti delle variabili  $X$  e  $Y$  dalle rispettive medie, e  $\sigma$  rappresenta lo scarto quadratico medio di una singola variabile.

Il coefficiente assume sempre valori compresi tra -1 e 1:

- se  $r > 0$ , le variabili sono correlate positivamente;
- se  $r < 0$ , le variabili sono correlate negativamente;
- se  $r = 0$ , le variabili non sono correlate;
- più  $r$  si trova vicino a +1 o -1, più forte è la correlazione tra le variabili, mentre valori vicini allo zero indicano una correlazione molto debole.

Come mostrato nella Tabella 5, la correlazione tra il numero complessivo di spettatori e il numero complessivo di abitanti per la Lega Pro è molto forte, indice del fatto che l'*attendance* è fortemente correlata al bacino di utenza potenziale: e non è un caso che, allorquando, nelle ultime stagioni, il bacino potenziale si è ristretto, anche in seguito ai numerosi fallimenti societari che hanno colpito squadre rappresentative di città medio-grandi (Associazione Sportiva Lucchese Libertas, Unione Sportiva Massese, Spezia Calcio, Polisportiva Sassari Torres e Teramo Calcio nel 2008; Unione Sportiva Avellino, Pisa Calcio, Treviso Foot-Ball Club, Unione Sportiva Sambenedettese, Associazione Calcio Pistoiese e Società Sportiva Calcio Venezia nel 2009; Associazione Calcio Mantova, Associazione Calcio Arezzo, Perugia Calcio, Rimini Calcio, Associazione Calcio Pro Sesto nel 2010; Salernitana Calcio, Ravenna Calcio, Cosenza Calcio, nuovamente Associazione Sportiva Lucchese Libertas, Football Brindisi e Football Club Matera nel 2011), anche il numero di spettatori si è ridotto. Nella Football League, invece, tale correlazione è molto più debole, il che dipende sicuramente dalla minore variabilità del bacino potenziale di utenza, ma anche da una maggiore capacità della lega di attrarre spettatori all'evento sportivo indipendentemente dall'entità del bacino cui si rivolge.

L'*attendance* della Lega Pro, pertanto, è estremamente collegata al numero di spettatori potenziali cui si rivolge, segnale del fatto che essa non è in grado di implementare eventi dotati di un grado di attrattività tale da conservare un livello di *attendance* più o meno costante anche al variare del bacino di utenza potenziale: quest'ultimo, per quanto possa essere superiore rispetto alla lega inglese, non viene comunque sfruttato in maniera tale da creare una base di spettatori *committed*, e quindi da aumentare in maniera permanente la base di tifosi fidelizzati.

Tabella 5. Coefficiente di Pearson spettatori - bacino di utenza

	Solo comuni			Comuni e Province		
	Prima Divisione	Seconda Divisione	Lega Pro	Prima Divisione	Seconda Divisione	Lega Pro
<i>r</i>	0,72	0,91	0,87	0,85	0,87	0,85
	Aree urbane non considerate			Aree urbane considerate		
	League One	League Two	Football League I	League One	League Two	Football League
<i>r</i>	0,29	0,07	0,55	0,09	0,36	0,19

#### 4. *Attendance e CB nei campionati di Lega Pro*

Nel presente paragrafo intendiamo analizzare l'equilibrio delle competizioni organizzate dalla Lega Pro e dalla Football League, provando a verificare se esso sia un fattore determinante per la variazione del numero di spettatori. A tal fine, utilizzeremo i dati attinti ai siti delle due leghe oggetto di analisi.<sup>15</sup>

##### 4.1 *La deviazione standard*

Ci sono diversi modi per misurare il CB. Ogni tipo di misurazione, come ben evidenziato da Halicioğlu,<sup>16</sup> presenta i propri vantaggi ma anche inevitabili svantaggi, così che stabilire uno strumento che calcoli in maniera esaustiva il livello di competitività di un campionato è sostanzialmente impossibile. Tra gli strumenti analitici più diffusi ci sono certamente la deviazione standard, l'indice di Herfindahl-Hirschman e il *range* delle percentuali di vittorie. Una disamina molto approfondita delle misure del CB con relativa comparazione è presente nei lavori di Goosens<sup>17</sup> e

<sup>15</sup> Si vedano [www.lega-pro.com/](http://www.lega-pro.com/) (ultimo accesso giugno 2013) e [www.football-league.co.uk/](http://www.football-league.co.uk/) (ultimo accesso giugno 2013).

<sup>16</sup> F. HALICIOĞLU, *The Impact of Football Point System on the Competitive Balance: Evidence from some European Football Leagues*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 67-76.

<sup>17</sup> K. GOOSENS, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 77-102.

Humphreys,<sup>18</sup> mentre Groot<sup>19</sup> introduce anche il cosiddetto *indice sorpresa*.

Tra i vari metodi di misurazione utilizzeremo la deviazione standard in quanto particolarmente appropriato per il CB all'interno di una singola stagione: la conformazione dei gironi di Lega Pro varia ogni anno in seguito non soltanto alla retrocessione delle peggio classificate, ma anche alla promozione nelle serie superiori delle squadre meglio classificate, pertanto non ha senso utilizzare metodi alternativi, come l'indice di Herfindahl-Hirschman, che catturano le variazioni nel tempo delle performance relative delle singole squadre all'interno di una lega.

La deviazione standard può essere calcolata sul numero di partite vinte, come faremo nel prosieguo dell'articolo, oppure sui punti conquistati, laddove, ovviamente, la competizione preveda l'assegnazione di un determinato numero di punti in base al risultato conquistato. La formula della deviazione standard, che ha la stessa unità di misura dei valori osservati ed è utilizzata per misurare la dispersione dei dati intorno al valore atteso, è la seguente

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}{n - 1}, \quad (2)$$

dove  $x_i$  è il numero di partite vinte dalla squadra  $i$ ,  $\bar{x}$  rappresenta il numero di partite che una squadra dovrebbe vincere in un campionato perfettamente bilanciato, e  $n$  il numero totale delle squadre nel campionato. In linea generale, minore sarà la deviazione standard ( $\sigma \rightarrow 0$ ), più equilibrato sarà il campionato.

La deviazione standard è il metodo di misurazione di CB più utilizzato per gli sport di squadra: tra i numerosi lavori che adoperano tale strumento, citiamo quello di Vamplew,<sup>20</sup> che ha misurato il CB per il campionato scozzese per le stagioni che vanno dal 1890-1891 al 1914-1915, con la Lega Scozzese che ha registrato livelli molto bassi di CB soprattutto se paragonata a quella Inglese, che pur non risulta certo essere una lega equilibrata; quello di Quirk e Fort<sup>21</sup> (1992), che applicano la deviazione standard quale misura dell'equilibrio della competizione nelle principali leghe professionistiche statunitensi, la Major League Baseball (MLB), la National Hockey League (NHL), la National Football League (NFL), che risulta essere la lega più equilibrata, e la National Basketball Association (NBA), che invece è quella meno equilibrata, ed inoltre introducono una nuova caratteristica nel calcolo, il cosiddetto *Noll-Scully approach*, che utilizza  $0,5/\sqrt{N}$  come misura ideale della deviazione standard, il cui valore dipenderà quindi da  $N$ , che è il numero

<sup>18</sup> B.R. HUMPHREYS, *Alternative Measures of Competitive Balance in sports League*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 3, n. 2, 2002, 133-148.

<sup>19</sup> L. GROOT, *L'Equilibrio del Campionato di Calcio di Serie A*, in *Stat.*, vol. 63, n. 3, 2003, 561-577; si veda anche L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: Una Proposta Welfarista*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 63-91.

<sup>20</sup> W. VAMPLEW, *The Economic of a Sports Industry: Scottish Gate-Money Football, 1890-1914*, in *The Ec. His. Rev.*, vol. 35, n. 4, 1982, 549-567.

<sup>21</sup> J. QUIRK, R. FORT, *Pay Dirt: the Business of Professional Team Sports*, Princeton University Press, 1992.

delle partite che ogni squadra giocherà durante la stagione (0,5 è invece la probabilità che ogni squadra ha di vincere il match quando la lega è in perfetto equilibrio); il lavoro di Koning,<sup>22</sup> finalizzato ad esaminare l'evoluzione del CB nel massimo campionato di calcio olandese, che risulta essere marcatamente diminuito durante gli anni '60, cresciuto durante la prima metà degli anni '70 e aver avuto da lì in poi un andamento non chiaramente identificabile; ed infine quello di Caruso e Verri<sup>23</sup> (2009), che analizzano la relazione tra CB e numero di stranieri nel campionato italiano di pallavolo dopo la sentenza Bosman, giungendo alla conclusione che l'equilibrio del campionato non ha subito grandi variazioni nonostante la crescita significativa del numero di stranieri durante il periodo considerato.

#### 4.2 *L'analisi*

La Tabella 6 mostra i valori della deviazione standard per le stagioni che vanno dal 2001-2002 al 2011-2012 della Prima e della Seconda Divisione della Lega Pro. Più precisamente, presentiamo per ogni categoria la media delle deviazioni standard di ogni singolo girone. Si può notare come i valori della deviazione standard siano molto bassi in ogni singola stagione, segnale quindi di campionati estremamente equilibrati: più nello specifico, la Prima Divisione risulta leggermente più equilibrata della Seconda, e l'incertezza del risultato sembra essere addirittura aumentata nelle ultime sette stagioni.

La Tabella 7 mostra invece i valori della deviazione standard per la Football League One e la Football League Two per le stagioni che vanno dal 2002-2003 al 2011-2012. Anche in questo caso le due competizioni risultano molto equilibrate: la League One è leggermente meno equilibrata sia della Prima Divisione italiana che della League Two, che a sua volta è lievemente più equilibrata della Seconda Divisione italiana.

Pertanto, ci troviamo di fronte a performance molto diverse a livello di *attendance* nonostante entrambe le leghe propongano al pubblico competizioni estremamente equilibrate: è evidente che la spiegazione del successo della lega inglese rispetto a quella italiana non vada ricercata in una maggiore incertezza del risultato finale. E, se andiamo a calcolare il coefficiente di correlazione Pearson tra la media degli spettatori per partita e il CB per ogni singola competizione (Tabella 8), riscontriamo come soltanto la Lega Pro Prima Divisione presenti una correlazione alquanto significativa tra le due variabili considerate, anche se essa non va nella direzione attesa: infatti, valori più elevati della media degli spettatori per partita si associano con valori più alti della deviazione standard, e quindi con valori più bassi del CB.

<sup>22</sup> R.H. KONING, *Balance in Competition in Dutch Soccer*, in *The Stat.*, vol. 49, n. 3, 2000, 419-431..

<sup>23</sup> R. CARUSO, I. VERRI, *Competitive Balance dopo la Sentenza Bosman: il Caso della Pallavolo in Italia*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 59-79.

**Tabella 6. CB nei campionati di Lega Pro: i valori della deviazione standard, 2002-2012**

<b>Stagione</b>	<b>Prima Divisione</b>	<b>Seconda Divisione</b>
2001-2002	1,68	1,83
2002-2003	1,79	1,69
2003-2004	1,58	1,73
2004-2005	1,79	1,74
2005-2006	1,65	1,76
2006-2007	1,65	1,61
2007-2008	1,64	1,59
2008-2009	1,64	1,75
2009-2010	1,64	1,72
2010-2011	1,64	1,72
2011-2012	1,55	1,75
<b>Media</b>	<b>1,66</b>	<b>1,72</b>

**Tabella 7. CB nei campionati Football League: i valori della deviazione standard, 2003-2012**

<b>Stagione</b>	<b>League One</b>	<b>League Two</b>
2002-2003	1,74	1,71
2003-2004	1,78	1,67
2004-2005	1,70	1,74
2005-2006	1,71	1,79
2006-2007	1,59	1,62
2007-2008	1,62	1,64
2008-2009	1,70	1,71
2009-2010	1,82	1,62
2010-2011	1,61	1,70
2011-2012	1,93	1,71
<b>Media</b>	<b>1,72</b>	<b>1,69</b>

Tabella 8. Coefficiente di Pearson spettatori - CB

	Prima Divisione	Seconda Divisione	League One	League Two
R	0,65	-0,04	0,11	0,08

L'evidenza relativa alla possibile correlazione tra *attendance* dei campionati di Lega Pro e le altre due variabili considerate (bacino potenziale di utenza e CB) viene rafforzata dai risultati di una semplice analisi di regressione, dove il logaritmo naturale del numero complessivo di spettatori viene regredito sul logaritmo naturale del numero complessivo di abitanti dei comuni rappresentati nella Prima e nella Seconda Divisione della Lega Pro e sul CB delle stagioni considerate (dal 2001-2002 al 2011-2012). La specificazione del modello di regressione viene arricchita inserendo come variabili di controllo: a) il tasso di disoccupazione medio registrato nei comuni rappresentati in Lega Pro; b) una dummy che intende catturare l'effetto del decreto Pisanu,<sup>24</sup> il quale ha imposto più elevati standard di sicurezza negli impianti italiani, sull'*attendance*: essa assume valore 0 per tutte le stagioni fino a quella 2005-2006 e valore 1 per le stagioni successive; c) una dummy che intende catturare l'effetto sull'*attendance* dell'introduzione della tessera del tifoso in seguito al Decreto del 15 agosto 2009,<sup>25</sup> che aveva l'obiettivo di ridurre la dimensione della violenza associata alle partite di calcio: essa assume valore 0 per tutte le stagioni fino a quella 2009-2010, e valore 1 per le stagioni successive, in cui il dispositivo della tessera è entrato pienamente in vigore.

I risultati della nostra analisi, condotta separatamente per i campionati di Prima e Seconda Divisione attraverso una stima FGLS (*Feasible Generalized Least Squares*) con il metodo di Prais – Winsten al fine di minimizzare possibili problemi di autocorrelazione, sono mostrati nella Tabella 9 e confermano quanto esposto finora: il coefficiente associato al bacino potenziale di utenza è infatti positivo e significativo in entrambe le regressioni implementate, segno che esso ha effettivamente un impatto importante sull'*attendance* sia della Prima che della Seconda Divisione, mentre non si registra analogha significatività per il coefficiente associato al CB. Tra le variabili di controllo si segnala l'elevata significatività del coefficiente associato alla tessera del tifoso, che sembra avere un impatto negativo sul numero di presenze allo stadio, probabilmente a causa dell'atteggiamento ostile dei tifosi organizzati, che hanno boicottato in gran numero la tessera stessa,<sup>26</sup> e

<sup>24</sup> Decreto 6 giugno 2005, in Gazz. Uff. n. 150 del 30 giugno 2005.

<sup>25</sup> Decreto 15 agosto 2009, in Gazz. Uff. n. 199 del 28 agosto 2009.

<sup>26</sup> Si veda R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Domanda di Calcio e Violenza negli Stadi: un'Analisi Panel sulla Serie A*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 8, n. 2, 2012, 41-66.

della percezione che essa abbia complicato le procedure necessarie alla fruizione dal vivo dell'evento sportivo.

**Tabella 9. Attendance, bacino di utenza e CB nei campionati Lega Pro: un'analisi di regressione, 2002-2012**

**Prais-Winsten FGLS**

*Variabile dipendente: logaritmo naturale del numero complessivo di spettatori*

	Prima Divisione			Seconda Divisione		
	Coefficiente	Standard Error	P-value	Coefficiente	Standard Error	P-value
Abitanti	<b>0,836</b>	0,033	0,000	0,925	0,041	0,000
CB	<b>1,060</b>	0,586	0,121	-2,631	1,751	0,184
Disoccupazione	<b>0,033</b>	0,040	0,441	0,092	0,054	0,140
Pisano	<b>-0,050</b>	0,029	0,139	-0,230	0,072	0,019
Supporter card	<b>-0,167</b>	0,053	0,020	-0,299	0,051	0,001
R - quadro corretto	<b>0,999</b>			0,999		
Durbin - Watson test	<b>2,238</b>			2,536		

Quindi, tra le due variabili che abbiamo preso in considerazione per provare a spiegare le differenze di performance relative all'*attendance* di Lega Pro e Football League, il CB non sembra essere correlato alla media degli spettatori per partita, mentre una forte correlazione presenta il bacino di utenza potenziale, il che sembra indicare una minore capacità della lega italiana di «fidelizzare» il pubblico. Ma altre variabili di tipo qualitativo possono provare a spiegare la differenza tra le due leghe.

- Innanzitutto, quella che Sloane<sup>27</sup> ha definito la qualità del gioco: certamente la qualità della Lega Pro è notevolmente diminuita nel corso del tempo, in quanto, laddove fino alla metà del decennio considerato vi erano numerose società (ad esempio Unione Sportiva Avellino, Società Sportiva Calcio Napoli, Unione Sportiva Sambenedettese, Associazione Calcio Reggiana, Calcio Padova nella stagione 2004-2005) in grado di attrarre, anche per le diverse condizioni economiche generali del Paese, calciatori provenienti da squadre di categorie superiori, nelle ultime stagioni i club si sono affidati principalmente a calciatori giovani e/o provenienti dalle categorie inferiori, anche per la regola che, a

<sup>27</sup> P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football, The football club as utility maximizer*, cit., 9.

partire dalla stagione 2008-2009, incentiva l'utilizzo di atleti con età inferiore ai 22 anni.<sup>28</sup>

- In senso più lato, possiamo parlare di una insufficiente qualità dello spettacolo, intendendo non soltanto l'evento agonistico ma anche tutto ciò che lo circonda: pre-partita, intervallo, intrattenimento, iniziative volte a sollecitare l'interesse e la curiosità del pubblico. Nelle iniziative di marketing orientate verso lo spettatore la Lega Pro (e più in generale le leghe italiane) ha accumulato un gap enorme rispetto alla lega inglese, che in questo costituisce un autentico *benchmark*, ma anche alle leghe di altri Paesi europei. L'implementazione di tali iniziative presupporrebbe una più lunga permanenza del pubblico all'interno dello stadio, che non si limiti quindi alla semplice competizione. A tale scopo sarebbe fondamentale poter usufruire di impianti moderni e funzionali: ma...
- Un altro fattore che determina il gap di performance della Lega Pro rispetto alla Football League è costituito proprio dall'impiantistica. Osservando la Tabella 10, se consideriamo semplicemente l'anno di costruzione degli impianti che hanno ospitato le partite dei club partecipanti alle due leghe considerate nella stagione 2011-2012, gli stadi della Lega Pro risultano più «giovani» di quelli della Football League. Tuttavia, se consideriamo gli ammodernamenti che hanno interessato gli impianti in questione, notiamo come la situazione si capovolga. E il gap diventa ancora più ampio se consideriamo la qualità e l'incisività degli ammodernamenti: mentre gli stadi inglesi hanno subito un restyling completo in seguito al rapporto Taylor,<sup>29</sup> al punto da diventare impianti assolutamente moderni e dotati di copertura dei posti quasi completa, quelli italiani hanno subito soltanto piccoli interventi di adeguamento necessari per rispondere agli standard di sicurezza richiesti dal Decreto Pisanu, e molti di essi sono stati altresì oggetto di una riduzione, in alcuni casi rilevante, della capienza perchè non tutti i lavori richiesti sono stati effettuati. Risulta così evidente la difficoltà di attrarre in impianti obsoleti, scomodi e poco ricettivi persone che, grazie alla sempre più diffusa trasmissione di partite in tv, restando a casa possono assistere comodamente ad uno spettacolo di più alto livello offerto dalle massime competizioni nazionali e internazionali.

<sup>28</sup> A partire dal 2008-2009, la Lega Pro distribuisce ogni anno circa 15-16 milioni di euro in contributi federali ai club che partecipano ai campionati di Prima e Seconda Divisione, ripartiti in base al minutaggio di impiego di calciatori dall'età inferiore ai 22 anni. Si veda [www.lega-calcio-serie-c.it/it/Comunic2009/Lega/208L.pdf](http://www.lega-calcio-serie-c.it/it/Comunic2009/Lega/208L.pdf) (ultimo accesso giugno 2013).

<sup>29</sup> Il rapporto Taylor è un documento redatto da una commissione presieduta dal giudice Lord Peter Taylor di Gosforth, su mandato del governo britannico, allo scopo di fare luce sulle cause e le conseguenze della strage dell'Hillsborough Stadium di Sheffield del 1989, in cui morirono 96 persone. Oltre a stabilire con precisione le cause della tragedia, il rapporto intendeva ridisegnare le norme di sicurezza negli stadi inglesi. Si veda *The Taylor Report and its Effect on Football*, 28 ottobre 2010, <http://worldinsport.com/2010/taylor-report-and-its-effect-on-football/> (ultimo accesso giugno 2013).

**Tabella 10. Età media degli stadi di Lega Pro e Football League, 2011-2012**

	<b>Prima Divisione</b>	<b>Seconda Divisione</b>	<b>League One</b>	<b>League Two</b>
<b>Età media (anno di costruzione)</b>	62,67	59,17	75,08	68,21
<b>Età media (ultima ristrutturazione)</b>	19,97	12,96	11,83	10,21

Fonti: [www.lega-pro.com](http://www.lega-pro.com), [www.football-league.com.co.uk](http://www.football-league.com.co.uk)

### Conclusioni

La Lega Pro, la terza lega professionistica del calcio italiano, si propone, nella sua strategia di comunicazione, come il più grande campionato professionistico di calcio del mondo, basandosi sull'ampio numero di città rappresentate dalle squadre ad essa partecipanti. Il presente articolo ha inteso verificare quanto la Lega Pro sia in grado di tradurre questo vasto bacino di utenza potenziale in domanda effettiva del prodotto da essa offerto e quanto quest'ultima sia collegata all'equilibrio della competizione, confrontando le performance della lega italiana con quelle della Football League, la seconda lega professionistica di calcio inglese, che presenta una struttura simile e può essere considerata tra le leghe minori un *benchmark*, un modello di riferimento per la capacità di stimolare la domanda di calcio.

I risultati mostrano come il bacino potenziale di utenza della Lega Pro sia effettivamente molto alto, superiore anche a quello della Football League, ma non venga tradotto in domanda effettiva, come dimostra il fatto che la media degli spettatori per partita registrata nella lega inglese nel decennio 2003-2012 risulti più di tre volte superiore a quella della lega italiana. L'*attendance* della Lega Pro è estremamente correlata al numero di spettatori potenziali cui si rivolge, indice del fatto che essa non è in grado di implementare eventi dotati di un grado di attrattività tale da creare una base di spettatori *committed* e di conservare un livello di *attendance* più o meno costante anche al variare del bacino di utenza potenziale.

Inoltre, le due leghe presentano performance molto diverse a livello di *attendance* nonostante entrambe propongano al pubblico competizioni estremamente equilibrate: è evidente che la spiegazione del successo della lega inglese rispetto a quella italiana non vada ricercata in una maggiore incertezza del risultato finale, ma che possano emergere altri fattori determinanti quali la qualità del gioco, il grado di attrattività dell'evento nel suo complesso, la capacità di sviluppare efficaci iniziative di marketing orientate al tifoso e la modernità e funzionalità degli impianti.

## Bibliografia

- J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sports Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premier League*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 3, n. 3, 2008, 146-155.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *English Football*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 7, n. 1, 2006, 29-46.
- R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence From Italian Regions Over the Period 1997 - 2003*, in *The Journal of Socio-Economics*, vol. 40, n. 5, 2011, 455-463.
- R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Domanda di Calcio e Violenza negli Stadi: un'Analisi Panel sulla Serie A*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 8, n. 2, 2012, 41-66.
- R. CARUSO, I. VERRI, *Competitive Balance dopo la Sentenza Bosman: il Caso della Pallavolo in Italia*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 59-79.
- M. EL-HODIRI, J. QUIRK (1971), *An Economic Model of Professional Sports Leagues*, in *Journal of Political Economy*, vol. 79, n. 6, 1971, 1302-1319.
- K. GOOSENS, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 77-102.
- L. GROOT, *L'Equilibrio del Campionato di Calcio di Serie A*, in *Statistica*, vol. 63, n. 3, 2003, 561-577.
- L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: Una Proposta Welfarista*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 63-91.
- F. HALICIOGLU, *The Impact of Football Point System on the Competitive Balance: Evidence from some European Football Leagues*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 67-76.
- B.R. HUMPHREYS, *Alternative Measures of Competitive Balance in Sports League*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 3, n. 2, 2002, 133-148.
- ISTAT, *Censimento Popolazione e Abitazioni 2011*, si veda <http://dati.istat.it/?lang=it> (ultimo accesso giugno 2013).
- N. JENNET, *Attendances, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish League Football*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 31, n. 2, 1984, 176-198.
- R.H. KONING, *Balance in Competition in Dutch Soccer*, in *The Statistician*, vol. 49, n. 3, 2000, 419-431.
- M.A. McDONALD, G.R. MILNE, J. HONG, *Motivational Factors for Evaluating Sport Spectator and Participant Markets*, in *Sport Marketing Quarterly*, vol. 11, n. 2, 2001, 100-113.
- W.C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A Contribution to the Theory of the Firm in Sporting Competition and in Market Competition*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.

- OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, *2011 Census, Population and Household Estimates for the United Kingdom*, si veda [www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/population-and-household-estimates-for-the-united-kingdom/index.html](http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/population-and-household-estimates-for-the-united-kingdom/index.html) (ultimo accesso giugno 2013).
- J. QUIRK, R. FORT, *Pay Dirt: the Business of Professional Team Sports*, Princeton University Press, 1992.
- S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labour Market*, in *Journal of Political Economy*, vol. 64, n. 3, 1956, 242-258.
- P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football, The Football Club as Utility Maximizer*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 4, n. 2, 1971, 87-107.
- S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *Journal of Economic Literature*, 41, 2003, 1137-1187.
- S. SZYMANSKI, R. SMITH, *The English Football Industry: Profit, Performance and Industrial Structure*, in *International Review of Applied Economics*, vol. 11, n. 1, 1997, 135-153.
- G.D. TIRRITO, *Il Modello Inglese: Il Calcio Business*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol. 2, dicembre, 2005, 427-440.
- W. VAMPLEW, *The Economic of a Sports Industry: Scottish Gate-Money Football, 1890-1914*, in *The Economic History Review*, vol. 35, n. 4, 1982, 549-567.

## NOTE A SENTENZA

---



**Corte di Giustizia UE, Terza Sez., sentenza 18 luglio 2013, causa C 201/11**

*«Impugnazione – Diffusione radiotelevisiva – Direttiva 89/552/CEE – Articolo 3 bis – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione – Motivazione – Artt. 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà».*

**Corte di Giustizia UE, Terza Sez., sentenza 18 luglio 2013, causa C 204/11<sup>1</sup>**

*«Impugnazione – Diffusione radiotelevisiva – Direttiva 89/552/CEE – Articolo 3 bis – Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato mondiale di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione – Motivazione – Artt. 43 CE e 49 CE – Diritto di proprietà».<sup>2</sup>*

**Corte di Giustizia UE, Terza Sez., sentenza 18 luglio 2013, causa C 205/11<sup>3</sup>**

*«Impugnazione – Diffusione radiotelevisiva – Direttiva 89/552/CEE – Articolo 3 bis – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato mondiale di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione – Motivazione – Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà».<sup>4</sup>*

**I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA HANNO IL DIRITTO DI VIETARE LA C.D. «ESCLUSIVA TV» PER GLI EVENTI DI «PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE», INSERENDOLI IN ELENCHI DA NOTIFICARE ALLA COMMISSIONE UE, LA QUALE HA UNICAMENTE IL POTERE DI VERIFICARE LA PRESENZA DI ERRORI MANIFESTI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI STATI MEMBRI.**

**EUROPEI E MONDIALI DI CALCIO «IN CHIARO»: FINO A CHE PUNTO?**

di *Marco Giacalone*<sup>5</sup>

SOMMARIO: 1. La questione: i principi in gioco ed il contesto normativo – 2. Le vicende oggetto della controversia – 3. La pronuncia della Corte – 3a. Sulla natura del controllo della Commissione – 3b. Sul diritto di proprietà – 4. Le conclusioni

<sup>1</sup> Di questa sentenza si omette il testo. Le statuizioni della Corte di Giustizia si analizzano congiuntamente alla sentenza del 18 luglio 2013, causa C 201/11, dato che le questioni sono per lo più coincidenti con quelli della sentenza riportata per esteso.

<sup>2</sup> Traduzione redazionale, in quanto la massima non è stata ancora pubblicata in italiano.

<sup>3</sup> Di questa sentenza si omette il testo. Le statuizioni della Corte di Giustizia si analizzano congiuntamente alla sentenza del 18 luglio 2013, causa C 201/11, dato che le questioni sono per lo più coincidenti con quelli della sentenza riportata per esteso.

<sup>4</sup> Traduzione redazionale, in quanto la massima non è stata ancora pubblicata in italiano.

<sup>5</sup> Dottore in giurisprudenza, dottorando di ricerca in Logica ed Informatica giuridica, presso l’Università Federico II di Napoli. E-mail: giacalone@hotmail.it.

1. La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura del controllo esercitato dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE (di seguito direttiva 89/552 modificata);<sup>6</sup> nonché sull'interpretazione della portata di detta disposizione e la sua incidenza sul diritto di proprietà, espressamente tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.<sup>7</sup>

Ampie si rivelano le facoltà riconosciute agli Stati Membri nell'individuazione degli eventi particolarmente rilevanti, non suscettibili di esser soggetti a diritti di esclusiva. La correlativa restrizione del pur fondamentale diritto di proprietà dell'UEFA o della FIFA si giustifica a causa della cedevolezza dello stesso rispetto all'altrettanto fondamentale diritto d'informazione dei consociati.

Preliminarmente, è necessario sottolineare che l'obiettivo primario della direttiva in esame è la garanzia della libera diffusione delle trasmissioni televisive.<sup>8</sup>

L'art. 3 bis della direttiva 89/552 modificata (oggi trasfuso nell'art. 14 della direttiva 2010/13/UE<sup>9</sup>) riconosce ad ogni Stato membro la facoltà di «prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili».<sup>10</sup>

A tal fine, i singoli Stati interessati sono tenuti a redigere un «elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile».<sup>11</sup>

Gli Stati membri notificano, quindi, gli elenchi alla Commissione, che «verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri».<sup>12</sup>

Infine, gli stessi si adoperano affinché «le emittenti televisive [...] non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile [...] gli eventi che lo

<sup>6</sup> Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, 60).

<sup>7</sup> Cfr. art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>8</sup> Cfr. le sentenze della Corte del 9 febbraio 1995, *Leclerc Siplec*, C 412/93, Raccolta 1995, I 179, punto 28, e del 9 luglio 1997, *De Agostini e Tv shop* da C 34/95 a C 36/95, Raccolta 1997, I 3843, punto 3.

<sup>9</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi. (GU L 095, 01 – 24).

<sup>10</sup> Cfr. art. 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 modificata.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Cfr. art. 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552 modificata.

Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».<sup>13</sup>

L'art. 3 bis della direttiva 89/552 modificata risulta, *ictu oculi*, un'estrinsecazione della tutela del diritto all'informazione e di un accesso del pubblico a tali eventi, quanto più vasto possibile.

La stessa direttiva 97/36/CE, nel considerando n. 18, sottolinea che «è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio (di seguito gli Europei); che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi».

**2.** La controversia si è instaurata tra l'*Union des associations européennes de football* (di seguito UEFA), da un lato, e la Commissione europea ed il Regno di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, dall'altro.<sup>14</sup>

Il Ministro della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del Regno Unito, in data 25 giugno 1998, ha redatto,<sup>15</sup> in forza del Broadcasting Act del 1996,<sup>16</sup> un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compresa la fase finale degli europei, tenuto conto dei pareri di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva, quali, appunto, l'UEFA o la FIFA.

Ai sensi dell'art. 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552 modificata, il Ministro ha inviato, con lettera del 25 settembre 1998 prima, e, dopo uno scambio di comunicazioni con la Commissione europea, con lettera del 5 maggio 2000<sup>17</sup> poi, il predetto elenco alla Commissione, la quale, dopo aver verificato la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ha risposto, con lettera del 28 luglio 2000, che lo stesso sarebbe stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, oggi *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il Tribunale di prima istanza dell'Unione europea (di seguito Tribunale UE), con sentenza del 15 dicembre 2005,<sup>18</sup> ha annullato la decisione contenuta nell'ultima lettera del 28 luglio 2000, poiché, ex art. 249 CE, oggi art. 288 TFUE,<sup>19</sup> doveva esser emanata dallo stesso collegio dei membri della Commissione.

<sup>13</sup> Cfr. art. 3 bis, paragrafo 3, della direttiva 89/552 modificata.

<sup>14</sup> Le altre controversie, ossia la causa C 204/11 e la causa C 205/11, si sono svolte, rispettivamente, tra la *Fédération internationale de football association* (di seguito FIFA) contro la Commissione ed il Regno del Belgio e la FIFA contro la Commissione ed il Regno Unito.

<sup>15</sup> Cfr. decisione del 25 giugno 1998 del Ministro inglese.

<sup>16</sup> Legge sulle trasmissioni radiotelevisive.

<sup>17</sup> Misure pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C328, del 18 novembre 2000.

<sup>18</sup> Cfr. Tribunale UE, sentenza 15 dicembre 2005, causa T 33/01, *Infront W M c. Commissione*, Raccolta 2005, II 5897.

<sup>19</sup> Art. 288 TFUE: «Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano

La Commissione, a seguito dell'intervento del Tribunale UE, ha adottato la decisione «controversa» 2007/730/CE,<sup>20</sup> in cui ha ribadito la conformità di tali misure al diritto dell'Unione, dopo aver constatato che le stesse erano state redatte in modo chiaro e trasparente e che avevano rispettato i criteri<sup>21</sup> ritenuti affidabili per valutare la rilevanza di un evento per la società.

La UEFA ha impugnato la suddetta decisione davanti al Tribunale di prima istanza, il quale, con sentenza del 17 febbraio 2011,<sup>22</sup> ha confermato la validità della decisione «controversa», respingendo ogni doglianza proposta dalla UEFA.<sup>23</sup>

Nello specifico, il Tribunale UE ha respinto tutti ed otto i motivi prospettati dalla UEFA ed ha rigettato *in toto* il ricorso, respingendo, inoltre, la domanda con cui la UEFA chiedeva al Tribunale di invitare la Commissione a produrre determinati documenti.

**3.** A seguito dell'impugnazione da parte della UEFA, la Corte di Giustizia si è pronunciata, da un lato, sulla discrezionalità del controllo esercitato dalla Commissione, ex art. 3 bis della 89/552 modificata, e, dall'altro, sull'asserita violazione del diritto di proprietà.

Lo scopo dell'articolo 3 bis della 89/552 modificata è quello di tutelare il diritto all'informazione ed assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva degli eventi che hanno una «particolare rilevanza».

Orbene, in un tal contesto, come ha più volte sottolineato la Corte,<sup>24</sup> e lo stesso legislatore dell'Unione nel considerando 18,<sup>25</sup> sebbene il riconoscimento di una tale discrezionalità in capo agli Stati membri<sup>26</sup> comporti una limitazione di libertà e

---

regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. [...] La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati».

<sup>20</sup> Decisione della Commissione del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE (GU L 295, 12).

<sup>21</sup> Tra i vari criteri è importante sottolineare: 1) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; 2) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell'identità culturale; 3) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; 4) il fatto che l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

<sup>22</sup> Cfr. Tribunale UE, sentenza 17 febbraio 2011, causa T 55/08, UEFA c. Commissione, Raccolta 2011, II 271.

<sup>23</sup> Lo stesso ha fatto il Tribunale UE nei riguardi delle cause C-204/11 e C-205/11. Cfr. Tribunale UE, sentenza 17 febbraio 2011, T 385/07, FIFA c. Commissione, Raccolta 2011, II 205; Tribunale UE, sentenza 17 febbraio 2011, T 68/08, FIFA c. Commissione, Raccolta 2011, II 349.

<sup>24</sup> Vedi in tal senso, sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk*, C 283/11, punti 51 e 52, con nota di M. GIACALONE, «"Diritto al goal": l'Europa ha detto sì», in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 1, 2013, 169-177.

<sup>25</sup> Cfr. direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, 60).

<sup>26</sup> Sancita proprio ex art. 3 bis della 89/552 modificata.

diritti fondamentali,<sup>27</sup> questa limitazione è «giustificata e proporzionata» per le finalità, poco sopra menzionate, del diritto all'informazione e l'ampio accesso del pubblico.

**3a.** Per quel che concerne la determinazione degli eventi di particolare rilevanza, è giocoforza porre l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 modificata, questa spetti solo ed unicamente agli Stati membri, i quali, come evidenziato anche nel considerando 18, sopra citato, godono di un ampio potere discrezionale.

Sempre con riferimento agli eventi da scegliere, la direttiva 89/552 non si è posta come obiettivo l'adozione di un elenco armonizzato o, addirittura, comune a tutti gli Stati per la redazione di questi eventi rilevanti, ma, piuttosto, ha enfatizzato il margine di discrezionalità in capo ai singoli Stati membri, fondandolo sulle considerevoli divergenze di ordine sociale e culturale, in merito all'importanza che gli eventi in questione possono avere per il pubblico dei singoli Paesi.

In aggiunta, la direttiva, all'interno del considerando 21, ha caratterizzato la «particolare rilevanza» degli eventi con dei criteri molto generici,<sup>28</sup> che mette ancor più in luce la facoltà dei singoli Stati di poter valutare, *casu pro casu*, l'interesse del pubblico per determinati eventi, tenendo in dovuta considerazione le caratteristiche specifiche della sua popolazione o di una sua componente significativa.

Una volta delineati gli ampi margini discrezionali concessi agli Stati espressamente dalla direttiva in esame, è di pronta deduzione che il controllo da parte della Commissione ne risulti in gran parte limitato.

Questa limitazione, difatti, fa sì che la Commissione europea possa esclusivamente vagliare l'esistenza di un errore manifesto di valutazione. Con la diretta conseguenza che, come affermato anche dall'Avvocato generale N. Jääskinen,<sup>29</sup> la Commissione gode soltanto di un potere di «controllo di conformità» degli elenchi nazionali e giammai di un potere di «sostituzione o di uniformizzazione» che gli permetta di redigerlo *ex se*.

Dunque, è di lapalissiana constatazione, che, poiché si mostra molto circoscritto il potere di controllo della Commissione, relativo alla redazione degli elenchi da parte degli Stati membri, anche il vaglio del Tribunale di prima istanza, con riguardo alla valutazione presentata dalla Commissione europea, risulta assai limitato.

Il Tribunale UE, può, quindi, sindacare solo l'osservanza delle norme procedurali e della motivazione da parte della Commissione, nonché l'assenza di errori manifesti

---

<sup>27</sup> Cfr., ad esempio, la libera prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento, la libera concorrenza ed il diritto di proprietà.

<sup>28</sup> Cfr. il considerando n. 21 della direttiva 89/552 modificata: «considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una [...] componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi».

<sup>29</sup> Cfr. punto 21 delle Conclusioni.

di valutazione, errori di diritto o di «*détournements de pouvoirs*».<sup>30</sup>

**3b.** Il diritto di proprietà è parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione Europea (v. art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,<sup>31</sup> di seguito Carta).

Lo stesso diritto, delineato nell'art. 17 della Carta, corrisponde all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'uomo.<sup>32</sup>

Orbene, come asserito più volte dalla Corte di Giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di proprietà non si presenta come un diritto assoluto, ma deve essere rapportato con la sua funzione sociale. Ne deriva che si possono apportare delle restrizioni all'esercizio di questo diritto, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a degli obiettivi di interesse generale e non costituiscano, con riferimento allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così garantito.<sup>33</sup>

Giova sottolineare che la UEFA e la FIFA, in quanto organi di governo apicali del calcio europeo e mondiale sono titolari di vari diritti di proprietà intellettuale, i quali offrono loro una grande fonte di reddito, con cui finanziare grandi incontri sportivi e favorire lo sviluppo dello sport. Le stesse hanno lamentato, dinanzi al Tribunale UE prima e alla Corte di Giustizia dopo, che una «restrizione del loro diritto di proprietà è ingiustificata e che pertanto le sentenze del Tribunale sarebbero viziata da un errore di diritto».<sup>34</sup>

Secondo la Corte europea dei diritti umani (di seguito CEDU), la *ratio* del Protocollo 1 della Carta europea dei diritti dell'uomo consta nel proteggere il singolo contro qualsiasi violazione, da parte dello Stato, del diritto al rispetto dei suoi beni.<sup>35</sup> La Corte, inoltre, sostiene che la nozione di proprietà non ha un significato unico, ma può riguardare sia i diritti reali, che *iura ad personam*, che i diritti di proprietà intellettuale.<sup>36</sup>

Pertanto, la nozione di bene tutelabile dal Protocollo 1 della Carta europea dei

<sup>30</sup> V., in questo senso, Tribunale UE, sentenza del 12 febbraio 2008, *BUPA e a. c. Commissione*, causa T 289/03, Raccolta 2008, II 81, punto 220.

<sup>31</sup> «Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale».

<sup>32</sup> V., in tal senso, sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk*, C 283/11, con nota di M. GIACALONE, «"Diritto al goal": l'Europa ha detto sì», punto 3b, op. cit..

<sup>33</sup> V., in particolare, sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk*, C 283/11, non ancora pubblicata in Raccolta. V., anche, sentenza della Corte del 12 luglio 2005, *Alliance for Natural Health e a.*, C 154/04 e C 155/04, Raccolta 2005, I 6451, punto 126 e giurisprudenza ivi citata. V., anche, sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2011, *FIFA c. Commissione*, T 68/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 143.

<sup>34</sup> Inn tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen, al punto 35.

<sup>35</sup> Cfr. CEDU, sentenza *Broniowski c. Polonia*, Ricorso n. 31443/96, punti 143 e 144.

<sup>36</sup> Cfr. sentenza *Draon c. Francia*, Ricorso n. 1513/03, punto 65.

diritti dell'uomo è diversa ed indipendente rispetto alle categorizzazioni nazionali e possiede un carattere più estensivo.<sup>37</sup>

Ciò nonostante, non è di pronta soluzione la configurabilità o meno della posizione vantata dalla UEFA – e dalla FIFA nelle sopraccitate cause – all'interno della categoria dei beni protetti dal Protocollo 1 della Carta europea dei diritti dell'uomo. L'Avvocato generale N. Jääskinen, ripercorrendo l'*iter* della CEDU per ciò che riguarda il diritto al «goodwill»<sup>38</sup> – che è stato riconosciuto come «bene» ai sensi del Protocollo 1 – fa rientrare i «diritti» della UEFA nella nozione di diritto di proprietà, ex art. 17 della Carta ed ex Protocollo 1 della Carta europea dei diritti dell'uomo. A sostegno della sua tesi, l'Avvocato finlandese fa leva sul *dictum* dell'art. 3 bis della direttiva 89/552 modificata e sul considerando 21 della direttiva stessa,<sup>39</sup> sostenendo che entrambi gli istituti presumono l'esistenza di questo rapporto di *genus a species* tra il diritto di proprietà, *lato sensu* inteso, e la posizione vantata dall'organo di vertice europeo del calcio.<sup>40</sup>

Dato il bilanciamento di interessi effettuato dallo stesso legislatore dell'Unione nella direttiva 89/552 modificata, risulta pacifico che la Corte di Giustizia abbia ribadito la possibilità di «porre limiti o restrizioni al diritto di proprietà fatto valere dall'UEFA e dalla FIFA vuoi in nome dei diritti fondamentali altrui, come il diritto all'informazione, vuoi a titolo dell'interesse generale [...]. Inoltre, dato che il diritto di cui l'UEFA e la FIFA rivendicano l'esistenza non è definito né dal diritto nazionale né dal diritto dell'Unione, il suo ambito di applicazione dipende, quanto alla sua stessa esistenza, dalle disposizioni che ne definiscono i limiti, come l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata».<sup>41</sup>

La UEFA – e la FIFA – non possono, quindi, far valere, nelle rispettive diatribe, in termini assoluti la tutela della proprietà, prevista dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dalla Carta europea dei diritti dell'uomo.

**4.** La decisione in commento ribadisce alcune prese di posizione della Corte di Giustizia.<sup>42</sup>

*In primis*, con riferimento alla «*balance de pouvoirs*» tra alcuni diritti fondamentali – la libertà nella prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento, la libera concorrenza ed il diritto di proprietà in rapporto al diritto di informazione – fornisce una risposta chiara e decisa: è pacifico che tutte queste libertà, con riferimento al diritto di informazione, possono subire delle restrizioni, le quali sono «indispensabili» se si vuole perseguire la strada di garantire un più ampio accesso al pubblico a quegli eventi che, ai sensi della direttiva 89/552 modificata, sono di particolare rilevanza

<sup>37</sup> V., in particolare, CEDU, sentenza *latridis*, Ricorso n. 31107/96, punto 54.

<sup>38</sup> V., in particolare, CEDU, sentenza *van Marle e altri*, Ricorso n. 8543/79, punti 39-41.

<sup>39</sup> V. nota 22.

<sup>40</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen, al punto 41.

<sup>41</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen, al punto 43.

<sup>42</sup> V., in tal senso, sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk*, C 283/11, con nota di M. Giacalone, «"Diritto al goal": l'Europa ha detto sì», punto 3b, op. cit..

per la società.

*In secundis*, queste restrizioni alle libertà possono essere viste come un «effetto inerente al potere conferito agli Stati membri»,<sup>43</sup> per ciò che concerne la redazione degli elenchi nazionali, dallo stesso art. 3 bis della direttiva 89/552 modificata.

Con la diretta conseguenza, difatti, che è intrinseca nella *ratio* della norma la giustificazione di questa limitazione delle libertà fondamentali, le quali devono esser considerate, *prima facie*, proporzionate, salvo che gli Stati membri rispettino le sopraccitate condizioni, seppure assiologiche, fissate per la redazione dei rispettivi elenchi nazionali, osservanza che è di competenza esclusiva della Commissione.

Inoltre, occorre anche qui ribadire che la Commissione non gode di una «*pleine jurisdiction*» nei riguardi delle scelte effettuate dai singoli Stati membri, ma il suo controllo, senza dubbio solo oggettivo, può spingersi soltanto nell'accertamento che gli Stati restino nei limiti delle competenze loro assegnate dal dibattuto art. 3 bis della direttiva 89/552 modificata, o per meglio dire se gli stessi abbiano valutato attentamente gli elementi rilevanti per accludere determinati eventi nei rispettivi elenchi.

Lo stesso ragionamento, *mutatis mutandis*, può farsi per i poteri di controllo del Tribunale di prima istanza nei confronti del sindacato effettuato della Commissione europea nei riguardi dei singoli Stati membri. Il Tribunale UE potrà, difatti, solo esaminare se la Commissione abbia verificato correttamente o abbia escluso l'esistenza di un errore manifesto di valutazione in capo al singolo Stato.

È utile osservare che la Corte di Giustizia, entrando nel merito della questione, ha rilevato che non tutte le partite della fase finale della coppa del mondo e dell'europeo rivestono pari importanza per il pubblico: lo stesso dedica un'attenzione particolare alle partite decisive, nelle quali sono coinvolte le squadre migliori – ad esempio nella finale o nelle semifinali – e a quelle che coinvolgono la propria squadra nazionale. Secondo questo ragionamento, quindi, questi tornei devono essere considerati eventi in linea di principio divisibili in diverse partite o fasi, di cui non tutte necessariamente rientrano nella qualifica di evento di particolare rilevanza.

Nondimeno, la Corte dichiara anche che, a differenza del ragionamento proposto nelle sentenze del Tribunale, gli Stati membri «sono tenuti» a comunicare alla Commissione le ragioni che li hanno indotti a ritenere che la fase finale dell'europeo – o del mondiale – costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per la loro società.

Nonostante la presenza di questi errori di diritto nelle sentenze del Tribunale UE, gli stessi non hanno inciso sulle cause in esame.

È importante porre l'attenzione sul fatto che il Tribunale UE ha rilevato che tutte le partite della fase finale di entrambi i tornei in parola suscitavano, per il pubblico del Regno Unito – e del Belgio – un interesse rilevante, nella loro interezza, per entrar di diritto a far parte dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza.

Effettivamente, i tornei in questione sono sempre stati particolarmente popolari, e

<sup>43</sup> V., in tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen, al punto 31.

non esclusivamente presso gli spettatori abituali che seguono abitualmente le partite di calcio in televisione, ma anche per il pubblico in generale. Come se non bastasse, queste competizioni sono, entrambe, sempre state trasmesse su canali televisivi di libero accesso.

In conclusione, questa pronuncia della Corte è molto importante perché ribadisce che la giurisprudenza, almeno a livello europeo, si è orientata a far prevalere il diritto all'informazione,<sup>44</sup> *in primis*, e all'ampio accesso del pubblico, *in secundis*, sulle libertà e su dei diritti fondamentali, i quali sebbene legittimi, sono perlopiù di natura economica e tutelano l'individualità piuttosto che la collettività.

L'Italia, purtroppo, non ha ancora inserito nell'elenco tutte le partite del Campionato europeo di calcio, o di quello del mondo, ma è auspicabile che l'Autorità garante nel settore delle comunicazioni – la cd. AGCOM – prenda spunto dalle sentenze in esame e possa vivamente considerare di integrare la lista nazionale degli eventi di particolare rilievo sociale e culturale.

Nel frattempo, non resta che confidare nel fatto che le grandi società, proprietarie delle pay tv, europee e mondiali, tendano, sulla base della pronuncia in esame, a diminuire i prezzi per l'acquisto di diritti di tal genere.

---

<sup>44</sup> V., in tal senso, sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk*, C 283/11, con nota di M. Giacalone, «"Diritto al goal": l'Europa ha detto sì», punto 3b, op. cit..



**Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 settembre 2012, n. 15934**

**Obbligazioni e contratti – Contratti in genere.**

*Non ha diritto al compenso professionale il soggetto che agendo nella duplice veste di avvocato e agente di calciatori abbia stipulato un contratto di diritto comune in violazione di norme dell'ordinamento sportivo. Non può, infatti, ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito ex art. 1322, comma 2, c.c., un contratto posto in frode alle regole proprie della FIGC, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali all'uopo richieste in favore della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del calciatore professionista.*

**L'AVVOCATO ISCRITTO ANCHE ALL'ALBO RISERVATO AGLI  
AGENTI DI CALCIATORI DEVE COMUNQUE SOTTOSTARE ALLA  
DISCIPLINA FEDERALE, ANCHE NELLA REDAZIONE DEL  
MANDATO**

di *Alessandro Capuano\**

SOMMARIO: 1. I fatti di causa e l'iter processuale nei suoi gradi di giudizio – 2. Le confutazioni degli ermellini ai motivi di ricorso – 3. Individuazione degli istituti sottesi alla fattispecie e primo approccio al problema con il parere del Consiglio Nazionale Forense 27 aprile 2005 – 4. L'inquadramento giuridico della figura del contratto misto e di figure negoziali ad esso analoghe – 5. Conclusioni

**1.** Col presente scritto ci si pone l'obiettivo di analizzare, prendendo a base la recente Sentenza della Cassazione n. 15934 di data 20 settembre 2012, le problematiche giuridiche che circondano la figura del procuratore sportivo, o, per essere più precisi, dell'Agente FIFA e/o dell'avvocato che eserciti la professione di procuratore di calciatori essendo iscritto (o meno) oltre che al suo albo di riferimento, a quello istituito dalla FIFA.

La decisione in commento prende le mosse dalla domanda avanzata da un avvocato che conveniva in giudizio un calciatore da lui assistito, chiedendo allo stesso il

---

\* Studio Legale Sbisà, Dottore in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste, specializzando presso la Scuola Europea Alti Studi Tributari, Corso di Perfezionamento in Ordinamento Giuridico Giuoco Calcio – LUISS. E-mail: [alessandro\\_capuano@hotmail.com](mailto:alessandro_capuano@hotmail.com).

pagamento di L.929.120.000 oltre ad una penale di L. 500.000.000; tale richiesta si poggiava su un asserito inadempimento contrattuale del calciatore nei confronti dell'avvocato in riferimento a quanto stipulato in data 24 giugno 1999 quando il giocatore era stato ingaggiato dalla società calcistica Hellas Verona Spa per le stagioni dal 1999 al 2003.

L'inadempimento si consuma nell'anno 2003 quando il giocatore sottoscrisse direttamente col Brescia Calcio Spa un nuovo contratto di prestazioni sportive, andando così, a dire dell'avvocato, a ledere l'immagine professionale di procuratore sportivo, dallo stesso esercitato.

Le difese del convenuto si fondavano sul rilievo che con la stipula entrambe le parti in giudizio *"avevano accettato le regole proprie dell'ordinamento sportivo del calcio italiano"* ovviamente ricomprendendo anche le norme concernenti la stipula dei contratti tra giocatore e Agente e che, secondo il giocatore, erano state palesemente violate; da questo rilievo, quindi, doveva desumersi la nullità dello stesso *ex art.1322 cc.*

Ulteriore rilievo col quale il giocatore si opponeva all'accoglimento della richiesta di pagamento dell'avvocato, era dovuta all'emergere di un altrettanto palese conflitto d'interessi che si era venuto a creare nella persona dello stesso attore, essendo questo non solamente procuratore del giocatore in questione, ma anche mandatario dell'Hellas Verona.

Con la sentenza di primo grado il Giudice adito del Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta dell'attore, sostenendo che il contratto in analisi non potesse ritenersi soggetto alle norme del diritto civile, ma a quelle del diritto sportivo, e più precisamente al Regolamento che disciplina l'attività del procuratore sportivo approvato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in seguito FIGC) in conformità alle regole emanate dalla *Federation Internationale de Football Association* (in seguito FIFA).

Questo in quanto, secondo il Giudice, *"l'oggetto del mandato (...) coincide nella sostanza con l'attività tipica del procuratore sportivo"*.

Da tale assunto discende poi l'ulteriore considerazione del Tribunale di Udine, secondo il quale *"nel caso in esame il contratto non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dall'ordinamento sportivo"*.

Nella forma in quanto l'incarico che viene conferito dal calciatore al procuratore deve essere redatto sui moduli predisposti annualmente dalla FIGC, e poi depositato presso la Federazione entro venti giorni dalla sottoscrizione.

Circa la sostanza, il giudice di merito precisa come il mandato in oggetto si trovi in aperto contrasto con il limite prescritto nei mandati FIGC della durata, oltre che contrastante la fondamentale prescrizione relativa al compenso.

La decisione e le motivazioni sottostanti la sentenza di primo grado vengono confermate poi anche nel successivo grado d'appello, dinanzi al Tribunale di Trieste, ove viene puntualizzato che *"il rapporto del giugno 1999, era stato posto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, per favorire l'interesse del contraente che presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, aveva*

*invece squilibrato il sinallagma vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante dal modello garantito dal disciplinare federale”*; la Corte inoltre sottolinea come *“non può seriamente negarsi la piena consapevolezza di siffatto divieto da parte del S. (avvocato), nella duplice veste di professionista legale e di procuratore sportivo, sicché lo stesso era pienamente edotto che il rapporto in questione era irrilevante nell’ordinamento sportivo, nel quale al contrario doveva esplicitare la sua efficacia”*.

L’attore decide di ricorrere impugnando anche la sentenza d’appello.

L’avvocato deduce innanzitutto la violazione dell’articolo 1362 cc. motivandolo con un antico brocardo coniato nella Scuola dei glossatori di Bologna secondo il quale *in claris non fit interpretatio*, cioè, nell’analisi della lettera della norma occorre evitare di fondare tale analisi su argomenti extratestuali o a criteri ermeneutici. Nel caso in questione, secondo il ricorrente risulta errato il tentativo di interpretare il mandato professionale ad avvocato iscritto al relativo Albo con le norme che disciplinano il mandato all’agente sportivo iscritto al relativo Albo tenuto dalla FIGC. Si sostiene inoltre la violazione (o falsa applicazione) della norma *ex art.1322, comma 2, cc. “sul rilievo che essa non si applica al contratto di mandato professionale, che è un contratto tipico, con una propria autonoma e lecita causa”*, in quanto il disposto del comma in questione ha come esclusivo oggetto i contratti atipici; si sostiene inoltre che con la decisione impugnata si violi anche il comma 1 dell’art. 115 cpc., andandosi a confondere l’oggetto con le finalità del contratto.

La Cassazione però, con la decisione in commento, rigetta tali motivi considerandoli inammissibili.

**2.** La Cassazione sostiene la corretta interpretazione attuata dai giudici di merito in quanto condivide l’individuazione, con questi, della posizione assunta dall’avvocato ricorrente; ritiene cioè la Corte che l’avvocato ha agito solo in quanto tale e non anche in qualità di Agente, quindi come soggetto che deve sottostare alle norme dell’ordinamento giuridico sportivo.

Difatti, secondo la Corte il mandato stipulato tra avvocato e giocatore deve essere ritenuto *“in frode alle regole dell’ordinamento sportivo di calcio che prevedono garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori, a prescindere dalla nazionalità di provenienza (...)”*.<sup>1</sup>

Secondo la Corte, quindi, il mandato in oggetto deve essere qualificato come contratto misto normativo, cioè un contratto, in questo caso di mandato, che assume la forma dell’atto stesso, e quindi del mandato, *“mentre realizza l’oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia l’avvocato procuratore sportivo”*.<sup>2</sup>

Tale particolare atto giuridico deve essere quindi interpretato utilizzando il criterio della disciplina integrata *“nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano*

<sup>1</sup> Cass. Civ., sez. III, 20 settembre 2012, n.15934.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

vigente all'epoca del contratto".<sup>3</sup>

La Cassazione specifica quindi come *"la disciplina integrata considera giustamente la ragione dell'affare, come la vera causa illecita sottostante, onde correttamente si applica la invalidazione di cui all'art.1322, 2°comma, cc., per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 2 Cost., in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista"*.<sup>4</sup>

**3.** Per poter fornire una analisi completa occorre far partire la stessa da una chiara individuazione della figura di Agente dei Calciatori.

L'Agente di calciatori è la persona fisica in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC o da altra Federazione nazionale che, sulla base di un incarico oneroso, conferitogli per iscritto da un calciatore o da una società, cura e promuove i rapporti tra calciatori e società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o tra due società per la cessione o il trasferimento di un contratto di un calciatore.

Nei casi in cui l'incarico viene rilasciato dal calciatore, l'agente lo assiste nell'attività volta alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore, occupandosi di ogni aspetto del contratto di lavoro subordinato.

Viceversa, i mandati sportivi conferiti dalle società sportive hanno ad oggetto uno o più affari determinati ed, in particolare, la cessione di calciatori fra società o il favorire il loro tesseramento.

L'agente, è bene sottolinearlo, non è un tesserato, anche se, di fatto, è tenuto al rispetto delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni, della FIFA, della Commissione Agenti, dei lodi nominati ai sensi del regolamento, alle norme deontologiche del Codice di condotta professionale.<sup>5</sup>

La sua attività dovrà ispirarsi ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale la cui inosservanza lo espone a sanzioni che vanno dalla censura, alla sanzione pecuniaria, alla sospensione della licenza, fino alla revoca.<sup>6</sup>

E' doveroso però sottolineare come l'Agente di calciatori iscritto al relativo albo non sia l'unica figura a cui l'ordinamento sportivo fornisce la capacità di gestire l'atleta; difatti l'art. 5 del Regolamento FIGC per Agenti di calciatori prescrive come *"ai calciatori ed alle società è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva"*.<sup>7</sup>

Da tale disposizione nasce il problema affrontato e deciso con la Sentenza in commento circa la posizione giuridica di quegli avvocati che oltre ad essere iscritti nel loro relativo Albo lo siano anche nell'Albo degli Agenti di calciatori (o meglio Agenti FIFA).

Il problema sorge in primo luogo in quanto le due figure sono disciplinate da

<sup>3</sup> *Ibidem.*

<sup>4</sup> *Ibidem.*

<sup>5</sup> A. CASCELLA, *Ordinamento sportivo e mezzi di risoluzione delle controversie tra calciatori, Agenti e società*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, 2008, Giuffrè, Milano, 133 ss.

<sup>6</sup> A. CASCELLA, *op. cit.*, 134.

<sup>7</sup> Art. 5 Regolamento FIGC per Agenti di Calciatori.

ordinamenti diversi: quello giuridico – ordinario a cui sono sottoposti tutti gli avvocati, quello giuridico – sportivo disciplinato dalla FIGC, e, in secondo luogo dalla coincidenza fattuale del servizio attuato.

Su tali questioni era già stato chiamato a fornire un'autorevole interpretazione il Consiglio Nazionale Forense, con parere n.16 del 27 aprile 2005, il quale centra da subito il problema sulla presenza da un punto di vista civilistico, nell'attività svolta da tali figure professionali, “*di elementi propri del contratto di mandato con rappresentanza (articolo 1704 e ss. cc.) e di quello di mediazione (art. 1754 cc.)*”.<sup>8</sup>

A tal riguardo anzitutto pare doveroso chiarire la differenza tra procura e mandato. Autorevole dottrina definisce la procura come quel negozio unilaterale con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla; tale rapporto va tenuto distinto da quello interno tra rappresentante e rappresentato (cd. rapporto di gestione): questo rapporto interno può derivare ad un altro negozio giuridico, come un mandato o un rapporto di lavoro.<sup>9</sup>

Il mandato invece, come si può dedurre, è quel contratto che disciplina i rapporti tra mandante e mandatario; in generale si può affermare che il mandatario, nel rispetto dell'impegno assunto nei riguardi del mandante, ha l'obbligo di portare avanti l'incarico, maturando il compenso indipendentemente dal suo buon esito, a meno che le parti non abbiano ad esso subordinato la retribuzione.<sup>10 11</sup>

E' chiaro quindi che procura e mandato sono negozi giuridici distinti, conferendo la prima ad un soggetto (il rappresentante) il potere di agire nel nome e in vece del rappresentato, obbligando il secondo, il mandatario, al compimento di attività giuridiche per conto del mandante.<sup>12</sup>

Il mandato a sua volta può essere con rappresentanza o senza rappresentanza. Se il mandato è con rappresentanza (come quello conferito dal calciatore al proprio

<sup>8</sup> Parere del Consiglio Nazionale Forense n.16 di data 27 aprile 2005.

<sup>9</sup> A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 2009, Giuffrè, Milano, 513.

<sup>10</sup> Sul punto si veda anche Cass. Civ., 24 giugno 1993, n.7008, *MGC*, 1993, 1079.

<sup>11</sup> C. MARVASI, *Inadempienze e risarcimento danni nel mandato – risposte alle questioni sostanziali e processuali nei rapporti tra mandante e mandatario*, 2013, Giuffrè, Milano, 255.

<sup>12</sup> In merito, tra le tante, Cass., 10 novembre 2000, n.14637, in *Contratti*, 2001, 975 ss., con nota di BARTOLOMUCCI, *Forma della procura e del mandato nella compravendita immobiliare*, in *Foro it.*, 2001, I, 941 ss., con nota di P. PARDOLESI, e in *Giur. it.*, 2001, 1357 ss., con nota di FOGLIATI, *La differenza tra il mandato e la procura nel trasferimento dei diritti reali immobiliari: i profili relativi alla forma*, prospettando la possibilità di una triplice situazione: procura senza mandato, mandato senza attribuzione di poteri rappresentativi, conferimento di poteri rappresentativi quale mezzo giuridico di cui ci si può avvalere nell'ambito di un rapporto di mandato; Cass., 30 maggio 2006, n.12848, in *Impresa*, 2006, 1869 ss.; in *Vita not.*, 2006, 1424 e in *Contratti*, 2007, 146; nonché, da ultimo Cass., 28 giugno 2010, n.15412, in *Obbl. contr.* 2011, 427 s., con nota di GUZZARDI, *La sostituzione non autorizzata del rappresentante*, ribadendo l'impossibilità di un'estensione *tout court* delle regole del mandato alla rappresentanza, proprio a motivo della relativa non equiparabilità, ed escludendo nel caso di specie, anche in considerazione del carattere fiduciario della procura, l'applicabilità dell'art. 1717 cc. alla rappresentanza con conseguente inefficacia della vendita conclusa dal sostituto del rappresentante in assenza di un'espressa autorizzazione da parte del *dominus* dell'affare.

Agente e/o avvocato) – ossia al mandatario è conferita altresì una procura – gli effetti giuridici, come accennato poc’anzi, degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante (art. 1704 cc.). E’ dunque evidente la differenza tra procura (atto unilaterale con cui il *dominus* conferisce il potere di rappresentarlo all’esterno di fronte ai terzi) e mandato (contratto con cui mandante e mandatario disciplinano i loro rapporti interni e i conseguenti diritti ed obblighi).<sup>13</sup>

Il Consiglio inoltre pone in luce alcune differenze fattuali rinvenibili nell’oggetto dell’attività da svolgersi; difatti *“l’attività di agente di calciatore si differenzia dalla mera prestazione di consulenza giuridica, posto che il procuratore si vincola all’interesse del cliente”*, ed inoltre l’attività di agente di calciatori va inquadrata nell’obbligazione di risultati (anziché di mezzi come previsto per l’attività dell’Avvocato).

Fondamentale risulta inoltre la precisazione di come *“dal punto di vista deontologico, poi, non può trascurarsi la circostanza che l’articolo 45 codice deontologico forense vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente o in via stragiudiziale”*.<sup>14</sup>

Il Consiglio, quindi, conclude il suo parere affermando come *“l’iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all’avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l’unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell’ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la federazione giuoco calcio (articolo 18, Regolamento FIGC) e sono rapportate al codice di comportamento specifico della professione di agente”*.<sup>15</sup>

**4.** La Suprema Corte di Cassazione, ritiene però che il mandato conferito dal calciatore all’avvocato debba essere fatto rientrare, in una categoria particolare di contratti atipici: quella rappresentata dai contratti misti, la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici.<sup>16</sup>

Difatti, secondo quanto affermato dalla Corte il contratto posto in essere dalle parti deve essere disciplinato non solamente dal diritto comune, ma anche con l’integrazione della normativa federale: in quest’ottica, il mandato professionale è stato stipulato in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, che prevede delle garanzie formali e sostanziali del tutto disattese nel caso di specie.<sup>17</sup>

Sorge quindi il problema di capire quale disciplina giuridica si applica al contratto misto.<sup>18</sup>

Il contratto misto, secondo l’orientamento prevalente ed in mancanza di una

<sup>13</sup> A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., 708.

<sup>14</sup> Consiglio Nazionale Forense (CNF) parere n. 16 del 27 aprile 2005.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. cit., 543.

<sup>17</sup> G. NICOLELLA, *Avvocato – agente di calciatori: necessario il rispetto dell’ordinamento sportivo*, si veda il sito [www.altalex.it](http://www.altalex.it) (ottobre 2012).

<sup>18</sup> A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. cit., 544.

definizione legislativa espressa, deriva dalla combinazione degli elementi propri di più tipologie contrattuali differenti. I contraenti, pertanto, utilizzando porzioni di contratti tipici ed unendole all'interno di uno schema unitario, hanno la possibilità di perseguire finalità specifiche.

Questa possibilità costituisce esplicazione della generale autonomia contrattuale riconosciuta dall'ordinamento ai contraenti tipici, ma anche di dar vita a schemi contrattuali atipici (art.1322 cc.), anche attraverso la combinazione di contratti tipici o di loro parti.<sup>19</sup>

La figura del contratto misto solleva numerosi dubbi ermeneutici; in argomento si contrappongono tre orientamenti.

Secondo la prevalente giurisprudenza<sup>20</sup> al contratto misto si applica la disciplina della tipologia contrattuale prevalente. Secondo questa tesi, detta dell'assorbimento o della prevalenza, poiché i vari elementi che concorrono a costituire il contratto misto appartengono a precisi schemi contrattuali tipici, al contratto misto si applicherà la disciplina dello schema più rilevante. Questa tesi ha il merito di prediligere la coerenza e l'unitarietà della disciplina, ma presenta il limite di sminuire gli elementi eterogenei che concorrono a costituire il contratto misto.

Secondo altra posizione, detta della combinazione, invece, occorre valorizzare proprio la multiforme struttura del contratto misto, che deriva dall'unione di elementi contrattuali disparati. Conseguentemente anche la relativa disciplina deriva dall'unione delle discipline dei singoli elementi che confluiscono nel contratto. A ciascun elemento contrattuale si applicherà, pertanto, la disciplina del tipo di appartenenza.

Questa teoria se, da un lato, ha l'indubbio merito di valorizzare il carattere composito del contratto misto, dall'altra presenta il limite della difficile compatibilità fra discipline eterogenee.

Infine, secondo la teoria dell'analogia, la disciplina applicabile va individuata attraverso un'operazione analogica, che consente di individuare la fattispecie tipica con cui più si avvicina il contratto tipico.<sup>21</sup>

Pare doveroso anche precisare che il contratto misto è comunemente affiancato a due fenomeni molto simili, che sono il collegamento negoziale ed il contratto complesso.

Nel collegamento negoziale, le parti pongono in essere una pluralità di contratti tipici, tutti avvinti da un nesso funzionale unitario, con la conseguenza che i contraenti intendono realizzare sia la funzione tipica dei singoli contratti che la funzione unitaria ed ulteriore derivante dal collegamento dei diversi contratti.

Nel contratto complesso, invece, le parti uniscono insieme una pluralità di contratti, che, pur essendo strutturalmente distinti, perdono nell'unione la loro autonomia funzionale.

<sup>19</sup> R. GAROFOLI, A. CUCUZZA, *Giurisprudenza civile*, 2010, Nel Diritto Editore, Roma, 701.

<sup>20</sup> Cass. Civ. Sez. Un., 27 marzo 2008, n.7930, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>21</sup> R. GAROFOLI, A. CUCUZZA, *op. cit.*, 702 ss.

La prevalente giurisprudenza della Cassazione<sup>22</sup> accoglie il criterio oggettivo fondato sulla causa concreta, cioè sulla effettiva funzione che le parti assegnano alla complessiva operazione negoziale posta in essere. Lo sviluppo della teoria della causa in concreto, infatti, consente di valorizzare l'effettivo obiettivo concretamente perseguito dalle parti, piuttosto che la funzione astratta dello schema negoziale utilizzato. Conseguentemente la tendenza interpretativa sempre più diffusa<sup>23</sup> inquadra il contratto nell'ambito della complessiva operazione economica realizzata dalle parti e, solo in seguito a tale inquadramento, a valutarne l'effettiva funzione economico individuale.

Applicando tale approccio può sostenersi che tanto il contratto misto che il contratto complesso si caratterizzano per una causa unitaria come ribadito recentemente dalla Cassazione a Sezioni Unite,<sup>24</sup> secondo cui *“nell’una ipotesi come nell’altra, la disciplina del contratto è unitaria, come unitaria ne è la causa”*. Il contratto misto è, però, costituito da una serie di elementi che rappresentano semplici spezzoni di un contratto tipico, mentre il contratto complesso da elementi che, singolarmente considerati, sono essi stessi contratti autonomi.

Il collegamento negoziale, invece, si caratterizza per la presenza di una pluralità di cause, tante quanti sono i contratti collegati, che conservano la loro funzione, e di una causa unitaria complessiva, derivante dal collegamento di tutte le singole funzioni dei diversi contratti collegati.<sup>25</sup>

**5.** La decisione qui analizzata risulta quindi essere di una certa importanza, in quanto chiarifica definitivamente quel comportamento di Agenti FIFA – Avvocati che facendo leva sulla loro doppia iscrizione ai relativi Albi, ritenevano di potersi fregiare dell'essere parte dell'ordinamento sportivo, e quindi poter essere riconosciuti e riconoscibili con la particolare qualifica di Agente di calciatori, ma al tempo stesso di poter inglobare nella loro figura le qualità prettamente giuridiche di un Avvocato, e perciò poter sfuggire alla normativa del settore sportivo, rimanendo solamente vincolati a quello giuridico.

In questo modo spesso riuscivano a stipulare mandati con i propri assistiti che sfuggivano, come nel caso in esame, ai precisi vincoli di forma e sostanza dettati dalla Federazione.

Pare quindi indubbio che, come sostenuto dalla Suprema Corte, il negozio attuato dall'avvocato possa considerarsi come un negozio misto, inglobando in sé la tipologia del mandato con rappresentanza, avendo però un oggetto concretamente coincidente con quello del mandato tipico tra calciatore e agente disciplinato dalla normativa di settore.

Risulta quindi di fondamentale importanza attuare quella disciplina interpretativa del contratto misto poco sopra affrontata, così come enunciata dalla migliore dottrina

<sup>22</sup> Cass. Civ. Sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 in *dejure.it*; Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930 in *www.dejure.it*.

<sup>23</sup> Cass. Civ. Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 20398 in *www.dejure.it*.

<sup>24</sup> Cass. Civ. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930 in *www.dejure.it*.

<sup>25</sup> R. GAROFOLI, A. CUCUZZA, op. cit., 701 ss.

e la prevalente giurisprudenza, attuando quindi la tesi dell'assorbimento o della prevalenza.

Occorre quindi individuare quale sia lo schema prevalente, quello del diritto civile ordinario o quello dell'ambito sportivo?

Il *discrimen* si può rinvenire in due elementi: *in primis* nella coincidenza dell'oggetto (e cioè quella di favorire la conclusione di un contratto di prestazione sportiva tra il calciatore professionista e la società sportiva interessata, ovvero la conclusione di un accordo destinato ad esplicare i propri effetti giuridici esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento federale) del mandato in esame con quello previsto dalla FIGC per gli agenti di calciatori; *in secundis* dall'iscrizione dell'Avvocato, oltre che al relativo Albo, anche in quello riservato agli agenti di calciatori, potendo così rilevare la volontaria adesione all'ordinamento sportivo, e conseguentemente alla relativa disciplina.

Tale volontaria adesione può e deve essere dedotta anche dall'ulteriore elemento costituito dal fatto che anche la controparte, cioè il calciatore, si sia anch'essa volontariamente sottoposta alla disciplina federale mediante il tesseramento.

Si può quindi affermare che si è in presenza di un negozio stipulato in frode alla legge, ex art. 1344 cc., istituto che ha luogo quando il contratto, pur rispettando la lettera della legge (in questo caso la disciplina civilistica del mandato), costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (quella federale), autorevole dottrina lo definisce efficacemente come una degenerazione patologica del negozio indiretto, sussistente nell'utilizzo di uno schema contrattuale tipico per la realizzazione di obiettivi contrari alla legge.<sup>26</sup>

A tal riguardo può ancora accennarsi al fatto che tale elusione può essere rinvenibile attraverso la ricerca dello scopo reale e ultimo perseguito con la stipulazione del negozio giuridico, o più precisamente, la funzione economico – individuale perseguita dalle parti con il singolo contratto concretamente posto in essere.

A conferma di ciò pare solamente ancora il caso di ribadire come tutto ciò risulta inoltre conforme al già esaminata parere del Consiglio Nazionale Forense del 27 aprile 2005 il quale precisa espressamente come *“l'iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all'avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l'unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell'ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Giuoco Calcio e sono rapportate al codice di comportamento specifico della professione di agente”*.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> R. GAROFOLI, A. CUCUZZA, op. cit., 706.

<sup>27</sup> Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 27 aprile 2005.



## GIURISPRUDENZA NAZIONALE

---



**Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 luglio 2013 – causa C 201/11**

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2013 (\*)

*«Impugnazione – Diffusione radiotelevisiva – Direttiva 89/552/CEE – Articolo 3 bis – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione – Motivazione – Articoli 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà»*

Nella causa C-201/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2011,

*Union des associations européennes de football (UEFA)*, rappresentata da D. Anderson, QC, e D. Piccinin, barrister, su mandato di B. Keane e T. McQuail, solicitors,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

*Commissione europea*, rappresentata da E. Montaguti, N. Yerrell e A. Dawes, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

*Regno del Belgio*,

*Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, rappresentato da L. Seeboruth

---

\* Lingua processuale: l’inglese.

e J. Beeko, in qualità di agenti, assistiti da T. de la Mare, barrister,  
intervententi in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 settembre 2012,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

1 Con la sua impugnazione, l'Union des associations européennes de football (UEFA) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 febbraio 2011, UEFA/Commissione (T-55/08, Racc. pag. II-271; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento parziale della decisione 2007/730/CE della Commissione, del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12: in prosieguo: la «decisione controversa»).

#### *Contesto normativo*

2 La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»), conteneva l'articolo 3 bis, inserito da quest'ultima direttiva, il quale disponeva:

«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto

comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».

3 I considerando da 18 a 22 della direttiva 97/36 erano formulati nei seguenti termini:

«(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio [in prosieguo: l'"EURO"]; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del

mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di "particolare rilevanza per la società" devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una (...) componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per "canale liberamente accessibile" si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo)».

### *Fatti*

4 I fatti della controversia sono esposti nei seguenti termini ai punti da 5 a 15 della sentenza impugnata:

«5 L'[UEFA] è l'organismo di direzione del calcio europeo. Suo obiettivo principale è quello di vigilare sullo sviluppo del calcio europeo[, ed essa] provvede ad organizzare un certo numero di competizioni internazionali di calcio tra cui la fase finale del campionato europeo di calcio (in prosieguo: [la "fase finale dell'EURO"]), nell'ambito [della] quale ogni quattro anni si affrontano 16 squadre nazionali nel corso di 31 partite complessivamente. Essa sarebbe in grado di promuovere lo sviluppo del calcio europeo grazie ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti commerciali connessi a dette competizioni. In tale ambito, l'UEFA afferma che il 64% dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti commerciali relativi [alla fase finale dell']EURO derivano dalla cessione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite.

6 Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il

“Ministro”) ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compres[a] [la fase finale dell’]EURO.

7 L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio [1997] in merito ai criteri in base ai quali doveva essere valutata la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano numerosi telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell’elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l’opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l’impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l’accesso [all’evento attraverso la sua copertura televisiva o radiofonica in differita].

8 Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all’art. 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli specifici eventi da inserire nell’elenco. Nell’ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali l’UEFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato “Advisory Group on listed events” (Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell’elenco) ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare proponendo, per quanto riguarda [la fase finale dell’]EURO, l’iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.

9 In forza dell’art. 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai [Television] Broadcasting Regulations 2000 (Regolamenti del 2000 sulle trasmissioni televisive), gli organismi di [radiodiffusione] televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, per di più, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito [in prosieguo: le “emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili”]. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti [ed include, in particolare, le emittenti che gestiscono canali a pagamento].

10 Inoltre, in forza dell'art. 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell'elenco solo qualora un fornitore dell'altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l'intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l'organismo che desidera trasmettere in diretta l'intero evento o parte dell'evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell'Office of Communications (Ufficio delle comunicazioni).

11 Ai sensi dell'art. 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events (Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell'elenco), nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il "gruppo A" include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva in difetto di talune condizioni. Il "gruppo B" include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.

12 A norma dell'art. 13 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events, l'Office of Communications può accordare un'autorizzazione per gli eventi appartenenti al "gruppo A" dell'elenco, del quale fa parte [la fase finale dell']EURO, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati pubblicamente offerti secondo condizioni eque e ragionevoli agli organismi di [radiodiffusione] televisiva, senza che un organismo dell'altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all'acquisto.

13 Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, l'elenco degli eventi predisposto dal Ministro. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notificazione delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale (DG) "[Istruzione] e cultura" della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, che sarebbero state pertanto oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

14 Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II-5897), il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000, in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell'art. 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione (...).

15 In attuazione della [suddetta sentenza], la Commissione ha adottato la [decisione controversa]».

*La decisione controversa*

5 L'articolo 1 della decisione controversa così dispone:

«Le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della [direttiva 89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario».

6 Ai sensi del suo articolo 3, detta decisione «si applica a decorrere dal 18 novembre 2000».

7 I punti da 3 a 6, da 18 a 21 nonché 24 e 25 della decisione controversa così recitano:

«(3) Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo britannico.

(4) L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5) La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispettano almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell'identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6) Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i Giochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali [e le fasi finali dell'EURO], rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(...)

(18) Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Quando, in casi eccezionali, ciò non è avvenuto (come per le partite della Coppa del mondo di cricket elencate), l'elenco è limitato (includendo finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre nazionali), e pertanto per gli eventi in questione risultano sufficienti forme adeguate di ritrasmissione, e in ogni caso soddisfa due dei criteri considerati indicatori affidabili dell'importanza dell'evento (considerando 13).

(19) Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal Trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società.

(20) Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole comunitarie di concorrenza [della Comunità europea] in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(21) A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

(...)

(24) In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella [citata causa Infront WM/Commissione], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della [direttiva 89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della [direttiva 89/552].

(25) Per garantire la certezza del diritto la presente decisione dovrà applicarsi dalla data della prima pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, delle misure notificate dal Regno Unito».

### *Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata*

8 Per giustificare la sua domanda di parziale annullamento della decisione controversa, l'UEFA ha sollevato dinanzi al Tribunale otto motivi. Con la sentenza impugnata, quest'ultimo ha respinto ciascuno di tali motivi e ha rigettato il ricorso in toto. Esso ha inoltre respinto una domanda di misure di organizzazione del procedimento con cui l'UEFA chiedeva al Tribunale di invitare la Commissione a produrre una serie di documenti.

### *Sull'impugnazione*

9 Nel contesto della sua impugnazione l'UEFA solleva, in sostanza, sette motivi, vertenti, in primo luogo, su errori di diritto e di valutazione inerenti alla condizione della chiarezza e della trasparenza; in secondo luogo, su errori di diritto e di valutazione inerenti alla qualificazione della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito; in terzo luogo, su errori di diritto nell'applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di imprese pubbliche e di imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi; in quarto luogo, su errori di diritto nell'applicazione di altre disposizioni del Trattato relative alla concorrenza; in quinto luogo, su errori di diritto nell'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e al principio di proporzionalità; in sesto luogo, su errori di diritto nell'applicazione del diritto di proprietà e, in settimo luogo, su errori di diritto inerenti alla motivazione della decisione controversa.

### *Osservazioni preliminari*

10 In primo luogo, occorre rilevare che il legislatore dell'Unione, attraverso l'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, ha autorizzato gli Stati membri a qualificare taluni eventi come eventi di particolare rilevanza per la società dello Stato membro interessato (in prosieguo: l'«evento di particolare rilevanza») ed ha pertanto esplicitamente riconosciuto, nell'esercizio del margine di discrezionalità conferitogli dal Trattato, gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà che costituiscono un'ineluttabile conseguenza di detta qualificazione. Come emerge dal considerando 18 della direttiva 97/36, il legislatore ha ritenuto che siffatti ostacoli siano giustificati dalla finalità di proteggere il diritto all'informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tali eventi.

11 La Corte ha peraltro già riconosciuto che è legittimo perseguire una siffatta finalità. Essa ha rilevato come la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico sia tale da poter considerevolmente restringere l'accesso del pubblico all'informazione relativa a tali eventi. Orbene, in una società democratica

e pluralista, il diritto all'informazione riveste una particolare importanza, che è ancora più manifesta nel caso di tali eventi (v. sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 51 e 52).

12 In secondo luogo, va precisato che, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, la determinazione degli eventi di particolare rilevanza spetta unicamente agli Sbtati membri, i quali, sotto questo profilo, godono di un cospicuo margine discrezionale..

13 Piuttosto che armonizzare l'elenco di tali eventi, infatti, la direttiva 89/552 si fonda sulla premessa che, in seno all'Unione, sussistono considerevoli divergenze di ordine sociale e culturale per quanto attiene all'importanza di detti eventi per il pubblico. Di riflesso, l'articolo 3 bis, paragrafo 1, di detta direttiva dispone che ciascuno Stato membro rediga un elenco di eventi «che considera di particolare rilevanza» per la rispettiva società. Anche il considerando 18 della direttiva 97/36 enfatizza tale potere discrezionale degli Stati membri, enunciando che è «essenziale» che essi siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza.

14 La portata di detto potere discrezionale si evince inoltre dalla circostanza che le direttive 89/552 e 97/36 non inquadrano il suo esercizio in uno schema determinato. Infatti, gli unici criteri che esse stabiliscono affinché lo Stato membro interessato possa designare un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza sono menzionati nel considerando 21 della direttiva 97/36, secondo il quale si deve trattare di un evento straordinario, che presenta interesse per il pubblico in generale nell'Unione o in un determinato Stato membro o in una componente significativa di uno Stato membro, ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

15 Alla luce della relativa genericità di questi criteri, è compito di ciascuno Stato membro attribuirgli concretezza e valutare l'interesse degli eventi considerati per il pubblico in generale, tenendo conto delle peculiarità sociali e culturali della sua società.

16 In terzo luogo, occorre rilevare che, in forza dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, la Commissione dispone di un potere di controllo sulla legittimità delle misure nazionali volte a individuare gli eventi di particolare rilevanza, che le consente di respingere misure che siano incompatibili con il diritto dell'Unione.

17 Nell'ambito di tale esame, la Commissione è in particolare tenuta a verificare se ricorrano i seguenti requisiti:

- l'evento in oggetto è inserito nell'elenco previsto dall'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 secondo una procedura chiara e trasparente e in tempo utile;
- tale evento può essere legittimamente considerato di particolare rilevanza;
- la designazione dell'evento come evento di particolare rilevanza è compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi di proporzionalità e di non discriminazione, con i diritti fondamentali, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, nonché con le regole della libera concorrenza.

18 Ciò premesso, un potere di controllo di questo genere è limitato, soprattutto per quanto attiene all'esame del secondo e del terzo requisito enunciato al punto precedente.

19 Da una parte, la portata del margine discrezionale degli Stati membri, di cui al punto 12 della presente sentenza, implica che il potere di controllo della Commissione deve limitarsi alla ricerca dei manifesti errori di valutazione in cui sono incorsi gli Stati membri all'atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza. Al fine di verificare se sia stato commesso un siffatto errore di valutazione, la Commissione deve quindi, segnatamente, appurare se lo Stato membro coinvolto abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte (v., per analogia, sentenze del 21 novembre 1991, C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14, e del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, Racc. pag. I-13533, punti 56 e 57).

20 Dall'altra parte, per quanto attiene più specificamente al terzo requisito menzionato al punto 17 della presente sentenza, non bisogna dimenticare che la legittima designazione di un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza comporta ineluttabili ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà, che il legislatore dell'Unione ha preso in considerazione e ha ritenuto, come dichiarato al punto 10 della presente sentenza, giustificati dalla finalità di interesse generale di proteggere il diritto all'informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva dei predetti eventi.

21 Onde garantire all'articolo 3 bis della direttiva 89/552 un effetto utile, è pertanto necessario dichiarare che, quando un evento è stato legittimamente designato dallo Stato membro interessato come evento di particolare rilevanza, la Commissione è tenuta ad esaminare solamente gli effetti di tale designazione sulla libera circolazione dei servizi, sulla libertà di stabilimento, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà che vanno oltre agli effetti intrinsecamente connessi all'inserimento di detto evento nell'elenco previsto dal paragrafo 1 di tale articolo 3 bis.

*Sul primo motivo, tratto da errori di diritto e di valutazione relativi alla condizione di chiarezza e di trasparenza*

*Argomenti delle parti*

22 Il primo motivo riguarda il punto 94 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha statuito che il requisito di chiarezza e di trasparenza posto dall'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non ha né l'obiettivo né l'effetto di porre a carico dell'autorità nazionale competente l'obbligo di esporre i motivi per cui essa non ha seguito pareri od osservazioni sottoposte nel corso della procedura di consultazione. L'UEFA afferma che, secondo i dettami di tale requisito, uno Stato membro non può respingere senza la minima spiegazione i consigli concordanti dispensati da numerose parti indipendenti, compresi quelli del gruppo consultivo da esso stesso istituito per essere consigliato nella redazione dell'elenco previsto dal paragrafo 1 di detto articolo 3 bis, nonché i consigli dell'Autorità per la concorrenza, i quali sono stati emessi in merito ad una questione molto rilevante.

23 Il Regno Unito e la Commissione contestano la fondatezza del primo motivo.

*Giudizio della Corte*

24 Dal punto 12 della presente sentenza si evince che l'autorità nazionale incaricata di qualificare un evento come di particolare rilevanza gode di un considerevole margine di discrezionalità. Di conseguenza, essa non è tenuta a conformarsi ai pareri dispensati dagli organi consultivi che ha interpellato prima della sua decisione.

25 Per quanto riguarda i motivi per cui la citata autorità non ha accolto i suddetti pareri, è ben vero che, alla stessa stregua di quanto richiesto agli autori di atti dell'Unione (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Racc. pag. I-4951, punto 166), tale autorità deve indicare le ragioni per cui un evento è stato considerato di particolare rilevanza, in modo da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di poter far valere i loro diritti e, dall'altro, alla Commissione ed ai giudici competenti di esercitare il proprio controllo.

26 Tuttavia, diversamente da quanto sostiene l'UEFA, per conseguire questo obiettivo non occorre che tale autorità riveli le specifiche ragioni per cui non ha accolto pareri formulati da taluni organi consultivi, allorché non è tenuta a seguirli. A questo proposito è irrilevante che detti pareri provengano da svariati organi consultivi che condividono lo stesso orientamento.

27 Ciò considerato, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.

*Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione sulla qualificazione della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza*

28 Circa la qualificazione della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza, al punto 103 della sentenza impugnata il Tribunale ha svolto il seguente ragionamento:

«(...) non sussiste alcuna valida considerazione che consenta di concludere che, in linea di principio, solo le partite “di gala” e le partite in cui sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito possano essere così qualificate nei confronti della società di tale Stato membro e, perciò, fare parte di tale elenco. Infatti, [la fase finale dell']EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite “di gala”, in partite [“non di gala”] e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale. A questo proposito è noto che, nell'ambito [della fase finale] dell'EURO, i risultati delle partite [“non di gala”] determinano la sorte delle squadre, cosicché può dipenderne la loro partecipazione a partite “di gala” o a partite cui partecipi la rispettiva squadra nazionale. In tal modo, le partite [“non di gala”] definiscono gli avversari della rispettiva squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite [“non di gala”] possono addirittura determinare la presenza o l'assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione».

29 Al punto 120 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito quanto segue:

«(...) la menzione [della fase finale] dell'EURO al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 implica che la Commissione non può considerare l'iscrizione di partite di tale competizione nell'elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario a causa del fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società (...). Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione secondo cui l'iscrizione [della fase finale] dell'EURO nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza (...) è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite [“non di gala”] non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato».

*Argomenti delle parti*

30 L'UEFA censura il Tribunale per aver respinto il suo argomento secondo cui la Commissione non era autorizzata a trarre la conclusione che il Regno Unito aveva legittimamente considerato la fase finale dell'EURO, nella sua interezza,

come un evento di particolare rilevanza. A suo modo di vedere, tale Stato membro avrebbe potuto designare come evento di quel genere unicamente le partite denominate «di gala», ossia la finale e le semifinali, nonché le partite delle squadre di tale Stato. Pertanto, l'elenco di tali eventi redatto dal Regno Unito non avrebbe dovuto includere le partite dette «non di gala», vale a dire tutte le altre partite di detta fase finale.

31 A questo proposito, con la prima parte del suo secondo motivo l'UEFA sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che la circostanza che il legislatore dell'Unione abbia meramente menzionato l'EURO, al considerando 18 della direttiva 97/36, produca la conseguenza che la Commissione non era più tenuta ad esigere dagli Stati membri di motivare specificamente la loro decisione di inserire l'intera competizione nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza. Tale valutazione, a suo avviso, mira, erroneamente, ad esonerare la Commissione dall'obbligo di verificare se l'evento in oggetto costituisca effettivamente un evento di particolare rilevanza. Il citato considerando fornirebbe unicamente un elenco indicativo del tipo di eventi che potrebbero presentare una rilevanza di tal fatta, cosicché esso non costituirebbe una presunzione che gli eventi in esso annoverati sono di particolare rilevanza.

32 Con la seconda parte di tale motivo, l'UEFA censura il Tribunale per aver fondato numerose sue statuizioni sull'esame di elementi che la Commissione non aveva preso in considerazione.

33 Con la terza parte del medesimo motivo, l'UEFA sostiene che il Tribunale ha svolto tale analisi sulla base di elementi valutati in modo manifestamente errato.

34 Secondo la Commissione, il secondo motivo è parzialmente irricevibile in quanto rimette in discussione la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale. Inoltre, tale motivo sarebbe destituito di fondamento. Tale conclusione è condivisa dal Regno Unito.

#### *Giudizio della Corte*

35 Per quanto attiene alla prima parte del secondo motivo, occorre innanzitutto rilevare che, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l'EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come un evento unico piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite «di gala», in partite «non di gala» e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale. Peraltro, come emerge dal punto 5 della sentenza impugnata, esso ha inteso la nozione di «campionato europeo di calcio», cui si riferisce il considerando 18 della direttiva 97/36, nel senso che comprende unicamente la fase finale di tale competizione.

36 Tuttavia, né tale considerando né alcun altro elemento delle direttive 85/552 o 97/36 contengono un indizio che consenta di stabilire che i termini «campionato europeo di calcio» attengono esclusivamente alla fase finale di tale competizione. Pertanto, detti termini, in linea di massima, devono abbracciare anche la fase iniziale di tale campionato, ossia tutte le partite di qualificazione. Orbene, è pacifico che le partite di qualificazione anteriori alla fase finale, in linea di massima, non suscitano presso il pubblico di uno Stato membro un interesse paragonabile a quello che il pubblico manifesta in occasione dello svolgimento della fase finale. Solamente talune specifiche partite di qualificazione, soprattutto quelle che coinvolgono la squadra nazionale dello Stato membro interessato o quelle delle altre squadre del girone di qualificazione in cui è inserita quest'ultima squadra, possono infatti suscitare un interesse del genere.

37 Peraltro, non si può ragionevolmente contestare che l'importanza delle partite «di gala», in generale, risulta maggiore rispetto a quella attribuita in linea di massima alle partite della fase finale dell'EURO che le precedono, ossia le partite di selezione nei gironi. Pertanto, non si può affermare a priori che la rilevanza riconosciuta a quest'ultima categoria di partite è equivalente a quella della prima categoria di partite e che, quindi, tutte le partite di selezione nei gironi sono indistintamente considerate parte di un evento unico di particolare rilevanza come le partite «di gala». Di conseguenza, la designazione di ogni partita come evento di particolare rilevanza può differire da uno Stato membro all'altro.

38 Dalle considerazioni che precedono si evince che il legislatore dell'Unione non ha inteso indicare che il «campionato europeo di calcio», ai sensi del considerando 18 della direttiva 97/36, sia limitato alla sua sola fase finale e che esso costituisca un evento unico e indivisibile. Al contrario, l'EURO deve essere considerato un evento in linea di principio divisibile in differenti partite o fasi, non tutte necessariamente qualificabili come evento di particolare rilevanza.

39 Occorre tuttavia precisare che siffatta errata interpretazione, da parte del Tribunale, del considerando 18 della direttiva 97/36, e segnatamente della nozione di EURO, non ha prodotto ripercussioni sulla causa in esame.

40 Per quanto riguarda, innanzi tutto, l'esclusione delle partite di qualificazione dalla definizione di EURO, è sufficiente ricordare che il Regno Unito non ha incluso queste partite nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza e che, di riflesso, la decisione controversa non verte su tali partite.

41 Poi, è giocoforza constatare che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 128 a 139 della sentenza impugnata, sulla base degli elementi forniti dall'UEFA e alla luce della concreta percezione del pubblico del Regno Unito, se tutte le partite della fase finale dell'EURO suscitassero effettivamente, presso tale pubblico, un interesse

sufficiente da poter costituire un evento di particolare rilevanza. Orbene, avendo tratto la conclusione che ricorre quest'ultima ipotesi, il Tribunale poteva correttamente dichiarare che l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO poteva essere considerato, nel Regno Unito, un evento unico di particolare rilevanza. Nei fatti, la sua valutazione era dunque conforme a quanto si evince dal punto 38 della presente sentenza.

42 Infine, dalle considerazioni esposte ai punti da 107 a 114 della presente sentenza si evince che l'errata interpretazione del considerando 18 della direttiva 97/36 non ha inciso sulla conclusione tratta dal Tribunale nel senso che la motivazione della decisione controversa soddisfa i requisiti posti dall'articolo 253 CE.

43 Ciò premesso, proseguendo il ragionamento esposto al punto 35 della presente sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione illustrata al punto 120 della sentenza impugnata, secondo cui nessuno Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione le specifiche ragioni per cui la fase finale dell'EURO è designata, in toto, come evento di particolare rilevanza unico nello Stato membro in questione.

44 Orbene, posto che la fase finale dell'EURO non può essere legittimamente inclusa in toto in un elenco d'eventi di particolare rilevanza a prescindere dall'interesse che suscitano le partite nello Stato membro interessato, quest'ultimo non è dispensato dall'obbligo di comunicare alla Commissione le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che, nello specifico contesto della società di tale Stato, la fase finale dell'EURO costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per detta società, piuttosto che una serie di singoli eventi suddivisi in partite aventi diversi livelli di interesse.

45 Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 120 della sentenza impugnata, statuendo che la Commissione non poteva considerare l'inserimento di partite della fase finale dell'EURO come contrario al diritto dell'Unione per il fatto che lo Stato membro interessato non le ha comunicato le specifiche ragioni che giustificano il loro carattere di evento di particolare rilevanza per la società.

46 Ciò premesso, occorre esaminare se, alla luce di questo errore, la sentenza impugnata debba essere annullata.

47 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una violazione del diritto da parte del Tribunale non comporta l'annullamento della sentenza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink's France, C-367/95 P, Racc. pag. I-1719, punto 47, e del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 136).

48 Nella causa in esame, occorre rilevare, in primo luogo, che, per consentire alla Commissione di esercitare il suo potere di controllo, la motivazione che ha condotto uno Stato membro a designare un evento come evento di particolare rilevanza può essere succinta, a condizione di essere pertinente. Pertanto, non si può richiedere, in particolare, che lo Stato membro indichi, nella notifica stessa delle misure in oggetto, dati dettagliati e numerici per quanto riguarda ciascun elemento o parte dell'evento oggetto di una notifica alla Commissione.

49 A questo riguardo occorre precisare che, se la Commissione nutre dubbi sulla base degli elementi a sua disposizione per quanto concerne la designazione di un evento come evento di particolare rilevanza, essa è tenuta a sollecitare chiarimenti presso lo Stato membro che ha proceduto a tale designazione (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C-505/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 67).

50 Nel caso in esame, dalla comunicazione delle misure adottate dal Regno Unito, che sono state notificate alla Commissione il 5 maggio 2000 e sono allegate alla decisione controversa, risulta, tra l'altro, che tale Stato membro ha designato la fase finale dell'EURO, nella sua interezza, quale evento di particolare rilevanza in base al fatto che questo insieme di partite, comprese quindi quelle «non di gala», presentava una spiccata rilevanza generale a livello nazionale e uno specifico interesse anche per persone diverse da quelle che abitualmente seguono il calcio, che l'audience sarebbe probabilmente stata considerevole e che tale gruppo di partite era tradizionalmente trasmesso in diretta su canali gratuiti.

51 Tali indicazioni, notificate dal Regno Unito in ottemperanza ai requisiti dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, consentivano alla Commissione di esercitare il proprio controllo e le permettevano di richiedere, qualora lo avesse giudicato necessario o opportuno, chiarimenti aggiuntivi a tale Stato membro, oppure la produzione di elementi diversi da quelli che figuravano nella notificazione cui esso ha proceduto.

52 In secondo luogo, nulla induce a ritenere che la Commissione non abbia esercitato siffatto controllo, il quale riveste un carattere limitato, e che essa non abbia esaminato, alla luce dei motivi menzionati al punto 50 della presente sentenza, se il Ministro sia incorso in un manifesto errore di valutazione quando ha designato l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza.

53 Sotto questo profilo, si evince, anzitutto, dal punto 6 della decisione controversa, che la Commissione ha effettivamente verificato se l'insieme della fase finale dell'EURO, comprese quindi le partite «non di gala», godesse di una peculiare risonanza nel Regno Unito, ossia se le partite di tale torneo fossero

particolarmente popolari presso il pubblico generale e non solamente per i telespettatori che seguono solitamente le partite di calcio in televisione. Parimenti, dal punto 18 della predetta decisione si desume che la Commissione ha preso in considerazione la circostanza che il torneo in parola, nella sua interezza e incluse quindi le partite «non di gala», era sempre stato trasmesso su canali televisivi di libero accesso e aveva attirato numerosi telespettatori.

54 Poi, dal fascicolo si evince che dinanzi al Tribunale la Commissione ha allegato al controricorso svariati documenti contenenti dati sui quali essa si è basata per verificare la legittimità delle misure notificate dal Regno Unito, compresi quelli provenienti da tale Stato membro e che effettuavano una distinzione tra le partite «di gala», le partite «non di gala» e quelle che coinvolgevano la squadra nazionale. Orbene, l'UEFA non ha contestato che tali documenti abbiano costituito il fondamento della decisione controversa ed ha addirittura riconosciuto che la Commissione aveva tenuto conto di tali dati statistici (v. punto 58 della presente sentenza).

55 Infine, l'UEFA non può proficuamente affermare che il presunto carattere carente del controllo svolto dalla Commissione sarebbe dovuto alla circostanza che detti documenti contenenti dati riguardano il periodo anteriore all'anno 2000 e che la Commissione non ha tenuto conto dei dati relativi al periodo 2000-2007, mentre avrebbe dovuto fondare la decisione controversa sugli elementi disponibili alla data della sua adozione, ossia il 16 ottobre 2007.

56 A questo proposito è opportuno ricordare che la decisione controversa è stata emanata per sostituire la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000, rivolta al Regno Unito dal direttore generale della direzione generale «Istruzione e Cultura», che è stata annullata dalla citata sentenza *Infront WM/Commissione*, in quanto non era stata adottata dal collegio dei membri della Commissione. Quindi, al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione ha conferito alla decisione controversa effetto retroattivo, esaminando le medesime misure nazionali, ossia quelle notificate dal Regno Unito il 5 maggio 2000, e prevedendo che tale decisione si applicasse a decorrere dal 18 novembre 2000, ossia dalla pubblicazione di tali misure nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

57 Orbene, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione era autorizzata a conferire alla decisione controversa un tale effetto retroattivo (v. sentenza del 13 novembre 1990, *Fedesa e a.*, C-331/88, Racc. pag. I-4023, punti da 45 a 47). Tale effetto, peraltro, non è stato contestato dall'UEFA.

58 Ciò considerato, la Commissione era tenuta ad effettuare il suo esame rispetto alla situazione esistente nel 2000. A tale riguardo, stante l'assenza di contestazione da parte dall'UEFA, non è necessario esaminare se fosse compito

della Commissione prendere in considerazione detta situazione alla data di adozione della decisione che è stata sostituita dalla decisione controversa, oppure alla data della pubblicazione delle misure nazionali notificate. Essa era quindi tenuta ad appurare se, a quell'epoca, il complesso delle partite appartenenti alla fase finale dell'EURO potesse essere considerato un evento di particolare rilevanza. Orbene, dal fascicolo si evince che l'UEFA non ha sottoposto al Tribunale alcun elemento che avrebbe potuto permettergli di dichiarare che la Commissione non aveva adottato la decisione controversa alla luce degli elementi disponibili nel 2000. Al contrario, essa ha piuttosto riconosciuto che la Commissione si è fondata su dati statistici esistenti alla data di adozione della decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000.

59 In terzo luogo, all'UEFA era consentito dimostrare dinanzi al Tribunale che, fondandosi su questi elementi, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che il Regno Unito era incorso in un manifesto errore di valutazione designando l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO come un evento di particolare rilevanza.

60 Orbene, in questa prospettiva, l'UEFA ha sottoposto al Tribunale i dati relativi, in particolare, alla quota di ascolti delle fasi finali dell'EURO del 1996 e di quello del 2000, affermando che tali elementi dimostravano che le partite «non di gala» nel Regno Unito non rivestivano una spiccata rilevanza generale per i telespettatori che non seguono regolarmente il mondo del calcio.

61 Il Tribunale ha vagliato questi dati ai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, ma non ha confermato la valutazione proposta dall'UEFA.

62 Al punto 139 della sentenza impugnata, tenendo altresì conto di altri dati prodotti dall'UEFA e relativi al periodo successivo al 2000 (punti da 128 a 130, 135 e 136 della medesima sentenza), esso ha tratto la conclusione che l'UEFA non aveva dimostrato che le valutazioni espresse ai punti 6 e 18 della decisione impugnata, e richiamate al punto 53 di questa sentenza, fossero viziate da errore né, di riflesso, che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che il Regno Unito era incorso in un manifesto errore di valutazione designando l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO come un evento di particolare rilevanza.

63 Alla luce di quanto precede, l'errore di diritto commesso dal Tribunale non risulta idoneo ad inficiare la sentenza impugnata, dato che il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto. Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto inconferente.

64 Con la seconda parte del medesimo motivo, l'UEFA lamenta che il Tribunale, nel contesto della valutazione da esso svolta e menzionata ai punti 60 e 62 della presente sentenza, ha fondato diverse sue conclusioni su elementi che di per sé la Commissione non aveva preso in considerazione.

65 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito del controllo di legittimità di cui all'articolo 263 TFUE, il Tribunale non può sostituire la sua propria motivazione a quella dell'autore dell'atto impugnato e non può colmare con la propria motivazione una lacuna nella motivazione di tale atto, in modo tale che il suo esame non si ricollegli ad alcuna valutazione contenuta in quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C-73/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 87 a 90 nonché giurisprudenza citata).

66 Tuttavia, nel caso di specie, l'esame svolto dal Tribunale ai punti da 126 a 139 della sentenza impugnata si ricollega alle valutazioni figuranti ai punti 6 e 18 della decisione controversa e altro non fa che corroborare le constatazioni effettuate in tali punti.

67 Con la terza parte di detto motivo, l'UEFA deduce in giudizio che il Tribunale ha proceduto all'analisi riportata ai punti 60 e 62 della presente sentenza sulla base di elementi da esso valutati in modo manifestamente errato.

68 Detta parte del motivo mira in realtà ad ottenere che la Corte sostituisca la sua valutazione dei fatti a quella del Tribunale, ma senza che l'UEFA abbia dedotto in giudizio uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova presentati al Tribunale. In conformità ad una costante giurisprudenza della Corte, questa parte del motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile (v. sentenze del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C-397/03 P, Racc. pag. I-4429, punto 85, nonché ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 180).

69 Alla luce di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto in toto.

*Sulla terza parte, tratta da errori di diritto commessi dal Tribunale nell'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alle imprese pubbliche e alle imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi*

#### *Argomenti delle parti*

70 Con la prima parte del terzo motivo, l'UEFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto passando sotto silenzio la questione preliminare della rilevanza nella fattispecie dell'articolo 86, paragrafo 1, CE. In particolare, la circostanza che il Tribunale abbia dichiarato che le misure adottate dal Regno Unito non equivalevano al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi non sarebbe dirimente ai fini della soluzione di tale questione, perché le imprese interessate, segnatamente la BBC e Channel 4, sarebbero imprese pubbliche ai sensi di tale disposizione.

71 Con la seconda parte del medesimo motivo, l'UEFA ritiene che dalla disamina svolta dal Tribunale emerga un'interpretazione errata della nozione di «diritti speciali» figurante all'articolo 86, paragrafo 1, CE, in forza della quale esso è erroneamente giunto alla conclusione che le misure adottate dal Regno Unito non equivalessero al riconoscimento di diritti speciali alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili. Il Tribunale avrebbe in particolare valutato in maniera formalistica e teorica la questione se la normativa di tale Stato membro riconoscesse diritti speciali a siffatte emittenti. Avrebbe ommesso di considerare la realtà economica, poiché tale normativa consentirebbe in pratica alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili di acquisire diritti esclusivi di trasmissione delle partite della fase finale dell'EURO nel Regno Unito, mentre le emittenti che gestiscono canali a pagamento non potrebbero in pratica acquisire tali diritti di trasmissione.

72 Con la terza parte di detto motivo, l'UEFA deduce in giudizio che il Tribunale avrebbe dovuto constatare l'esistenza di diritti speciali in capo alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili per il motivo che il Regno Unito aveva chiaramente conferito loro taluni «privilegi giuridici». Infatti, se un operatore che gestisce un canale a pagamento acquista dall'UEFA il diritto di trasmettere una partita della fase finale dell'EURO nel Regno Unito, esso non sarebbe autorizzato ad esercitare tale diritto, a meno che non abbia anche proposto a condizioni ragionevoli il diritto in questione alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili. Per contro, tale operatore non sarebbe affatto tenuto a proporre detti diritti ad altri operatori che gestiscono canali a pagamento.

73 Secondo la Commissione, il terzo motivo è irricevibile poiché l'UEFA deduce in giudizio diversi argomenti che non aveva sollevato nell'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, tale motivo sarebbe destituito di fondamento. Questa conclusione è condivisa dal Regno Unito.

#### *Giudizio della Corte*

74 Per quanto attiene alla prima parte del terzo motivo, occorre rilevare, da una parte, che, contrariamente a quanto afferma l'UEFA, il Tribunale non ha «passato sotto silenzio» la questione preliminare volta a chiarire se l'articolo 86, paragrafo 1, CE fosse applicabile nel caso di specie. Esso ha esaminato tale questione ai punti da 165 a 171 della sentenza impugnata, giungendo alla conclusione che detta disposizione non fosse pertinente e, di conseguenza, non trovasse applicazione.

75 Dall'altra parte, occorre constatare che, dinanzi al Tribunale, l'UEFA non ha sollevato alcun motivo tratto dal fatto che l'articolo 86, paragrafo 1, CE era applicabile perché talune emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili erano imprese pubbliche a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, CE.

76 In conformità alla costante giurisprudenza della Corte, questo argomento deve quindi essere respinto in quanto irricevibile (v. sentenza del 19 luglio 2012, *Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a.*, C-628/10 P e C-14/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 111 e giurisprudenza citata).

77 Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, è pacifico che il dettato degli articoli 98 e 101 della legge del 1996 sulla radiodiffusione, come emendato dal regolamento del 2000 sulla trasmissione televisiva, non traccia alcuna distinzione tra le diverse categorie di emittenti e, in particolare, non conferisce alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili una tutela che sia negata a quelle che gestiscono canali a pagamento, poiché tutte queste emittenti sono in particolare libere di acquisire i diritti di trasmissione non esclusivi degli eventi di particolare rilevanza e di ritrasmetterli in maniera non esclusiva.

78 Non si può escludere che, nella pratica, solo talune emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano le partite della fase finale dell'EURO, su autorizzazione dell'Office of Communications, in quanto le emittenti che gestiscono canali a pagamento sono interessate solo ad una trasmissione in esclusiva, e perciò si asterranno dal presentare offerte per acquisirne i relativi diritti.

79 Tuttavia, come il Tribunale ha constatato in sostanza al punto 171 della sentenza impugnata, un tale effetto costituisce il frutto della strategia commerciale delle emittenti che gestiscono canali a pagamento, le quali hanno optato per un modello d'impresa che pone l'accento sull'esclusività, cosicché esse sono meno disponibili ad accettare di trasmettere non in esclusiva eventi di particolare rilevanza rispetto alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili. Questo effetto risulta quindi principalmente dalla libera scelta commerciale di questa prima categoria di emittenti e non può dunque essere imputato alla normativa del Regno Unito.

80 Per quel che riguarda la terza parte di detto motivo, occorre rilevare che l'UEFA non ha sollevato dinanzi al Tribunale un motivo tratto dal fatto che le emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili godono di un privilegio in quanto le emittenti che gestiscono canali a pagamento sono tenute a proporgli i diritti di trasmissione di tutte le partite della fase finale dell'EURO. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 76 della presente sentenza, un argomento del genere deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.

81 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

*Sul quarto motivo, vertente sulla violazione di altre disposizioni del Trattato relative alla concorrenza*

### *Argomenti delle parti*

82 L'UEFA afferma che, dato che l'articolo 86, paragrafo 1, CE risulta chiaramente applicabile in questa fattispecie, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di appurare se le misure adottate dal Regno Unito producano l'effetto di collocare la BBC e la ITV in una posizione che esse non avrebbero potuto raggiungere da sé senza violare il diritto della concorrenza, oppure in una posizione che ha consentito loro di porre in essere più facilmente violazioni del diritto della concorrenza.

83 Secondo la Commissione, il quarto motivo è inconferente.

### *Giudizio della Corte*

84 L'UEFA addebita al Tribunale la violazione di diversi articoli del Trattato relativi alla concorrenza, riconoscendo allo stesso tempo che l'applicazione di tali articoli presuppone, nell'ambito della controversia in esame, l'applicabilità dell'articolo 86, paragrafo 1, CE.

85 Orbene, ai punti da 165 a 171 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l'articolo 86, paragrafo 1, CE non era applicabile. Posto che l'UEFA non è stata in grado di rimettere in discussione questa conclusione nel contesto dell'impugnazione in esame, il quarto motivo è inconferente e deve, pertanto, essere respinto.

*Sul quinto motivo, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nell'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di prestazione dei servizi e al principio di proporzionalità*

### *Argomenti delle parti*

86 Con la prima parte del quinto motivo, l'UEFA sostiene che il Tribunale ha snaturato il suo motivo vertente sulla libera prestazione dei servizi, in quanto essa ha sostenuto dinanzi a quest'ultimo che, da un lato, le misure adottate dal Regno Unito costituivano una discriminazione nei confronti delle emittenti stabilite in altri Stati membri e che, dall'altro, la definizione di cosa costituisca un'«emittente televisiva abilitata», nell'accezione della normativa del Regno Unito, era eccessivamente restrittiva per essere proporzionata alla finalità di detta normativa. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che tali misure erano sproporzionate sul fondamento di ciascuno di questi due motivi.

87 Nell'ambito della seconda parte del quinto motivo, l'UEFA censura l'analisi del Tribunale in quanto quest'ultimo ha presunto – dalla mera circostanza che la fase finale dell'EURO può essere considerata come un solo ed unico evento e che, nel complesso, si tratta di un evento di particolare rilevanza per la società – che

l'obiettivo di garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tale evento non potesse essere adeguatamente raggiunto applicando una restrizione meno stringente rispetto a quella prodotta dalle misure emanate dal Regno Unito, come un elenco comprendente soltanto alcune partite determinate della fase finale dell'EURO.

88 Con la terza parte del citato motivo, l'UEFA fa valere che, anche supponendo che la fase finale dell'EURO possa essere considerata come un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito della compatibilità delle citate misure con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei servizi e di concorrenza.

89 Secondo il Regno Unito e la Commissione, il quinto motivo è destituito di qualsiasi fondamento.

#### *Giudizio della Corte*

90 L'UEFA, mediante la prima parte del quinto motivo, addebita in realtà al Tribunale la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto esso non avrebbe risposto agli argomenti sottopostigli attinenti al carattere asseritamente discriminatorio delle misure adottate dal Regno Unito e alla definizione eccessivamente restrittiva della nozione di emittente televisiva autorizzata.

91 A questo proposito, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. Dunque, la motivazione offerta dal Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali tale giudice non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo. In particolare, il Tribunale non è tenuto a rispondere agli argomenti dedotti in giudizio da una parte che non siano sufficientemente chiari e precisi, qualora essi non siano ulteriormente sviluppati in modo particolare e non siano corredati di un'argomentazione specifica a loro suffragio (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punti 91 e 96, nonché del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).

92 Per quanto riguarda l'argomento relativo al presunto carattere discriminatorio della normativa del Regno Unito, è opportuno rammentare che, ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, che questa normativa costituiva una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto, di fatto, è più probabile che sia un'emittente che gestisce un canale liberamente accessibile, stabilita «con ogni verosimiglianza in tale Stato membro», che trasmetterà l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO praticamente in esclusiva, piuttosto

che un concorrente stabilito in un altro Stato membro. Dall'altro lato, il Tribunale ha precisato che tale restrizione poteva essere giustificata poiché preordinata alla tutela del diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali o meno, di particolare rilevanza per la società.

93 Statuendo in tal modo, il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente, ancorché implicita, che consente all'UEFA di conoscere le ragioni per cui esso non ha accolto il suo argomento e alla Corte di esercitare il suo sindacato.

94 Per quanto concerne l'argomento con cui si lamenta una definizione restrittiva della nozione di emittente televisiva abilitata, occorre rilevare che esso ha formato oggetto di un unico punto nell'atto introduttivo del ricorso, che ne contiene complessivamente 176. Inoltre, tale argomento era fondato unicamente sull'asserzione che questa definizione è nettamente più restrittiva di quella adottata dagli altri Stati membri e che, in pratica, essa limita solamente a tre il numero di emittenti in grado di integrare le condizioni richieste. Infine, nella sua replica, l'UEFA si è limitata a sviluppare detto argomento in due frasi succinte.

95 Di conseguenza, alla luce del fatto che il citato argomento non è stato sviluppato in modo particolare nelle memorie presentate al Tribunale, quest'ultimo non era tenuto a rispondervi.

96 Per quanto attiene alla seconda parte del quinto motivo, va anzitutto rilevato che essa si fonda su un'interpretazione errata del punto 152 della sentenza impugnata. In tale punto, infatti, il Tribunale non si è basato sulla presunzione che l'obiettivo di garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di un evento unico di particolare rilevanza non potesse essere adeguatamente raggiunto applicando una restrizione meno stringente. Il Tribunale ha respinto il motivo dell'UEFA in quanto fondato su una premessa errata, poiché esso verteva sul fatto che le misure adottate dal Regno Unito erano sproporzionate in quanto le partite «non di gala» della fase finale dell'EURO non rivestivano un'importanza particolare. Orbene, il Tribunale poteva legittimamente statuire in questo senso poiché, ai punti da 123 a 141 della sentenza impugnata, aveva tratto la conclusione che la fase finale dell'EURO, nella sua interezza, e quindi incluse le partite «non di gala», poteva essere considerata caratterizzata da una particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

97 Per quanto riguarda, infine, la terza parte di detto motivo, dal punto 19 della presente sentenza risulta che il compito della Commissione è di procedere ad un esame ristretto, limitato alla ricerca degli errori manifesti di valutazione commessi dagli Stati membri quando redigono gli elenchi nazionali degli eventi di particolare rilevanza.

98 Considerato quanto precede, il quinto motivo deve essere respinto in toto in quanto infondato.

*Sul sesto motivo, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nell'applicazione del diritto di proprietà*

*Argomenti delle parti*

99 Secondo l'UEFA, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, da un lato, che il mero fatto che la fase finale dell'EURO possa essere considerata come un solo ed unico evento di particolare rilevanza sia sufficiente per considerare che l'ingerenza nei diritti di proprietà di tale associazione, per quanto riguarda ciascuna delle varie partite di detto torneo, sia necessariamente proporzionata. Dall'altro, il Tribunale sarebbe incorso in un errore ancor più essenziale omettendo di valutare la portata delle restrizioni imposte ai diritti di proprietà dell'UEFA, circostanza che gli avrebbe impedito di analizzare in modo adeguato se gli svantaggi causati dalle misure adottate dal Regno Unito fossero o meno proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

100 Il Regno Unito e la Commissione contestano la fondatezza di questo motivo.

*Giudizio della Corte*

101 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. L'uso dei beni può tuttavia essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

102 A questo proposito, dalle considerazioni esposte ai punti 10, 20 e 21 della presente sentenza risulta, da una parte, che la lesione del diritto di proprietà dell'UEFA deriva già dall'articolo 3 bis della direttiva 85/552 e che tale lesione, in linea di principio, può essere giustificata dall'obiettivo di proteggere il diritto all'informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza. Dall'altra, posto che il Regno Unito ha validamente designato l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza, la Commissione era tenuta ad esaminare unicamente gli effetti di tale designazione sul diritto di proprietà dell'UEFA che andavano oltre quelli intrinsecamente connessi all'inserimento di detto evento nell'elenco degli eventi designati da tale Stato membro.

103 Orbene, le sole allegazioni dell'UEFA relative a tali effetti sono tratte dalla circostanza che i potenziali acquirenti in occasione della vendita all'asta dei diritti di trasmissione in oggetto, ossia la BBC e l'ITV, avrebbero formato un'alleanza e avrebbero presentato un'offerta comune. Tuttavia, dall'atto introduttivo del ricorso

presentato al Tribunale emerge che tale argomento non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 76 di questa sentenza, l'UEFA non potrebbe quindi farlo valere nel contesto della presente impugnazione.

104 Ciò considerato, occorre respingere il sesto motivo.

*Sul settimo motivo, vertente su errori di diritto relativi alla motivazione della decisione controversa*

*Argomenti delle parti*

105 L'UEFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo preteso che la Commissione rispettasse il livello di motivazione richiesto in relazione a ciascuno dei sei motivi di merito dedotti nel giudizio di impugnazione. La decisione controversa avrebbe dovuto essere annullata, innanzitutto, in quanto non contiene un'adeguata motivazione per ciò che riguarda la qualificazione della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza per la società. Inoltre, la motivazione di tale decisione sarebbe carente anche per quanto attiene all'ostacolo posto alla libera prestazione dei servizi, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà dell'UEFA. Infine, il Tribunale non avrebbe dovuto fondarsi sulla presunta situazione di privilegio che quest'ultima trae dalla propria qualità di titolare dei diritti per stabilire se la motivazione fornita dalla Commissione fosse sufficiente.

106 Secondo il Regno Unito e la Commissione, il settimo motivo è privo di fondamento.

*Giudizio della Corte*

107 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall'articolo 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento dell'osservanza, da parte della motivazione, degli obblighi imposti dall'articolo 253 CE dev'essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (citata sentenza Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, punto 166 e giurisprudenza citata).

108 Peraltro, dalla giurisprudenza risulta anche che, qualora l'adozione dell'atto di cui trattasi si inserisca in un contesto ben noto agli interessati, tale atto può essere motivato in modo sommario (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C-335/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 152 e giurisprudenza ivi citata).

109 Per quanto riguarda le decisioni prese a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, occorre ricordare, da un lato, che adottandole la Commissione non esercita tanto un potere decisionale proprio, bensì piuttosto un potere di controllo che, tra l'altro, è ristretto e limitato alla ricerca degli errori manifesti di valutazione commessi dagli Stati membri all'atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza (v. punti 12 e 19 della presente sentenza). Tali decisioni devono pertanto essere lette alla luce delle misure nazionali notificate.

110 Dall'altro lato, va rilevato che tali decisioni riguardano, oltre allo Stato membro che le notifica alla Commissione, in particolare le emittenti che gestiscono canali televisivi in tale Stato e i detentori dei diritti esclusivi di trasmissione per gli eventi in oggetto. Orbene, non si può negare che tali principali interessati possiedono conoscenze approfondite del contesto in cui tali decisioni sono state adottate, poiché, per lo meno per negoziare il prezzo di tali diritti, si presume che essi conoscano tutti gli elementi che incidono in maniera rilevante sul loro valore e, in particolare, l'interesse che l'evento in questione presenta per il pubblico dello Stato membro interessato.

111 A queste condizioni, una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552 può essere motivata in modo succinto. In particolare, la Commissione ha facoltà di indicare solamente i motivi succinti per cui ha ritenuto che un evento fosse di particolare rilevanza. Inoltre, dalle considerazioni esposte ai punti 20 e 21 della presente sentenza si evince che la motivazione relativa alla compatibilità delle misure adottate dal Regno Unito con le regole relative alla libera circolazione dei servizi, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà può rivestire carattere implicito. Più precisamente, quando gli effetti sulla libera circolazione dei servizi, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà non vanno oltre gli effetti intrinsecamente connessi all'inserimento dell'evento in questione nell'elenco previsto dall'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, in linea di principio non è necessario motivare specificamente tale conclusione.

112 Nel caso di specie, va rilevato che i punti 5, 6 e 18 della decisione controversa espongono i motivi in virtù dei quali la Commissione ha ritenuto che tutte le partite della fase finale dell'EURO potessero essere considerate un evento di particolare rilevanza. Infatti, il punto 6 spiega in particolare che tale evento presenta una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, essendo particolarmente seguito dal pubblico in generale e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi in televisione. Questa constatazione è inoltre precisata dal punto 18, dal

quale risulta che detto evento è tradizionalmente trasmesso da canali televisivi gratuiti e attira di per sé numerosi telespettatori.

113 Alla luce di quanto precede, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto ritenendo che la decisione controversa contenesse le informazioni necessarie per consentire, da un lato, all'UEFA di conoscere i motivi per cui la Commissione aveva ritenuto che tutte le partite della fase finale dell'EURO potessero essere considerate un evento di particolare rilevanza e, dall'altro, al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla fondatezza di tale conclusione.

114 Per quanto attiene agli altri aspetti della motivazione della decisione controversa, nulla induce a ritenere che, nella causa in esame, gli effetti sulla libera circolazione dei servizi e sulla libera concorrenza vadano oltre gli effetti intrinsecamente connessi all'inserimento della fase finale dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza. Circa il fatto che la presunta lesione del diritto di proprietà vada oltre quanto risulta da tale mero inserimento, occorre rammentare che questo argomento è stato sollevato dall'UEFA solo davanti alla Corte.

115 Alla luce di quanto precede, il settimo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

116 Poiché nessuno dei sette motivi dedotti in giudizio dall'UEFA a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, occorre respingere interamente l'impugnazione, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

### *Sulle spese*

117 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'UEFA, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese del procedimento.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Union des associations européennes de football (UEFA) è condannata alle spese.

Firme



**Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 maggio – 20 settembre  
2012, n. 15934**

*Non ha diritto al compenso professionale il soggetto che agendo nella duplice veste di avvocato e agente di calciatori abbia stipulato un contratto di diritto comune in violazione di norme dell'ordinamento sportivo. Non può, infatti, ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito ex art. 1322, comma 2, c.c., un contratto posto in frode alle regole proprie della FIGC, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali all'uopo richieste in favore della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del calciatore professionista.*

*Presidente Trifone – Relatore Petti*

*Svolgimento del processo*

1. Con citazione del 10 gennaio 2003 lo avvocato S.L. di Udine conveniva dinanzi al Tribunale il calciatore professionista An..Se. e ne chiedeva la condanna al pagamento della soma di L. 929.120.000, inclusa una penale di 500 milioni, oltre interessi legali, in relazione ad inadempienze ai patti contrattuali stipulati il 24 giugno 1999, allorché il giocatore era stato ingaggiato dalla spa Hellas Verona per le stagioni 1999-2003.

Nel corso del 2003 il calciatore aveva sottoscritto direttamente con la spa Brescia Calcio un contratto di prestazioni sportive, violando i patti contrattuali con pregiudizio per la immagine professionale del procuratore sportivo.

Il convenuto Se. si costituiva, chiedendo il rigetto delle pretese, sul rilievo che al tempo della stipula entrambe le parti avevano accettato le regole proprie dello ordinamento sportivo del calcio italiano, anche in tema di contrattazione e che il contratto apertamente le violava, onde doveva ritenersi nullo ai sensi del capoverso dello art. 1322 c.c.; deduceva inoltre l'annullamento del mandato per conflitto di interessi essendo il procuratore anche mandatario per la Hellas Verona, la illiceità del mandato contenente un patto di quota lite. In via gradata deduceva la riduzione ad equità della penale ed invocava la restituzione di 300000 marchi asseritamene pagata all'attore.

2. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 16 gennaio 2006 n.55, ha rigettato sia le domande proposte dall'avv. S. , che sosteneva la validità del mandato in esclusiva, soggetto alle norme del codice civile ma non anche a quelle dell'ordinamento sportivo e del regolamento della attività di procuratore sportivo, sia le domande del calciatore, accertava la invalidità e la inefficacia del contratto di mandato e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.

Per quanto qui ancora interessa, in relazione agli sviluppi delle vicende processuali, il tribunale accertava che l'oggetto del mandato professionale conferito dal convenuto, giocatore professionista che si inseriva nel gioco del calcio italiano, coincide nella sostanza con la attività tipica del procuratore sportivo, come definita dal regolamento per lo esercizio della attività di procuratore sportivo, vigente al tempo della stipula del contratto - giugno 1999 - citando gli artt. 1 e 12 del regolamento.

Il tribunale riferiva quindi correttamente gli arresti giurisprudenziali di questa Corte: Cass.: 23 febbraio 2004 n. 3545, 28 luglio 1981 n. 4845 e 5 gennaio 1994 n. 75, per trame il principio interpretativo filonomattico secondo cui la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano i rapporti contrattuali tra il procuratore sportivo ed il calciatore professionista, sono poste reciprocamente a garanzia del giocatore e del suo procuratore, in uno spirito di leale collaborazione e di assistenza, e dunque integrano il contenuto del contratto, che nella forma e nella sostanza deve rispettare le regole di garanzia previste dall'ordinamento sportivo.

Stabilite le premesse in diritto, il Tribunale ha esaminato la conformità del mandato al modello referenziale integrato della garanzie del disciplinare sportivo, ed ha constatato che "nel caso in esame il contratto di mandato non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dallo ordinamento sportivo. Quanto alla forma in senso lato, la norma dell'art. 9 previgente dispone che ogni incarico del tipo di quello conferito dal convenuto allo attore, a pena di nullità, oltre a dovere essere conferito con atto scritto, utilizzando i moduli predisposti per ciascuna stagione sportiva dalla F.I.G.C., deve essere conforme alle prescrizioni del modello tipo allegato B al Regolamento e poi entro venti giorni dal conferimento deve essere depositato presso la federazione.

Quanto alla SOSTANZA il tribunale ha accertato che il contratto è in palese contraddizione con due fondamentali prescrizioni, ossia quella della durata dello impegno di esclusiva per il calciatore e quella relativa al compenso.

Secondo la regola di cui allo art. 9 comma 6 del regolamento, le clausole degli incarichi non conformi al presente regolamento sono sostituite di diritto dalle clausole del modello tipo. Ma, osserva il tribunale, nel caso in esame non vi è spazio per tale inserimento automatico, peraltro neppure chiesto dallo attore, in quanto trattasi per lo ordinamento federale di contratti privi di efficacia giuridica in quanto non depositati o non spediti.

Il tribunale non indugia nella qualificazione del mandato come negozio atipico, o normativo misto, ma formula due distinte rationes decidendi: la prima attiene alla inefficacia giuridica del contratto di mandato, in relazione alla sua forma ed al suo contenuto contrari al modello di garanzia predisposto dal regolamento federale; la seconda ratio attiene all'applicazione della sanzione prevista dal codice civile nel capoverso dello art.1322, che limita l'autonomia privata, ove in un contratto "atipico" venga in evidenza il perseguimento di interessi non meritevoli di tutela, come appaiono quelle del mandato in esclusiva, sanzionato da una pesantissima penale per qualsiasi tipo di inosservanza delle direttive e dei controlli del procuratore vigilante.

INFINE un accertamento preliminare: "è determinante la circostanza che il contratto de quo è stato stipulato tra soggetti che volontariamente, l'uno con il tesseramento e l'altro con la iscrizione si sono obbligati a stipulare futuri contratti rispettando determinate forme, e si tratta di un contratto che è assolutamente privo di efficacia proprio nell'ordinamento sportivo, riconosciuto dall'ordinamento statale".

3. CONTRO la decisione ha proposto appello lo avvocato S. deducendo: "In via principale e nel merito: accogliere il presente appello ed in riforma per quanto di ragione dell'appellata sentenza, previa declaratoria della validità ed efficacia del contratto di opera e o di mandato del 24 giugno 1999, tra le parti; in subordine previa applicazione di tutte le norme sopraindicate, condannare il convenuto al pagamento in favore dello attore dello importo di Euro 479.333,97 oltre IVA e CPA... con interessi legali e rivalutazione dal 21 luglio 1999, In estremo subordine e salvo gravame compensare integralmente le spese e competenze del primo grado del giudizio"; resisteva il calciatore e proponeva appello incidentale, chiedendo in via preliminare il rigetto dello appello per genericità dei motivi e in sia subordinata lo accoglimento dello appello incidentale, sempre con la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado del giudizio.

4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 24 luglio 2007, ha rigettato gli appelli principale e incidentale, confermando la sentenza del tribunale di Udine, e compensando le spese del grado di appello.

PER QUANTO qui ora interessa la Corte triestina, nel ribadire lo accertamento fattuale e interpretativo del rapporto, compiuto dal primo giudice, anche con riferimento ai diati della Cassazione sulla integrazione tra la normativa negoziale codificata con quella regolamentare a garanzia dei professionisti e dell'equilibrio tra le reciproche prestazioni, puntualizzava - a ff. 11 della motivazione - che il rapporto del giugno 1999, era stato posto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, per favorire l'interesse del contraente che presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, aveva invece squilibrato il sinallagma vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello garantito dal disciplinare federale.

La Corte a ff.13 sottolinea che “non può seriamente negarsi la piena consapevolezza di siffatto divieto da parte del S. , nella duplice veste di professionista legale e di procuratore sportivo, sicché lo stesso era pienamente edotto che il rapporto in questione era irrilevante nell’ordinamento sportivo, nel quale al contrario doveva esplicitare la sua efficacia”.

Aggiunge poi la Corte che la azione di arricchimento invocata nella memoria, risulta inammissibile oltre che infondata.

5. Contro la decisione ricorre l’avv. S. deducendo nove motivi di ricorso illustrati da memoria, resiste la controparte con controricorso e memoria.

### *Motivi della decisione*

6. Il ricorso, *ratione temporis*, è soggetto al regime dei quesiti, in relazione ai quali avviene la puntuale verifica di specificità, decisività ed autosufficienza.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Per chiarezza espositiva si procede dapprima ad una sintesi dei motivi, ed a seguire alla loro confutazione in punto di diritto.

#### 6.1. SINTESI DEI MOTIVI.

Nel PRIMO motivo si deduce *error in iudicando* per violazione dello art.1362 cod.civile, sul rilievo che *in claris non fit interpretatio*. Quesito in termini a ff.7 dove si richiama il testo del contratto di mandato professionale ad avvocato iscritto al relativo Albo, che è diverso dal contratto di mandato ad agente sportivo o procuratore sportivo iscritto allo albo degli agenti della Federazione italiana gioco del calcio.

Nel SECONDO motivo si deduce l’*error in iudicando* per violazione o falsa applicazione della norma dell’art. 1322 secondo comma c.c. sul rilievo che essa non si applica al contratto di mandato professionale, che è un contratto tipico, con una propria autonoma e lecita causa. QUESITO a ff.13 dove si sottolinea che il calciatore professionista era tesserato e residente all’estero, onde non era soggetto al regolamento della federazione italiana.

Nel TERZO motivo si deduce *error in iudicando* per la violazione o falsa applicazione delle norme dello art. 115 primo comma c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello confonde lo oggetto del contratto con le sue finalità. Quesito in termini a ff.14 dove si puntualizza che se il contratto è tipico la ricerca dello scopo è ininfluente.

Nel QUARTO motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 1703, 1720, 2222, 2229, 2233, 1322 secondo comma cc, in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c.. La tesi, ribadita nel quesito a ff. 21 e 22 del ricorso, è che alla fattispecie di un negozio tipico di mandato professionale si applicano le regole del codice civile per tale figura, restando inapplicabile la norma sanzione dello art. 1322 secondo comma che riguarda i contratti atipici, e si insiste sulla circostanza che al tempo del contratto il giocatore non era ancora tesserato presso la FIGC.

NEL QUINTO motivo si deduce l'error in giudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 primo comma c.c. e art. 180 e 183 c.p.c. all'epoca vigenti, sostenendosi che la deduzione in appello era tempestiva e che la domanda di arricchimento era fondata.

Nel SESTO motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1371 c.c., sostenendosi come errata la pronuncia della corte di Appello secondo cui non era possibile una interpretazione conservativa del contratto di mandato.

Quesito in termini a ff.28 dove si propone una soluzione positiva.

Nel SETTIMO motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 2126 c.c. 35 e 36 della Costituzione e art. 1 legge 3 agosto 1949 n.536, in relazione al DM 5 ottobre 1994 n. 585, art. 61 e 62 legge 27 novembre 1933 n.1578 in relaz. art. 360 n.3 cod. proc. civile.

LA TESI, articolata nel quesito a ff.30, è che anche nel caso di nullità del mandato, spetta al professionista in equo compenso.

Nell'OTTAVO motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. in relazione alla mancata compensazione delle spese di primo grado. QUESITO A FF.32.

Nel NONO motivo si deduce motivazione insufficiente e o contraddittoria su punti decisivi del giudizio, indicati nei punti da 1 a 8 dei motivi di appello, rielaborando le censure in punto di diritto e la circostanza che erroneamente era stato considerato come tesserato presso la FIGC - vedi a ff.33 del ricorso.

Nella MEMORIA SI INSISTE A FF 3 SULL'ERROR IN PERCIPIENDO SULLA PROVA DOCUMENTALE EMERGENTE DALLO STESSO CONTRATTO DI MANDATO A PAG. 1 DEL CONTRATTO da cui emerge che il S. , cittadino croato, residente a XXXXX è tesserato presso la società sportiva croata Hadyuk Split.

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

Il primo motivo, nella sua formulazione, è inammissibile in quanto la regola iuris che si propone prescinde dalla corretta sintesi descrittiva della fattispecie concreta considerata conformemente dai giudici del merito che hanno esaminato la forma e il contenuto del contratto ma in un regime diverso da quello suggerito con la prima tesi che invoca la sola applicazione della disciplina codicistica.

È inoltre inammissibile in quanto il ricorrente pretende per la terza volta la valutazione nel merito della funzione negoziale del contratto, che come contratto misto normativo, è stato correttamente inquadrato nella disciplina integrata con il disciplinare regolamentare della federazione calcio italiana, nella quale il giocatore croato entrava a far parte come giocatore professionista.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione, e risultano infondati in punto di diritto, riproponendo la tesi della intangibilità del contratto di mandato professionale, ritenuto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo di calcio che prevedono garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori, a prescindere dalla nazionalità di provenienza, altrimenti potrebbe sorgere questione di rilevanza Europea ai sensi dello art.81 del Trattato con intervento della Commissione Europea, nel senso che la legislazione italiana o la interpretazione giurisprudenziale italiana condurrebbe ad un discrimine odioso tra giocatori professionisti italiani o stranieri.

Sulla disciplina da applicare ad un contratto misto normativo, che assume la forma di un contratto neutro di mandato, mentre realizza l'oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia l'avvocato procuratore sportivo, correttamente vale il criterio della disciplina integrata, nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all'epoca del contratto. NON ASSUME DUNQUE giuridico rilievo, in relazione ai detti motivi, la circostanza che il giocatore S. provenisse da federazione estera.

LA DISCIPLINA INTEGRATA considera giustamente la ragione dello affare, come la vera causa illecita sottostante, onde correttamente si applica la invalidazione di cui al secondo comma dello art. 1322 c.c. per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dagli artt. 2 della Costituzione in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista estero che viene in Italia per svolgere attività sportiva garantita.

CONSOLIDA questa lettura la delibera della Autorità garante per la Concorrenza e del Mercato del 31 marzo 2005 che ha invitato la FIGC a riformare le regole di settore in base a criteri di proporzionalità delle regole, limitando le esclusive riservate agli agenti dei calciatori, abolendo le penali per la revoca del mandato, prevedendo contratti meno vincolanti, abolendo le clausole sulla scadenza dei contratti, eliminando i conflitti di interessi.

Orbene, la interpretazione dei giudici del merito e della Corte di appello, rendono una lettura adeguata alle esigenze di equità contrattuale sportiva così attentamente avvertite della stessa Autorità garante.

IL QUINTO motivo risulta inammissibile in ordine alla incoerenza del quesito rispetto alla fattispecie negoziale considerata come illecita ed invalida.

Poiché la azione è stata proposta su domanda fondata su titolo nullo, non è possibile richiedere, anche se in limine iudicii, la indennità per arricchimento senza causa, posto che la causa era invece ben reale e decisamente nulla.

IL SESTO motivo è inammissibile in quanto propone una interpretazione conservativa di parti non nulle, non meglio precisate, senza considerare la chiara ratio decidendi della Corte di appello secondo cui la nullità riguardava elementi strutturali essenziali, che non potevano essere integrati neppure ricorrendo al modulo non sottoscritto.

IL SETTIMO motivo è INAMMISSIBILE nella parte in cui dal contesto delle numerose norme sostanziali indicate non emergono le ragioni della pretesa violazione ed è manifestamente infondato nella pretesa al compenso di cui allo art. 1226 c.c. che non può competere alla parte, avvocato o procuratore sportivo, che redige un contratto per eludere un regime garantito dall'ordinamento sportivo i favore e della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del giocatore professionista, così commettendo un illecito contrattuale.

L'OTTAVO motivo in punto di regolamentazione delle spese è inammissibile per la censura della mancata compensazione delle spese di primo grado, che non risulta dedotta come motivo di appello, ed è inoltre giuridicamente infondata.

IL NONO MOTIVO, che riassume le otto censure svolte in appello, ora indicandole come vizio di ragionamento, è inammissibile in quanto non precisa il fatto controverso in ordine al quale il vizio si pone.

VEDI Cass. 7 marzo 2007 n. 5274.

In conclusione in ricorso deve essere rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

*P.Q.M.*

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.L. a rifondere a An..Se. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.



Volumi pubblicati e in fase di pubblicazione:

**LAGIUSTIZIASPORTIVA**

a cura di *Giuseppe Candela, Salvatore Civalè, Michele Colucci, Antonella Frattini*

ISBN 978-88-905114-6-2

Prezzo volume 75,00 Euro – eBook 50,00 Euro

**INTERNATIONALAND COMPARATIVE SPORTS JUSTICE**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2013*

ISBN 978-88-905-114-7-9

Prezzo volume 120,00 Euro – eBook 90,00 Euro

**IL CALCIO E LE SUE REGOLE**

**RACCOLTADILEGGIEGIURISPRUDENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

*IV Edizione aggiornata al 2 Aprile 2013*

a cura di *Salvatore Civalè, Michele Colucci, Antonella Frattini, Marco Lai*

ISBN 978-88-905-114-5-5

Prezzo volume 240,00 Euro – eBook 90,00 Euro

**CONTRACTUAL STABILITY IN FOOTBALL**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2011*

ISBN 978-88-905-114-4-8

Prezzo volume 90,00 Euro – eBook 50,00 Euro

**THE BERNARD CASE SPORTS AND TRAINING COMPENSATION**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2010*

ISBN 978-88-905-114-3-1

Prezzo volume 90,00 Euro – eBook 50,00 Euro

**L'AGENTE SPORTIVO**

**Analisi giuridica e prospettive di riforma**

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-1-7

Prezzo volume 60,00 Euro – eBook 40,00 Euro

**VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE**

**I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard**

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-0-0

Prezzo volume 60,00 Euro – eBook 40,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via E-mail a: [info@slpc.eu](mailto:info@slpc.eu).





